

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(98/C 304/01)	E-3597/97 di Giacomo Santini alla Commissione Oggetto: Invasione del mercato europeo delle cieche da parte degli asiatici	1
(98/C 304/02)	E-3622/97 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Difesa dei diritti dei taxisti in Italia e in Europa	2
(98/C 304/03)	E-3866/97 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Autosufficienza energetica in Andalusia	2
(98/C 304/04)	E-3904/97 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Strage di turisti in Egitto	3
(98/C 304/05)	E-3913/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Direttiva Seveso	4
(98/C 304/06)	E-3940/97 di Maren Günther alla Commissione Oggetto: Sostegno strutturale e a lungo termine delle reti culturali nel settore delle arti figurative	5
(98/C 304/07)	E-3981/97 di Angela Billingham alla Commissione Oggetto: Analisi comparative sui salari minimi nazionali in Europa	5
(98/C 304/08)	E-4000/97 di Danilo Poggiolini, Pierluigi Castagnetti, Antonio Graziani, Giampaolo D'Andrea, Michl Ebner, Livio Filippi, Maria Colombo Svevo, Vincenzo Viola, Carlo Casini, Alessandro Fontana e Giovanni Burtone alla Commissione Oggetto: Criteri di selezione per il reclutamento dei tirocinanti amministrativi alla Commissione	6
(98/C 304/09)	E-4012/97 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Pesticidi nell'uva	7
(98/C 304/10)	E-4025/97 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Strumenti finanziari destinati alla creazione di fondi per la politica regionale	8
(98/C 304/11)	E-4036/97 di Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Regolamentazione britannica del 1996 relativa agli obblighi in materia di responsabilità del produttore (rifiuti da imballaggi)	8

IT

Prezzo: 35 ECU

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 304/12)	E-4057/97 di Ulla Sandbæk al Consiglio Oggetto: Addestramento alle armi in Grecia	9
(98/C 304/13)	E-4139/97 di Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Rifiuti nelle isole	9
(98/C 304/14)	E-4160/97 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Timori di un deterioramento delle relazioni UE-Suriname	10
(98/C 304/15)	E-4161/97 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Preoccupazione circa la possibile presa in ostaggio di cittadini dell'UE da parte del Suriname	11
(98/C 304/16)	E-4162/97 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Inquietudine per la situazione dei diritti dell'uomo nel Suriname	11
(98/C 304/17)	E-4163/97 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Misure in caso di presa in ostaggio di cittadini dell'UE da parte del Suriname	11
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4160/97, E-4161/97, E-4162/97 e E-4163/97	12
(98/C 304/18)	E-4164/97 di Rijk van Dam alla Commissione Oggetto: Proroga della regolamentazione «vecchio per nuovo»	12
(98/C 304/19)	E-4170/97 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Specifica rappresentanza delle PMI nell'ambito del dialogo sociale a livello europeo	13
(98/C 304/20)	E-4178/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica di coesione e cultura	14
(98/C 304/21)	E-4180/97 di Riitta Myller alla Commissione Oggetto: Elaborazione della relazione provvisoria sulla dimensione settentrionale, alla Commissione	14
(98/C 304/22)	E-4186/97 di Bárbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Titoli accademici necessari per i concorsi della categoria A/LA	15
(98/C 304/23)	E-4212/97 di Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1996 nella causa Elida Gibbs Ltd contro Commissioners of Customs and Excise	16
(98/C 304/24)	E-0017/98 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Lingue utilizzate nella Gazzetta ufficiale	17
(98/C 304/25)	E-0018/98 di Klaus Lukas alla Commissione Oggetto: Costi della rappresentanza della Commissione a Vienna	17
(98/C 304/26)	E-0022/98 di Christian Rovsing alla Commissione Oggetto: Diritti esclusivi nel mercato del gas naturale	18
(98/C 304/27)	E-0028/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Agenzia europea per l'ambiente (AEA) e mancanza di trasparenza nell'organizzazione dei suoi quadri direttivi	19
(98/C 304/28)	E-0031/98 di John Corrie alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari a Cipro	20
(98/C 304/29)	E-0038/98 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Seconda relazione art. 26 direttiva 86/609/CEE	20
(98/C 304/30)	E-0039/98 di Giacomo Leopardi alla Commissione Oggetto: Spese farmaceutiche: trattenute forzose e compatibilità con i principi dell'Unione europea	21
(98/C 304/31)	E-0041/98 di Ulf Holm alla Commissione Oggetto: Norme per le importazioni di animali domestici	21
(98/C 304/32)	E-0045/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva sul traffico aereo	22
(98/C 304/33)	E-0052/98 di Hartmut Nassauer alla Commissione Oggetto: Normativa concernente i datori di lavoro nel settore della costruzione che distaccano in un altro Stato lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi	23

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 304/34)	E-0054/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Drastica riduzione degli aiuti comunitari all'olio di oliva	24
(98/C 304/35)	E-0063/98 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Costi della crisi della peste suina nei Paesi Bassi inferiori a quelli previsti	25
(98/C 304/36)	P-0064/98 di Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Restrizioni alle forme dirette di marketing	26
(98/C 304/37)	E-0066/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Programma LEONARDO	27
(98/C 304/38)	E-0069/98 di Gerhard Botz alla Commissione Oggetto: Fitofarmaci e relative incidenze sulla fertilità umana	27
(98/C 304/39)	E-0072/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Inquinamento di sorgenti di acqua potabile a Giannina	28
(98/C 304/40)	E-0078/98 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Reti da pesca derivanti	29
(98/C 304/41)	E-0080/98 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Incenerimento di rifiuti domestici	29
(98/C 304/42)	E-0082/98 di Carlos Robles Piquer al Consiglio Oggetto: Informazione tecnologica proveniente dalla NATO	30
(98/C 304/43)	E-0106/98 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Problemi informatici conseguenti al cambio di millennio	31
(98/C 304/44)	E-0114/98 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Politica a favore delle aree urbane	32
(98/C 304/45)	E-0115/98 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Allevamento di polli in batteria	33
(98/C 304/46)	E-0124/98 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Seguito all'interrogazione sul programma «Latte nelle scuole»	33
(98/C 304/47)	E-0125/98 di Petrus Cornelissen alla Commissione Oggetto: Indagine sugli incidenti nel settore dell'aviazione civile	33
(98/C 304/48)	P-0128/98 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Trasporto di vitelli e limiti di peso	34
(98/C 304/49)	E-0130/98 di Kirsten Jensen alla Commissione Oggetto: Organismi geneticamente modificati	35
(98/C 304/50)	P-0134/98 di Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Cantieristica navale	36
(98/C 304/51)	P-0137/98 di Iona Graenitz alla Commissione Oggetto: Riconoscimento del linguaggio gestuale negli Stati membri	37
(98/C 304/52)	E-0139/98 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Azione contro il fumo	38
(98/C 304/53)	E-0140/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Programma operativo greco «Pesca»	39
(98/C 304/54)	E-0151/98 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Comportamento del governo italiano riguardo alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni	40
(98/C 304/55)	E-0156/98 di Klaus Lukas alla Commissione Oggetto: Richiamo del capodelegazione a Bratislava – continuazione	41
(98/C 304/56)	E-0159/98 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Interessi sui mutui delle imprese alberghiere in Grecia	41



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 304/57)	E-0160/98 di Mary Banotti al Consiglio Oggetto: Ospedale europeo di Gaza	42
(98/C 304/58)	E-0162/98 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Treno/bicicletta	42
(98/C 304/59)	E-0163/98 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Polli in batteria	43
(98/C 304/60)	E-0166/98 di James Fitzsimons alla Commissione Oggetto: Legislazione degli Stati membri UE sulle biciclette	44
(98/C 304/61)	E-0174/98 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Controlli sui prodotti alimentari importati	44
(98/C 304/62)	E-0176/98 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Smaltimento dei residui di fogna e delle acque reflue	45
(98/C 304/63)	E-0179/98 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Smaltimento dei scarichi di fogna e delle acque reflue	45
(98/C 304/64)	E-0181/98 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Rischio di disastro ecologico nella palude di Massamagrell	46
(98/C 304/65)	E-0185/98 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Indennità di handicap negli Stati membri dell'Unione europea	47
(98/C 304/66)	E-0186/98 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Indennità di handicap negli Stati membri dell'Unione europea	47
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0185/98 e E-0186/98	47
(98/C 304/67)	P-0193/98 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Zoonosi	47
(98/C 304/68)	P-0194/98 di Antoni Gutiérrez Díaz alla Commissione Oggetto: Illegalità di taluni lavori che hanno ottenuto un finanziamento europeo	49
(98/C 304/69)	P-0196/98 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Esportazioni UE di cavi d'acciaio verso la Polonia	50
(98/C 304/70)	E-0199/98 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Tutela del libro in quanto bene culturale	50
(98/C 304/71)	E-0202/98 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Linea di bilancio dedicata alla famiglia	51
(98/C 304/72)	E-0205/98 di Rainer Wieland alla Commissione Oggetto: Attività didattica all'estero – Insegnamento della lingua madre nel distretto consolare di Stoccarda (Germania)	52
(98/C 304/73)	E-0207/98 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Discriminazioni ai danni della Confederazione delle associazioni agricole democratiche greche (SYDASE)	52
(98/C 304/74)	E-0208/98 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Problemi del mercato dell'olio d'oliva	53
(98/C 304/75)	E-0213/98 di Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: International Group of P & I Clubs	54
(98/C 304/76)	E-0214/98 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Sostituzione di macchinari per il lavaggio a secco e risarcimento	55
(98/C 304/77)	E-0221/98 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Medicinali inutilizzabili o scaduti	55
(98/C 304/78)	E-0224/98 di Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Impatto della trasformazione dei modelli di organizzazione del lavoro	56
(98/C 304/79)	P-0229/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Girelli per bambini	57

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 304/80)	E-0230/98 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Funzionamento a singhiozzo della Scuola nazionale di amministrazione pubblica in Grecia	58
(98/C 304/81)	E-0231/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Centrale idroelettrica sul fiume Arachthos	58
(98/C 304/82)	E-0244/98 di Karla Peijs al Consiglio Oggetto: Soppressione di alcuni European Business Information Centres	59
(98/C 304/83)	E-0248/98 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Benessere dell'infanzia nell'Unione europea	60
(98/C 304/84)	E-0250/98 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Assenza di una direttiva europea sul rumore	60
(98/C 304/85)	E-0251/98 di Marco Cellai alla Commissione Oggetto: Imposta sul patrimonio netto delle imprese	61
(98/C 304/86)	P-0252/98 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: Agricoltura	62
(98/C 304/87)	P-0253/98 di Karla Peijs alla Commissione Oggetto: Obbligo di accettare due valute anche nell'ambito di una sola transazione	62
(98/C 304/88)	E-0258/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Invalidità professionale e inabilità al lavoro	63
(98/C 304/89)	E-0259/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Sindrome della morte in culla	63
(98/C 304/90)	E-0263/98 di Yiannis Roubatis al Consiglio Oggetto: Sistematica e provocatoria tensione politica fomentata dal governo turco	64
(98/C 304/91)	E-0264/98 di Yiannis Roubatis alla Commissione Oggetto: Sistematica e provocatoria tensione politica fomentata dal governo turco	65
(98/C 304/92)	E-0265/98 di Yiannis Roubatis al Consiglio Oggetto: Tattica del regime di Tudjman in Croazia	65
(98/C 304/93)	E-0269/98 di Yiannis Roubatis alla Commissione Oggetto: Distruzione del sito archeologico di Buthrotum	66
(98/C 304/94)	P-0272/98 di Danielle Darras alla Commissione Oggetto: Soppressione di vendite intracomunitarie in franchigia a decorrere dal 1° luglio 1999	67
(98/C 304/95)	P-0275/98 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Interferenze nelle trasmissioni via satellite e regolamento comunitario in materia di barriere commerciali	67
(98/C 304/96)	E-0278/98 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Nuovo programma LEADER	68
(98/C 304/97)	E-0283/98 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Rispetto del codice ISM (regolamento 3051/95)	69
(98/C 304/98)	E-0284/98 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Codice ISM (regolamento del Consiglio 3051/95)	69
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0283/98 e E-0284/98	69
(98/C 304/99)	E-0285/98 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Trasporto di piccioni viaggiatori	69
(98/C 304/100)	E-0287/98 di Mirja Rynänen alla Commissione Oggetto: Status dell'ESIB (The National Unions of Students in Europe), l'organo coordinatore delle associazioni studentesche, in qualità di esperto dei problemi della formazione nell'Unione europea	70
(98/C 304/101)	E-0288/98 di Blaise Aldo alla Commissione Oggetto: Relazione della Corte dei Conti	71
(98/C 304/102)	E-0289/98 di Blaise Aldo alla Commissione Oggetto: Spese di trasporto tra le varie isole	71

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 304/103)	E-0324/98 di Bernard Castagnède alla Commissione Oggetto: Fornitura di cereali a regioni ultraperiferiche	71
(98/C 304/104)	E-0400/98 di Dominique Souchet alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari all'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche – allevamento	72
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0288/98, E-0289/98, E-0324/98 e E-0400/98	72
(98/C 304/105)	P-0290/98 di Jan Bertens alla Commissione Oggetto: Rappresentanza diplomatica dell'Unione europea in Malaysia	72
(98/C 304/106)	E-0300/98 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Chiarezza in merito all'adesione della Turchia all'UE	73
(98/C 304/107)	P-0307/98 di Luis Campoy Zueco alla Commissione Oggetto: Aiuti alla musica	74
(98/C 304/108)	P-0309/98 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Imposta sui carburanti per velivoli	75
(98/C 304/109)	P-0313/98 di Luis Campoy Zueco alla Commissione Oggetto: Programma Urban	75
(98/C 304/110)	E-0316/98 di Wilmya Zimmermann alla Commissione Oggetto: 9 maggio: festività comune europea	75
(98/C 304/111)	E-0317/98 di Nikitas Kaklamanis al Consiglio Oggetto: Proposta della Commissione concernente l'ingresso di extracomunitari nell'UE	76
(98/C 304/112)	E-0322/98 di Riitta Myller alla Commissione Oggetto: Nuovo programma comunitario nel settore della sanità pubblica	77
(98/C 304/113)	P-0326/98 di David Hallam alla Commissione Oggetto: Discriminazioni basate sull'altezza	77
(98/C 304/114)	P-0327/98 di Dominique Souchet alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari all'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e impatto sull'occupazione	78
(98/C 304/115)	E-0335/98 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle imprese	79
(98/C 304/116)	E-0336/98 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle imprese	79
(98/C 304/117)	E-0337/98 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle imprese	79
(98/C 304/118)	E-0338/98 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle imprese	80
(98/C 304/119)	E-0339/98 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle imprese	80
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0335/98, E-0336/98, E-0337/98, E-0338/98 e E-0339/98	80
(98/C 304/120)	E-0340/98 di Luis Campoy Zueco alla Commissione Oggetto: Obiettivo 2	81
(98/C 304/121)	E-0343/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Crisi del mercato dell'olio d'oliva	82
(98/C 304/122)	E-0344/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Quadro per la politica comunitaria in materia di acque	82
(98/C 304/123)	E-0345/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Quadro per la politica comunitaria in materia di acque	83
(98/C 304/124)	E-0346/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Quadro per la politica comunitaria in materia di acque	83

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 304/125)	E-0347/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Quadro per la politica comunitaria in materia di acque	83
(98/C 304/126)	E-0348/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Quadro per la politica comunitaria in materia di acque	83
(98/C 304/127)	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0344/98, E-0345/98, E-0346/98, E-0347/98 e E-0348/98	84
(98/C 304/128)	P-0352/98 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dall'FSE	84
(98/C 304/129)	E-0358/98 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Linea di bilancio A-7001 — Personale provvisorio	85
(98/C 304/130)	E-0359/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Proroga del termine per la presentazione di proposte concernenti il programma di rimpatrio dei profughi in Bosnia	86
(98/C 304/131)	E-0363/98 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Saline di Aguamarca (Alicante)	86
(98/C 304/132)	E-0366/98 di Stefano De Luca alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari per la restaurazione del teatro Petruzzelli	87
(98/C 304/133)	E-0371/98 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Residui radioattivi e articolo 18 della direttiva 92/3/EURATOM	88
(98/C 304/134)	E-0372/98 di Nuala Ahern al Consiglio Oggetto: Spedizione di residui altamente radioattivi dall'impianto COGEMA di La Hague	89
(98/C 304/135)	E-0373/98 di Nuala Ahern al Consiglio Oggetto: Azione proposta in merito ai pericoli connessi all'impianto di Sellafield	89
(98/C 304/136)	P-0391/98 di Leoluca Orlando alla Commissione Oggetto: Mancato recepimento della direttiva 93/42/CEE da parte delle autorità italiane	90
(98/C 304/137)	E-0393/98 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Considerazione delle zone di montagna nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali	90
(98/C 304/138)	E-0395/98 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Conseguenze di Agenda 2000 per l'attuale Comunità a Quindici	91
(98/C 304/139)	E-0396/98 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Sostegno alle regioni di confine	92
(98/C 304/140)	E-0397/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Riciclaggio di denaro sporco nella zona settentrionale di Cipro	93
(98/C 304/141)	E-0401/98 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: «Consorzio Venezia Nuova»	94
(98/C 304/142)	E-0402/98 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Legge Helms-Burton e ricorso dell'UE dinanzi all'OMC	94
(98/C 304/143)	E-0403/98 di Lis Jensen alla Commissione Oggetto: Numero di raccomandazioni del Consiglio dal 1986	95
(98/C 304/144)	E-0409/98 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Coordinamento per gli aiuti allo sviluppo dei settori peschieri dei Paesi ACP	95
(98/C 304/145)	E-0413/98 di Jan Andersson alla Commissione Oggetto: Aiuti dell'UE alle organizzazioni attive sul piano della politica degli stupefacenti	96
(98/C 304/146)	P-0414/98 di John Cushnahan al Consiglio Oggetto: Blocco della carne di manzo	97
(98/C 304/147)	E-0416/98 di Freddy Blak al Consiglio Oggetto: Direttiva SAFE	97
(98/C 304/147)	E-0418/98 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Rappresentanza permanente UE negli Stati ASEAN	98

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 304/148)	E-0422/98 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Il Millenium Bug	98
(98/C 304/149)	E-0425/98 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Il Millenium Bug	98
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0422/98 e E-0425/98	98
(98/C 304/150)	E-0427/98 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Pensioni di anzianità dei funzionari della Comunità	100
(98/C 304/151)	E-0428/98 di Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Rappresentanze della Commissione	100
(98/C 304/152)	E-0429/98 di Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Cuba	101
(98/C 304/153)	E-0430/98 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Emittente radiofonica antisemita in Polonia	102
(98/C 304/154)	E-0434/98 di Leonie van Bladel alla Commissione Oggetto: Libertà di stampa in Bosnia, Serbia e Croazia	103
(98/C 304/155)	E-0435/98 di Leonie van Bladel alla Commissione Oggetto: Sostegno alla politica della sicurezza in Europa attraverso la ripresa dell'economia iugoslava	104
(98/C 304/156)	P-0437/98 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Concessioni per le vendite esentasse	104
(98/C 304/157)	E-0439/98 di Niels Sindal alla Commissione Oggetto: Sussidi statali	105
(98/C 304/158)	E-0440/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Inondazioni in alcune isole dell'Esgeo	105
(98/C 304/159)	E-0441/98 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Tragiche conseguenze del maltempo a Lesbo e Samo (Grecia)	106
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0440/98 e E-0441/98	106
(98/C 304/160)	E-0443/98 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Accordo di associazione UE-Israele	106
(98/C 304/161)	E-0446/98 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Programma Interreg II	107
(98/C 304/162)	E-0448/98 di Gerardo Bianco, Michl Ebner e Pierluigi Castagnetti al Consiglio Oggetto: Tragedia di Cavalese (TN)	108
(98/C 304/163)	E-0452/98 di Luigi Florio, Claudio Azzolini, Giacomo Santini, Alessandro Danesin, Livio Filippi e Alessandro Fontana alla Commissione Oggetto: Quote latte in Italia e somme trattenute dagli acquirenti	109
(98/C 304/164)	P-0461/98 di Ilona Graenitz alla Commissione Oggetto: Controlli sui prodotti alimentari	109
(98/C 304/165)	E-0462/98 di Mark Watts al Consiglio Oggetto: Sicurezza aerea nel 2000	110
(98/C 304/166)	E-0464/98 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Commissione consultiva per la pesca	111
(98/C 304/167)	E-0466/98 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Norme di concorrenza e diritti televisivi per i campionati di calcio europei del 2000	111
(98/C 304/168)	E-0467/98 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Definizione del tempo in mare in base ai programmi guida pluriennali IV	112
(98/C 304/169)	E-0473/98 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Aiuti statali	113

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 304/170)	E-0475/98 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Sana procreazione	114
(98/C 304/171)	E-0480/98 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Rispetto per la diversità locale e regionale all'interno dei programmi dei fondi strutturali	114
(98/C 304/172)	E-0484/98 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Accordi provvisori per le zone KONVER che perderanno l'idoneità dopo il 1999	115
(98/C 304/173)	P-0487/98 di Honor Funk alla Commissione Oggetto: Divieto di importazione nell'UE di carni di animali trattati con ormoni (lodo arbitrale dell'Organo d'appello dell'OMC)	116
(98/C 304/174)	E-0568/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Divieto di importazione nell'UE di carni di animali trattati con ormoni	116
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0487/98 e E-0568/98	116
(98/C 304/175)	P-0489/98 di Karl Habsburg-Lothringen alla Commissione Oggetto: Relazione sul ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche	117
(98/C 304/176)	E-0490/98 di Klaus Lukas al Consiglio Oggetto: Vendite esentasse	117
(98/C 304/177)	E-0491/98 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Inondazioni nella Grecia settentrionale	118
(98/C 304/178)	E-0740/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Inondazioni a Lesbo	118
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0491/98 e E-0740/98	119
(98/C 304/179)	E-0492/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni a colture illegali con fondi comunitari	119
(98/C 304/180)	E-0494/98 di Alexandros Alavanos al Consiglio Oggetto: Applicazione dell'articolo 14 del trattato di Losanna da parte delle autorità turche	120
(98/C 304/181)	P-0512/98 di Carlos Carnero González alla Commissione Oggetto: Utilizzazione dei fondi strutturali dell'obiettivo 2 nella Comunità autonoma di Madrid	120
(98/C 304/182)	P-0513/98 di Jan Sonneveld alla Commissione Oggetto: Critiche europee alla strategia adottata contro la peste suina nei Paesi Bassi	121
(98/C 304/183)	E-0515/98 di Paul Rübìg al Consiglio Oggetto: Diritto d'informazione nel regolamento di esenzione di gruppo	122
(98/C 304/184)	E-0516/98 di Paul Rübìg al Consiglio Oggetto: VIII Fondo europeo di sviluppo	123
(98/C 304/185)	E-0517/98 di Paul Rübìg alla Commissione Oggetto: VIII Fondo europeo di sviluppo	123
(98/C 304/186)	E-0519/98 di Ilona Graenitz alla Commissione Oggetto: Vendite esentasse	124
(98/C 304/187)	E-0520/98 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Sostegno finanziario per i coltivatori di droghe che danno assuefazione	124
(98/C 304/188)	E-0522/98 di Shaun Spiers alla Commissione Oggetto: Trattamento dignitoso degli animali al macello	125
(98/C 304/189)	E-0523/98 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Uso delle derrate conferite all'intervento agricolo — frutta e verdura	125
(98/C 304/190)	E-0524/98 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: La promozione di taluni prodotti alimentari	126
(98/C 304/191)	E-0531/98 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Programma Raphaël	126

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 304/192)	E-0533/98 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Aiuti al governo messicano per far luce sui massacri di Acteal	127
(98/C 304/193)	E-0534/98 di Raimo Ilaskivi alla Commissione Oggetto: Seguito: tariffe postali uniformi	127
(98/C 304/194)	E-0538/98 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Livello delle sovvenzioni al trasporto di animali da macello	128
(98/C 304/195)	E-0559/98 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Esclusione dai mercati agricoli	129
(98/C 304/196)	E-0561/98 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Diritto civile in Belgio	130
(98/C 304/197)	E-0562/98 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Conflitto agricoltura-fauna selvatica nel Camerun	130
(98/C 304/198)	E-0565/98 di Karla Peijs alla Commissione Oggetto: Efficacia della legislazione contro le frodi perpetrate mediante mezzi elettronici di pagamento	131
(98/C 304/199)	E-0567/98 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Divieto di importazione nell'UE di carni di animali trattati con ormoni	132
(98/C 304/200)	E-0575/98 di Gérard Caudron al Consiglio Oggetto: Circolazione autostradale in condizioni di nebbia spessa	133
(98/C 304/201)	E-0576/98 di Gérard Caudron al Consiglio Oggetto: Doppia imposizione dei lavoratori frontalieri	133
(98/C 304/202)	P-0590/98 di Sirkka-Liisa Anttila alla Commissione Oggetto: Differenze di principio fra l'approccio statunitense in materia di accertamento dell'igiene dei prodotti alimentari e i controlli comunitari «dall'agricoltore al consumatore»	134
(98/C 304/203)	P-0593/98 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Risposta della Commissione europea a un reclamo di EnerTel N.V.	135
(98/C 304/204)	P-0594/98 di Luigi Florio alla Commissione Oggetto: Rischi da radiazioni nucleari per i cittadini europei	136
(98/C 304/205)	E-0596/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Opere relative all'organizzazione delle Olimpiadi nel 2004	138
(98/C 304/206)	E-0606/98 di José Valverde López al Consiglio Oggetto: Ratifica del trattato di Amsterdam	139
(98/C 304/207)	E-0611/98 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Contributo netto dei Paesi Bassi nel 1997	139
(98/C 304/208)	E-0614/98 di María Izquierdo Rojo al Consiglio Oggetto: Contro la violenza nei confronti delle donne	140
(98/C 304/209)	P-0615/98 di Angela Billingham alla Commissione Oggetto: Studio sui rischi di insorgenza di tumori causati da prodotti tessili e di pelletteria	140
(98/C 304/210)	E-0621/98 di Angela Billingham alla Commissione Oggetto: Comunità curda a Diyarbakir	141
(98/C 304/211)	E-0625/98 di Juan Colino Salamanca e Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: OCM del tabacco greggio: utilizzazione del Fondo per la ricerca	141
(98/C 304/212)	P-0648/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Soppressione della corresponsabilità per l'olio d'oliva	142
(98/C 304/213)	E-0660/98 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Ostruzionismo olandese relativamente alla ricerca internazionale di un trafficante di droga	143
(98/C 304/214)	P-0662/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Installazione di un pericoloso reattore nucleare ad Akkuyu	143
(98/C 304/215)	P-0683/98 di Umberto Bossi alla Commissione Oggetto: Oro della Banca d'Italia e fabbisogno pubblico italiano	144

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (<i>segue</i>)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 304/216)	E-0684/98 di Umberto Bossi al Consiglio Oggetto: Oro della Banca d'Italia e fabbisogno pubblico italiano	145
(98/C 304/217)	E-0686/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella al Consiglio Oggetto: Imposizione dei prodotti energetici	146
(98/C 304/218)	P-0693/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Realizzazione del programma operativo per il turismo	146
(98/C 304/219)	E-0695/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Malattie connesse con l'inquinamento	147
(98/C 304/220)	E-0696/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Malattie connesse con l'inquinamento	147
(98/C 304/221)	E-0697/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Malattie connesse con l'inquinamento	147
(98/C 304/222)	E-0698/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Malattie connesse con l'inquinamento	148
(98/C 304/223)	E-0699/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Malattie connesse con l'inquinamento	148
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0695/98, E-0696/98, E-0697/98, E-0698/98 e E-0699/98	148
(98/C 304/224)	E-0704/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Prevenzione delle lesioni personali	149
(98/C 304/225)	E-0705/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Prevenzione delle lesioni personali	149
(98/C 304/226)	E-0706/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Prevenzione delle lesioni personali	149
(98/C 304/227)	E-0707/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Prevenzione delle lesioni personali	150
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0704/98, E-0705/98, E-0706/98 e E-0707/98	150
(98/C 304/228)	P-0732/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Fondi dell'UE alla Renania-Palatinato e al Saarland a partire dal gennaio 1995	151
(98/C 304/229)	P-0733/98 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Esecuzione dei Fondi strutturali 1994-1995	151
(98/C 304/230)	P-0735/98 di Rinaldo Bontempi alla Commissione Oggetto: Seconda sollecitazione di un accordo tra l'Unione europea ed il Principato di Monaco in materia di sicurezza sociale	152
(98/C 304/231)	P-0736/98 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Domanda di finanziamento a titolo del Fondo di coesione del progetto di disinquinamento del bacino dei fiumi Lis e Seça — Portogallo	152
(98/C 304/232)	P-0737/98 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Direttiva dell'Unione europea sui marchi	153
(98/C 304/233)	E-0743/98 di Richard Corbett al Consiglio Oggetto: Rispetto della legge e dell'ordine pubblico da parte dei turisti	153
(98/C 304/234)	E-0744/98 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Violazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza	154
(98/C 304/235)	P-0759/98 di Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Informazioni sui finanziamenti affluiti ad Amburgo, dal 1995 ad oggi	154
(98/C 304/236)	P-0760/98 di Peter Truscott alla Commissione Oggetto: Finanziamenti PAC	155
(98/C 304/237)	E-0766/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Stanziamenti dei Fondi strutturali	156



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 304/238)	P-0774/98 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Progetti DAPHNE	156
(98/C 304/239)	P-0776/98 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Misure legislative francesi concernenti la liberalizzazione del mercato dell'elettricità	157
(98/C 304/240)	E-0789/98 di Wilmya Zimmermann al Consiglio Oggetto: 9 maggio: festività europea comune	157
(98/C 304/241)	E-0790/98 di Nuala Ahern al Consiglio Oggetto: Rifiuti altamente radioattivi presso la centrale di Dounreay a Caithness in Scozia	158
(98/C 304/242)	E-0791/98 di André Laignel al Consiglio Oggetto: Iniziativa per la riduzione del tempo di lavoro a 35 ore settimanali in tutta l'Unione europea	159
(98/C 304/243)	P-0843/98 di Jean-Antoine Giansily alla Commissione Oggetto: Sostegno dell'Unione all'organizzazione delle elezioni in Togo	159
(98/C 304/244)	P-0854/98 di Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: Responsabilità in caso di incendio	160
(98/C 304/245)	E-0867/98 di Armelle Guinebertière al Consiglio Oggetto: Progetto di legge olandese relativo al trattamento della prostituzione e del suo sfruttamento	160
(98/C 304/246)	E-0873/98 di John Cushnahan al Consiglio Oggetto: Diritti umani nel Messico	161
(98/C 304/247)	E-0950/98 di Iñigo Méndez de Vigo al Consiglio Oggetto: Combattimenti da ambo i lati della frontiera tra il Ruanda e il Congo	161
(98/C 304/248)	E-0975/98 di Carlos Robles Piquer al Consiglio Oggetto: Prigionieri politici a Cuba	162
(98/C 304/249)	E-1051/98 di Jens-Peter Bonde al Consiglio Oggetto: Abolizione dei controlli alle frontiere e deroghe	163
(98/C 304/250)	P-1085/98 di Jannis Sakellariou al Consiglio Oggetto: Realizzazione dell'Accordo di associazione con la Tunisia	163
(98/C 304/251)	P-1098/98 di Olivier Dupuis al Consiglio Oggetto: La vicenda di Ukshin Hoti	164
(98/C 304/252)	P-1155/98 di Concepció Ferrer al Consiglio Oggetto: Detenuti nella Guinea equatoriale	164

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA**

(98/C 304/01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3597/97**di Giacomo Santini (PPE) alla Commissione***(13 novembre 1997)**Oggetto:* Invasione del mercato europeo delle cieche da parte degli asiatici

A seguito dell'invasione del mercato europeo delle cieche (avannotti di circa 0,3 grammi che vengono pescati in prossimità delle coste atlantiche e che crescendo diventano Anguille anguille) da parte degli asiatici, i costi delle cieche sono aumentati vertiginosamente (Lit. 165.000/kg nel 1995 per toccare Lit. 750.000/kg nel 1997).

Gli asiatici (in particolare giapponesi e cinesi), in seguito ad una pesca indiscriminata dell'Anguilla japonica (il solo Giappone ne consuma circa 120.000 tonnellate all'anno), ne hanno compromesso la riproduzione e dunque si sono rivolti al mercato europeo dove, a differenza del Giappone, non esistono limiti all'esportazione delle cieche.

Si chiede alla Commissione:

1. Cosa intende fare per tutelare gli allevatori italiani ed europei, tenuto conto del fatto che l'Italia produce 7.000 tonnellate annue di Anguilla anguilla delle 20.000 tonnellate annue europee?
2. Cosa intende fare per evitare che anche sulle coste atlantiche europee la pesca indiscriminata che sta avvenendo crei danni irreparabili alla riproduzione di questo pesce?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione*(14 gennaio 1998)*

La Commissione è consapevole del prezioso e crescente contributo che l'allevamento delle anguille apporta all'acquacoltura europea, come pure dell'importanza particolare che questa attività riveste in Italia. Sino a quando non sarà possibile completare in cattività il ciclo vitale di questa specie questo settore risentirà della dipendenza dalle scorte di giovani anguille catturate in libertà.

I leptocefali vengono catturati mentre risalgono i fiumi durante l'ultimo tratto della loro migrazione dal Mar dei Sargassi. Sinora la gestione della pesca dei leptocefali è stata di competenza principalmente degli Stati membri, che hanno adottato una serie di misure nazionali di controllo in base agli schemi tradizionali di sfruttamento e di utilizzo. In cinque Stati membri la pesca commerciale dei leptocefali e delle cieche è vietata, mentre in un sesto è in vigore un divieto regionale. Negli Stati membri meridionali, dove tradizionalmente si consumano le anguille più piccole, la pesca dei leptocefali è consentita, tuttavia vengono effettuati controlli concernenti le attrezzature di pesca, la stagione di pesca e le licenze di pesca e di commercializzazione.

Una recente relazione sulla gestione dell'anguilla europea (azione concertata AIR A94 — 1939) indica che il flusso migratorio dei leptocefali è in calo, determinando una notevole concentrazione delle attività del settore, soprattutto negli Stati membri del Baltico e del Mediterraneo. Sulla scorta di questo dato preoccupante, nel settembre 1997 la Commissione ha chiesto al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) un

parere su eventuali azioni di gestione da intraprendere ai fini di uno sviluppo sostenibile della pesca dell'anguilla nella Comunità. In attesa di tale parere che dovrebbe giungere nel corso del 1998, è differita l'adozione di eventuali proposte su aspetti quali la regolamentazione delle esportazioni dei leptocefali.

(98/C 304/02)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3622/97

di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione

(13 novembre 1997)

Oggetto: Difesa dei diritti dei taxisti in Italia e in Europa

E' a conoscenza la Commissione del vasto movimento di protesta che si va sviluppando in Italia tra i taxisti, che lamentano il fatto che varie disposizioni legislative italiane — in assoluto contrasto con quanto prevedono varie direttive dell'Unione europea — li danneggiano pesantemente in termini tributari e fiscali? Ai taxisti italiani viene, per esempio, negato o impedito il recupero dell'IVA sia quando acquistano l'automobile, sia quando comprano tutti gli «accessori» indispensabili a far funzionare quello che è, per i taxisti, il solo mezzo di lavoro e di sostentamento, dalla benzina ai pezzi di ricambio. Inoltre, i taxisti sono costretti a lavorare in base alle cosiddette «tariffe amministrative» senza che esse siano ricavate dall'analisi reale dei costi. E ancora — ma gli esempi potrebbero essere più numerosi — nel 1990, in base ad un «decreto» dell'allora ministro (socialista) Formica, fu tolto ai taxisti il 30% del rimborso carburante. Un altro 30% venne tolto nel 1991 dal ministro (democristiano) Goria e nel 1992 un altro ministro socialista (Amato) defalcò un ulteriore 30%, lasciando il residuo 10% come ritenuta d'imposta o di acconto.

Non intende la Commissione intervenire richiamando il governo italiano al rispetto della normativa europea in merito?

Risposte data dal sig. Monti in nome della Commissione

(6 gennaio 1998)

La Commissione non ignora che la legislazione italiana in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA) non permette ai tassisti (le cui prestazioni di trasporto sono esenti sulla base di una deroga transitoria al principio della tassazione, concessa dalla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di IVA: base imponibile uniforme ⁽¹⁾) di recuperare l'imposta pagata sui propri acquisti di beni e servizi. Ciò è conforme alle disposizioni di detta direttiva, secondo la quale l'IVA è detraibile nella misura in cui i beni e servizi acquistati sono impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.

Lo Stato membro ha beninteso la facoltà di rinunciare alla deroga e di assoggettarlo all'IVA il trasporto di persone, rendendo possibile di conseguenza il recupero dell'IVA sugli acquisti.

⁽¹⁾ GU L 145, 13.6.1977

(98/C 304/03)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3866/97

di José Valverde López (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Autosufficienza energetica in Andalusia

L'autosufficienza energetica in Andalusia è solo dell'8%, rispetto al 30% della Spagna.

Può la Commissione far sapere quali progetti di autoproduzione (cogenerazione ed energie rinnovabili) sono stati finanziati o vengono attualmente finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(9 febbraio 1998)*

Nel periodo 1986-1991 la regione Andalusia ha ricevuto, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Valoren, sovvenzioni per un importo di circa 25 Mecu, destinati a 126 progetti per la promozione della produzione locale di energie alternative (energia eolica, solare, biomassa) nonché per il miglioramento dell'utilizzo di tale energia.

Nel periodo 1994-1999 la Commissione ha concesso un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale, pari a 118,3 Mecu, per l'attuazione di una sovvenzione globale gestita dall'IDAE (Istituto para la diversificación y el ahorro energético) e destinata alle zone spagnole ammissibili all'obiettivo 1, con la stessa finalità dell'intervento succitato. Trattandosi di un programma «a sportello aperto», è attualmente impossibile effettuare una ripartizione regionale dell'importo indicato.

D'altro lato, il programma operativo Andalusia prevede altresì, per lo stesso periodo e nel settore delle energie alternative, l'attuazione di parecchi regimi di sovvenzione cofinanziati dal FESR per un importo di circa 14 Mecu.

Il Fondo di coesione non ha finanziato alcun progetto di questo tipo nella regione in questione, dato che il suo campo d'applicazione consiste nel finanziamento di progetti nel settore dell'ambiente e in quello delle infrastrutture di trasporto di interesse collettivo.

(98/C 304/04)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3904/97**di Cristiana Muscardini (NI) al Consiglio***(10 dicembre 1997)**Oggetto:* Strage di turisti in Egitto

La strage di turisti avvenuta in Egitto nella Valle delle Regine, ad opera di terroristi islamici organizzati come un vero e proprio esercito rivoluzionario, impone all'Europa scelte improcastinabili:

1. aiutare il Governo del Presidente Mubarak a prendere iniziative drastiche e risolutive nei confronti del terrorismo e dell'integralismo islamico;
2. ottenere che sia garantita la sicurezza di tutti coloro che si recano per lavoro o turismo in Egitto affinché questo Paese rimanga agganciato al mondo occidentale;
3. tutelare il patrimonio architettonico e culturale dell'Egitto, la cui storia appartiene a tutto il mondo e da tutto il mondo deve essere tutelato.

Si chiede al Consiglio quali passi concreti intenda promuovere per combattere negli stessi Stati dell'Unione la connivenza tra gruppi terroristici internazionali, con speciale riferimento a quelli terroristici islamici.

Risposta*(28 maggio 1998)*

1. Il Consiglio condanna ogni forma di terrorismo e sostiene l'Egitto nella lotta contro il terrorismo.
2. Le minacce interne e esterne che il terrorismo rappresenta per l'Unione europea sono regolarmente esaminate dagli organi del Consiglio. Il 15 ottobre 1996 il Consiglio ha adottato un'azione comune sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo⁽¹⁾.

Sulla base degli accordi conclusi per lo scambio di informazioni operative in questo settore, sono regolarmente organizzati riunioni e seminari per facilitare la lotta contro il terrorismo in tutti i suoi aspetti.

3. Alla luce della prevista entrata in vigore della convenzione Europol, il 19 marzo 1998 il Consiglio ha convenuto di adottare una decisione per estendere le competenze dell'Europol al fine di includervi la lotta al terrorismo non appena l'Ufficio eserciterà le sue funzioni (articolo 2 della convenzione).

⁽¹⁾ GU L 273 del 25.10.1996, p. 1.

(98/C 304/05)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3913/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(11 dicembre 1997)**Oggetto:* Direttiva Seveso

Per i requisiti di protezione ambientale e sicurezza delle imprese sono d'importanza fondamentale le direttive

- sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati del 27 giugno 1985 (85/337/CE) ⁽¹⁾
- sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento del 24 settembre 1996 (96/61/CE) ⁽²⁾
- sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose del 9 dicembre 1996 (96/82/CE) ⁽³⁾.

Il recepimento delle due ultime direttive da parte degli Stati membri deve avvenire al più tardi nel 1999.

Nell'ambito dei dibattiti ad esso relativi sono state illustrate alcune posizioni che inducono a porre alla Commissione le seguenti domande.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE gli Stati membri provvedono affinché «nessuna modifica sostanziale riguardante la gestione dell'impianto.... sia effettuata senza autorizzazione». Nell'ambito della procedura per la concessione dell'autorizzazione vanno applicati gli articoli 3 e 6-10 della direttiva.

La normativa va recepita dagli Stati membri in modo che, ai sensi dell'articolo 3, lettera e) della direttiva 96/61/CE anche il rapporto di sicurezza modificato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 96/82/CE, qualora si riferisca all'impianto ai sensi della direttiva 96/61/CE, debba venir presentato alle autorità competenti prima della concessione di un'autorizzazione?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40

⁽²⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(29 gennaio 1998)*

L'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva IPPC vieta che una modifica sostanziale riguardante l'adozione dell'impianto, progettata dal gestore, sia effettuata senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla direttiva medesima.

Per gli impianti cui sono applicabili tanto le disposizioni della direttiva IPPC che quelle della direttiva Seveso II (direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9.12.1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), l'articolo 10 della direttiva Seveso II precisa in quali casi debba intervenire il gestore, cioè in caso di modifica di un impianto, di uno stabilimento, di un processo o della natura e del quantitativo di sostanze pericolose, che potrebbero avere gravi conseguenze quanto al pericolo di incidenti rilevanti ed indica i concreti doveri del gestore, cioè riesame/modifica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e trasmissione all'autorità competente di tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche.

L'autorizzazione a norma della direttiva IPPC per cambiamenti rilevanti a impianti soggetti anche alla direttiva Seveso II, non può di conseguenza esser rilasciata se non sono soddisfatti gli obblighi imposti da tale direttiva.

(98/C 304/06)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3940/97
di Maren Günther (PPE) alla Commissione
(12 dicembre 1997)

Oggetto: Sostegno strutturale e a lungo termine delle reti culturali nel settore delle arti figurative

Nell'ambito del programma Caleidoscopio, la Commissione sostiene le reti culturali europee in quanto progetti pilota. Tuttavia, finora è mancato un appoggio continuo e strutturale che consentisse alle reti di assolvere al loro compito con una progettualità a lungo termine.

1. Intende la Commissione, accogliendo le sollecitazioni che le vengono fatte dalla commissione per la cultura del PE, dare in futuro alle reti un sostegno strutturale e a lungo termine?
2. E' stata prevista per il programma Caleidoscopio nel 1998 la presa in considerazione di una o più reti culturali europee nel settore delle arti figurative?

Risposta data dal sig. Oreja in nome della Commissione
(6 febbraio 1998)

La Commissione ricorda che il programma comunitario Caleidoscopio ha una durata limitata a tre anni e che, con il 1998, esso entra nel suo ultimo anno di esercizio.

D'altronde, conformemente alla decisione 719/96/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea ⁽¹⁾, il programma Caleidoscopio non fornisce, dati i vincoli di bilancio ad esso imposti, un aiuto strutturale alle infrastrutture delle reti, ma privilegia invece il sostegno ai progetti o iniziative proposti da quest'ultime.

Tenendo conto, infine, della durata limitata del programma da un lato e del principio dell'annualità del bilancio comunitario dall'altro, il sostegno comunitario non può essere concesso ad un beneficiario, attualmente, sul lungo termine.

La Commissione, tuttavia, ricorda che nella selezione viene attribuita la priorità ai progetti che prevedono una cooperazione durevole. In questo contesto, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che un numero importante di reti di qualità, nel quadro di Caleidoscopio, vengono selezionate per diversi anni consecutivi. E' questo il caso della rete «Germinations» che opera nel settore delle arti plastiche, che è quello che interessa più particolarmente l'onorevole parlamentare.

D'altronde, nel quadro di altre politiche o programmi comunitari e di altre parti del bilancio comunitario — in particolare, la parte A — la Comunità prevede talune possibilità in materia di sostegno strutturale. A titolo di esempio si può citare l'azione di sostegno alle strutture transeuropee avviata a titolo della linea A-3020.

Per quanto riguarda le previsioni in materia di sostegno alle reti culturali nel 1998, la Commissione procede attualmente alla registrazione e all'esame delle candidature presentate nel quadro e conformemente alle condizioni del programma Caleidoscopio sopracitato. L'annuncio dei risultati dell'esercizio 1998 è previsto per il mese di aprile. Inoltre, oltre alle possibilità citate sopra, si apriranno altre possibilità, benché limitate, alle reti nel quadro dell'invito a presentare proposte, che la Commissione lancerà entro la fine dell'anno, in materia di sostegno comunitario a progetti di sviluppo culturale a titolo della linea B3-2003.

⁽¹⁾ GU L 99 del 20.4.1996

(98/C 304/07)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3981/97
di Angela Billingham (PSE) alla Commissione
(14 gennaio 1998)

Oggetto: Analisi comparative sui salari minimi nazionali in Europa

Può la Commissione far sapere se nell'Unione europea vengono effettuate regolarmente indagini o analisi comparative sui salari minimi nazionali?

Ha la Commissione onorato l'impegno assunto nel Parere del 1993 sulla retribuzione equa, nel quale propone di intraprendere un'azione per migliorare la trasparenza nel campo delle retribuzioni?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione*(18 febbraio 1998)*

Il parere della Commissione relativo ad una retribuzione equa ⁽¹⁾ stabilisce che gli Stati membri dovrebbero migliorare la trasparenza del mercato del lavoro con una migliore raccolta e diffusione di dati statistici paragonabili sulla struttura salariale.

L'8 gennaio 1997 la Commissione ha approvato una relazione d'avanzamento sulla retribuzione equa ⁽²⁾, secondo la quale la trasparenza nelle informazioni relative alle retribuzioni è tuttora problematica in tutti gli Stati membri. Le statistiche salariali disponibili a livello di Stato membro sono spesso troppo generali e troppo datate per favorire la trasparenza, mentre le informazioni sulle retribuzioni derivate dalle informazioni sui posti di lavoro disponibili hanno una base troppo ristretta perché siano utili.

Inoltre risulta che i dati sulla struttura delle retribuzioni e sulla differenziazione dei salari in genere non sono disponibili su base comunitaria. Tuttavia la Commissione ha creato nuove fonti d'informazione e nel corso dei prossimi anni dovrebbero essere disponibili alcuni indicatori utili.

Nell'ambito del continuo impegno per migliorare la trasparenza in materia salariale e a seguito della relazione d'avanzamento dell'anno scorso, nel marzo 1998 sarà disponibile la pubblicazione «Retribuzione minima, 1997 — Uno studio comparativo».

⁽¹⁾ COM(93) 288 def.

⁽²⁾ COM(96) 698 def.

(98/C 304/08)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4000/97

**di Danilo Poggiolini (PPE), Pierluigi Castagnetti (PPE),
Antonio Graziani (PPE), Giampaolo D'Andrea (PPE), Michl Ebner (PPE),
Livio Filippi (PPE), Maria Colombo Svevo (PPE), Vincenzo Viola (PPE), Carlo Casini (PPE),
Alessandro Fontana (PPE) e Giovanni Burtone (PPE) alla Commissione**

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Criteri di selezione per il reclutamento dei tirocinanti amministrativi alla Commissione

In considerazione del crescente numero di domande per effettuare uno stage presso i servizi della Commissione e la ridotta quantità di posti disponibili che comporta necessariamente la non accettazione di molte richieste e nella doverosa ottica di trasparenza che deve caratterizzare i rapporti tra cittadini dell'Unione e le sue Istituzioni,

1. può la Commissione elencare in modo chiaro e preciso quali siano, nell'ambito delle quote nazionali, i criteri di selezione per il reclutamento dei tirocinanti amministrativi presso i suoi servizi, in particolare per quel che concerne la prima selezione che comporta l'inclusione dei candidati nel «Libro blu»?
2. In base a quali criteri sono inoltre remunerati solo una parte di detti tirocini?
3. Può infine la Commissione rendere note quali siano, in termini numerici, le differenti quote nazionali?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione*(30 gennaio 1998)*

1. I criteri di selezione per il reclutamento dei tirocinanti alla Commissione sono precisati nella regolamentazione che disciplina i tirocini, del 7 luglio 1997.

Possono presentare la domanda di tirocinio i candidati che non hanno già beneficiato di una misura analoga presso un'altra istituzione o un altro organo comunitario e che, alla data limite per la presentazione delle domande, hanno conseguito un diploma di laurea o un titolo equivalente. L'età massima è di 30 anni ed i candidati devono avere un'ottima conoscenza di una lingua comunitaria e una conoscenza soddisfacente di un'altra di queste lingue.

I candidati sono scelti in base alle loro qualifiche e, non essendo imposte delle quote nazionali, nel rispetto di un adeguato equilibrio geografico tenuto conto della popolazione di ciascun paese e del numero di candidati. Si dà la precedenza ai candidati che hanno ottenuto i risultati migliori nel corso degli studi.

La Commissione ha introdotto una procedura sistematica più rigorosa per l'esame delle domande con la creazione di gruppi di preselezione per nazionalità, costituiti da funzionari della Commissione della nazionalità in questione.

2. Il numero dei tirocinanti retribuiti è determinato tenendo conto delle risorse di bilancio. La Commissione vorrebbe poter retribuire tutti i tirocinanti; a tale scopo, il 23 ottobre ha scritto al Presidente del Parlamento europeo e al presidente del Comitato Bilanci per informarli che intendeva aumentare gradualmente il numero di borse disponibili ogni anno da 800 a 1200, nell'intento di garantire la remunerazione di tutti i tirocinanti. Quest'operazione partirà nel 1999 con la richiesta di un aumento del 10% sulla linea di bilancio A-3200.

3. Non esistono delle quote nazionali per i tirocinanti. Una tabella inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento europeo indica, per nazionalità, il numero di tirocinanti reclutati nel 1996 e nel 1997.

(98/C 304/09)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4012/97

di John Iversen (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Pesticidi nell'uva

La Commissione è al corrente del fatto che sul mercato tedesco sono state trovate diverse specie di uve europee contenenti pesticidi in quantità superiore a quella tollerata? In Germania «Öko Test» ha analizzato 30 diversi tipi di uve, riscontrando che nella maggior parte dei casi i residui di pesticidi superavano le quantità permesse ed in alcuni addirittura la concentrazione complessiva di pesticidi era superiore di oltre il 100%.

La Commissione ritiene le misure di controllo esistenti nell'Unione costituiscano uno strumento efficace per garantire ai consumatori prodotti non nocivi?

Riconosce essa che in effetti i residui complessivi di pesticidi presenti nella frutta possono superare di gran lunga i valori limite per i singoli prodotti utilizzati?

Quali iniziative intende adottare per garantire che i consumatori non assumano di conseguenza grandi quantitativi di pesticidi quando mangiano la frutta?

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione

(17 febbraio 1998)

Secondo i dati in possesso della Commissione, durante il 1996 le autorità tedesche hanno esaminato 188 campioni di uve da tavola, in quattro dei quali sono stati trovati residui di antiparassitari in quantità superiore ai limiti massimi ammessi (LMR). In un campione sono stati riscontrati residui di due antiparassitari in quantità eccedente i rispettivi LMR.

I quattro campioni contenenti residui superiori al LMR provenivano da partite d'uva prodotte negli Stati membri; a quanto risulta, le autorità tedesche hanno informato direttamente di queste infrazioni le autorità dello Stato membro di origine.

A giudizio della Commissione, le modifiche alla direttiva 90/642/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾, apportate con la direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾ e destinate ad entrare in vigore negli Stati membri a partire dal 31 dicembre 1998, forniranno un quadro adeguato a incrementare l'efficacia delle disposizioni relative all'ispezione e alla sorveglianza dei residui di antiparassitari. La Commissione intende elaborare prima di tale data le regole particolareggiate di applicazione che s'impongono per un adeguato funzionamento delle disposizioni modificate.

⁽¹⁾ GU L 350 del 14.12.1990.

⁽²⁾ GU L 184 del 12.7.1997.

(98/C 304/10)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4025/97
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione
(14 gennaio 1998)

Oggetto: Strumenti finanziari destinati alla creazione di fondi per la politica regionale

Quando prevede la Commissione di iniziare a esaminare l'eventuale ricorso a nuovi strumenti finanziari destinati alla creazione di fondi per la politica regionale?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(12 marzo 1998)

Nel contesto dell'Agenda 2000 e della revisione degli attuali regolamenti sui Fondi strutturali per il periodo successivo al 1999, la Commissione sta effettuando una serie di studi sulle possibilità di impiego di nuovi strumenti finanziari. Essa intende preparare una relazione sul sostegno alla politica futura di coesione e sul ricorso a vari strumenti di assistenza finanziaria, cercando in particolare di raggiungere un migliore equilibrio tra sovvenzioni e altri tipi di finanziamento, quali i prestiti (con o senza bonifici di interessi), le garanzie di prestito o le assunzioni di partecipazioni, in funzione della natura dell'investimento in questione.

La Commissione studierà come la concessione di contributi finanziari dei Fondi strutturali possa essere parzialmente sostituita o usata a sostegno di altre risorse (ad es.: private), onde ridurre il carico sul bilancio comunitario pur ottenendo l'impatto di coesione desiderato. Come parte di tale operazione, è in corso uno studio riguardante le ripercussioni delle misure di ingegneria finanziaria su una selezione di programmi finanziati dal FESR.

Dopo che la Commissione avrà valutato i vari regimi di aiuto prevedibili sul piano politico, la loro definizione sul piano tecnico sarà oggetto di discussioni con la Banca europea per gli Investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti e alcune istituzioni selezionate negli Stati membri. Tali studi e discussioni terranno conto del nuovo mandato affidato alla BEI dal Consiglio europeo di Amsterdam, onde incentivare la creazione di piccole e medie imprese (PMI), ricorrendo possibilmente a capitali di rischio con la partecipazione del settore bancario privato.

(98/C 304/11)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4036/97
di Bryan Cassidy (PPE) alla Commissione
(14 gennaio 1998)

Oggetto: Regolamentazione britannica del 1996 relativa agli obblighi in materia di responsabilità del produttore (rifiuti da imballaggi)

Può la Commissione confermare che intende avviare un procedimento di infrazione nei confronti del Regno Unito in merito all'applicazione della direttiva 94/62/CE ⁽¹⁾ ed elaborare un elenco delle sue denunce?

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione
(23 febbraio 1998)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che è in corso una procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito in merito alla parziale applicazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sull'imballaggio e i rifiuti di imballaggio

(98/C 304/12)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4057/97**di Ulla Sandbæk (I-EDN) al Consiglio***(15 gennaio 1998)*

Oggetto: Addestramento alle armi in Grecia

Può il Consiglio commentare l'iniziativa del governo greco volta a creare una nuova legislazione per la «difesa della popolazione»? Stando alle disposizioni della legge, che secondo il governo dovrà essere approvata entro la fine dell'anno, tutti i cittadini — uomini e donne — possono essere chiamati a un addestramento alle armi una volta all'anno, per un periodo che va dai quattro ai dodici giorni.

E' consapevole il Consiglio di questa situazione? Non rappresenta essa una violazione nei confronti dei diritti umani del popolo greco e un'iniziativa suscettibile di rinfocolare l'odio nei confronti dei popoli vicini, aumentando la paura e l'ostilità in particolare nelle zone confinanti con la Turchia?

Risposta*(18 maggio 1998)*

Il Consiglio non è stato informato in merito alla situazione cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare. La questione non rientra peraltro nelle competenze della Comunità e riguarda una situazione di competenza dello Stato membro interessato.

(98/C 304/13)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4139/97**di Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Rifiuti nelle isole

Secondo i dati recentemente divulgati dalle autorità del governo autonomo, le isole Canarie producono attualmente circa un milione di tonnellate di rifiuti l'anno. Questa cifra, che fa delle isole Canarie un grande produttore di rifiuti, è dovuta soprattutto all'importante flusso di visitatori che vi si recano attratti dalla loro intensa attività turistica.

Recentemente, alla luce dei problemi specifici di gestione dei rifiuti nelle regioni insulari, la DG XI della Commissione europea ha pubblicato un manuale sui codici di condotta per la gestione dei rifiuti nelle isole.

Una delle misure più efficaci per ridurre la quantità di rifiuti prodotti nelle regioni a carattere insulare potrebbe essere la stessa prevenzione della produzione di rifiuti che la Commissione europea considera il punto focale della sua strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti la quale, nel caso delle regioni insulari, potrebbe essere interpretata come il principio della prevenzione della comparsa di rifiuti, dato che la stragrande maggioranza dei prodotti che, successivamente, si convertono in rifiuti ha origine all'esterno delle isole e vi viene importata.

L'attuazione di misure che limitino l'entrata eccessiva di imballaggi, segnatamente di quelli a perdere, potrebbe, pertanto, contribuire alla gestione dei rifiuti nelle isole. In questo modo si potrebbero prevenire la produzione di rifiuti e i gravi problemi sociali, ambientali ed economici che ne derivano.

Sebbene questa misura potrebbe configurare una violazione del principio di libera circolazione delle merci nell'Unione europea, occorrerebbe tener conto, come per altri aspetti (ad es. gli incentivi al trasporto o all'approvvigionamento), della specificità delle regioni insulari, segnatamente di quelle ultraperiferiche, caratterizzate dalla distanza dai centri di produzione dei rifiuti.

Ritiene la Commissione opportuno adottare una strategia di gestione dei rifiuti nelle isole che limiti l'entrata di eccessivi imballaggi e imballaggi a perdere nonché la loro produzione nelle stesse?

Ritiene la Commissione possibile che le autorità spagnole o delle isole Canarie elaborino delle norme che limitino l'entrata di merci con sovraimballaggi o imballaggi a perdere?

Ritiene la Commissione possibile che la specificità delle regioni insulari e ultraperiferiche giustifichi l'adozione di misure che limitino l'entrata di questi prodotti nelle isole, in modo da prevenire un importante problema ambientale?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(13 marzo 1998)*

L'onorevole parlamentare si riferisce ad una strategia di gestione dei rifiuti nelle isole che limiti la produzione e l'importazione di prodotti che presentano imballaggi eccessivi e contenitori a perdere. La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁽¹⁾, che doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° luglio 1996. Uno dei principali obiettivi della direttiva è prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente esercitato dagli imballaggi e dai rifiuti di imballaggio. Pertanto, per fronteggiare i problemi sollevati dall'aumento dei rifiuti, le autorità nazionali e locali dovrebbero concentrarsi in primo luogo sui mezzi atti ad evitare che i rifiuti vengano prodotti. A tal fine, gli Stati membri provvedono a che le misure di prevenzione siano applicate (art. 4 della direttiva); inoltre, possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che siano reimpiegabili in modo ecologicamente sano, in conformità del trattato CE (art. 5 della direttiva). La scelta degli strumenti specifici atti a favorire le misure preventive ed incoraggiare i sistemi di riutilizzo, purché conformi con il trattato CE, spetta agli Stati membri.

Una prima possibilità per limitare la produzione di rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento consiste nella realizzazione di sistemi di restituzione e raccolta. La Corte di giustizia ha riconosciuto la compatibilità di tali sistemi con il diritto comunitario.

Eventuali misure obbligatorie circa la resa degli imballaggi sono, in linea di principio, possibili, anche se alcuni elementi specifici di questi sistemi potrebbero risultare in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci. Tali misure devono essere non discriminatorie (e quindi applicarsi sia alle merci prodotte nel paese sia a quelle importate) e commisurate all'obiettivo. La Commissione assicura l'onorevole parlamentare che, nel valutare se le misure in questione (che devono essere notificate alla Commissione ai sensi della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽²⁾ e della direttiva 94/62/CE1), sono commisurate all'obiettivo, terrà nel debito conto i problemi specifici che le isole devono affrontare nella gestione dei rifiuti (compresi la distanza dalla terraferma, la mancanza di spazio, il rischio di inquinamento delle acque di falda, la dipendenza dell'economia dal turismo).

La Commissione riconosce che la produzione di rifiuti crea nelle isole problemi rilevanti, in particolare nelle zone ad elevata vocazione turistica e per questa ragione ha avviato un programma specifico per la gestione dei rifiuti nelle regioni insulari ed ha pubblicato un manuale sui codici di buona prassi per la gestione dei rifiuti nelle isole. L'obiettivo è fornire ai responsabili politici uno strumento concreto che proponga soluzioni ed esempi pertinenti che contribuiscano alla definizione di un quadro entro il quale sviluppare iniziative a livello locale o nazionale.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994.

⁽²⁾ GU L 109 del 26.4.1983.

(98/C 304/14)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4160/97**di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio***(22 gennaio 1998)*

Oggetto: Timori di un deterioramento delle relazioni UE-Suriname

1. E' il Consiglio a conoscenza dei 27 arresti di civili e militari compiuti il 25 ottobre 1997 in Suriname a seguito della preparazione di un cosiddetto colpo di Stato?
2. Condivide il Consiglio il timore che la cosiddetta preparazione di un colpo di Stato del 25 ottobre 1997 costituisca una reazione al mandato internazionale di ricerca e di arresto spiccato recentemente dalla giustizia olandese contro il Consigliere di Stato Desi Bouterse e sia nel contempo una manovra diversiva per parare le critiche interne contro l'errata politica economica dell'attuale governo del Suriname?
3. E' il Consiglio seriamente preoccupato per le dichiarazioni rilasciate dall'ex dittatore del Suriname e attuale Consigliere di Stato Desi Bouterse, secondo le quali potenze straniere, tra cui i Paesi Bassi, sarebbero responsabili della preparazione del presunto colpo di Stato in Suriname?
4. E' consapevole il Consiglio che le accuse di Bouterse non fanno che acuire il deterioramento delle relazioni tra i paesi dell'Unione europea e il Suriname?

(98/C 304/15)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4161/97**di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio***(22 gennaio 1998)*

Oggetto: Preoccupazione circa la possibile presa in ostaggio di cittadini dell'UE da parte del Suriname

1. E' il Consiglio a conoscenza dei 27 arresti di civili e militari compiuti il 25 ottobre 1997 in Suriname a seguito della preparazione di un cosiddetto colpo di Stato?
2. Sa il Consiglio che nel frattempo è stato reso noto, tra l'altro dall'organizzazione per la difesa dei diritti dell'uomo «Moiwana '86», che un gran numero delle persone arrestate che avrebbero preso parte al presunto colpo di Stato del 25 ottobre 1997 hanno subito gravi maltrattamenti?
3. E' consapevole il Consiglio che attraverso maltrattamenti o torture si possono facilmente estorcere alle persone arrestate dichiarazioni che chiamino in causa stranieri, tra cui olandesi, per la preparazione dell'inscenato colpo di Stato del 25 ottobre 1997?
4. Non teme il Consiglio che le dichiarazioni del Consigliere di Stato Desi Bouterse sul coinvolgimento di potenze straniere, tra cui i Paesi Bassi, nella preparazione del presunto colpo di Stato e le minacce pronunciate da Bouterse attraverso i mezzi di informazione contro tali potenze straniere, tra cui i Paesi Bassi, possano portare all'arresto o alla presa in ostaggio di cittadini stranieri, tra cui olandesi, in seguito a denunce per partecipazione all'inscenato colpo di Stato raccolte sulla base di dichiarazioni delle persone arrestate e sottoposte a torture?
5. Ha il Consiglio elaborato un piano professionale per poter intervenire con successo nel momento in cui la situazione succitata fosse posta in essere dalle autorità del Suriname?

(98/C 304/16)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4162/97**di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio***(22 gennaio 1998)*

Oggetto: Inquietudine per la situazione dei diritti dell'uomo nel Suriname

1. E' il Consiglio a conoscenza dei 27 arresti di civili e militari compiuti il 25 ottobre 1997 in Suriname a seguito della preparazione di un cosiddetto colpo di Stato?
2. E' il Consiglio disposto a censurare la condotta del ministro olandese degli Affari esteri per aver dato l'ordine di consegnare alla giustizia del Suriname uno dei cosiddetti sospetti che nell'ottobre 1997 si è presentato in mutande all'Ambasciata olandese per presentare domanda di asilo, mentre è noto che l'8 dicembre 1982 in occasione di un precedente presunto colpo di Stato 15 persone arrestate con l'accusa di aver preso parte a un cosiddetto colpo di Stato sono state giustiziate in base alla legge marziale a Paramaribo?
3. Sa il Consiglio che Desi Bouterse ha pubblicamente minacciato, per essersi macchiati di tradimento, vari eminenti cittadini del Suriname, tra i quali il militante per i diritti umani Stanley Rensch e i giornalisti Iwan Brave e Johnny Kamperveen, nonché il quotidiano Ware Tijd? Quali conseguenze pensa il Consiglio di poter trarre in proposito?

(98/C 304/17)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4163/97**di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio***(22 gennaio 1998)*

Oggetto: Misure in caso di presa in ostaggio di cittadini dell'UE da parte del Suriname

1. E' il Consiglio a conoscenza dei 27 arresti di civili e militari compiuti il 25 ottobre 1997 in Suriname a seguito della preparazione di un cosiddetto colpo di Stato?
2. Non pensa il Consiglio che le accuse che il Consigliere di Stato del Suriname Desi Bouterse ha recentemente formulato attraverso i mezzi di informazione surinamesi circa il coinvolgimento di potenze straniere, tra cui i Paesi Bassi, nella preparazione del presunto colpo di Stato costituiscano una reazione dell'ex dittatore alle indagini compiute dalla giustizia olandese in collaborazione con la DEA americana sui traffici di droga di Bouterse che hanno portato di recente all'emissione di un mandato internazionale di ricerca e di estradizione nei suoi confronti?

3. E' sufficientemente consapevole il Consiglio della gravità della situazione che si verificherà se saranno arrestati o presi in ostaggio stranieri, tra cui olandesi, con l'accusa di aver preso parte all'inscenato colpo di Stato, dato che il governo del Suriname vorrà poi procedere all'avvio di negoziati sulla reciproca sospensione dei procedimenti giudiziari, ossia il proscioglimento e la liberazione degli stranieri arrestati con l'accusa di aver partecipato alla preparazione all'inscenato colpo di Stato in cambio della revoca del mandato internazionale di ricerca e di estradizione emesso nei confronti del Consigliere di Stato del Suriname Desi Bouterse, nonché la sospensione del procedimento giudiziario nei confronti di Bouterse riguardante i suoi traffici su larga scala di cocaina e la partecipazione ad alto livello ad una organizzazione criminale internazionale di cui Desi Bouterse è sospettato da parte della giustizia olandese?

4. E' il Consiglio sufficientemente disposto a reagire in modo adeguato qualora dovesse verificarsi la suddetta presa di ostaggi?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-4160/97, E-4161/97, E-4162/97 e E-4163/97

(18 maggio 1998)

Il Consiglio è a conoscenza unicamente delle informazioni fornite dalle autorità del Suriname; secondo dette informazioni nel corso del fine settimana del 25 ottobre 1997 alcune persone sono state arrestate perché sospettate di preparare un colpo di Stato.

Il Consiglio è inoltre a conoscenza di una lettera inviata dall'organizzazione per la difesa dei diritti dell'uomo «Moiwana 86» alla commissione interamericana dei diritti dell'uomo riguardante i fatti cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare.

Dalle informazioni che il Consiglio è riuscito ad ottenere riguardo al caso del presunto sospetto presentatosi all'Ambasciata olandese nell'ottobre 1997, la persona in questione non chiedeva asilo.

Il Consiglio è del parere che qualora si verificassero in Suriname prese di ostaggi si dovrebbero adottare le necessarie misure nell'intento di trovare una soluzione pacifica ad azioni di questo tipo.

Il Consiglio non è a conoscenza delle asserzioni e accuse che secondo l'Onorevole Parlamentare sarebbero state fatte dal sig. Desi Delano Bouterse.

Inoltre, visto che il procedimento giudiziario citato dall'Onorevole Parlamentare è stato sospeso, il Consiglio non è in grado di rilasciare commenti al riguardo.

(98/C 304/18)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4164/97
di Rijk van Dam (I-EDN) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Proroga della regolamentazione «vecchio per nuovo»

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 ⁽¹⁾ prevede che per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento non è ammessa la messa in servizio di nuovi battelli a meno che il proprietario non proceda alla demolizione di un tonnellaggio stabilito dalla Commissione oppure non versi un contributo fissato dalla Commissione. Nel 1994 il regolamento (CEE) n. 844/94 ⁽²⁾ ha prorogato di cinque anni la cosiddetta normativa «vecchio per nuovo» portandone la validità a 10 anni dall'entrata in vigore del regolamento n. 1101/89. Ciò dovrebbe significare che la regolamentazione «vecchio per nuovo» è in vigore fino al 1° maggio 1999. Nel frattempo il mondo imprenditoriale ha dichiarato in modo quasi unanime che è necessaria una proroga della regolamentazione anche oltre tale data.

1. Può la Commissione confermare che la regolamentazione «vecchio per nuovo» è in vigore fino al 1° maggio 1999?
2. In tal caso, quale procedura dovrà seguire la Commissione per introdurre una proroga dalla regolamentazione «vecchio per nuovo» a partire da maggio 1999?
3. Quanto tempo richiederà ragionevolmente tale procedura?
4. Quando pensa la Commissione di avviare la procedura di cui al punto 2?

⁽¹⁾ GU L 116 del 28.4.1989, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 98 del 16.4.1994, pag. 1.

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione*(26 febbraio 1998)*

Il regolamento (CE) n. 844/94 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, prevede che la regolamentazione «vecchio per nuovo» continua ad essere in vigore fino al 28 aprile 1999. Nella sua relazione del novembre 1997 ⁽¹⁾ indirizzata al Consiglio ed al Parlamento, la Commissione si è espressa in favore del mantenimento di un meccanismo di regolamentazione della capacità della flotta anche successivamente al 28 aprile 1999. La Commissione ha chiesto al gruppo di esperti sulla ristrutturazione del settore della navigazione interna (istituito dal regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale nel settore della navigazione interna) di effettuare un'ulteriore riflessione su tale questione sulla base dei contributi del settore industriale e delle altre parti interessate. La Commissione riesaminerà la suddetta documentazione ed adotterà le proposte necessarie a tempo debito.

⁽¹⁾ COM(97) 555 def.

(98/C 304/19)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4170/97**di Eryl McNally (PSE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Specifica rappresentanza delle PMI nell'ambito del dialogo sociale a livello europeo

In virtù del trattato sull'Unione europea, talune disposizioni legislative in materia sociale, quali i regolamenti relativi al luogo di lavoro, possono essere adottate attraverso un dialogo tra le parti sociali a livello europeo.

Avranno le piccole e medie imprese (PMI) una specifica rappresentanza in seno al dialogo sociale a livello europeo? Cosa può fare la Commissione per sostenere la rivendicazione di una rappresentanza specifica delle PMI nell'ambito del dialogo sociale?

Risposta fornita dal sig. Flynn a nome della Commissione*(10 marzo 1998)*

Le piccole e medie imprese (PMI) sono rappresentate da un certo numero di organizzazioni a livello europeo. Esse sono rappresentate nel dialogo sociale da varie organizzazioni che includono, ad esempio, l'Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPME), l'Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE) e Eurocommerce. Esse sono membri di taluni comitati consultivi e del comitato permanente dell'occupazione, e sono formalmente consultate sulle proposte legislative ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sulla politica sociale allegato al trattato dell'Unione europea.

Le PMI sono anche rappresentate nei comitati paritetici settoriali e nei gruppi di lavoro informali, ad esempio, nel settore commerciale, dell'agricoltura e della pesca, da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro che spesso rappresentano esclusivamente le PMI.

La negoziazione degli accordi costituisce un altro aspetto del dialogo sociale a livello europeo. La partecipazione a questi negoziati si basa su principi di autonomia e di mutuo riconoscimento delle parti che negoziano. Attualmente, i due accordi formali adottati ai sensi del protocollo sociale sono stati negoziati dall'UNICE, dal CEEP e dall'ETUC. La Commissione ha tuttavia espresso ripetutamente la propria volontà di vedere le parti sociali dimostrare uno spirito di dialogo e di apertura al fine di cercare tra loro i metodi che consentano la più ampia accettazione possibile dei risultati degli accordi e della consultazione. La Commissione continuerà a premere presso le parti sociali affinché ciò si realizzi. La Commissione è inoltre impegnata nel condurre uno studio sulla rappresentatività delle parti sociali, i cui risultati saranno disponibili alla fine del 1998.

La Commissione sta attualmente elaborando una comunicazione che segue un'ampia consultazione di tutte le parti coinvolte attraverso la comunicazione della Commissione 1996 sullo sviluppo del dialogo sociale a livello comunitario ⁽¹⁾. La nuova comunicazione, pur nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, indicherà i mezzi che la Commissione intende usare per adattare e promuovere il dialogo sociale in futuro. Lo scopo è quello di fornire gli strumenti per un dialogo sociale ancora più costruttivo a livello europeo, nel quale tutti gli interessi, inclusi quelli delle PMI, possano essere presi in considerazione in modo da riflettere la loro importanza per quanto riguarda l'occupazione e la creazione di posti di lavoro.

⁽¹⁾ COM(96)448

(98/C 304/20)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4178/97
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione*(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Politica di coesione e cultura

L'articolo 128, paragrafo 4 del trattato CE stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni di tale trattato.

Può la Commissione far sapere quali misure di monitoraggio e di controllo sono state adottate al riguardo, segnatamente nell'ambito della politica strutturale comunitaria?

Può la Commissione far sapere in quale misura sarà tenuto conto di questo aspetto nella prossima riforma dei Fondi strutturali?

Quale strategia, quali obiettivi e quali orientamenti guideranno questa riforma relativamente all'incidenza dell'ambito culturale sulla politica di coesione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(2 marzo 1998)*

La Commissione tiene conto degli aspetti culturali nel corso del negoziato e al momento dell'approvazione dei documenti di programmazione. Per esempio, la Commissione ha fatto esplicito riferimento alla cultura nelle sue linee direttrici agli Stati membri relative ai nuovi programmi dell'obiettivo 2 (1997-1999).

Tuttavia, la definizione delle priorità nei programmi è di competenza delle autorità locali e regionali interessate. Per esempio, le regioni stesse decidono se ed in che forma dare priorità all'integrazione della cultura nei programmi. La Commissione non può imporre alcun tipo di «quota» per quanto riguarda la cultura, visto che sarebbe in disaccordo con il principio della sussidiarietà.

La Commissione considera la cultura un'importante fonte di occupazione da includersi nei programmi futuri. Nel contempo, la Commissione non considera necessario esplicitamente la cultura nei inserire regolamenti come specifica azione sovvenzionabile, poichè essa rientra già nell'attuale campo di applicazione.

Il nesso tra sviluppo regionale e creazione di posti di lavoro rimarrà una condizione necessaria per l'aiuto mirato a rafforzare la coesione economica e sociale.

(98/C 304/21)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4180/97
di Riitta Myller (PSE) alla Commissione*(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Elaborazione della relazione provvisoria sulla dimensione settentrionale, alla Commissione

Nel 1995, l'ampliamento dell'Unione europea alla Svezia e alla Finlandia, paesi nordici, ha comportato uno spostamento verso Nord del baricentro della Comunità. La decisione di avviare i negoziati di adesione e di preparazione all'adesione con i nuovi paesi candidati, nonché la necessità di sviluppare una politica comunitaria nei confronti della Russia, rafforzano ulteriormente l'importanza della dimensione settentrionale nell'attività comunitaria.

Con attinenza alla dimensione settentrionale, le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lussemburgo (atto finale) sostengono che: «il Consiglio europeo ha preso atto della proposta della Finlandia relativa a una dimensione settentrionale delle politiche dell'Unione e invita la Commissione a presentare una relazione provvisoria in materia in una delle riunioni del Consiglio europeo che si terranno nel 1998». All'importanza della dimensione settentrionale fa riferimento anche la relazione della Commissione sulla cooperazione regionale (presentata a Lussemburgo).

Può il Commissario responsabile far sapere come intende la Commissione assicurare le necessarie risorse per l'elaborazione della relazione provvisoria e come la dimensione settentrionale sarà inserita nei lavori dei futuri vertici europei?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione*(19 febbraio 1998)*

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare, secondo il quale il recente e i futuri sviluppi delle relazioni con la Russia nel quadro dell'accordo di partenariato e cooperazione, rafforzeranno l'importanza dell'Europa settentrionale. Questa tematica è già stata oggetto di una serie di politiche e di strumenti comunitari, tanto a livello interno quanto nelle relazioni con i paesi vicini. Le strutture risultanti dagli accordi comunitari con ciascuno di questi paesi e gli organismi creati attraverso le iniziative di cooperazione con le regioni del Baltico e del Barents sono particolarmente rilevanti in tale contesto. Tramite la politica regionale e i programmi di assistenza esterna la Comunità sostiene lo sviluppo di questa zona e ciò continuerà a rappresentare una parte essenziale delle attività svolte con le strutture attuali. In quest'ottica la Commissione trasmetterà una relazione provvisoria al Consiglio europeo sull'argomento.

Inoltre, come stabilito dal Consiglio europeo, la Conferenza europea costituirà una sede multilaterale di consultazione politica intesa ad affrontare problemi di interesse generale per i partecipanti e ad estendere la cooperazione in materia di politica estera e sicurezza comune, giustizia e affari interni. Nel suo ambito saranno esaminate anche questioni economiche e di cooperazione regionale, quest'ultima pertinente al tema sollevato dall'onorevole parlamentare.

(98/C 304/22)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4186/97**di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Titoli accademici necessari per i concorsi della categoria A/LA

La grande diversità esistente nell'Unione europea in materia di titoli universitari e la diversa durata degli studi creano difficoltà al pubblico per capire quali titoli rendono possibile l'accesso ai concorsi della categoria A/LA.

Quali sono i criteri di selezione dei candidati che utilizza la Commissione per l'accesso alla categoria A/LA della funzione pubblica europea?

Corrisponde a verità che la Commissione per la categoria A/LA della funzione pubblica europea richiede il titolo universitario più elevato di ogni Stato membro? In caso affermativo, qual è la disposizione giuridica di riferimento?

Corrisponde a verità che la Commissione ammette o ha ammesso ai concorsi i titolari di un «Fachhochschul-diplom» per la categoria A/LA della funzione pubblica europea, anche se tale titolo non è il titolo universitario più elevato dello Stato membro che lo rilascia? Come giustifica la Commissione l'ammissione di questi candidati?

Quali sono i motivi per cui i titolari del diploma spagnolo di «Ingeniero Técnico» non vengono ammessi ai concorsi della categoria A/LA della funzione pubblica europea?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione*(10 febbraio 1998)*

L'organizzazione del sistema di istruzione e la politica dell'insegnamento non fanno parte, in quanto tali, dei settori che a norma del trattato CE rientrano nella competenza delle istituzioni comunitarie. Data la molteplicità dei titoli, delle possibilità di studi, dei diplomi universitari e dei centri e università che rilasciano titoli e diplomi ufficialmente riconosciuti in ogni Stato membro, la Commissione per decidere se accettare o meno un diploma per l'accesso alla sua funzione pubblica deve basarsi sulla legislazione propria dello Stato membro dove il candidato ha seguito gli studi.

La politica di assunzione della Commissione tende ad assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile fra i cittadini degli Stati membri secondo l'articolo 27 dello statuto e senza distinzione di

nazionalità, razza, religione o sesso. A tal fine, per quanto riguarda l'accesso alla categoria A/LA della sua funzione pubblica, oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la Commissione esige il possesso dei diplomi universitari di ciclo lungo o completo che danno accesso agli studi di dottorato.

Per quanto riguarda i diplomi delle «Fachhochschulen», la Commissione si basa sulla legge tedesca «Hochschulrahmengesetz» (HRG) del 1976, (che disciplina le «Universitäten, Pädagogische Hochschulen Kunsthochschulen, Fachhochschulen») la quale definisce lo «Hochschulabschluß» senza far distinzione fra i diversi diplomi. La Commissione accorda quindi il diritto di partecipare a un concorso di categoria A/LA ai candidati in possesso di diplomi tedeschi di una durata minima di otto semestri.

I diplomi spagnoli di «Ingeniero Técnico» nonché quelli di «Arquitecto Técnico» o di «Diplomado», sanciscono lauree brevi che non danno accesso agli studi di dottorato. Secondo la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse) del 1990, per ottenere il titolo di «Ingeniero Técnico», bisogna infatti completare tre anni accademici. Per questa ragione i diplomi suddetti non sono accettati per partecipare a concorsi A/LA.

La Commissione d'altronde, pur non ignorando l'indipendenza fra la funzione pubblica comunitaria e le funzioni pubbliche nazionali, fa osservare che il diploma spagnolo di «Ingeniero Técnico» non è accettato neanche nel sistema della funzione pubblica spagnola per partecipare a concorsi di categoria A, per i quali si esige invece il diploma di «Licenciatura» o equivalente.

(98/C 304/23)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4212/97

di Bryan Cassidy (PPE) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1996 nella causa Elida Gibbs Ltd contro Commissioners of Customs and Excise

La sentenza di cui in oggetto sembra essere stata vanificata dalla sua non applicazione in Germania e dall'applicazione solo parziale in Francia e Grecia.

Può la Commissione precisare se in Germania esistono norme che vietano determinati tipi di regimi promozionali quali, ad esempio, i buoni sconto o i buoni rimborso da parte dei produttori? In caso di risposta positiva, può comunicare la motivazione di tale divieto e indicare se quest'ultimo è accettabile nel mercato unico?

Qualora tali norme esistano e siano inaccettabili, può far sapere quali misure ha adottato e a titolo di quali disposizioni del Trattato?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(10 marzo 1998)

In Germania esiste di fatto una regolamentazione alquanto severa per quanto riguarda la concessione di ribassi e premi.

In primo luogo, la Zugabeverordnung (ordinanza che disciplina la distribuzione di omaggi), risalente al marzo 1932, vieta, salvo in casi del tutto eccezionali, di accompagnare alla vendita di beni o servizi la distribuzione di omaggi di qualsiasi natura: le deroghe si limitano ad esempio all'imballaggio e a omaggi di valore minimo (inferiore ai 50 Pfennig). In secondo luogo, la Rabattgesetz (legge sui ribassi), risalente al novembre 1933, vieta di praticare ribassi superiori al 3%.

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione si desume che la logica seguita dal legislatore dell'epoca sia stata ispirata da un lato dal desiderio di difendere il consumatore orientandone i criteri di scelta tanto sulla base delle qualità intrinseche del prodotto o del servizio quanto in considerazione del prezzo, e dall'altro dall'esigenza di assicurare la lealtà del commercio, scongiurando le pratiche giudicate distorsive della concorrenza. Se negli anni '20 la strategia dei premi era particolarmente diffusa nel settore dei grandi magazzini tedeschi, in seguito alla recessione economica è parso poi opportuno difendere la piccola e media impresa adottando una misura che doveva essere di carattere temporaneo.

Sebbene il governo tedesco abbia però poi tentato di proporre l'abolizione delle suddette normative nel 1993/1994, il progetto non è stato approvato a causa dell'opposizione del Bundersrat e da allora la questione non è stata più affrontata.

In conclusione, è innegabile che l'esistenza di tali normative, la cui portata non ha pari all'interno della Comunità, potrebbe non essere conciliabile con la logica del mercato interno: di fatto le aziende non possono adottare una strategia promozionale e pubblicitaria paneuropea se si vedono costrette ad apportare modifiche sostanziali ai contenuti e alla natura delle comunicazioni commerciali per non violare le normative di uno dei maggiori mercati della Comunità. La Commissione d'altronde ha ricevuto numerosi reclami al riguardo (si veda ad esempio la risposta alla QE 64/98 dell'on. de Vries ⁽¹⁾).

In assenza di armonizzazione a livello comunitario in materia, al momento la Commissione sta esaminando, nel quadro dell'istruttoria concernente i reclami summenzionati e alla luce della giurisprudenza della Corte, i possibili effetti restrittivi e la proporzionalità delle normative in questione.

⁽¹⁾ V. pag. n. 26.

(98/C 304/24)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0017/98
di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) alla Commissione
(29 gennaio 1998)

Oggetto: Lingue utilizzate nella Gazzetta ufficiale

Nella Gazzetta ufficiale L 328 del 28 novembre 1997 figura un elenco di enti soggetti all'accordo in materia di appalti pubblici. A pagina 10 è riportata per il Belgio unicamente un elenco in lingua francese.

Può la Commissione, che conosce le mie preoccupazioni in merito agli usi linguistici, riferire perché l'elenco in questione è stato riportato solo in lingua francese? Se ne deve dedurre che i neerlandofoni e germanofoni non sono soggetti alla legislazione in materia di appalti?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione
(20 marzo 1998)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(98/C 304/25)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0018/98
di Klaus Lukas (NI) alla Commissione
(29 gennaio 1998)

Oggetto: Costi della rappresentanza della Commissione a Vienna

La risposta della Commissione all'interrogazione E-3151/97 ⁽¹⁾ soddisfa solo parzialmente la richiesta di chiarimenti in merito ai costi della rappresentanza della Commissione stessa a Vienna.

Può la Commissione fornire pertanto le informazioni seguenti:

Di quante unità è aumentato l'organico della rappresentanza della Commissione a Vienna dopo l'adesione dell'Austria all'Unione?

E' previsto un ulteriore aumento del numero di funzionari assegnati alla rappresentanza di Vienna? In caso affermativo, può la Commissione quantificarlo?

Di quanti mq. dell'ufficio del capo della rappresentanza di Vienna è più grande dell'ufficio del Presidente Santer?

Con quale frequenza si svolgono presso la sede di Vienna conferenze con cento partecipanti?

Secondo quanto indicato dalla Commissione, i dati sul numero di visitatori si basano su stime. Se dunque non esiste una contabilità esatta del numero dei visitatori, come può la Commissione arrivare alla cifra davvero ragguardevole di più di 10.000 persone in un anno?

Qual era la percentuale di utilizzazione degli spazi disponibili per il magazzinaggio di materiale nella sede della Hoyosgasse?

Qual è la percentuale di utilizzazione degli spazi disponibili per il magazzinaggio di materiale al Kärntnerringhof?

(1) GU C 134 del 30.4.1998, pag. 77.

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(11 marzo 1998)

Dopo l'adesione dell'Austria, l'organico dell'Ufficio di rappresentanza della Commissione a Vienna è aumentato di quattro unità.

In linea di principio non sono previsti ulteriori incrementi di tale organo, nella seconda metà del 1998, in occasione del semestre di presidenza austriaca, saranno assunti altri due collaboratori, con contratto a tempo determinato.

Quanto alle dimensioni dell'ufficio del capo della rappresentanza, la sua particolare configurazione rende impossibile ogni eventuale paragone con l'ufficio del presidente Santer. Ciò non sorprenda, visto che non ha senso neanche paragonare fra loro i vari edifici, quanto mai diversi nella loro configurazione, della Commissione a Bruxelles. La Comunità gestisce qualcosa come 120 delegazioni nei paesi terzi e 23 Uffici di rappresentanza e antenne negli Stati membri, le cui sedi sono quanto di più architettonicamente vario.

L'Ufficio di Vienna ha ospitato quattro manifestazioni con oltre 100 partecipanti.

Riguardo al numero di visitatori, su tre settimane scelte a caso nel corso di quest'anno sono state registrate 680 presenze, fra visite individuali e di gruppo. Per semplice estrapolazione, si arriva a una cifra ben superiore alle 10 000 persone annue.

Non solo gli spazi disponibili della sede di Hoyosgasse sono stati interamente utilizzati, ma anche si sono dovute allestire nei corridoi scaffalature supplementari per materiale informativo di vario genere.

A tuttoggi, al Kärntnerringhof è stato utilizzato circa il 95% degli spazi disponibili per il magazzinaggio di materiale.

(98/C 304/26)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0022/98 di Christian Rovsing (PPE) alla Commissione *(29 gennaio 1998)*

Oggetto: Diritti esclusivi nel mercato del gas naturale

L'ente statale per l'erogazione del gas naturale «Dansk Naturgas A/S» ha diritti legali esclusivi di esportare, trasportare e immagazzinare il gas naturale in Danimarca.

Secondo la Commissione la concessione di tali diritti esclusivi è conforme alle regole di concorrenza stabilite dal trattato?

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(9 marzo 1998)

La Commissione non può pronunciarsi in astratto in merito alla legalità dei diritti esclusivi. Taluni diritti esclusivi possono essere giustificati qualora la loro soppressione renda impossibile agli enti responsabili della gestione di servizi di interesse economico generale adempiere alle mansioni particolari affidate loro per legge.

Se esistono diritti esclusivi, come affermato dall'onorevole parlamentare, essi dovrebbero essere valutati nel contesto dell'applicazione della direttiva di imminente adozione relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas, sulla base della posizione comune di natura politica raggiunta dal Consiglio l'8 dicembre 1997.

(98/C 304/27)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0028/98
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(29 gennaio 1998)

Oggetto: Agenzia europea per l'ambiente (AEA) e mancanza di trasparenza nell'organizzazione dei suoi quadri direttivi

In quanto membro ordinario della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, mi riservo di sollevare in futuro il problema del finanziamento dell'Agenzia europea per l'ambiente e dell'impiego che essa fa delle risorse comunitarie; ora invece intendo porre ancora una volta il problema dell'organizzazione dei suoi quadri direttivi e chiedo che mi si risponda in modo chiaro; spero di non essere costretto a interpellare in proposito l'Assemblea plenaria e a chiedere alla commissaria competente di prendere posizione.

1. Quali e quanti candidati con cittadinanza greca sono stati convocati a colloquio nei concorsi AEA/A/97/1, AEA/A/97/2 e AEA/97/A/3 per l'assunzione di personale?
2. Quali e quanti candidati con cittadinanza greca hanno superato il colloquio e sono stati finalmente assunti dall'AEA?
3. Qual è il numero esatto dei funzionari greci assunti dall'AEA dal momento in cui questo organismo ha iniziato la sua attività, dato che ciò ha una certa rilevanza nel valutare se a tutti gli studiosi degli Stati aderenti all'AEA sono offerte pari opportunità?

Desidererei inoltre ricordare che finora le risposte della Commissione non sono state particolarmente illuminanti, e ciò contrasta con la chiarezza che invece caratterizza i documenti con cui la Commissione chiede alla commissione per i bilanci del Parlamento europeo di poter attingere risorse dell'Unione per finanziare l'AEA?

Risposta dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(2 marzo 1998)

L'Onorevole parlamentare ricorderà che il regolamento (CEE) n. 1210/90 ⁽¹⁾, che istituisce l'Agenzia europea dell'ambiente, conferisce all'Agenzia medesima uno status giuridico autonomo. La Commissione è rappresentata in seno al comitato di gestione dell'Agenzia, ma non è coinvolta nell'amministrazione, nel funzionamento o nelle azioni intraprese dall'Agenzia. La Commissione, non essendo competente in materia di assunzione di personale da parte dell'Agenzia, ha richiesto alla medesima di fornire le informazioni in questione.

Relativamente al numero di candidati di nazionalità greca che hanno richiesto di partecipare ai concorsi per l'assunzione di personale da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente, quest'ultima ha trasmesso i seguenti dati:

Concorso AEA/A/97/1 — 11 candidati
Concorso AEA/A/97/2 — 12 candidati
Concorso AEA/A/97/3 — 7 candidati.

L'Agenzia è del parere che i nomi di tali candidati debbano restare confidenziali e non debbano essere pubblicati ai fini di rispondere alla domanda di cui sopra.

A seguito di tali concorsi, nessun candidato di nazionalità greca è stato assunto dall'Agenzia. Dall'inizio delle sue attività, l'AEA ha assunto un funzionario di nazionalità greca.

⁽¹⁾ GU L 120 dell'11.05.1990.

(98/C 304/28)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0031/98**di John Corrie (PPE) alla Commissione***(29 gennaio 1998)**Oggetto:* Aiuti comunitari a Cipro

Può la Commissione quantificare gli aiuti comunitari erogati a Cipro negli ultimi 10 anni, specificatamente alla parte greca e alla parte turca, comunicando anche i progetti che ne hanno beneficiato?

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione*(17 febbraio 1998)*

Gli stanziamenti accordati a Cipro nell'ambito del 3° e del 4° protocolli finanziari sono stati i seguenti:

3° Protocollo (1990 — 1994)

Banca europea per gli investimenti (BEI), fondi propri: 44 milioni di ecu
aiuti non rimborsabili: 13 milioni di ecu
capitali di rischio: 5 milioni di ecu

4° Protocollo (1995 — 1998)

BEI, fondi propri: 50 milioni di ecu
aiuti non rimborsabili: 22 milioni di ecu
capitali di rischio 2 milioni di ecu

Gli stanziamenti del 3° Protocollo sono stati interamente utilizzati. Gli stanziamenti del 4° Protocollo sono in corso di esecuzione. I protocolli finanziari sono stati conclusi con il governo cipriota a beneficio dell'intera isola.

(98/C 304/29)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0038/98**di Gianni Tamino (V) alla Commissione***(29 gennaio 1998)**Oggetto:* Seconda relazione art. 26 direttiva 86/609/CEE

A seguito della risposta all'interrogazione E-2376/97 ⁽¹⁾:

1. Conferma la Commissione che non rispetterà l'articolo 26 della direttiva 86/609/CEE ⁽²⁾ che prevede la trasmissione di una relazione da presentare al Consiglio ed al Parlamento europeo «ad intervalli regolari non superiori a tre anni», essendo questo intervallo scaduto lo scorso 27 maggio 1997?
2. E' possibile conoscere «le tabelle statistiche concordate a livello comunitario relative al numero degli animali utilizzati negli esperimenti»?
3. Poiché gli Stati membri si sono impegnati a completare le tabelle statistiche concordate entro il 1999, ciò significa che prima del prossimo triennio la Commissione non diffonderà alcun dato sull'argomento?
4. Questo dato, se confermato, come si concilia con i termini della direttiva 97/18/CE ⁽³⁾ «che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici»?

⁽¹⁾ GU C 76 del 11.3.1998, pag. 102.

⁽²⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1

⁽³⁾ GU L 114 dell'1.5.1997, pag. 43

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(2 marzo 1998)*

La Commissione intende rispettare l'articolo 26 della direttiva 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. La preparazione della seconda relazione statistica è stata immediatamente avviata nel 1997 quando era divenuto evidente che la realizzazione delle tabelle statistiche concordate a livello comunitario non sarebbe stata portata a termine prima della fine del 1998. Si prevede che la relazione sarà disponibile entro la fine dell'aprile 1998.

Una copia delle statistiche concordate sarà inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento.

Come indicato in precedenza la seconda relazione statistica basata su dati non armonizzati sarà disponibile entro la fine dell'aprile 1998.

Per quanto riguarda i prodotti cosmetici, la Commissione inserirà i dati inviati dagli Stati membri nella relazione annuale del 1997, sui progressi realizzati in materia di sviluppo, convalida e accettazione legale di metodi atti a sostituire la sperimentazione animale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, modificata dalla direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 151 del 23.6.1993.

(98/C 304/30)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0039/98
di Giacomo Leopardi (PPE) alla Commissione
(29 gennaio 1998)

Oggetto: Spese farmaceutiche: trattenute forzose e compatibilità con i principi dell'Unione europea

Nell'ambito del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per l'anno 1998, il Parlamento italiano ha approvato un emendamento proposto dal governo italiano che pone a carico delle imprese farmaceutiche, delle imprese di distribuzione all'ingrosso e delle farmacie un contributo in favore del Servizio sanitario nazionale pari al 60% dell'eccedenza della spesa farmaceutica stanziata per l'anno 1998, con suddivisione dell'onere sulla base delle quote di spettanza sul prezzo al pubblico dei medicinali (art. 31 comma 15 del disegno di legge Atto Camera n. 4354).

La Commissione può dire se tale previsione legislativa, che impone una trattenuta forzosa sulle quote di sfondamento della spesa farmaceutica per le quali nessuna responsabilità è imputabile alle farmacie e alle imprese produttrici e di distribuzione all'ingrosso, possa ritenersi compatibile con i principi dell'Unione europea e di libertà di impresa, tenuto conto che le farmacie sono già tenute a versare un contributo percentuale al Servizio sanitario nazionale, che varia dal 3,75% al 12,5% in relazione al prezzo del medicinale erogato a carico dello Stato italiano in favore degli assistiti?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(6 aprile 1998)

Il contributo in favore del Servizio sanitario nazionale, al quale si riferisce l'onorevole parlamentare, deve essere assimilato ad un prelievo sul consumo di medicinali, anche se come debitori sono state designate persone diverse dai consumatori. La legittimità di tale contributo deve dunque essere valutata in primo luogo sulla base delle disposizioni comunitarie in materia di imposizione indiretta.

La Commissione osserva che detto contributo non suscita alcuna obiezione al riguardo, trattandosi di un tipo di prelievo che non è oggetto di armonizzazione comunitaria e che per di più non può dar luogo a discriminazioni fiscali a scapito dei prodotti di altri Stati membri.

(98/C 304/31)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0041/98
di Ulf Holm (V) alla Commissione
(29 gennaio 1998)

Oggetto: Norme per le importazioni di animali domestici

In occasione dell'adesione della Svezia all'UE sono state modificate talune norme relative alle importazioni di animali domestici. Attualmente è sufficiente un certificato veterinario rilasciato dal paese d'esportazione e in taluni casi un trattamento vermifugo e la vaccinazione. Sussiste il rischio che l'animale contaminato non abbia ancora sviluppato gli anticorpi e pertanto che non venga scoperto il contagio. Le norme precedenti, che prevedevano sei mesi di quarantena, riducevano notevolmente le possibilità di importare nel paese animali contaminati.

Oggi giorno pertanto vanno intensificandosi, tramite le importazioni di animali domestici, i rischi di diffusione di epidemie agli animali selvatici e inversamente agli animali domestici e alle persone.

Ciò premesso, in qual modo intende la Commissione far fronte a questo problema?

Ritiene essa che siano state compiute ricerche soddisfacenti tese ad appurare la vulnerabilità di taluni animali selvatici a malattie infettive?

Ritiene altresì la Commissione che l'UE disponga di congrui strumenti per contrastare l'eventuale propagarsi del contagio dagli animali domestici agli animali selvatici?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(10 marzo 1998)

Le norme nazionali svedesi introdotte a titolo di alternativa alla quarantena per la rabbia in vista dell'importazione di animali domestici da compagnia esige che gli animali vengano vaccinati e siano sottoposti ad un esame del sangue per la rivelazione degli anticorpi almeno quattro mesi dopo la vaccinazione. Questo periodo di attesa dopo la vaccinazione assicura che l'animale non stia incubando la rabbia; inoltre, il successivo esame del sangue assicura che l'animale non svilupperà la malattia.

La Commissione è consapevole della possibilità di introdurre fra gli animali selvatici, attraverso gli animali domestici, malattie contagiose diverse dalla rabbia, come l'echinococcosi, il cimurro e la leishmaniosi. A tempo debito essa presenterà adeguate proposte sull'argomento.

(98/C 304/32)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0045/98

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Applicazione della direttiva sul traffico aereo

La direttiva 93/65/CEE⁽¹⁾ si applica, conformemente all'articolo 1, «alla definizione e all'utilizzazione delle specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, più in particolare per quanto attiene ai sistemi di comunicazione, ai sistemi di sorveglianza, ai sistemi di assistenza automatizzata al controllo del traffico aereo e ai sistemi di navigazione».

La stessa direttiva impone agli Stati membri di comunicare «ogni anno alla Commissione le misure da essi introdotte ai fini del conseguimento degli obiettivi annunciati nella direttiva» (articolo 8) e di mettere «in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva» entro il 19 luglio 1994 (articolo 9).

Poiché la standardizzazione europea è un elemento decisivo per il raggiungimento di un livello uniforme di sicurezza nella gestione del traffico aereo, può far sapere la Commissione se la Grecia ha preso tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 93/65/CEE, se rispetta gli standard Eurocontrol incorporati nell'ordinamento giuridico della Comunità e se ottempera all'obbligo di comunicare ogni anno alla Commissione le misure — e quali — da essa varate per il conseguimento degli obiettivi della direttiva?

Nella sua relazione sull'applicazione del diritto comunitario, la Commissione fa sapere di avere inviato alle competenti autorità elleniche una messa in mora nel 1995 e un parere giustificato nel 1996. Quale seguito è stato dato ai suddetti provvedimenti della Commissione?

⁽¹⁾ GU L 187 del 29.7.1993, pag. 52.

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(23 marzo 1998)

La direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo definisce il quadro generale conformemente al quale le norme Eurocontrol devono essere adottate ai sensi del diritto comunitario.

Tale quadro specifica l'obbligo di base che gli enti aggiudicatori devono rispettare, nei documenti generali o nei capitolati d'oneri propri a ciascun contratto per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, nel fare riferimento alle specifiche adottate in virtù di tale direttiva.

Il termine previsto per il recepimento della direttiva nella legislazione interna di ogni Stato membro era il 20 luglio 1994. Alla scadenza di tale data la Grecia non aveva ancora notificato alcuna misura di attuazione della direttiva della Commissione. Pertanto la Commissione ha avviato una procedura di infrazione. Le autorità greche hanno risposto alla lettera di intimazione per iscritto, in data 3 ottobre 1996, comunicando l'avvenuta pubblicazione della normativa di attuazione (n. 351) della direttiva 93/65/CEE del Consiglio nella legislazione greca, nella Gazzetta ufficiale n. 230 del 17 settembre 1996. A seguito di questa notifica, considerata adeguata, la Commissione ha sospeso la procedura di infrazione contro la Grecia.

Il recepimento effettivo delle norme Eurocontrol nel diritto comunitario avviene, conformemente alla direttiva, per mezzo di specifici atti legislativi adottati secondo la procedura del comitato prevista dall'articolo 6. Due norme Eurocontrol — lo scambio di dati on-line (OLDI) e la presentazione dello scambio di dati per i servizi di traffico aereo (ADEXP) — sono al momento obbligatorie conformemente alla direttiva 97/15/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. Queste norme non trattano gli aspetti relativi alla sicurezza ma sono indispensabili per ottenere l'interoperabilità tra i sistemi nazionali di gestione del traffico aereo. Gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le misure di attuazione di tale direttiva entro il 1° dicembre 1997. Sinora la Grecia non ha ancora notificato alla Commissione alcuna misura in merito e quindi riceverà una lettera di intimazione.

Tuttavia, concretamente, la Commissione non è in possesso di prove sulla mancata applicazione delle norme Eurocontrol da parte della Grecia.

L'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure da essi adottate ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati nella direttiva stessa. Il comitato costituito ai sensi della direttiva sta valutando l'interpretazione di tale disposizione e dovrà entro breve tempo adottare una posizione in merito alle misure da notificare affinché gli Stati membri ricevano informazioni esatte al riguardo. È probabile che le misure da notificare saranno di natura organizzativa.

⁽¹⁾ GU L 95 del 10.4.1997.

(98/C 304/33)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0052/98
di Hartmut Nassauer (PPE) alla Commissione
(29 gennaio 1998)

Oggetto: Normativa concernente i datori di lavoro nel settore della costruzione che distaccano in un altro Stato lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾, precisata con la dichiarazione n. 7 del Consiglio e della Commissione (processo verbale della riunione del Consiglio del 24 settembre 1996, CODEC 550), concerne i contributi ai sistemi nazionali di previdenza sociale nonché le relative prestazioni, nella misura in cui non rientrino nel sistema generale di sicurezza sociale.

A tale riguardo, sorgono diversi problemi relativi alla portata precisa di tali norme e alle modalità di applicazione delle stesse nel settore della costruzione.

In particolare, si tratta del principio e delle modalità dei versamenti di contributi a una cassa di previdenza sociale nel paese di accoglienza che sia disciplinata da un contratto collettivo o da una regolamentazione giuridica, e questo a prescindere dal fatto che esista o meno un sistema corrispondente nello Stato di provenienza dei lavoratori.

In base a quanto detto e considerando che le parti sociali europee del settore della costruzione, la Federazione dell'industria europea della costruzione (FIEC) e la Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (EFBH) hanno recentemente sottoscritto una posizione comune in materia che apre la via alla conclusione di accordi bilaterali a livello nazionale, che mirano a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e ad impedire un doppio versamento di contributi a carico dei datori di lavoro, considerando che le parti sociali belghe e olandesi del settore della costruzione hanno concluso un accordo bilaterale sull'insieme dei loro sistemi sociali settoriali, considerando infine che le casse settoriali francesi e tedesche hanno concluso un accordo in merito alle ferie retribuite nei due paesi,

può la Commissione comunicare cosa pensa della posizione comune e degli accordi suddetti, nonché cosa intende fare per ovviare ai problemi che continuano a sorgere in tale settore?

(1) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(13 marzo 1998)

La Commissione è preoccupata dal fatto che imprese che operano offrendo prestazioni di servizi transnazionali sul territorio di uno Stato membro ospitante, si ritrovino tassate contemporaneamente in applicazione del diritto dello Stato membro ove sono stabilite, nonché del diritto dello Stato membro ospitante, per obbligazioni di natura identica. Tale situazione si riscontra principalmente nel settore delle costruzioni che presenta in alcuni Stati membri sistemi di casse sociali incaricate di erogare prestazioni ai lavoratori, quali i congedi retribuiti, in contropartita dei contributi dei datori di lavoro. Tali situazioni di doppio pagamento a carico dei datori di lavoro ostacola l'esercizio della libera prestazione di servizi e contravvengono alle disposizioni di cui alla direttiva 96/71/CE il cui termine di trasposizione scadrà il 16 dicembre 1999. Determinando in maniera precisa le regole da rispettare nello Stato membro ospitante da parte delle imprese di servizi, la direttiva 96/71/CE si prefigge precisamente di evitare le situazioni di doppio pagamento.

Tutte le soluzioni che possono porre rimedio a siffatte situazioni devono pertanto essere considerate. La Commissione ha invitato i rappresentanti degli Stati membri, nel quadro del gruppo da essa costituito che si occupa della trasposizione della direttiva, a collaborare attivamente per la ricerca di soluzioni a tale problematica.

La Commissione è lieta della posizione comune recentemente adottata dalle parti sociali del settore delle costruzioni a livello comunitario, nonché degli accordi collettivi bilaterali conclusi a livello nazionale destinati a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e ad evitare il doppio versamento dei contributi a carico del datore di lavoro.

La Commissione incoraggia vivamente la ricerca di soluzioni convenzionali più adatte alle realtà spesso complesse del settore di cui si tratta.

(98/C 304/34)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0054/98 di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Drastica riduzione degli aiuti comunitari all'olio di oliva

La situazione economica in cui versano i produttori di olio di oliva in Grecia si è fatta difficile a causa dei tagli decisi al prezzo di sostegno comunitario, che è passato da 457 a 301 dracme per litro.

Questa decisione ha fatto sprofondare nella disperazione i produttori che nel 1998 subiranno una perdita complessiva di circa 180 miliardi di dracme e una forte contrazione del loro reddito indotta dalle politiche di austerità dei diversi governi succedutisi in Grecia negli ultimi anni. La loro impossibilità oggettiva di rimpiazzare la produzione di olio di oliva con qualche altro prodotto complica ulteriormente la situazione e suscita in loro la sensazione che la loro produzione non abbia il sostegno decisivo dell'UE.

Può far sapere la Commissione quali provvedimenti intende prendere per venire incontro ai produttori di olio di oliva greci che sono continuamente tartassati e che ora dovranno affrontare anche gravi problemi di sopravvivenza se i suddetti tagli diventeranno effettivi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 febbraio 1998)

L'organizzazione comune dei mercati (OCM) per il settore dell'olio d'oliva, prevede un sistema di aiuti alla produzione. L'aiuto è così strutturato:

- per i produttori che producono in media oltre 500 kg di olio d'oliva per campagna, l'importo dell'aiuto è fissato a 142,20 ecu/100 kg e può subire le conseguenze di un eventuale superamento del quantitativo massimo garantito di 1 350 000 t;

- per i produttori che producono in media meno di 500 kg di olio d'oliva per campagna, l'aiuto di 151,48 ecu/100 kg è integrato da un aiuto complementare di 3,574 ecu/100 kg. Il superamento del quantitativo massimo garantito non ha alcun effetto su questa forma di aiuto.

Sui due tipi di aiuto gravano trattenute destinate a finanziare l'istituzione dello schedario oleicolo (2,4%), il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva (1,4%) e il funzionamento delle organizzazioni riconosciute di produttori e delle loro unioni (0,8%).

La riduzione dell'aiuto alla produzione a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, riguarda l'aiuto ricevuto dai grandi olivicoltori per la produzione relativa alla campagna 1996/1997. In base alle informazioni in possesso della Commissione, tali produttori rappresentano in Grecia il 25% circa del totale degli olivicoltori.

Occorre peraltro sottolineare che l'aiuto costituisce solo una parte del reddito degli olivicoltori, dato che la loro remunerazione deriva dalla vendita dell'olio prodotto.

(98/C 304/35)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0063/98

di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Costi della crisi della peste suina nei Paesi Bassi inferiori a quelli previsti

Dalle notizie recentemente pubblicate sulla stampa olandese risulta che i costi della crisi della peste suina nei Paesi Bassi sarebbero inferiori a quelli inizialmente previsti.

1. Può la Commissione far sapere a quanto ammontano per il bilancio comunitario i costi della crisi della peste suina nei Paesi Bassi e negli Stati membri in cui l'epidemia si è manifestata e, di conseguenza, i costi che ne derivano per i bilanci nazionali di tali Stati membri?
2. Non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno modificare, in futuro, la strategia adottata nei confronti dell'insorgenza improvvisa della peste suina, qualora fossero rapidamente disponibili sul mercato i cosiddetti vaccini «marcatori»?
3. Non ritiene la Commissione che, in seguito all'insorgenza, in questi ultimi anni, di epizootie quali la ESB e la peste suina, vi sia motivo di modificare le disposizioni relative all'intervento finanziario da parte del bilancio dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 marzo 1998)

1. I fondi erogati al 31 dicembre 1997 sono i seguenti:

Stato membro	Spese veterinarie (Articolo 3 della decisione 90/424/CEE (*) del Consiglio)	Programmi di controllo dell'eradicazione (1997+1998)	Misure eccezionali di sostegno del mercato
Belgio	2	—	3,49
Germania	5	2,3	14,4
Spagna	4	—	48,3
Italia	—	1,6 (ivi compresa la peste suina africana (ASF))	—
Paesi Bassi	31,3	—	431,4
TOTALE	42,3	3,9	497,59

I suddetti dati fanno riferimento a decisioni o a regolamenti già adottati dalla Commissione in base alle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, ai fondi disponibili e all'andamento della malattia. Tali dati non possono pertanto essere considerati definitivi. Non sono neppure compresi i costi dei più recenti focolai di peste suina classica verificatisi in Germania, né le spese veterinarie che non avrebbero potuto essere prese in considerazione a causa dell'esiguità dello stanziamento (valutato sui 100 Mecu).

Le spese a carico dei bilanci nazionali degli Stati membri possono essere valutate approssimativamente, calcolando che la Commissione sostiene circa il 50% delle spese veterinarie e circa il 70% dei costi delle misure eccezionali di sostegno del mercato negli Stati membri.

2. La Commissione non ignora che sono stati messi a punto vaccini marcatori per la peste suina classica. Tuttavia, all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (European medicinal evaluation agency) di Londra non è pervenuta alcuna domanda di registrazione di vaccini marcatori. Sembra pertanto improbabile che tali vaccini siano disponibili sul mercato prima di 12-15 mesi.

Mancano inoltre dati sull'uso potenziale dei vaccini in questione in una situazione di emergenza, dati che sarebbero essenziali per modificare l'attuale legislazione comunitaria in materia di peste suina classica e per evitare eventuali effetti negativi sugli scambi di suini e di carni suine in collegamento con l'uso di vaccini marcatori.

Di conseguenza la Commissione, concordando con il parere formulato di recente dal comitato scientifico veterinario sull'argomento, sta valutando la possibilità di finanziare una sperimentazione in laboratorio onde valutare l'uso potenziale di tali vaccini sul campo.

3. La Commissione prenderà in considerazione le attuali disposizioni relative all'intervento finanziario dell'Unione ai fini di un'eventuale modifica.

(¹) GU L 224 del 18. 8.1990.

(98/C 304/36)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0064/98

di Gijs de Vries (ELDR) alla Commissione

(15 gennaio 1998)

Oggetto: Restrizioni alle forme dirette di marketing

Il 7 aprile 1994 è stata presentata alla Commissione europea una denuncia sulle restrizioni all'insediamento di un'attività di compravendita per corrispondenza di materiale discografico (procedimento n. 94/4337, SG(94)A/10269, PolyGram). La Commissione ha impiegato più di due anni (fino al novembre 1996) per avviare una procedura ai sensi dell'articolo 169. Nel dicembre 1997 essa non aveva ancora emesso un parere motivato sull'argomento.

1. Può la Commissione chiarire perché non ha considerato con maggiore attenzione questa denuncia?
2. Concorda sul fatto che il ritardo verificatosi è deleterio per la posizione competitiva dell'industria del marketing diretto, che rappresenta una dei settori in crescita del commercio elettronico?
3. Intende ora la Commissione riservare a tale denuncia un trattamento prioritario?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(24 febbraio 1998)

1. La Commissione vorrebbe rassicurare l'onorevole parlamentare e confermargli di aver preso molto seriamente la denuncia da lui ricordata. Occorre infatti rilevare che già prima di inviare la lettera di costituzione in mora, nell'ottobre 1996, la Commissione aveva avuto uno scambio di corrispondenza con le autorità tedesche. Da tale data, i ritardi intervenuti nel trattamento della pratica sono imputabili esclusivamente alla sua complessità a livello giuridico. Nella fattispecie, l'individuazione dei servizi interessati, la natura delle restrizioni in questione, gli obiettivi perseguiti dalla disposizione e la proporzionalità della restrizione in rapporto agli obiettivi di interesse generale perseguiti impongono infatti un esame dettagliato e indagini approfondite sia a livello di giurisprudenza della Corte che per quanto riguarda le caratteristiche del mercato tedesco delle vendite a distanza. La Commissione sta tentando di completare quanto prima quest'analisi approfondita.

2 e 3. Non esiste nessun dato che permetta di concludere che le restrizioni opposte alle imprese autrici della denuncia a motivo della legislazione tedesca in materia di premi incidano su tutto il settore della vendita diretta nella Comunità. Tra il 1991 ed il 1996, il settore delle vendite per corrispondenza è cresciuto di circa il 22% ed il mercato tedesco da solo rappresenta la metà del fatturato totale del settore (¹). È comunque vero che la maggior parte delle attività di vendita per corrispondenza è di portata strettamente nazionale. I problemi incontrati dal

settore a livello transfrontaliero sono spesso legati a difficoltà di ordine logistico così come, innegabilmente, alle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di pratiche commerciali. Di fronte a queste differenze e in mancanza di direttive di armonizzazione, la Commissione si sforza, nei limiti del possibile, di garantire l'applicazione del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità, tutte le volte che una normativa nazionale limita la libera prestazione di servizi.

(¹) Fonte: European mail orders association (EMOTA)

(98/C 304/37)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0066/98

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Programma LEONARDO

Considerato che il nuovo programma LEONARDO oltre che le imprese promuove in maniera più accentuata le organizzazioni non governative, potrebbe la Commissione far conoscere i motivi che hanno dettato una siffatta decisione?

Risposta della sig.ra Cresson a nome della Commissione

(17 febbraio 1998)

Le prospettive della nuova generazione dei programmi di formazione professionale della Comunità attualmente sono oggetto di discussione all'interno della Commissione. Pertanto, non è possibile fare dichiarazioni sulla strategia che verrà attuata in futuro.

Nell'ambito del programma Leonardo da Vinci, le attività di sostegno delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, sono state favorite in modo particolare. All'origine di questa strategia è l'orientamento della politica di formazione europea in rapporto al mercato del lavoro e alle questioni di politica dell'occupazione, come è stato confermato dal Consiglio europeo di Lussemburgo del novembre 1997. Il Consiglio europeo dell'occupazione, con le relative linee direttrici sull'occupazione, sottolinea il ruolo particolare delle piccole e medie imprese nella creazione e la consolidazione del posto di lavoro.

Non vi è una strategia di riduzione o di eliminazione del sostegno alle organizzazioni non governative nell'ambito del programma Leonardo da Vinci. Inoltre uno degli obiettivi della politica di formazione professionale europea è quello di avviare o sostenere la cooperazione transnazionale e le strutture di partenariato fra un numero di partecipanti quanto maggiore possibile. Il sostegno delle organizzazioni non governative e delle strutture di cooperazione deriva anche dalla consapevolezza che queste organizzazioni svolgono un ruolo importante nel mercato del lavoro.

(98/C 304/38)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0069/98

di Gerhard Botz (PSE) alla Commissione

(30 gennaio 1998)

Oggetto: Fitofarmaci e relative incidenze sulla fertilità umana

Stante la drastica flessione della selvaggina minuta nelle regioni dove si pratica l'agricoltura intensiva va crescendo, negli ultimi anni, il numero delle associazioni di cacciatori e dei comitati per la protezione della natura che si richiamano a recenti studi scientifici.

Oltre ai prodotti di degradazione di erbicidi e fungicidi si tratta, nella fattispecie, di sostanze chimiche che, per esempio, incidono negativamente sugli estrogeni di conigli selvatici riducendone notevolmente la fertilità. Poiché i dicarboximidi, fra cui la sostanza attiva Vinclozolin, contenuti non di rado nei prodotti fitosanitari, hanno con molta probabilità effetti oltremodo nefasti sugli animali omeotermi, è ovvio che ci si interroghi sulle minacce che pesano sul «consumatore finale» ossia l'uomo.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se sia al corrente di siffatte ricerche? Si è essa stessa attivata per appurare l'eventualità di una siffatta potenziale minaccia per i consumatori? Quali eventuali contromisure sono già state varate?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(25 marzo 1998)

Il vinclozolin in quanto sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari è attualmente sottoposto a una valutazione scientifica accurata nel quadro del regolamento (CEE) 3600/92 dell'11 dicembre 1992 ⁽¹⁾ recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE ⁽²⁾ del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. La Commissione ha ricevuto dallo Stato membro relatore un rapporto di valutazione che verrà sottoposto alla valutazione degli esperti nel periodo marzo-luglio 1998.

Gli esperti stanno attualmente valutando gli studi sulla mutagenicità, cancerogenicità, sulla tossicità per la riproduzione, sulla neurotossicità nonché altri dati di tipo tossicologico ed ecotossicologico.

In seguito, la valutazione sarà completata in seno al Comitato fitosanitario permanente e sulla base delle sue conclusioni verrà adottata una decisione. Se sarà dimostrato che la sostanza in questione presenta rischi inaccettabili per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente, il suo impiego verrà limitato o proibito.

La Commissione ha svolto un ruolo attivo nella ricerca sull'individuazione e la valutazione delle sostanze dannose per il sistema endocrino e partecipa al coordinamento della ricerca negli Stati membri e in paesi terzi come gli Stati Uniti e il Giappone.

Inoltre, la Commissione e gli Stati membri partecipano attivamente a livello internazionale allo sviluppo di nuove strategie e metodologie di prova. I risultati di tali ricerche saranno disponibili su banche di dati accessibili a livello internazionale e, se necessario, saranno utilizzati per modificare le prescrizioni in materia di dati relativi ai prodotti fitosanitari di cui alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991.

(98/C 304/39)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0072/98 di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(30 gennaio 1998)

Oggetto: Inquinamento di sorgenti di acqua potabile a Giannina

Le sorgenti di acqua potabile «Tumba», che a Giannina, in Grecia, soddisfano il fabbisogno idrico di oltre 45.000 persone, si trovano in uno stato di grave pericolo. Infatti, proprio sopra queste sorgenti, più esattamente nel villaggio di Perivlepto (dipartimento di Giannina), si trova ubicata la ELVIEX, un'industria del legname che utilizza una sostanza particolarmente tossica, il creosoto. Oltre a inquinare il suolo, l'aria e le falde freatiche, i fenoli, ma anche tutti gli altri idrocarburi contenuti in questa sostanza, sono anche cancerogeni.

Con la sua attività, la sopraccitata azienda contravviene pertanto alle convenzioni internazionali sulla tutela dell'ambiente e alle diverse normative comunitarie vigenti in materia.

Quali provvedimenti prenderà la Commissione per evitare che la suddetta azienda continui a inquinare l'ambiente?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(5 marzo 1998)*

La Commissione prenderà i contatti necessari al fine di raccogliere tutte le precisazioni riguardanti i fatti denunciati. Se del caso, non mancherà d'istruire una pratica nell'ambito della procedura prevista all'articolo 169 del trattato CE.

(98/C 304/40)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0078/98
di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(30 gennaio 1998)*

Oggetto: Reti da pesca derivanti

Sebbene il Governo italiano si sia impegnato a sostenere l'introduzione di un divieto sull'utilizzo delle reti da pesca derivanti, l'Unione italiana per le attività di pesca («La Pesca») si è recentemente incontrata con la Commissione europea per cercare di ottenere un'esenzione relativamente alle reti da pesca derivanti di lunghezza pari o inferiore a 8 km.

Può la Commissione precisare il tipo di negoziati avuti con il Governo italiano in seguito al precitato incontro? Può inoltre indicare quali iniziative ha adottato per assicurare che l'Italia rispetti l'obbligo assunto di vietare l'utilizzo di reti da pesca derivanti?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione*(9 marzo 1998)*

La Commissione non ha avuto di recente, l'occasione di discutere con le associazioni di pescatori italiani in merito alla lunghezza consentita per le reti da pesca derivanti. Essa non prevede alcuna esenzione alle attuali norme comunitarie in materia.

La Commissione segue l'andamento del programma italiano di ristrutturazione della flotta che fa uso di tali reti. Si spera che i pescatori italiani e gli armatori sosterranno decisamente il programma.

(98/C 304/41)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0080/98
di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(30 gennaio 1998)*

Oggetto: Incenerimento di rifiuti domestici

Può la Commissione comunicare la data alla cui pubblicherà la proposta di direttiva sulle emissioni di diossina relativamente all'incenerimento dei rifiuti domestici?

Può inoltre fornire dettagli quanto alle principali proposte contenute nella proposta di direttiva?

Può infine comunicare se presenterà proposte volte alla promozione di forme di smaltimento dei rifiuti che, il come riciclaggio, la riduzione e il riutilizzo, sono maggiormente sostenibili sotto il profilo dell'ambiente rispetto all'incenerimento e alla collocazione a discarica?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(13 marzo 1998)*

La Commissione e gli esperti degli Stati membri hanno discusso un documento di lavoro sull'incenerimento dei rifiuti due volte l'anno scorso e una terza volta il 26 febbraio 1998. L'adozione di una proposta di direttiva del Consiglio sull'argomento è prevista per l'autunno di quest'anno.

L'obiettivo della prevista direttiva sull'incenerimento dei rifiuti è quello di fissare severi limiti di emissioni e condizioni operative rigorose per tutti gli impianti in cui si inceneriscono rifiuti, sia mediante inceneritori dedicati sia mediante strutture di coincenerimento la cui funzione principale è la generazione di energia o la produzione di materiali.

In linea generale la proposta prescrive norme analoghe a quelle della direttiva del Consiglio 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi ⁽¹⁾, ad esempio fissando un valore limite di 0,1 nanogrammi (ng) di equivalenti tossici per metro cubo per le emissioni di diossina, e di 0,05mg/m³ per quelle di mercurio. Inoltre la proposta applicherebbe il cosiddetto approccio integrato: nell'intento di evitare che le emissioni passino da un comparto ambientale all'altro, potrebbe imporre limiti di emissioni severi anche per le acque reflue.

Secondo la politica seguita dalla Commissione, solo i rifiuti che non possono essere evitati o recuperati mediante riutilizzo o riciclaggio devono essere inceneriti. Quando l'incenerimento ha luogo, deve essere garantito un elevato livello di protezione ambientale.

La comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ⁽²⁾ ribadisce la scala gerarchica dei principi che governano la politica di gestione dei rifiuti già formulata nel documento del 1989: secondo tale ordine, la priorità assoluta deve essere data alla prevenzione della generazione di rifiuti, seguita dal recupero ed infine da uno smaltimento sicuro dei rifiuti. Tutte le iniziative della Commissione nel settore della politica dei rifiuti si rifanno all'attuazione di questa scala gerarchica.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994.

⁽²⁾ COM(96) 399 def.

(98/C 304/42)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0082/98
di Carlos Robles Piquer (PPE) al Consiglio

(30 gennaio 1998)

Oggetto: Informazione tecnologica proveniente dalla NATO

All'interrogazione scritta E-1133/97 ⁽¹⁾ riguardante l'esame delle relazioni NATO sul coordinamento tecnologico e le applicazioni della ricerca in campo aeronautico si è risposto che «non esiste alcuna sede in seno al Consiglio, né se ne prevedono in futuro, in cui sia possibile uno scambio di opinioni con le organizzazioni della NATO su tale argomento. Pertanto, non si prevede che il Consiglio prenda in esame o controlli le relazioni cui si fa riferimento nell'interrogazione».

Come il Consiglio saprà, la Commissione ha comunicato una strategia dell'Unione europea per le industrie legate alla difesa nonché un piano d'azione. Recentemente il Consiglio ha esaminato il documento che va sotto il nome di «Relazione Bangemann», sul futuro dell'industria aeronautica e aerospaziale. Il Bollettino «Europa» dell'11 dicembre 1997 riporta che «Martin Bangemann (...) si è rallegrato dell'iniziativa di Francia, Germania e Regno Unito» nella prospettiva di una maggior integrazione dell'industria aerospaziale.

Può dire il Consiglio se continuerà a rimanere indifferente dinanzi all'informazione tecnologica proveniente dalla NATO?

⁽¹⁾ GU C 82 del 17.3.1998, pag. 82.

Risposta

(8 giugno 1998)

Il Consiglio conferma che le relazioni NATO sulla tecnologia non gli sono state segnalate e che non esiste alcuna sede in cui procedere con la NATO ad uno scambio di opinioni al riguardo. Tuttavia, gli Stati membri che aderiscono sia all'Unione che alla NATO possono, se lo desiderano, ispirarsi a tali relazioni per trarne elementi potenzialmente rilevanti ai fini delle discussioni, in sede di Consiglio, sulla comunicazione della Commissione relativa all'industria connessa con la difesa.

(98/C 304/43)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0106/98**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione***(30 gennaio 1998)*

Oggetto: Problemi informatici conseguenti al cambio di millennio

Molti esperti informatici ritengono che il cambio di millennio sarà fonte di notevoli problemi in tutto il mondo, a causa dell'inadeguatezza della programmazione.

In che modo la Commissione si è preparata ad affrontare i problemi legati al cambio di millennio per quanto riguarda le proprie banche dati, ad esempio per evitare il diffondersi di nuovi virus?

Risposta del Commissario Liikanen a nome della Commissione*(25 marzo 1998)*

La preoccupazione dell'onorevole parlamentare per la portata e l'impatto di questo grave problema è pienamente giustificata. Negli ultimi due anni la questione è stata oggetto di analisi da parte degli esperti nonché al centro dell'attenzione dei mezzi di comunicazione.

Gli esperti individuano le radici del problema nel comprensibile desiderio dei primi utenti dei sistemi informatici e dei loro fornitori di ridurre il costo, allora molto alto, della memoria magnetica e del tempo di elaborazione, utilizzando due sole cifre per indicare la data. Da quel momento in poi, per mantenere la compatibilità tra i vecchi e i nuovi sistemi e per proteggere i dati dell'utente e la qualità dei programmi, la pratica è stata mantenuta per generazioni di sistemi. Taluni esperti sostengono addirittura che i risparmi realizzati grazie a questa impostazione superano persino gli ingenti costi che devono ora essere sostenuti per la modifica. Come sempre, ora che è venuto il momento di pagare il conto, sono i costi e non il risparmio ad essere al centro della nostra attenzione.

Un altro punto da sottolineare è che gli utenti delle attrezzature della tecnologia informatica effettuano più programmazioni della stessa industria informatica. Di conseguenza gli utenti e i fornitori sono entrambi responsabili delle correzioni da apportare per assicurare la continuità e il buon funzionamento dei loro sistemi. Un modo di affrontare questo grave problema è quello basato sulla stretta collaborazione e la fiducia tra utenti e fornitori.

La Commissione è preoccupata per la vulnerabilità delle imprese, delle infrastrutture e delle pubbliche amministrazioni nei confronti del problema informatico del 2000, nonché per le possibili conseguenze per i consumatori. Il 25 febbraio 1998 la Commissione ha adottato una comunicazione⁽¹⁾ al fine di sensibilizzare e definire azioni atte ad affrontare i problemi legati all'anno 2000. A complemento delle attività intraprese dal settore privato e dagli Stati membri, la Commissione ha avviato un certo numero di iniziative in questo senso, coordinandole con le attività relative all'impatto della tecnologia informatica sull'euro.

Una task force interservizi è stata istituita in seno alla Commissione per affrontare le conseguenze del 2000 e del passaggio all'euro; i lavori sono in corso. Data l'importanza del problema, la task force sarà diretta da un gruppo di lavoro presieduto da alti funzionari della Commissione.

Per stimolare una sensibilizzazione e mobilitazione generale, nel 1997 sono state promosse ampie consultazioni con il settore pubblico e privato, al fine di identificare le principali priorità relative all'azione e al ruolo delle imprese, delle associazioni, delle amministrazioni e della Comunità stessa.

La Commissione incoraggerà e faciliterà lo scambio d'informazioni e di esperienza sulle iniziative intraprese dagli Stati membri e dalle associazioni europee per il 2000 per definire il modo di sfruttare le sinergie per ridurre gli inutili doppi ed aumentare l'effetto globale.

La Commissione agirà in stretta collaborazione con le organizzazioni europee ed internazionali responsabili della regolamentazione e del controllo dei settori infrastrutturali che hanno considerevoli effetti transfrontalieri (finanza, telecomunicazione, energia, trasporto) per scambiare informazioni sulle rispettive attività e capire dove sia necessaria la cooperazione.

La Commissione dispone di un sito World Wide Web sul problema informatico del 2000 e sull'impatto delle tecnologie informatiche sull'euro (<http://www.ispo.cec.be/y2keuro>). Questo sito consente l'accesso alle informazioni riguardanti le attività dei differenti settori economici e nei diversi Stati membri, segnala le fonti di notizie su specifici aspetti del problema e permette di collegarsi ad altri siti e di accedere a tutti i documenti e alle relazioni prodotte al riguardo dalla Commissione.

La Commissione si occuperà del 2000 e delle sue implicazioni valendosi di tutti i contatti disponibili nell'impresa e negli Stati membri. Particolare attenzione sarà prestata all'impatto sulle infrastrutture, alle conseguenze per gli utenti e le piccole e medie imprese (PMI) all'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, inclusa l'unione economica e monetaria.

La Commissione, insieme agli Stati membri, sorveglierà l'avanzamento dei lavori, scambierà informazioni e comparerà le migliori pratiche riferendo regolarmente al Consiglio sullo stato di preparazione della Comunità all'anno 2000 e ai problemi ad esso connessi.

La Commissione esaminerà, nel contesto delle sue politiche rivolte a settori quali l'industria, le PMI, i consumatori e l'istruzione, la possibilità di portare un ulteriore contributo alla sensibilizzazione e alla soluzione dei problemi relativi al 2000.

All'interno della Commissione stessa, il cosiddetto problema 2000 è di competenza della Direzione informatica per gli aspetti centrali e di ciascuna Direzione generale per i rispettivi sistemi informatici. Dalla metà del 1996 la sensibilizzazione al problema 2000 è continuamente incoraggiata dalla Direzione informatica interna alla Commissione. All'inizio del 1997 sono stati istituiti gruppi di lavoro per l'analisi e la soluzione di problemi; alla fine del 1997 è stato costituito un gruppo di contatto tra i servizi informatici delle differenti istituzioni.

Nel 1997 è stata definita la portata del progetto e sono state stanziare le necessarie risorse. Il 1998 sarà l'anno della precisazione e risoluzione dei problemi e il 1999 sarà l'anno cruciale per vagliare e perfezionare le soluzioni. Il progetto 2000 interno alla Commissione segue l'impostazione graduale applicata in larga misura nei settori pubblici e privati e comprende le misure di gestione del rischio.

Quanto alla prevenzione della diffusione di nuovi virus, la Commissione sta costantemente migliorando i software antivirus già impiegati. La protezione contro i virus informatici richiede uno sforzo costante per la sensibilizzazione dei professionisti della tecnologia informatica e degli utenti, nonché il continuo aggiornamento della tecnologia per la scoperta e la distruzione dei virus informatici. All'interno della Commissione, l'Ufficio di sicurezza e la Direzione informatica organizzano regolarmente campagne di sensibilizzazione in collaborazione con tutte le altre Direzioni generali. Il sistema antivirus è in costante evoluzione ed è continuamente esaminato, aggiornato e migliorato. Le linee direttive necessarie sono al vaglio per tutti i sistemi di tecnologia informatica.

(¹) COM(98) 102.

(98/C 304/44)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0114/98

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(30 gennaio 1998)

Oggetto: Politica a favore delle aree urbane

Quali piani ha elaborato la Commissione in vista del Forum urbano che si terrà nel novembre 1998? Sono già stati stabiliti data, luogo ed un elenco dei partecipanti e il Parlamento europeo sarà invitato al Forum?

Risposta data dalla signora Wulf-Mathies in nome della Commissione

(26 febbraio 1998)

La Commissione intende organizzare a Vienna il 26-27 novembre 1998, con il sostegno di quella città, il Forum «Urban». La lista dei partecipanti sarà stilata nel prossimo futuro. La Commissione spera che il Parlamento sarà presente come uno dei partecipanti principali.

(98/C 304/45)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0115/98**di Anita Pollack (PSE) alla Commissione***(30 gennaio 1998)*

Oggetto: Allevamento di polli in batteria

Può dire la Commissione quando prevede di presentare le sue proposte di aggiornamento della direttiva concernente l'allevamento di polli in batteria?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(13 marzo 1998)*

L'11 marzo 1998, la Commissione ha adottato la relazione ⁽¹⁾ al Consiglio e al Parlamento di cui all'articolo 9 della direttiva 88/166/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1998, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria ⁽²⁾, unitamente alle proposte che riguardano le conclusioni della relazione.

⁽¹⁾ COM (98):135 def.

⁽²⁾ GU L 74 del 19.3.1988

(98/C 304/46)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0124/98**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione***(30 gennaio 1998)*

Oggetto: Seguito all'interrogazione sul programma «Latte nelle scuole»

La risposta fornita il 17.12.1997 dal Commissario Fischler all'interrogazione concernente il sistema di aiuti al latte nelle scuole (E-3130/97) ⁽¹⁾ non è logica. Il Commissario Fichler sostiene infatti che mediante l'attuale sistema di aiuti favorevole ai prodotti lattieri ad alto tenore di grassi, la Commissione «non intende influenzare la scelta dei beneficiari a favore di un prodotto o di un altro».

Può il Commissario Fichler chiarire la sua logica e far sapere come giustifica la Commissione l'affermazione secondo la quale sostenere i prodotti lattieri ad alto tenore di grassi, a scapito di quelli a basso tenore di grassi, non influenzerebbe la scelta dei beneficiari a favore di tali prodotti?

⁽¹⁾ GU C 158 del 25.2.1998, pag. 40.

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione*(27 febbraio 1998)*

L'importo dell'aiuto per i vari prodotti lattiero-caseari distribuiti nel quadro del programma «latte nelle scuole» è stabilito secondo il contenuto di latte nei prodotti interessati. L'aiuto per il latte parzialmente scremato risulta inferiore a quello per il latte intero. Considerato il prezzo più alto di vendita al dettaglio del latte intero, il prezzo netto che l'alunno deve pagare risulta essere quasi lo stesso per i due diversi tipi di prodotto e quindi la scelta a favore dell'uno o dell'altro prodotto non dovrebbe essere influenzata.

(98/C 304/47)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0125/98**di Petrus Cornelissen (PPE) alla Commissione***(30 gennaio 1998)*

Oggetto: Indagine sugli incidenti nel settore dell'aviazione civile

1. Può la Commissione fornire un bilancio degli incidenti gravi occorsi nel settore dell'aviazione civile che sono oggetto di indagini nei diversi Stati membri dell'Unione europea dall'entrata in vigore della direttiva 94/56/ ⁽¹⁾ del 21 novembre 1994?

2. Quali autorità e istanze hanno ricevuto i rapporti relativi a tali indagini e quali misure a promozione della sicurezza o di altro tipo sono state adottate su tale base?
3. Quando pensa la Commissione di presentare proposte per una valutazione degli ulteriori incidenti nel settore dell'aviazione civile come ha promesso nel corso dell'esame parlamentare della suddetta direttiva?
4. Intende la Commissione tener conto nella fase di preparazione delle sue proposte dell'auspicio precedentemente espresso dal Parlamento europeo che siano resi pubblici non soltanto i rapporti relativi ai sinistri aerei ma anche agli incidenti di altro tipo?

(¹) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 14.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(23 marzo 1998)

Alcuni Stati membri dell'Unione, Belgio, Austria, Lussemburgo e Italia non hanno ancora attuato le disposizioni della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. La Commissione ha emesso pareri motivati nei confronti degli Stati membri che non avevano risposto in maniera adeguata alla lettera di costituzione in mora inviata nel maggio 1997. Nel caso di inchieste in materia di inconvenienti gravi permangono tuttavia problemi di ordine pratico dovuti alle diverse procedure di inchiesta, anche quando il recepimento nel diritto nazionale ha già avuto luogo. Pertanto la Commissione ha ricevuto pochissime relazioni sugli inconvenienti gravi verificatisi e quindi non ha potuto adottare ulteriori misure al riguardo.

Il progetto pilota della Commissione relativo all'istituzione del Centro europeo di coordinamento per i sistemi di notifica degli incidenti aerei (ECCAIRS) è ritenuto ormai sufficientemente maturo da poter diventare operativo. A marzo è prevista una presentazione formale del sistema e la relativa proposta della Commissione sarà presentata nel corso del 1998 tenendo debito conto delle osservazioni pervenute dopo la presentazione.

La direttiva 94/56/CE del Consiglio stabilisce che le relazioni sugli incidenti siano rese pubbliche e che i rapporti sugli inconvenienti siano invece distribuiti in maniera più limitata per tenere conto del carattere particolare di questi eventi. La Commissione non intende modificare questi requisiti entro breve tempo e pertanto esaminerà la questione della raccolta e della distribuzione dei dati sulla sicurezza prima di considerare l'eventualità di una proposta relativa alla divulgazione di informazioni sulla sicurezza. L'interesse legittimo dei cittadini godrà in ogni caso della dovuta considerazione.

(98/C 304/48)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0128/98

di John Iversen (PSE) alla Commissione

(22 gennaio 1998)

Oggetto: Trasporto di vitelli e limiti di peso

Nella sua risposta P-3757/97 (¹), la Commissione afferma, senza documentare la sua asserzione, che dai migliori vitelli con un peso vivo di 300 kg si può ottenere un peso alla macellazione superiore a 160 kg.

Anche se ciò fosse vero, resta comunque matematicamente impossibile ottenere un peso medio alla macellazione pari a 162 kg per tutti i vitelli di peso vivo inferiore a 300 kg.

Nella tabella di cui a pagina 12 della relazione COM (97) 165 si indica la ripartizione dei vitelli macellati nei Paesi Bassi per il periodo trascorso dal dicembre del 1996 alla dodicesima settimana del 1997. Nella colonna II è riportato il numero dei vitelli che, indipendentemente dal premio per la immissione precoce sul mercato, sarebbero stati consegnati per tali categorie di peso (ripartizione per il 1995). Questi 84.464 vitelli presentano un peso medio di 118,7kg.

Se si integra la colonna II con le categorie di peso fino a 165 kg, risulta matematicamente impossibile inserire nelle precitate categorie di peso i restanti 284.150 vitelli, consegnati in un periodo di 16 settimane nei Paesi Bassi, in modo tale che il peso medio ponderato per il totale di 368.614 vitelli sia pari a 162 kg. Anche presupponendo che tutti i rimanenti 284.150 vitelli abbiano un peso di 162 kg., la media ponderata resta di soli 154 kg.

Considerando che, ovviamente, tutti gli altri vitelli non vengono consegnati con un peso vivo di 300 kg. e una «struttura fisica da buona a eccellente», i dati forniti a Eurostat dai Paesi Bassi e dal Belgio devono essere inesatti.

1. Può la Commissione indicare, documentando la sua risposta, il peso medio alla macellazione dei vitelli di peso vivo inferiore a 300 kg?
2. Può fornire la ripartizione, per categorie di peso, dei vitelli macellati nel 1995 relativamente a Paesi Bassi e Belgio?
3. Qualora affermi che ciò non sia possibile, può fornire, relativamente ai Paesi Bassi e al Belgio, una ripartizione di stima per categorie di peso dei vitelli macellati tale da permettere di ottenere un peso medio di 162 kg?

(¹) GU C 174 del 8.6.1998, pag. 120.

**Risposta supplementare
data dal signor Fischler in nome della Commissione**

(27 febbraio 1998)

Facendo seguito alla risposta data il 13 febbraio 1998 (¹), la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti informazioni supplementari.

La Commissione prende nota dell'analisi elaborata dall'onorevole parlamentare relativa ai riferimenti di peso dei vitelli.

Dato che il Consiglio ha preso come riferimento i dati Eurostat per definire le regole generali del premio alla commercializzazione precoce, la Commissione ha dovuto avvalersi dei dati comunicati dagli Stati membri al suo istituto statistico. Nella categoria di vitelli, ossia gli animali fino ad un peso vivo massimo di 300 chilogrammi, i dati forniti vertono sul numero complessivo di vitelli macellati e sul peso carcassa totale di tali vitelli.

Le cifre notificate nel 1995 per i Paesi Bassi sono di 1 198 000 vitelli, pari a 193 900 tonnellate, mentre le cifre corrispondenti per il Belgio sono di 336 000 vitelli e 53 800 tonnellate, rispettivamente pari ad un peso medio di 162 chilogrammi e 160 chilogrammi.

Quanto agli ultimi due quesiti posti, la Commissione non riceve dagli Stati membri dati statistici particolareggiati che le consentono di stabilire le ripartizioni di peso richieste.

(¹) GU C 223 del 17.7.1998, pag. 120.

(98/C 304/49)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0130/98
di Kirsten Jensen (PSE) alla Commissione**

(30 gennaio 1998)

Oggetto: Organismi geneticamente modificati

La Commissione può confermare che sta per essere riconosciuto in Europa un pomodoro geneticamente modificato in modo da ottenere una sua vita più lunga e far sì che si sciupi più lentamente dei pomodori naturali?

La Commissione ritiene che sia responsabile lasciare che un siffatto prodotto sia introdotto sul mercato considerato che il pomodoro contiene geni resistenti agli antibiotici che eventualmente potrebbero essere trasmessi all'uomo?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(18 marzo 1998)

A fine novembre 1997 la Commissione ha ricevuto un fascicolo concernente pomodori geneticamente modificati trasmesso dalle autorità spagnole conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) ⁽¹⁾. È stata quindi avviata la procedura prevista dall'articolo 13. Questo pomodoro contiene un gene che conferisce resistenza agli antibiotici utilizzato come gene marcatore e un gene parzialmente endogeno che codifica per la poligalatturonasi (PG) che rallenta il deterioramento dei frutti.

La direttiva 90/220/CEE stabilisce che prima di immettere un OGM sul mercato è necessario effettuare una valutazione dei potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente. Di conseguenza tutte le notifiche di prodotti contenenti o costituiti da OGM sono valutate caso per caso per esaminare gli effetti dei geni inseriti nell'organismo in questione.

Finora la Commissione non ha ricevuto informazioni in merito all'immissione in commercio di pomodori geneticamente modificati in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

(98/C 304/50)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0134/98**di Georg Jarzembowski (PPE) alla Commissione**

(23 gennaio 1998)

Oggetto: Cantieristica navale

L'industria europea della cantieristica navale è esposta a difficili condizioni concorrenziali in quanto a causa di ampie misure di sostegno che alterano il mercato internazionale su scala mondiale si sono accumulate capacità eccedentarie. L'accordo OCSE del 1994, concernente condizioni competitive unitarie, non è stato ancora ratificato dagli USA. Mentre all'interno dell'UE le misure di sostegno alla cantieristica navale vengono rimodellate con rigore, in particolare dovrebbero essere completamente soppressi i sussidi per ordinazione, sono soprattutto i cantieri navali dell'Estremo Oriente che vengono continuamente sostenuti come prima con massicce sovvenzioni che alterano la concorrenza. Dopo il crollo dei mercati finanziari dell'Asia sudorientale i contributi miliardari dell'FMI comportano il rischio che possano essere mantenute le capacità eccedentarie e quindi le alterazioni della concorrenza. Alla luce di tali considerazioni, può la Commissione precisare quanto segue:

1. Ha la Commissione verificato in quale misura i mezzi finanziari messi a disposizione dall'FMI siano destinati anche all'industria della cantieristica navale della Corea del Sud, la prima del mondo? In caso di risposta affermativa, con quali risultati? In caso di risposta negativa, perché non lo ha fatto e intende farlo in futuro?
2. Ha la Commissione avviato conversazioni con gli Stati membri al fine di garantire che questi ultimi, con il loro aiuto indiretto attraverso i pagamenti FMI e il conseguente sostegno ai cantieri sudcoreani, non pregiudichino la politica europea in materia di cantieristica che deve avere la finalità di creare una cantieristica navale europea competitiva?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(23 febbraio 1998)

Su richiesta del Consiglio, la Commissione — considerando l'ipotesi di un ritardo o dell'impossibilità dell'entrata in vigore dell'accordo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), a seguito della mancata ratifica da parte degli Stati Uniti — ha presentato una proposta di nuovo regime di aiuti al settore, che permetterà di garantire la competitività dell'industria europea in futuro e di prepararla ad affrontare le sfide del nuovo millennio.

Parallelamente, la Commissione prosegue i suoi sforzi per convincere gli Stati Uniti a ratificare l'accordo OCSE, la cui attuazione resta l'obiettivo essenziale della Comunità.

Per quanto riguarda la crisi finanziaria asiatica e le sue eventuali ripercussioni sul settore della cantieristica navale in Corea, la Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole e segue, in collaborazione con gli Stati membri, il suo eventuale impatto sull'industria comunitaria.

Il piano del Fondo monetario internazionale (FMI), accettato dalla Corea, prevede soltanto un intervento finanziario destinato ad evitare il crollo del sistema finanziario e bancario, ma non contempla affatto l'assegnazione di fondi ai settori industriali. Al contrario, le autorità dell'FMI hanno attirato l'attenzione sul fatto che l'aiuto non ha lo scopo di salvare le imprese in difficoltà. Le riforme strutturali pretese dall'FMI, insieme con le drastiche condizioni imposte in materia di norme prudenziali riguardanti la concessione di prestiti da parte delle banche coreane, permetteranno certamente di evitare il ripetersi degli errori che hanno spinto i cantieri coreani ad effettuare investimenti sconsiderati e condotto alcuni di loro al fallimento.

Nel corso del dibattito sul futuro regime di aiuto, che ha avuto luogo in seno al Consiglio, si è ampiamente discusso della questione coreana e si è fatto spesso riferimento ai rischi che possono derivare all'industria comunitaria dalla svalutazione del won. Gli Stati membri — che in qualità di membri dell'FMI possono influenzare le sue decisioni — sono perfettamente consapevoli del dovere di vigilanza che incombe su di loro in questo settore.

Da parte sua, la Commissione, pur non essendo rappresentata all'interno dell'FMI, segue con attenzione l'evoluzione della situazione. Essa non mancherà di attirare l'attenzione del Consiglio sui rischi legati ad un impiego dell'aiuto contrario agli interessi comunitari, in particolare nel settore della cantieristica navale. Qualora si rivelasse necessario, essa potrebbe proporre agli Stati membri di adottare su questa questione una posizione comune, che sarebbe trasmessa ai responsabili dell'FMI al fine di scongiurare tale pericolo.

(98/C 304/51)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0137/98

di Ilona Graenitz (PSE) alla Commissione

(23 gennaio 1998)

Oggetto: Riconoscimento del linguaggio gestuale negli Stati membri

Con riferimento alla risoluzione del PE del 18 luglio 1988 (GU C 187, pag. 236), che sollecitava il riconoscimento ufficiale negli Stati membri dei linguaggi gestuali nazionali, e in considerazione del fatto che il riconoscimento di questa minoranza linguistica non etnica rappresenta una misura di importanza fondamentale per l'arricchimento culturale, la qualità della vita e soprattutto le possibilità di formazione dei non udenti, la Commissione è pregata di indicare:

1. In quali Stati membri, fino ad oggi, si è realmente giunti al riconoscimento ufficiale del linguaggio gestuale nazionale o sono state adottate misure analoghe?
2. Vengono sostenuti, e in che modo, gli sforzi in tal senso dei paesi in cui ciò non è ancora avvenuto?
3. E' la Commissione consapevole del fatto che i non udenti, oltre a presentare delle esigenze che rientrano nel settore dei problemi dei «disabili», rappresentano anche una minoranza linguistica il cui riconoscimento, a 10 anni dalla risoluzione del PE, in molti paesi non ha ancora avuto luogo?
4. Intende presentare con urgenza al Consiglio le proposte necessarie a questo riguardo?

Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(5 marzo 1998)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione orale H-42/98 fatta nell'ora delle interrogazioni della sessione di febbraio 1998 ⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento (febbraio 1998).

(98/C 304/52)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0139/98**di Michl Ebner (PPE) alla Commissione***(30 gennaio 1998)**Oggetto:* Azione contro il fumo

Considerando che la Commissione ha adottato, il 21 aprile 1995, una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un piano d'azione 1995-1999 per combattere il cancro, in cui il fumo viene individuato quale maggior fattore di rischio nelle malattie cancerogene e in cui si chiede di avviare un'azione contro il fumo quale mezzo di lotta contro il cancro,

considerando che da recenti informazioni emerge una correlazione tra lo stile di vita e l'elevata percentuale di malattie cancerogene e i numerosi decessi provocati dal cancro e che questa malattia è riconducibile per il 30% al consumo del tabacco, anche se il regolamento n. 2075/92 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio prevede l'istituzione di un Fondo comunitario di ricerca e d'informazione in materia, per cui il fumo risulta essere la principale causa — evitabile — di morte nell'Unione europea.

considerando che, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la protezione della salute deve essere parte integrante di tutte le altre politiche della Comunità, ivi compresa la politica agricola comune,

considerando che le spese per il sostegno del mercato del tabacco sono ancora dell'ordine di 817 milioni di ecu,

1. potrebbe la Commissione proporre al Parlamento e al Consiglio di abolire le misure di sostegno a favore del tabacco greggio e di utilizzare questi fondi per la prevenzione sanitaria?
2. non ritiene opportuno la Commissione applicare ai prodotti del tabacco una nuova supertassa il cui gettito andrebbe alla ricerca sul cancro? Ciò potrebbe altresì servire quale parziale risarcimento per i gravi danni economici ascrivibili al consumo del tabacco. Tale misura sarebbe inoltre compatibile con l'aumento reale del prezzo del tabacco proposto dal Parlamento e con la fissazione di un livello minimo per le tasse sul tabacco, nel quadro della loro armonizzazione. Come riconosciuto dal Parlamento europeo, il prezzo può avere una considerevole incidenza sul consumo del tabacco e costituire un importante strumento di questa politica;
3. quali azioni contro le cause di cancro e quali progetti intesi a scoraggiare l'uso del tabacco sono previsti per concretizzare la lotta contro il cancro?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione*(1° aprile 1998)*

1. La Commissione ha approvato, il 22 gennaio 1998, una proposta di riforma dell'organizzazione comune del mercato nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾. Questo testo è stato trasmesso al Parlamento e al Consiglio.

Conformemente alla relazione presentata all'inizio del 1997 e le cui conclusioni sono state favorevolmente accolte da parte del Consiglio e anche del Parlamento, la Commissione propone nel suo testo, approvato nel gennaio 1998, di proseguire l'azione di sostegno comunitario alla coltura del tabacco e di modificare integralmente il funzionamento del sistema, per incoraggiare la qualità. La Commissione propone anche di valutare meglio gli imperativi di salute pubblica e dell'ambiente. La Commissione sottolinea che, a tal fine, essa propone di raddoppiare il bilancio del fondo comunitario per la ricerca e l'informazione nel settore del tabacco.

2. E' vero che i prezzi possono avere un'influenza sul consumo di tabacco, tuttavia, nel decidere l'approvazione di un sistema di aliquote minime di imposta per i tabacchi lavorati nel mercato interno, il Consiglio ha stabilito di adottare un sistema di prezzi liberi per questi prodotti.

In virtù della direttiva del Consiglio 95/59/CE del 27 novembre 1995 relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume di affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ⁽²⁾, i produttori stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati al consumo. La autorità possono determinare la percentuale di imposte indirette a patto che rispettino l'imposta minima riguardante i tabacchi lavorati, prevista dalla direttiva del Consiglio 92/79/CEE del 19 ottobre, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette e dalla direttiva del Consiglio 92/80/CEE del 19 ottobre, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette ⁽³⁾. All'atto della determinazione delle aliquote, spetta quindi agli Stati membri tener conto della situazione specifica di ciascun Paese, delle considerazioni di tipo sanitario e di altri fattori quali la frode.

La Commissione attualmente non intende presentare proposte per imposte supplementari sui tabacchi lavorati. Tuttavia gli Stati membri sono liberi di applicare ai tabacchi lavorati imposte indirette per obiettivi specifici, purché tali imposte soddisfino il regime fiscale applicabile per le aliquote di accisa e l'I.V.A., per quanto attiene alla determinazione della base imponibile, al calcolo dell'imposta, all'esigibilità dell'imposta e al controllo dell'imposta stessa.

3. Le azioni comunitarie volte a combattere il cancro rientrano nel programma «Europa contro il cancro» che comprende iniziative destinate ad informare ed educare il pubblico sui pericoli derivanti dal fumo. Nell'ambito di questo programma sono stati finanziati progetti di prevenzione e alcuni particolari relativi a questi progetti finanziati nel 1996 e nel 1997, sono inviati direttamente all'on. parlamentare e al Segretariato del Parlamento, con dettagli sui progetti di informazione finanziati dal fondo comunitario per la ricerca e l'informazione in materia di tabacco.

(¹) COM(98)19 def.

(²) GU L 291, 6.12.1995.

(³) GU L 316, 31.10.1992.

(98/C 304/53)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0140/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(2 febbraio 1998)

Oggetto: Programma operativo greco «Pesca»

Il programma operativo greco «Pesca» comprende quattro sottoprogrammi oltre a un quinto riguardante l'assistenza tecnica. Poiché per ciascuno di questi quattro sottoprogrammi esistono delle scadenze, si chiede alla Commissione:

1. Qual è il ritmo con cui avanzano questi sottoprogrammi e quali azioni sono state intraprese nell'ambito di ciascuno di essi?
2. Esistono ritardi nell'utilizzo dei fondi? In caso affermativo, quali sono i motivi principali di questi ritardi?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(13 marzo 1998)

1. La Commissione fa presente che lo stato di avanzamento di ognuno dei quattro sottoprogrammi del programma pesca in Grecia, espresso in termini di impegni finanziari delle azioni a livello dello Stato membro e di pagamenti (realizzazione), è il seguente:

- flotta:
 - impegni finanziari: 72% del sottoprogramma;
 - pagamenti: 36% (idem)
- acquacoltura:
 - impegni finanziari: 90,6% del sottoprogramma
 - pagamenti: 12,6% (idem)
- trasformazione o commercializzazione:
 - impegni finanziari: 64,1% del sottoprogramma
 - pagamenti: 11,6% (idem)
- infrastruttura:
 - impegni finanziari: 63,86% del sottoprogramma
 - pagamenti: 3,6% (idem)

2. L'utilizzazione dei crediti, come risulta dai dati di cui sopra, presenta ritardi più importanti per il sottoprogramma «infrastruttura». Questi ritardi sono segnatamente dovuti al tempo (spesso due anni) necessario per realizzare gli investimenti delle azioni dopo che esse sono state impegnate.

(98/C 304/54)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0151/98**di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(2 febbraio 1998)*

Oggetto: Comportamento del governo italiano riguardo alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni

Considerata la risposta del 24 aprile 1996 del Commissario Van Miert all'interrogazione 0801/96 ⁽¹⁾ nella quale si annunciava l'assicurazione del governo italiano dell'assegnazione della licenza per il terzo gestore di telefonia mobile e personale in tecnologia DCS 1800 «entro e non oltre il 1° gennaio 1998;

considerato che a tutt'oggi non è stata ancora indetta la gara per l'attribuzione di tale licenza;

considerato che la sperimentazione della tecnologia DCS 1800 è stata concessa dal governo italiano ai gruppi Wind e Picienne solo dopo che questi hanno elevato eccezione presso gli organismi europei;

considerato che la Commissione aveva avuto assicurazioni dal governo italiano che non avrebbe concesso licenze per l'utilizzo della tecnologia DCS 1800 prima della gara per l'attribuzione del terzo gestore di telefonia mobile e personale (interrogazione 02120/96 del marzo 1996);

considerato che il Ministero delle poste italiano ha licenziato a metà dicembre 1997 Telecom Italia spa all'avvio commerciale del servizio DECT denominato «Fido» senza alcun bando di gara;

Si chiede alla Commissione:

1. Quali provvedimenti intende prendere per la tutela della concorrenza nel settore della telefonia mobile e personale garantendo la licenza al terzo gestore e assicurando un congruo lasso di tempo prima dell'attivazione commerciale dei servizi DCS 1800 dei due attuali fornitori TIM e OPI?
2. Come intende provvedere al ritardo da parte del governo italiano nell'applicazione delle direttive comunitarie?
3. Non ritiene una violazione della concorrenza e del mercato l'assegnazione di una licenza al concessionario pubblico ancora in regime di monopolio a pochi giorni dall'entrata in vigore della totale liberalizzazione del mercato dei servizi di telecomunicazioni e ciò non costituisce un favoreggiamento e un rafforzamento di una posizione dominante?

⁽¹⁾ GU C 217 del 26.7.1996, pag. 115.

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione*(16 marzo 1998)*

Come menzionato dall'onorevole parlamentare, in effetti il governo italiano aveva annunciato che avrebbe concesso ad un terzo gestore di telefonia mobile una licenza di sfruttamento della tecnologia «digital cellular system» (DCS) 1800 nel 1996, cioè prima della scadenza, fissata al 1° gennaio 1998, stabilita dalla direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali ⁽¹⁾. Il governo italiano aveva anche promesso che avrebbe consentito al suddetto operatore di stabilirsi sul mercato prima di autorizzare i due gestori del sistema mobile GSM a sfruttare anche questa tecnologia.

Il governo italiano non ha tuttavia rispettato il calendario annunciato per la selezione del terzo gestore di telefonia mobile. L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 96/2/CE prevede che gli Stati membri debbano, ove necessario, adottare misure intese a garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati. La Commissione esaminerà pertanto le condizioni stabilite dal governo italiano nella gara d'appalto per il terzo operatore alla luce di quest'obbligo.

Per quanto riguarda il ritardo nell'avvio della procedura di selezione del terzo gestore, il 24 novembre 1997 la Commissione ha ricordato al governo italiano i suoi obblighi e avvierà la procedura di infrazione prevista all'articolo 169 del trattato CE nel caso in cui l'Italia non si conformi alla direttiva 96/2/CE.

Per quanto riguarda il lancio del servizio DECT (sistema europeo digitale di telecomunicazioni senza filo) da parte di Telecom Italia alla vigilia della completa liberalizzazione del mercato italiano, tale fatto non costituisce di per sé una violazione delle norme sulla concorrenza previste dal trattato CE. Le condizioni alle quali il governo italiano ha autorizzato tale lancio, ed in particolare l'assenza di separazione giuridica tra Telecom e la divisione che offre il servizio DECT, non permettono tuttavia di accertare se l'operatore che detiene la posizione

dominante non applichi condizioni anticoncorrenziali agli eventuali concorrenti che intendano prestare lo stesso servizio. Per tale motivo, la Commissione ha deciso di avviare una procedura intesa a conseguire maggiore trasparenza delle condizioni di offerta del servizio DECT da parte di Telecom.

(¹) GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

(98/C 304/55)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0156/98

di Klaus Lukas (NI) alla Commissione

(2 febbraio 1998)

Oggetto: Richiamo del capodelegazione a Bratislava – continuazione

In relazione alla risposta all'interrogazione scritta 3153/97 (¹) l'interrogante chiede di rispondere alle seguenti domande:

A quanto risulta, l'UCLAF ha già effettuato indagini nei confronti del sig. Georgios Zavvos. Qual è stato il risultato di tali indagini UCLAF?

Quando verranno comunicati al Parlamento europeo i risultati di tali indagini?

In che modo bisogna quindi considerare l'affermazione della Commissione secondo cui il trasferimento del sig. Georgios Zavvos è stato effettuato per motivi di servizio?

Quali funzioni concrete ricopre attualmente il sig. Zavvos?

In che modo garantisce la Commissione che il sig. Georgios Zavvos non continui a svolgere quelle attività che hanno portato, a quanto risulta, ad un suo trasferimento (nell'interesse del servizio)?

(¹) GU C 117 del 16.4.1998, pag. 157.

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(1° aprile 1998)

L'ex capo delegazione della Commissione a Bratislava è stato nominato consigliere presso la Direzione generale per le relazioni esterne: Europa e nuovi Stati indipendenti, Politica estera e di sicurezza comune, Servizio esterno, e si occupa attualmente di questioni relative allo sviluppo delle istituzioni.

Sebbene non sia ancora giunta a conclusione, dall'inchiesta condotta dall'Unità di coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF) della Commissione sulla gestione di Phare in Slovacchia non sono, a tutt'oggi, emerse prove di attività di frode o corruzione da parte dell'ex capo delegazione della Commissione a Bratislava.

La Commissione terrà informato il Parlamento sugli sviluppi della situazione.

(98/C 304/56)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0159/98

di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione

(2 febbraio 1998)

Oggetto: Interessi sui mutui delle imprese alberghiere in Grecia

E' noto che l'Unione europea dà il suo sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), che giudica capisaldi dello sviluppo economico europeo, e mette a disposizione ingenti somme di denaro per il loro ammodernamento. Orbene, in Grecia, le PMI risentono negativamente del fatto che il sistema bancario del paese funzioni in base a criteri di monopolio, tant'è vero, ad esempio, che sui mutui accesi dalle aziende le banche applicano unilateralmente e a loro esclusivo vantaggio tassi di interesse molto elevati, che superano di quattro volte l'indice di inflazione. Per poter rimborsare i prestiti, le PMI greche, soprattutto quelle alberghiere, si sobbarcano quindi a pesanti oneri finanziari che continuano a lievitare a dismisura a causa dei tassi di interesse testè ricordati, per cui si trovano nell'impossibilità di reggere alla concorrenza in regime di libero scambio.

Può far sapere la Commissione se intende attivarsi presso il governo ellenico affinché si creino condizioni di sana concorrenza che scongiurino l'ulteriore salasso subito dalle PMI greche a causa dei tassi di interesse elevati?

Risposta del sig. Papoutsis a nome della Commissione

(30 marzo 1998)

La struttura del sistema bancario nazionale greco rientra nelle competenze delle autorità elleniche e non della Commissione. La Commissione prevede a termine una riduzione dei tassi di interesse come si è verificato negli altri Stati membri che hanno effettuato lo stesso percorso in precedenza.

Tuttavia, il costo di un prestito copre anche il rischio e le banche sono solite ritenere che le PMI rappresentino un rischio più elevato rispetto alle grandi imprese. La Commissione non tarderà a sollevare questo punto in occasione della terza Tavola rotonda delle banche e delle PMI che sarà organizzata tra poco ed il cui ruolo essenziale è pervenire ad una migliore comprensione reciproca delle due parti nelle loro relazioni professionali.

Inoltre, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha contribuito con le sue attività di provvista nel comparto Marathon (sei prestiti per un valore globale di 135 miliardi di DR dall'apertura di tale settore del mercato da parte della BEI nel 1994, pari a 432,13 Mecu, valore al 23.2.1998) e tramite i propri mutui individuali e globali (2 770 Mecu durante gli ultimi cinque anni), al sostegno della concorrenza nell'ambito del settore bancario greco ed alla sua modernizzazione.

Nell'ultimo quinquennio la BEI ha concesso prestiti globali a una diecina di intermediari del settore bancario greco. Per questo tramite sono stati finanziati 265 investimenti. La BEI è disposta a potenziare questa attività nella misura in cui degli intermediari possono dimostrare la loro capacità di alternare con efficacia e rapidità i suoi fondi presso le PMI.

(98/C 304/57)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0160/98

di Mary Banotti (PPE) al Consiglio

(3 febbraio 1998)

Oggetto: Ospedale europeo di Gaza

Può il Consiglio precisare il costo dell'investimento globale da parte dell'UE nell'ospedale europeo di Gaza?

Può dire quando arriverà nella regione il gruppo internazionale di gestione?

Quando sarà pienamente operativo l'ospedale e qual è la sua politica in ordine ai costi ricorrenti di grandi progetti infrastrutturali nei paesi in via di sviluppo?

Risposta

(8 giugno 1998)

Come l'Onorevole Parlamentare saprà certamente l'attuazione di azioni finanziate nel contesto del regolamento MEDA, com'è il caso dell'azione oggetto dell'interrogazione, rientra nelle competenze della Commissione.

L'Onorevole Parlamentare è pertanto invitato a rivolgere la presente interrogazione alla Commissione.

(98/C 304/58)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0162/98

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(2 febbraio 1998)

Oggetto: Treno/bicicletta

Al fine di limitare l'uso delle auto private, la Commissione intende richiedere ai gestori ferroviari di consentire l'accesso al treno delle persone con bicicletta appresso e di abolire il relativo supplemento?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(12 marzo 1998)*

Per ragioni inerenti al principio di sussidiarietà e poiché la Commissione intende promuovere una mentalità di mercato tra gli operatori del settore ferroviario, la Commissione attualmente non intende proporre l'imposizione di requisiti del tipo indicato dall'onorevole parlamentare.

Come si afferma nel Libro verde «La rete dei cittadini» ⁽¹⁾, la Commissione intende incoraggiare i cittadini a spostarsi con i mezzi pubblici, in bicicletta o a piedi. Rendere più agevole l'uso combinato di bicicletta e treno è un mezzo efficace per raggiungere tale obiettivo e il trasporto delle biciclette sui treni può svolgere un ruolo utile al pari di misure volte ad offrire un miglior servizio di custodia delle biciclette presso le stazioni.

Secondo la Commissione, due sono i modi opportuni per incoraggiare il trasporto delle biciclette sui treni. In primo luogo, le pubbliche autorità possono inserire tale requisito tra i servizi pubblici che gli operatori sono tenuti a fornire. Coerentemente con l'approccio comunitario generale ai servizi pubblici, spetta alle autorità degli Stati membri stabilire quali servizi devono essere assicurati. I requisiti devono essere definiti con chiarezza e, qualora diano luogo a costi netti, gli operatori devono essere compensati.

In secondo luogo, la Commissione intende incoraggiare gli operatori ferroviari ad effettuare il trasporto biciclette, dato che ciò spesso risponde ai loro stessi interessi commerciali, poiché la domanda di un simile servizio da parte dei consumatori può assumere dimensioni rilevanti. Attraverso le politiche volte a promuovere la rete dei cittadini, la Commissione intende rendere più comune il ricorso ad accordi di questo tipo. Un esempio specifico è costituito dalla recente decisione di sovvenzionare la fase di pianificazione del progetto EuroVelo, promosso dalla Federazione europea dei ciclisti, per la creazione di una rete di itinerari ciclabili internazionali. Uno degli obiettivi principali del progetto è promuovere il cicloturismo e ciò dovrebbe aumentare la domanda di servizi di trasporto ferroviario delle biciclette verso i punti nodali della rete ciclabile, un fattore di cui si dovrebbe tenere specificamente conto nella sua progettazione.

Una norma europea che rendesse obbligatorio il trasporto biciclette finirebbe col generare costi elevati per gli operatori qualora la progettazione dei treni o un uso massiccio rendessero impraticabile il trasporto delle biciclette. Prevedere il trasporto gratuito delle biciclette, come suggerito dall'onorevole parlamentare, porterebbe ad una riduzione delle entrate di alcuni operatori. Per conseguire gli obiettivi della rete dei cittadini è di vitale importanza promuovere una mentalità di mercato tra gli operatori ferroviari e l'imposizione dall'esterno di requisiti di questo genere senza compensazione, pur se auspicabili in sé, sarebbe contraddittorio rispetto a tale approccio.

La Commissione sta attualmente gestendo un progetto di ricerca in cooperazione sulla accessibilità ai passeggeri delle ferrovie tradizionali (COST 335) allo scopo di elaborare norme europee per la progettazione e l'esercizio di treni, stazioni e servizi informativi. Il progetto si incentra principalmente sulle necessità delle persone con una mobilità ridotta, ma è probabile che molte delle caratteristiche di progettazione dei treni esaminate vadano a vantaggio anche di coloro che utilizzano le biciclette.

⁽¹⁾ COM(95) 601 def.

(98/C 304/59)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0163/98**di Anita Pollack (PSE) alla Commissione***(2 febbraio 1998)*

Oggetto: Polli in batteria

La Commissione intende avviare qualche attività di ricerca sulle conseguenze economiche connesse alla graduale eliminazione della produzione di uova in batteria per le aziende agricole o imprese che stanno utilizzando questi metodi, al fine di pianificare misure che le incoraggino a passare in futuro a metodi meno intensivi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(13 marzo 1998)*

La Commissione rinvia l'onorevole interpellante alla risposta che è stata data alla sua interrogazione scritta E-115/98 ⁽¹⁾. La comunicazione al Parlamento e al Consiglio indicherà gli effetti economici delle misure proposte, compresa una valutazione delle conseguenze comportate dall'eliminazione progressiva dell'attuale sistema di gabbie di batteria.

⁽¹⁾ V. pag. n. 33.

(98/C 304/60)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0166/98
di James Fitzsimons (UPE) alla Commissione
(2 febbraio 1998)

Oggetto: Legislazione degli Stati membri UE sulle biciclette

La Commissione può precisare quali misure di sicurezza si applicano alle biciclette in ciascuno degli Stati membri per migliorare la sicurezza dei ciclisti nonché altri utenti della strada?

Può precisare se, in qualcuno degli Stati membri, è obbligatoria l'assicurazione per i ciclisti e, nell'affermativa, può fornire particolari?

Qualche Stato membro ha introdotto tasse sulle biciclette?

Può fornire dettagli sul numero di biciclette coinvolte in incidenti negli Stati membri e relative cause?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(12 marzo 1998)

Nella disciplina in materia di circolazione stradale di tutti gli Stati membri i ciclisti sono considerati utenti della strada al pari dei conducenti di veicoli a motore. Tutti gli utenti della strada sono tenuti a fruire delle strade senza mettere a repentaglio la sicurezza altrui.

I seguenti Stati membri hanno adottato disposizioni specifiche per i ciclisti: Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

I seguenti Stati membri hanno introdotto disposizioni specifiche per i conducenti di veicoli a motore per garantire la sicurezza dei ciclisti: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria, Svezia e Regno Unito.

La Commissione non è a conoscenza di alcuna disposizione nazionale che preveda un obbligo di assicurazione per i ciclisti, né le risulta che esistano tasse sull'utilizzo delle biciclette in alcuno Stato membro, ovviamente fatta salva l'IVA che viene abitualmente prelevata sull'acquisto di biciclette.

I dati più recenti al momento disponibili sono contenuti nella relazione statistica sugli incidenti stradali del 1992 elaborata dalla Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, nella quale figura il numero delle vittime senza precisazione delle cause degli incidenti mortali.

Viste le imperfezioni di questo e altro genere relative ai dati disponibili, la Commissione sta sviluppando una base di dati statistici sugli incidenti stradali che comprende l'intero territorio europeo.

La Commissione ha pubblicato una relazione intitolata «Stato di avanzamento e futuri orientamenti — CARE: banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali» ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ COM(97) 238 def.

(98/C 304/61)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0174/98
di David Bowe (PSE) alla Commissione
(5 febbraio 1998)

Oggetto: Controlli sui prodotti alimentari importati

Attualmente tutti i prodotti alimentari di origine animale importati nell'Unione europea da paesi terzi sono soggetti a controlli severi. Essi possono entrare nel territorio comunitario soltanto attraverso il posto ispettivo di confine designato; l'importatore è tenuto a notificare l'arrivo con un preavviso di 24 ore; la partita viene sottoposta a una procedura di controlli veterinari che prevede livelli d'ispezione certificati; l'importatore deve sostenere i costi dell'ispezione veterinaria perché la partita possa essere sdoganata. Tuttavia, per i prodotti alimentari di origine non animale non è prevista alcuna notifica preventiva dell'importazione, non vi è un sistema certificato di controlli e i costi dell'ispezione ricadono sull'autorità che ne ordina l'esecuzione.

Dal momento che molti prodotti alimentari di origine non animale possono presentare notevoli rischi per la salute pubblica, ad esempio molti possono contenere microtossine, non ritiene la Commissione opportuno armonizzare i regimi comunitari d'ispezione, di modo che ai prodotti alimentari di origine non animale si applichino gli stessi criteri previsti per quelli di origine animale? In caso di risposta negativa, perché no?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(17 aprile 1998)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(98/C 304/62)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0176/98

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(5 febbraio 1998)

Oggetto: Smaltimento dei residui di fogna e delle acque reflue

L'abitudine di smaltire in mare i residui di fogna trattati è ecologicamente sostenibile?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(6 marzo 1998)

Lo scopo della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾, è di proteggere l'ambiente, e in particolare le acque marine, dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.

Le disposizioni della direttiva e in particolare quelle relative agli scarichi nelle acque costiere hanno lo scopo di proteggere in maniera efficace e duratura l'ambiente marino.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

(98/C 304/63)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0179/98

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(5 febbraio 1998)

Oggetto: Smaltimento dei scarichi di fogna e delle acque reflue

Nel quadro del programma obiettivo 2 Thanet, la proposta di costruire un grande impianto di trattamento dei residui di fogna in vetta alla scogliera di Foreness Point, cioè in uno degli ultimi spazi aperti accessibili al pubblico nella zona, riconosciuto tra l'altro come sito di valore naturalistico, è compatibile con le politiche tese a dare un nuovo impulso all'economia, tra l'altro salvaguardando e migliorando l'ambiente, non da ultimo lungo le coste? Può garantire la Commissione che questo progetto non beneficerà di contributi comunitari?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(13 marzo 1998)

Secondo quanto risulta, la costruzione di un impianto di trattamento dei residui fognari a Foreness Point è effettivamente prevista, e la relativa progettazione è stata autorizzata. Tuttavia, sebbene l'impianto debba essere ubicato nella zona coperta dal documento di programmazione unico 1997-1999 del programma obiettivo 2 Thanet, il progetto non dovrebbe essere ammissibile nel quadro del suddetto programma.

(98/C 304/64)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0181/98**di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione***(5 febbraio 1998)*

Oggetto: Rischio di disastro ecologico nella palude di Massamagrell

La palude di Massamagrell rischia di scomparire a causa dei lavori di urbanizzazione e prosciugamento che sono stati avviati e che colpiscono anche la palude di Rafael y Vistabella, ufficialmente protetta.

La palude di Massamagrell è probabilmente inserita nell'elenco di zone umide della Comunità valenciana, in quanto appartiene allo stesso ecosistema della palude di Rafael y Vistabella, riconosciuta come zona di protezione speciale nel piano generale di assetto urbano. La pubblicazione dell'elenco viene inspiegabilmente ritardata, mentre numerosi zone umide, incluse nell'elenco e potenzialmente protette, sono gravemente danneggiate.

In una precedente interrogazione alla Commissione si è già parlato dell'instabilità e del rischio ecologico conseguenti all'ingiustificato ritardo nella pubblicazione dell'elenco. L'interrogante insiste al riguardo perché il problema si sta trasformando in un'urgenza ambientale che va risolta al più presto.

La negligenza dimostrata in merito dal governo autonomo mette a rischio il patrimonio delle zone umide della Comunità valenciana e viola la direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁾ relativa alla conservazione degli habitat naturali. Il litorale della Comunità valenciana, ricco di zone umide, costituisce un ecosistema globale la cui unità non può essere frammentata per soddisfare interessi edilizi.

1. Può la Commissione rivolgersi al governo autonomo della Comunità valenciana chiedendo l'immediata pubblicazione dell'elenco, dato che quest'ultimo è già elaborato e che il ritardo nella pubblicazione ha gravi conseguenze sull'ambiente?
2. Quali azioni può avviare la Commissione per evitare che il sovrapporsi di regolamentazioni regionali, statali e europee impedisca una corretta attuazione delle direttive europee?
3. Può la Commissione incaricare un gruppo di tecnici di valutare l'importanza della conservazione delle zone umide del litorale mediterraneo spagnolo, quale unità ecologica degna di protezione?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(12 marzo 1998)*

1. Tra le competenze della Commissione non rientra quella di rivolgersi al governo regionale della comunità valenciana per invitarlo a procedere alla pubblicazione dell'elenco delle zone umide di tale regione poiché la suddetta pubblicazione è disciplinata in via esclusiva dal diritto interno della comunità autonoma.

Il sito menzionato non è stato designato come zona di protezione speciale per gli uccelli ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾. Esso non è stato neanche classificato scientificamente come zona di importanza per la conservazione degli uccelli.

La Spagna non ha proposto di inserire il sito in questione nella rete Natura 2000, nel quadro della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. ⁽²⁾ Alla Commissione non risulta che esso ospiti un tipo di habitat naturale o una specie prioritaria che, in base ad informazioni scientifiche pertinenti ed attendibili, lo rendano indispensabile alla conservazione di un tipo di habitat prioritario o alla sopravvivenza di una specie prioritaria. L'interesse naturalistico del sito sembra pertanto rivestire carattere più nazionale che comunitario.

Se tuttavia venissero fornite alla Commissione informazioni tali da dimostrare che il sito è indispensabile alla conservazione di un tipo di habitat prioritario o alla sopravvivenza di una specie prioritaria, potrebbero ricorrere le condizioni per avviare una procedura nel quadro dell'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE.

2. La Commissione vigila sulla corretta applicazione delle direttive europee da parte degli Stati membri. Per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE, visto il ritardo dell'invio degli elenchi spagnoli, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Spagna. Successivamente all'invio di un parere motivato nel novembre 1997, la Spagna ha comunicato un elenco di siti. La Commissione sta attualmente esaminando i documenti forniti dalle autorità spagnole per verificare se occorre dare seguito alla procedura.

3. La Commissione valuta d'intesa con gli Stati membri e con esperti indipendenti, nell'ambito di riunioni bio-geografiche specifiche, gli elenchi dei luoghi proposti dagli Stati membri per essere inseriti nella rete Natura 2000. Vista la grande quantità di siti proposti (diverse migliaia) non è possibile verificare in situ il valore di ciascuno di essi.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(²) GU L 206 del 22.7.1992.

(98/C 304/65)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0185/98

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(5 febbraio 1998)

Oggetto: Indennità di handicap negli Stati membri dell'Unione europea

Può la Commissione indicare per tutti i singoli Stati membri le somme di danaro spese da ciascuno di essi per le indennità in oggetto?

(98/C 304/66)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0186/98

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(5 febbraio 1998)

Oggetto: Indennità di handicap negli Stati membri dell'Unione europea

Può la Commissione indicare per tutti i singoli Stati membri le somme di danaro spese da ciascuno di essi in percentuale sulla spesa pubblica totale per le indennità in oggetto?

**Risposta comune
data dal sig. Flynn in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0185/98 e E-0186/98**

(30 marzo 1998)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

(98/C 304/67)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0193/98

di Paul Lannoye (V) alla Commissione

(28 gennaio 1998)

Oggetto: Zoonosi

La direttiva 97/22/CE (¹) del Consiglio che modifica la direttiva 92/117/CEE (²) riguardante le misure di protezione da talune zoonosi, inserisce in quest'ultima un art.15 bis ai sensi del quale, anteriormente al 1° novembre 1997, la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione sulle misure da applicare per la prevenzione e la lotta contro le zoonosi.

Può la Commissione comunicare le conclusioni della relazione?

Quali Stati membri, alla data dell'1.1.1998, non avevano ancora applicato le misure minime previste nell'allegato III, sezione I (dir. 92/117/CEE, art.10, par.1, e dir. 97/22/CE, art. 1, par. 4) contro le salmonelle?

A partire dal 1992, quanti sono stati i casi di salmonellosi nel pollame registrati annualmente nei vari Stati membri? Quanti casi sono stati registrati nello stesso periodo negli esseri umani?

La direttiva 92/117/CEE prevede, peraltro, una serie di misure obbligatorie relative alle 4 zoonosi definite nell'allegato I, punto I. Nondimeno, le misure concrete (artt. 8 e 10, allegati II e III della direttiva 92/117/CEE) riguardano unicamente la salmonellosi. Le altre 3 forme di zoonosi non costituiscono forse un problema? In tal caso, perché mantenerle nell'allegato I, punto I?

L'OMS segnala una recrudescenza delle infezioni causate dal campylobacter, resistente a numerosi antibiotici. Non sarebbe opportuno classificare la campylobatteriosi al punto I dell'Allegato I della direttiva 92/117/CEE?

(¹) GU L 113 del 30.4.1997, pag. 9.

(²) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione

(25 febbraio 1998)

L'articolo 15 bis della direttiva del Consiglio 92/117/CEE, modificata dalla direttiva del Consiglio 97/22/CE riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari, prevede che la Commissione presenti al Consiglio una relazione concernenti le misure da applicare per il controllo e la prevenzione delle zoonosi. A causa dei problemi di priorità derivanti dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e dalla successiva e fondamentale ristrutturazione dei servizi della Commissione, quest'ultima non è stata purtroppo in grado di rispettare la data limite del 1° novembre 1997 inizialmente prevista a quest'effetto. Essa ha comunque avviato le necessarie azioni preparatorie ma, per il momento, non è in grado di fornire conclusioni.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 92/117/CEE, gli Stati membri sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ad applicare le misure minime previste per la salmonella nell'allegato III, sezione I. A tale data, soltanto la Germania, il Lussemburgo, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito avevano inviato alla Commissione le notifiche previste all'articolo 2 della direttiva 97/22/CE del Consiglio. Sono state avviate procedure di infrazione contro gli Stati membri che non hanno ancora notificato le loro disposizioni nazionali. I piani di controllo della salmonella, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/117/CEE, sono stati approvati per la Danimarca, per l'Irlanda, la Finlandia e la Svezia (rispettivamente con decisioni della Commissione n. 94/507/CE, 96/389/CE, 96/390/CE e 96/502/CE). Tale approvazione costituisce il presupposto dell'aiuto finanziario della Comunità ai fini del controllo della salmonella nel pollame. Fino ad oggi, tale aiuto è stato accordato esclusivamente alla Danimarca.

A norma dell'articolo 5 della direttiva 92/117/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione circa l'evolversi e le fonti delle infezioni zoonotiche registrate nel corso dell'anno precedente. La Commissione procede a valutare le informazioni fornite dagli stati membri e le relazioni al comitato veterinario permanente. Quest'esercizio è stato effettuato per la prima volta per l'anno 1994, proseguendo poi su base annua. La Commissione sta attualmente valutando i dati ricevuti nel 1996, a proposito dei quali riferirà fra breve al comitato veterinario permanente. Copia della relazione per il 1995 è stata inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato Generale del Parlamento.

L'allegato I, punto I, della direttiva 92/117/CEE, copre la tubercolosi da *Mycobacterium bovis*, la brucellosi, la salmonellosi e la trichinosi. Per vari decenni la Commissione ha elaborato misure destinate a tenere sotto controllo o addirittura ad eradicare la tubercolosi dei bovini, la brucellosi dei bovini e la brucellosi degli ovini e dei caprini. Di conseguenza, queste zoonosi sono state eradicare dalla Comunità, oppure si trovano in fase avanzata di eradicazione, o ancora sono oggetto di programmi di sorveglianza. Appropriate misure sono prescritte, fra l'altro, nelle direttive commerciali in materia (esempio: direttiva del Consiglio 64/432/CEE 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina). Gli Stati membri nei quali dette zoonosi tuttora esistono possono chiedere il sostegno finanziario della Comunità in vista di programmi di eradicazione e sorveglianza. Le misure di controllo e sorveglianza per la trichinosi sono stabilite nelle appropriate direttive sull'igiene delle carni (esempio: direttiva 64/433/CEE del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche). Poiché nella maggior parte degli Stati membri la trichinosi è stata eradicata, la Commissione sta attualmente considerando una regionalizzazione fondata su criteri scientifici, per evitare misure di campionamento eccessive nelle zone esenti dalla trichinosi. Varie direttive che prevedono misure igieniche sui prodotti di origine animale, oltre a disposizioni sull'igiene in generale, contengono specifiche misure concernenti la salmonella (esempio: direttiva del Consiglio 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile). Dato l'accresciuto numero di casi di salmonellosi umana provocati da derivati del pollame, nella direttiva 92/117/CEE sono state introdotte alcune misure specifiche destinate a tenere sotto controllo la salmonella nel pollame.

La Commissione è pienamente consapevole dell'importanza di certe malattie veicolate dagli alimenti (esempio: la campilobatteriosi e le infezioni da E.coli enteroemorragica). Come nel caso della salmonella, questi agenti zoonotici sono ubiquitari nell'ambiente naturale e possono quindi essere isolati a vari livelli, tanto su animali domestici clinicamente sani quanto su animali selvatici. Non vanno trascurate l'esistenza di portatori umani e la possibile infezione da altre fonti (prodotti vegetali, acqua, animali da compagnia, ecc.). In ogni modo, le conoscenze relative all'azione patogena, alla virulenza e all'epidemiologia sono molto sporadiche, e mancano metodi di prova soddisfacenti per le applicazioni di routine. È necessaria una più ampia sorveglianza ed azione di ricerca per fornire i dati epidemiologici e gli opportuni metodi di controllo. Soltanto quando tali strumenti saranno disponibili si potranno applicare misure adeguate a identificare gli animali che rappresentano un rischio potenziale elevato ed a raccomandare, in tutta fiducia, azioni intese a ridurre la frequenza di questi agenti zoonotici negli allevamenti. Nel frattempo, la Commissione sta esaminando il modo in cui i macelli e gli stabilimenti di trasformazione potrebbero istituire pratiche intese a ridurre la contaminazione e la contaminazione incrociata degli alimenti e ad evitare la ricontaminazione dei prodotti sottoposti a trattamento termico (sistema HACCP). La Commissione ha inoltre l'intenzione di introdurre alcune misure concrete intese a migliorare l'igiene dei macelli preparando adeguate proposte di modifica delle attuali direttive sull'igiene delle carni. HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points = analisi dei rischi e punti critici di controllo (N.d.T.)

(98/C 304/68)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0194/98
di Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) alla Commissione
(28 gennaio 1998)

Oggetto: Illegalità di taluni lavori che hanno ottenuto un finanziamento europeo

Nella sua risoluzione del 19 febbraio 1997 il Ministero per l'ambiente spagnolo ha richiamato l'attenzione sulla concessione, al governo della Generalitat della Catalogna, dell'occupazione di terreni del demanio pubblico marittimo e terrestre nel municipio di Llançà, nella contea catalana dell'Alt Empordà, al fine della realizzazione delle opere del lungomare di Grifeu. Questa concessione prevedeva gli indennizzi relativi all'espropriazione di terreni e ai diritti privati interessati dai lavori in questione.

La direzione generale dei porti e delle coste del Dipartimento di politica territoriale e opere pubbliche della Generalitat della Catalogna ha proceduto ad eseguire i lavori in assenza della relativa approvazione definitiva del piano di assetto del municipio di Llançà e del progetto di urbanizzazione, due condizioni previe all'esecuzione dei lavori stessi.

In seguito, l'ottava sezione del Tribunale civile di Girona ha emanato la sentenza n. 247/97 del 12 dicembre 1997 con cui si stabilisce che la direzione generale dei porti e delle coste del Dipartimento di politica territoriale e opere pubbliche della Generalitat della Catalogna ha operato «mediante vie di fatto» e si dichiara illegale tale occupazione, condannando la Generalitat a restituire i beni ai loro legittimi proprietari.

L'esecuzione della sentenza comporterà la demolizione dei lavori relativi al lungomare e dei lavori di urbanizzazione, costati circa 75 milioni di pesete; il 50% di questa somma era stato erogato dalla Generalitat di Catalogna, il 25% dal municipio di Llançà e il restante 25% proveniva da fondi dell'Unione europea, in concreto per il tramite dell'iniziativa comunitaria Interreg.

La Commissione è a conoscenza di questo investimento e del fatto che i lavori venivano eseguiti illegalmente — tanto che ora dovranno essere demoliti in esecuzione della sentenza giudiziaria — grazie a fondi dell'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(26 febbraio 1998)

La Commissione non mancherà di informarsi presso le autorità spagnole circa l'evoluzione e le conseguenze di quanto segnalato dall'onorevole parlamentare, fatti che essa presume potrebbero riferirsi, con riserva di verifica, al progetto n. 48 del programma Interreg IIA (lavori di sistemazione stradale e accesso alla spiaggia/ II fase — Llançà-Catalogne) che beneficia di un contributo comunitario di 150 000 ecu, sulla base di un cofinanziamento del 50%.

La Commissione è pronta a prendere le necessarie misure imposte dalla situazione qualora l'attuale sentenza giudiziaria dovesse esserle ufficialmente confermata, come irreversibile e definitiva.

In particolare, la Commissione dovrebbe ritirare il suo finanziamento data l'inesistenza di detto progetto e proporre, nel corso della prossima riunione del comitato di sorveglianza, una nuova destinazione del precedente impegno.

(98/C 304/69)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0196/98
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(30 gennaio 1998)

Oggetto: Esportazioni UE di cavi d'acciaio verso la Polonia

Dal novembre 1996 l'industria comunitaria dei cavi d'acciaio non è in grado di esportare in Polonia a causa di ostacoli non tariffari. Mi risulta che la Polonia ha recentemente rifiutato di abbassare i dazi all'importazione come richiesto dall'Unione europea.

Si segnala inoltre che le gare destinate all'approvvigionamento dell'industria estrattiva privilegiano la Polonia e che gli oneri amministrativi e finanziari rendono ormai impossibile qualsiasi esportazione dalla Comunità europea. Oltre a questo, il sistema di certificazione polacco, che si applica alle importazioni di cavi d'acciaio dall'UE, intralcia le consegne.

Considerando che gli ostacoli tariffari violano gli impegni assunti dalla Polonia in base all'accordo europeo, può la Commissione precisare quali iniziative intende intraprendere per ottenerne l'eliminazione nel prossimo futuro?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione

(25 febbraio 1998)

Il problema riguardante l'accesso al mercato polacco per gli esportatori comunitari di cavi d'acciaio è stato discusso nel 1997 con le autorità polacche in numerose occasioni, anche al più alto livello. In particolare il vicepresidente della Commissione, responsabile della questione, ha sollevato la questione durante la sua visita in Polonia nel 1997. In ogni modo dato che non si sono avute risposte concrete dalle autorità polacche e poiché sono state ancora osservate pratiche discriminatorie ai danni degli esportatori comunitari, la questione è stata nuovamente discussa nel dicembre 1997, in occasione di una riunione del sottocomitato Comunità Polonia competente per le questioni industriali e commerciali.

Durante la riunione le autorità polacche hanno dichiarato che si sarebbero attivate in vista di un esame più approfondito del problema purché la Comunità avesse fornito esempi di discriminazione. La Commissione ha quindi invitato l'industria comunitaria a fornire tali informazioni, al fine di pervenire a una soluzione rapida del problema.

(98/C 304/70)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0199/98
di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione

(11 febbraio 1998)

Oggetto: Tutela del libro in quanto bene culturale

Nel discorso pronunciato nell'ottobre 1997 alla fiera di Francoforte, il Presidente della Commissione europea Jacques Santer ha affermato che «per noi il libro rappresenta un bene a un tempo culturale ed economico». Poco tempo dopo, il 14 gennaio 1998, il Commissario Karel van Miert apriva una procedura d'infrazione contro il regime di prezzi imposti, e ciò prima ancora che pervenisse un parere esperto richiesto dal Consiglio dei ministri della cultura relativamente alla possibile giustificazione di detto regime con l'articolo 128 CE.

Ritiene il Presidente della Commissione che, così facendo, si tuteli il libro in quanto bene culturale?

E' la Commissione a conoscenza dello studio svolto dall'ex giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee, Ulrich Everling, il quale giunge alla conclusione che il regime di prezzi imposti praticato in Germania e Austria non può ritenersi incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 CE, se le reimportazioni di libri, originariamente soggetti a prezzo imposto, da Stati membri diversi da quelli menzionati

non vengono riassoggettate a tale regime e le stesse non costituiscano una manovra elusiva? Pur prescindendo da tale giudizio, le condizioni per un'esenzione ex articolo 85, paragrafo 3 CE possono essere soddisfatte facendo valere considerazioni culturali in sede valutazione della compatibilità di un regime di prezzi imposti con le norme di concorrenza.

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(24 marzo 1998)

La Commissione ha sempre posto l'accento sul fatto che l'iniziativa del Consiglio di chiederle di procedere ad uno studio a norma dell'articolo 152 del trattato CE doveva essere considerata un atto indipendente dalla procedura, basata sul diritto di concorrenza, avviata nei confronti del regime austro-tedesco di prezzi imposti per i libri, nel senso che il corso della procedura in oggetto non doveva risultrne rallentato. In merito a questo caso, già notificato dagli editori nella primavera 1993 e sul quale la Commissione ha la competenza esclusiva, è stato necessario avviare la procedura d'indagine formale dopo che la Commissione, al termine di un attento esame delle argomentazioni addotte dagli editori, era pervenuta alla valutazione provvisoria che un'esenzione non era giustificata.

Le parti hanno fatto valere lo studio in questione ai fini della procedura. Esso conclude che l'articolo 85, paragrafo 1 non è più applicabile al regime austro-tedesco di prezzi imposti per i libri, dal momento che il trattato sull'Unione europea ha introdotto l'articolo 128, paragrafo 4. L'autore dello studio riconosce che ciò è in contrasto con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia (affermando che il suo punto di vista «va oltre la giurisprudenza e la prassi decisionale precedente»). Nel 1995, quindi molto dopo l'introduzione dell'articolo 128, paragrafo 4 nel trattato, la Corte di giustizia ha ammesso come presupposto evidente che l'articolo 85, paragrafo 1 fosse applicabile al regime anglo-irlandese di prezzi imposti negli scambi transfrontalieri. I possibili vantaggi di un regime di prezzi imposti sono sempre stati esaminati in primo luogo alla luce dell'articolo 85, paragrafo 3.

Dall'interrogazione dell'onorevole parlamentare non è chiaro perché presupponga che le condizioni per un'esenzione siano soddisfatte. Come già accennato, la Commissione, dopo attenta analisi di tutte le argomentazioni addotte e sulla base di dati documentabili statisticamente, è pervenuta ad una valutazione provvisoria di segno opposto.

(98/C 304/71)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0202/98

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(11 febbraio 1998)

Oggetto: Linea di bilancio dedicata alla famiglia

Può la Commissione indicare quali misure siano state finanziate sulla linea di bilancio B3-4108 (Azioni a favore della famiglia — Solidarietà intragenerazionale ed intergenerazionale), specificando le relative fonti di diritto primario?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione

(3 aprile 1998)

Nel 1997 la Commissione ha finanziato varie azioni tramite gli stanziamenti della linea di bilancio B3-4108 «Famiglia — Solidarietà intra e intergenerazionale». Gli importi impegnati (circa 2,5 Mecu) erano destinati al finanziamento di azioni di analisi e di ricerca nel settore della famiglia e della politica familiare, di scambi di esperienze e di informazioni fra gli Stati membri nel settore della famiglia e, segnatamente, sul modo di conciliare la vita familiare con la vita professionale, nonché di azioni in favore della protezione dei bambini, e di azioni in materia di demografia.

L'attuazione del bilancio è stata eseguita in conformità della comunicazione della Commissione del 6 luglio 1994 ⁽¹⁾ sulle basi giuridiche.

⁽¹⁾ doc. SEC(94) 1106 def.

(98/C 304/72)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0205/98**di Rainer Wieland (PPE) alla Commissione***(11 febbraio 1998)*

Oggetto: Attività didattica all'estero — Insegnamento della lingua madre nel distretto consolare di Stoccarda (Germania)

Nel distretto consolare di Stoccarda (Germania) il governo italiano conta di trasferire l'attività di insegnamento per 9.600 allievi italiani dall'Istituto italiano di cultura ad associazioni private (Esslinger Zeitung, 4.12.1996; lettera del sig. Virga, di Stoccarda, al ministro per la cultura, la gioventù e lo sport del Land Baden-Württemberg).

Con quali risorse viene finanziato l'insegnamento della lingua madre per i cittadini dell'Unione che vivono all'estero?

Nel caso in cui detto insegnamento sia sostenuto con le risorse dell'Unione, qual ne è l'ammontare e quali sono i criteri di aggiudicazione e di spesa?

Nel caso in cui tale insegnamento sia sostenuto anche solo parzialmente con le risorse dell'Unione è ammissibile sul piano giuridico trasferire l'organizzazione (e l'esercizio) dell'attività d'insegnamento a un'istituzione privata, ad es. un'associazione?

E' tale operato conforme alla linea politica della Commissione?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione*(24 marzo 1998)*

La Commissione prende atto di quanto segnalato dall'Onorevole parlamentare circa l'insegnamento della lingua italiana nella regione di Stoccarda, tuttavia essa non ha alcuna competenza in ordine alla legittimità della decisione di cui si tratta.

Ai sensi dell'articolo 126 del Trattato CEE, gli Stati membri hanno infatti la responsabilità esclusiva dei contenuti dell'insegnamento, anche per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi di istruzione e le loro diversità culturali e linguistiche.

Inoltre, la direttiva del Consiglio 77/486/CEE del 25 luglio 1977 in materia di istruzione dei figli dei lavoratori migranti ⁽¹⁾, prevede, all'articolo 3, che gli Stati membri adottino, tenendo conto delle rispettive circostanze nazionali e dei rispettivi sistemi legislativi, in collaborazione con gli Stati di provenienza di tali lavoratori, misure adeguate per promuovere nell'ambito dell'istruzione normale l'insegnamento della lingua madre e della cultura di provenienza.

⁽¹⁾ GU L 199 del 6.8.1977.

(98/C 304/73)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0207/98**di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione***(11 febbraio 1998)*

Oggetto: Discriminazioni ai danni della Confederazione delle associazioni agricole democratiche greche (SYDASE)

È il Commissario responsabile della politica agricola a conoscenza del fatto che la Confederazione delle associazioni agricole democratiche greche (SYDASE), che stando a dati ufficiali rappresenta circa il 40% degli agricoltori greci, non fa parte della COPA, in cui viceversa sono rappresentate altre organizzazioni agricole greche come la PASEGES e la GESASE? Condivide il fatto che tale situazione non è conforme con i principi della democrazia, del pluralismo e della rappresentatività che costituiscono i fondamenti dell'Unione europea? Così stando le cose, intende compiere passi per porre fine a questa situazione inaccettabile e far sì che nella COPA sia rappresentato anche il 40% circa degli agricoltori greci organizzati nella SYDASE?

Da parte sua intende la Commissione provvedere affinché ai comitati consultivi dell'agricoltura e al Comitato economico e sociale partecipino anche rappresentanti della SYDASE? Può infine essa riferire quali organizzazioni non governative greche hanno beneficiato di finanziamenti attraverso le linee del bilancio dell'Unione (prima 512 e adesso B2-5122) negli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 e per quali importi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 marzo 1998)

Si richiama l'attenzione dell'on. parlamentare sul fatto che il comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea (COPA) è un'organizzazione del tutto indipendente dalla Commissione, gestita secondo propri statuti e da propri organi direttivi. La Commissione non può pertanto pronunciarsi sull'ammissione o sul rifiuto di ammissione di un'organizzazione al COPA.

Per quanto riguarda i comitati consultivi, i suoi membri sono designati su proposta delle organizzazioni agricole europee e non da organi nazionali.

Quanto al Comitato economico e sociale, si rammenta all'on. parlamentare che a norma dell'articolo 194, secondo comma del trattato, la designazione dei suoi membri spetta al Consiglio e non alla Commissione.

Da parte sua, la Commissione mantiene regolari contatti con tutte le organizzazioni che lo desiderano.

A titolo informativo, viene indicata qui di seguito la ripartizione delle sovvenzioni accordate dal 1994 in poi alle organizzazioni non governative greche tramite stanziamenti della linea B2-514, divenuta poi B2-5122:

1994	GESASE	24.000 Ecu
	SYDASE	10.000 Ecu
1995	Ktinotrofiki	12.000 Ecu
	Istituto di cooperazione	10.000 Ecu
	Coop. Allevatori greci	8.200 Ecu
	Passeges	29.800 Ecu
	SYDASE	15.000 Ecu
1996	Università di Atene	9.114 Ecu
	Passeges	30.000 Ecu
1997	SYDASE	12.000 Ecu
	GESASE	28.000 Ecu
	Passeges	15.000 Ecu
	GESASE (visita)	10.000 Ecu
	SYDASE (visita)	12.000 Ecu

Tuttavia, per il 1998 la Commissione richiama l'attenzione dell'on. parlamentare sul fatto che nel commento della linea B2-5122, il Parlamento ha riassegnato il 98% degli stanziamenti alle grandi organizzazioni europee, riservando solo 100 000 Ecu per il finanziamento delle organizzazioni che perseguono determinate finalità in settori problematici o che operano in paesi dell'Europa centrale e orientale.

(98/C 304/74)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0208/98

di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione

(11 febbraio 1998)

Oggetto: Problemi del mercato dell'olio d'oliva

Il mercato dell'olio d'oliva affronta gravi problemi a causa della sovrapproduzione comunitaria e mondiale con conseguente difficoltà di smercio del prodotto sul mercato e caduta dei prezzi.

Stante che il recente provvedimento relativo all'ammasso privato di 30.000 tonnellate di olio d'oliva greco rischia di non fare conseguire i risultati sperati, così come era stato previsto da gruppi di produttori risultati non abbastanza uniti per realizzare siffatto provvedimento, quali misure intende adottare la Commissione per decongestionare il mercato e mantenere i prezzi a livelli accettabili e per i produttori e per i consumatori? Intende essa accelerare l'avvio dell'intervento comunitario che funge da valvola di sicurezza per il reddito degli agricoltori?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 marzo 1998)

La Commissione segue con attenzione la difficile situazione nella quale versa attualmente il mercato dell'olio d'oliva. Onde contrastare la diminuzione dei prezzi, essa ha già proposto misure di aiuto all'ammasso privato dell'olio, ai sensi del regolamento (CE) n. 94/98 del 14 gennaio 1998, relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/1998 ⁽¹⁾. Delle 180 000 tonnellate oggetto di tale misura, 30 000 sono state assegnate alla Grecia. L'applicabilità della misura stessa sembra presentare qualche problema a causa del numero ridotto delle organizzazioni elleniche di produttori abilitati a concludere contratti di magazzinaggio. È questo il motivo per cui la Commissione sta cercando mezzi giuridici per aiutare le autorità del paese a risolvere le suddette difficoltà e ad applicare la misura.

Per quanto riguarda l'apertura anticipata degli acquisti all'intervento, la Commissione valuterà in primo luogo i risultati dell'applicazione delle misure di magazzinaggio privato nei vari Stati membri, prima di prevedere altre misure intese a sgravare il mercato.

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.1998.

(98/C 304/75)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0213/98

di Bryan Cassidy (PPE) alla Commissione

(11 febbraio 1998)

Oggetto: International Group of P & I Clubs

Con riferimento alle precedenti interrogazioni scritte E-0164/96, E-0165/96, E-0166/96 e alla risposta del commissario Van Miert del 26 febbraio 1996 ⁽¹⁾, a seguito delle conclusioni della Commissione sul merito di un reclamo presentato dalla «Greek Maritime Co-operation Committee» di Londra (Commissione greca per la cooperazione marittima) contro l'International Group of P & I Clubs (IG P & I Clubs) sulla questione del rinnovo dell'esenzione di detti club dalle regole della concorrenza CEE, le parti coinvolte nella controversia hanno presentato ulteriori reclamazioni.

Nondimeno, quantunque sia passato molto tempo, la Commissione non ha ancora emesso il suo verdetto.

Può essa spiegare i motivi di tale ritardo?

⁽¹⁾ GU C 122 del 25.04.1996, pag. 32.

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(24 marzo 1998)

A seguito del reclamo presentato dal «Greek Shipping Cooperation Committee» in merito ad alcuni aspetti degli accordi conclusi nell'ambito dell'International Group of P&I Clubs (IG), la Commissione ha avviato un'ampia indagine sul mercato assicurativo di P & I, a conclusione della quale ha emesso nel mese di giugno del 1997 una comunicazione degli addebiti nei confronti della IG. Nel mese di luglio del 1997, a seguito della comunicazione degli addebiti, l'IG ha apportato ai propri accordi alcune modifiche che sono state ratificate dai club in quello stesso anno. In particolare, il livello di copertura offerto è stato ridotto da circa 18.300 milioni di ecu a 3.900 milioni di ecu ed è stata concessa ai membri la libertà di offrire livelli di copertura più elevati. La Commissione ritiene che queste modifiche dovrebbero rassicurare l'onorevole parlamentare che aveva espresso preoccupazione nelle interrogazioni scritte E-0164/96, E-0165/96 ed E-0166/96. Nel novembre del 1997 l'IG ha presentato ulteriori proposte di modifica dei propri accordi che sono attualmente sotto esame.

(98/C 304/76)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0214/98
di Allan Macartney (ARE) alla Commissione
(11 febbraio 1998)

Oggetto: Sostituzione di macchinari per il lavaggio a secco e risarcimento

Risulta alla Commissione che siano state adottate misure per alleggerire i costi sostenuti da quelle imprese di lavaggio a secco alle quali è stato imposto di sostituire 113 macchinari per il lavaggio con solventi? I 113 macchinari sono/sono stati eliminati gradualmente e sembra che la prassi adottata sia quella di utilizzare solventi distillati fino all'esaurimento delle scorte, per poi procedere alla conversione dei macchinari esistenti o acquistarne di nuovi.

I costi di tale operazione, conversione o sostituzione, sono consistenti, in particolare per le piccole imprese. Sembra giusto pertanto prevedere un risarcimento o un regime d'indennità onde evitare che le piccole imprese di lavaggio a secco vadano incontro alla rovina finanziaria. Poiché la conversione in oggetto è imposta dalla CE, può la Commissione confermare, con la dovuta sollecitudine, se un risarcimento è o sarà disponibile?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(24 marzo 1998)

Alla Commissione non risulta l'esistenza di un regime di indennità o compensazione per risarcire le imprese di lavaggio a secco dei costi sostenuti per la conversione o sostituzione dei macchinari che prevedono l'uso dei clorofluorocarburi, in particolare il CFC 113.

Si tratta di una sostanza che riduce lo strato di ozono la cui graduale eliminazione dal protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Le 156 parti contraenti del protocollo di Montreal si sono infatti impegnate a cessare la produzione ed il consumo di tutte le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. In base a tale protocollo i paesi in via di sviluppo avevano l'obbligo di eliminare la loro produzione e il consumo di CFC al più tardi entro il 1° gennaio 1996, fatta eccezione per un numero limitato di «usi essenziali» come gli inalatori per il trattamento dell'asma. Ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, la Comunità avrebbe dovuto cessare la produzione già nell'anno precedente.

Pertanto la conversione dei macchinari che prevedono l'uso del CFC 113 non è imposta dalla Commissione, ma sono piuttosto le parti aderenti al protocollo di Montreal, Comunità e Stati membri compresi, ad avere deciso di comune accordo di vietare la produzione e l'immissione sul mercato di tali sostanze utilizzate a questi fini, in ottemperanza all'impegno di proteggere lo strato di ozono.

La decisione di cessare la produzione dei CFC è stata presa per la prima volta nel 1990 in occasione della seconda riunione delle parti firmatarie del protocollo di Montreal. La data fissata allora è stata in seguito anticipata in occasione della quarta riunione nel 1992, considerato il veloce aggravarsi dello strato di ozono e la crescente disponibilità di soluzioni alternative. Relativamente al lavaggio a secco, il comitato tecnico del protocollo suggerisce che il tetracloroetilene, il solvente più utilizzato a questo scopo, è stato impiegato con ottimi risultati per oltre 30 anni e rappresenta una possibile alternativa al CFC 113.

Nonostante la disponibilità di alternative, né il protocollo di Montreal né il regolamento (CE) n. 3093/94 vietano alle imprese di lavaggio a secco di continuare ad utilizzare CFC riciclati o fino ad esaurimento delle scorte, purché siano stati prodotti prima dell'introduzione del divieto. In questo modo molti utilizzatori sono stati in grado di pianificare la sostituzione dei CFC evitando così difficoltà di ordine tecnico ed economico se non addirittura il fallimento.

⁽¹⁾ GU L 333 del 22.12.1994.

(98/C 304/77)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0221/98
di John Iversen (PSE) alla Commissione
(11 febbraio 1998)

Oggetto: Medicinali inutilizzabili o scaduti

Da un nuovo studio, ripreso nella pubblicazione periodica specializzata «Sygeplejersken» dell'Ordine danese degli infermieri, risulta che i due terzi dei prodotti medicinali donati all'ex Jugoslavia erano scaduti o inutilizzabili. Nello studio, realizzato dall'Organizzazione europea per la salute e lo sviluppo, si giunge alla conclusione che tali aiuti medicinali sono stati più dannosi che utili.

Con la copertura di un intervento umanitario, imprese europee hanno smaltito grandi quantità di medicinali inutili; donando i medicinali inutilizzabili come aiuti umanitari, hanno ottenuto vantaggi fiscali e pubblicità gratuita, evitando in particolare di sostenere i costi relativi alla distruzione di prodotti medicinali spesso scaduti.

1. Può la Commissione comunicare se si è accertata che gli aiuti di emergenza inviati nell'ex Jugoslavia da ECHO, l'Ufficio umanitario della stessa Comunità europea, non comprendessero medicinali scaduti e inutilizzabili e precisare altresì se attualmente si assicura che ECHO non ricorra a tale prassi?
2. Come intende garantire che le imprese europee in futuro rispettino gli orientamenti fissati dall'OMC quanto agli aiuti di umanitari? Può comunicare se sono imminenti iniziative legislative europee in materia?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(1° aprile 1998)

Diverse fonti, inclusa l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), hanno attestato a livello complessivo la fornitura all'ex Jugoslavia di farmaci inadeguati, ovvero, in larga misura, di piccole partite per uso non professionale di medicinali non selezionati o utilizzati per metà raccolte presso privati e organizzazioni caritative, o di donazioni in grande quantità (provenienti soprattutto da stock dell'esercito) di farmaci inutili o inutilizzabili, vale a dire scaduti o non indicati (contro la lebbra, ecc.).

Per parte sua, la Commissione ha sempre chiesto ai suoi partner di attenersi agli orientamenti interagenzia stabiliti dall'OMS per le donazioni di medicinali. La stessa OMS ritiene che nel complesso soltanto il 5% dei medicinali, di qualsiasi provenienza, donati in conformità di tali orientamenti fossero inutili o inutilizzabili.

La Commissione, in stretta collaborazione con l'OMS e il suo partner «Pharmaciens sans Frontières», ha inoltre preso l'iniziativa di avviare un programma globale di distruzione dei medicinali inutili o inutilizzabili, adoperandosi quindi in modo significativo per risolvere il problema delle donazioni inadeguate effettuate da altri.

(98/C 304/78)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0224/98

di Christine Crawley (PSE) alla Commissione

(13 febbraio 1998)

Oggetto: Impatto della trasformazione dei modelli di organizzazione del lavoro

Può la Commissione precisare in che misura sta esaminando le conseguenze della trasformazione dei modelli di organizzazione del lavoro?

E' sicura che il coordinamento all'interno dei suoi servizi sulle tematiche connesse alla trasformazione dei modelli di organizzazione del lavoro, come l'istruzione e la formazione, gli effetti sulla previdenza sociale e l'invecchiamento della popolazione, stia garantendo la massima coerenza della sua visione dei futuri modelli di organizzazione del lavoro per i nostri cittadini?

Risposta fornita dal sig. Flynn a nome della Commissione

(9 marzo 1998)

Con l'adozione del libro verde «Partenariato per una nuova organizzazione del lavoro» ⁽¹⁾, la Commissione ha avviato un dibattito sulle implicazioni del cambiamento degli schemi di lavoro. Il libro verde è stato ampiamente distribuito, mentre negli Stati membri si sono tenute una serie di conferenze e di tavole rotonde che hanno riunito persone che lavorano nelle organizzazioni del mercato del lavoro e della ricerca, dell'istruzione e degli istituti di formazione. Questo ampio dibattito europeo si concluderà durante la conferenza europea che si terrà dal 28 al 30 aprile 1998 a Glasgow, organizzata congiuntamente dalla presidenza del Regno Unito e dalla Commissione.

L'importanza e la sfida poste dal coordinamento attraverso le aree politiche di rilievo sono ampiamente apprezzate dalla Commissione e verrà attuata la necessaria collaborazione interservizi per facilitare un approccio e una sintesi coerenti.

(¹) COM(97)128 def.

(98/C 304/79)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0229/98

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(5 febbraio 1998)

Oggetto: Girelli per bambini

I prodotti utilizzati dai bambini in tenera età non dovrebbero rappresentare per loro un pericolo in più. Ma i girelli che consentono ai piccoli di camminare possono provocare gravi incidenti. Con tali sostegni dotati di ruote i bambini possono raggiungere la velocità di 10 km all'ora. Tutti i test hanno inoltre dimostrato che nessuno di tali dispositivi è in grado di aiutare il bambino ad apprendere i movimenti connessi col normale sviluppo della deambulazione.

1. Non ritiene la Commissione che sia necessario assumere iniziative al riguardo, dal momento che i girelli non hanno alcuna utilità e rappresentano invece un grave pericolo che si è già tradotto in numerosi incidenti?
2. E' noto alla Commissione che nessuno dei girelli per bambini sottoposti a test da alcune organizzazioni dei consumatori è conforme al progetto di norme europee di sicurezza (pr en 1273), e che tali norme non soddisfano esse stesse i requisiti dell'informazione sui prodotti?
3. Condivide la Commissione il parere che non si dovrebbe concedere l'autorizzazione all'immissione sul mercato per prodotti pericolosi e del tutto irrazionali, specie se destinati all'infanzia?
4. Che cosa ne pensa di un'interdizione totale di tali attrezzi?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

(9 marzo 1998)

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'on. parlamentare; i fatti riferiti fanno peraltro parte di una ricerca resa possibile dal cofinanziamento della Commissione.

La direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti (¹) si prefigge fra l'altro di garantire la sicurezza dei consumatori in generale e dei bambini in particolare. A tal fine, essa impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che vengano immessi sul mercato comunitario soltanto prodotti sicuri (art. 2b).

Spetta quindi in primo luogo agli Stati membri operare nei confronti dei prodotti che rappresentino un pericolo per la salute e per la sicurezza dei consumatori, adottando tutte le misure necessarie, compreso l'eventuale ritiro dei prodotti dal mercato, a condizione che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e segnatamente con gli artt. 30 e seguenti del trattato CE.

Nella fattispecie concreta, la Commissione, previo accordo con gli Stati membri, ha già trasmesso al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) un mandato per l'elaborazione di una norma che prenda in considerazione i diversi pericoli derivanti da girelli per bambini; pericoli posti in evidenza fra l'altro dallo studio menzionato.

Infine, per tener in debita considerazione il punto di vista dei consumatori nel processo di normalizzazione europeo, la Commissione sostiene opportunamente l'ANEC, l'Associazione europea creata per coordinare e rappresentare i consumatori all'interno degli organismi europei (ed internazionali) di normalizzazione.

(¹) GU L 228 dell'11.8.1992.

(98/C 304/80)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0230/98
di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione
(13 febbraio 1998)

Oggetto: Funzionamento a singhiozzo della Scuola nazionale di amministrazione pubblica in Grecia

L'associazione che raggruppa gli studenti della Scuola nazionale di amministrazione pubblica in Grecia (ESDD) denuncia il funzionamento a singhiozzo e il degrado di tale istituzione. Poiché l'ESDD è finanziata dall'Unione europea e questi finanziamenti sono destinati alla costruzione di un edificio (75%) e ad assicurarne l'agibilità (90% con risorse del programma CLISTENE), può far sapere la Commissione quali misure intende prendere per assicurare l'agibilità di detta Scuola e il buon impiego delle somme di danaro che l'Unione europea ha già messo e continua a mettere a disposizione?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione
(2 aprile 1998)

La scuola nazionale per la pubblica amministrazione è effettivamente finanziata tramite i Fondi strutturali e precisamente tramite il programma operativo «Ammodernamento del servizio pubblico» (Kleisthenis). Per il secondo periodo di programmazione 1994-1999 dei Fondi Strutturali Comunitari (CSF) sono stati assegnati segnatamente 8,3 Mecu dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione iniziale degli impiegati pubblici, mentre 0,55 Mecu sono stati erogati dal Fondo di sviluppo regionale europeo (FSRE) per lo sviluppo di basi di dati e di infrastrutture per reti di comunicazione a beneficio della scuola suindicata. Non sono stati peraltro erogati fondi per edifici di tale scuola.

Attraverso la sua partecipazione al comitato di controllo del programma, la Commissione si prefigge di ottenere il miglioramento della qualità della formazione offerta dalla scuola nazionale per la pubblica amministrazione. Gioverà ricordare che il comitato di controllo ha deciso di avviare studi riguardanti l'ammodernamento e per migliorare il livello operativo di detta scuola, nonché per valutare il livello di formazione offerta ai funzionari pubblici. Sulla base delle conclusioni di tali studi, dovrebbero essere programmate misure per migliorare l'attività della scuola e la qualità dei servizi da essa offerti. Lo svolgimento di tali studi è stato tuttavia sensibilmente posticipato.

Come è noto all'on parlamentare, lo sviluppo delle operazioni finanziate tramite i Fondi strutturali è connesso all'intervento delle autorità nazionali. La Commissione continuerà ad impegnarsi per quanto riguarda il miglioramento del livello della scuola nazionale per la pubblica amministrazione e, nel quadro dell'analisi a medio termine in corso di svolgimento, si ripromette di esaminare con particolare attenzione la qualità dell'azione già autorizzata.

(98/C 304/81)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0231/98
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione
(13 febbraio 1998)

Oggetto: Centrale idroelettrica sul fiume Arachthos

Sul fiume Arachthos, all'altezza di Aghios Nikolaos (comune di Dafnoti), dovrà sorgere una centrale elettrica la cui diga formerà un lago artificiale di 5 km².

Associazioni ecologiste e abitanti della zona protestano perché giudicano l'opera non indispensabile per soddisfare il fabbisogno energetico, visto che esistono soluzioni alternative e più economiche, ad esempio, centrali a ciclo alternato con gas naturale come combustibile. Se si considera che: la diga e il lago comporteranno l'innalzamento della falda freatica, oltre a fenomeni franosi con potenziali rischi di disastro, il lago sommergerà due monumenti d'importanza storica e culturale, quali il ponte della Plaka e l'edificio delle dogane, lo studio di impatto ambientale disposto dal dipartimento dell'Epiro sconsiglia l'opera e propone di classificare detto bacino come area naturale protetta e vincolata,

può far sapere la Commissione:

1. se è al corrente delle denunce testé ricordate,
2. se è stato realizzato uno studio d'impatto ambientale e se sono state prese in considerazione soluzioni alternative, e, infine,
3. se esiste una proposta globale di difesa della regione, peraltro già deturpata da opere analoghe?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(18 marzo 1998)*

1. La Commissione non è a conoscenza del progetto di una diga per produzione di energia idroelettrica sul fiume Arachtos nell'Epiro, poiché tale progetto non è stato presentato ai fini di un finanziamento comunitario.
2. In base ad alcune informazioni preliminari è in corso una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾. Uno studio di impatto ambientale è stato effettuato dal promotore del progetto e sarà presto presentato alla divisione competente del ministero dell'Ambiente per ottenere l'autorizzazione che, in base alla legislazione greca, è rilasciata in forma di decisione ministeriale in cui vengono stabilite le condizioni da rispettare. Il ministero valuta tutti gli aspetti prima di rilasciare un'autorizzazione, comprese eventuali soluzioni alternative. Va osservato che l'estuario del fiume Arachtos è compreso in una zona speciale di protezione ('Amvrakikos kolpos'), classificata conformemente alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾. Pertanto la Commissione intende richiamare all'attenzione delle autorità elleniche la necessità di una valutazione adeguata in merito al possibile impatto ecologico della diga in tale sito.
3. La Commissione non è a conoscenza di una proposta generale sulla tutela di questa zona dagli effetti di simili progetti.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

(98/C 304/82)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0244/98**di Karla Peijs (PPE) al Consiglio***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Soppressione di alcuni European Business Information Centres

1. Può il Consiglio motivare la sua decisione di sopprimere gli European Business Information Centres (EBIC) dell'Asia del Sud e del Sud-Est, malgrado il successo di tali centri?
2. È il Consiglio consapevole delle conseguenze di tale decisione per:
 - a. la partecipazione delle PMI asiatiche ai futuri europartenariati,
 - b. le economie asiatiche locali,
 - c. Asia-Invest, Asia Enterprise e il partenariato con l'Asia,o ritiene invece che la chiusura dei centri non incida in alcun modo sugli elementi di cui sopra?
3. Come si concilia la soppressione degli EBIC con la promozione degli interessi commerciali comuni dell'Unione europea in Asia, quale è stata decisa dagli Stati membri ad Essen nel dicembre 1994?

Risposta*(28 maggio 1998)*

La Commissione europea ha proposto di continuare ad assicurare il finanziamento dei tre centri europei di informazione alle imprese (EBIC) di Bangkok, Kuala Lumpur e Bombay per cinque anni. Tale proposta è all'esame in seno al Comitato Asia/America latina (costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione), in conformità delle procedure stabilite nel regolamento n. 443/92 del Consiglio.

Pertanto, il Consiglio non ha potuto prendere alcuna decisione su tale proposta.

(98/C 304/83)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0248/98**di Allan Macartney (ARE) alla Commissione***(13 febbraio 1998)*

Oggetto: Benessere dell'infanzia nell'Unione europea

Può la Commissione far sapere quali progressi ha compiuto in materia di promozione e verifica dell'attuazione delle misure relative al benessere dell'infanzia negli Stati membri, conformemente alle disposizioni della Convenzione dell'ONU sui diritti del bambino? Quali risorse supplementari sono state stanziare a livello europeo per aiutare gli Stati membri a ottemperare agli obblighi che loro incombono a norma di tale Convenzione?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(3 aprile 1998)*

Fin dal 1989, la Commissione ha partecipato con la linea di bilancio B3-4108 (misure in favore delle famiglie e dei bambini), al finanziamento di un numero limitato di attività nell'area del benessere dell'infanzia e dei diritti del bambino. Negli ultimi anni, la destinazione di fondi a progetti di questo genere è aumentata. Tra questi progetti ci sono seminari sui nuovi strumenti di protezione quali «ombudsmen» per i bambini, sul modo di permettere ai minori di far sentire la loro voce e su come creare una società più aperta alle loro esigenze, nonché un corso interdisciplinare sui diritti del bambino per gli operatori dell'infanzia o i responsabili governativi.

Quest'anno, lo stanziamento di fondi per la linea di bilancio B3-4108 ammonta a 4 Mecu. Il 10% circa di questa somma è destinata a studi sociali e demografici, il resto è equamente suddiviso tra le azioni per le famiglie e quelle per i bambini. Alcune di queste ultime sono direttamente legate a misure relative ai diritti del bambino e alla Convenzione delle Nazioni Unite (ONU).

Nel settore dell'istruzione e a seguito delle conclusioni del Consiglio sulla sicurezza nelle scuole del 22 settembre 1997 ⁽¹⁾, la Commissione ha lanciato in tale anno un'iniziativa finalizzata a rinforzare la cooperazione a livello europeo sulle questioni della violenza e della sicurezza nelle scuole. In questo contesto, 558 300 ecu nella linea di bilancio B3-1000 (misure generali di cooperazione nell'ambito dell'istruzione) sono stati destinati al sostegno di progetti intesi a migliorare le modalità di prevenzione mediante un approccio multidimensionale, in cui diverse parti (insegnanti, alunni, genitori, autorità locali, polizia ed organi di giustizia) sono coinvolte nella ricerca di soluzioni concrete. Questa iniziativa è coordinata da un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Una delle questioni da esaminare è inoltre il ruolo della scuola nella prevenzione dei reati contro i minori, negli istituti di istruzione e fuori di essi.

⁽¹⁾ GU C 303 del 4.10.1997.

(98/C 304/84)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0250/98**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(13 febbraio 1998)*

Oggetto: Assenza di una direttiva europea sul rumore

Tenuto conto della preoccupazione della Comunità per la salute e il benessere dei cittadini europei e visti i chiari obiettivi delle direttive ambientali, può la Commissione far sapere perché tali obiettivi non sono stati ripresi in una direttiva sull'inquinamento acustico?

Conviene la Commissione che una siffatta direttiva è da tempo necessaria e che la questione va affrontata con una certa urgenza?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(18 marzo 1998)*

La Commissione sta elaborando una serie di misure efficaci in merito all'inquinamento acustico, come preannunciato nel Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico ⁽¹⁾ del 1996.

Il 18 febbraio 1998 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica delle macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto ⁽¹⁾. La Commissione intende adottare all'inizio del 1999 una proposta di direttiva quadro in materia di inquinamento acustico, che comporterà l'armonizzazione di aspetti quali la valutazione degli effetti dannosi, i modelli di computo matematico, il monitoraggio, le misurazioni, la mappatura e i piani di riduzione dei rumori.

Nel maggio 1998 si terrà a Copenaghen un'importante conferenza, alla quale è stata invitata anche una rappresentanza del Parlamento europeo. I progetti di incarico dei gruppi di lavoro sono già stati ampiamente diffusi.

⁽¹⁾ COM (96) 540 def.

⁽²⁾ COM (98) 46.

(98/C 304/85)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0251/98

di Marco Cellai (NI) alla Commissione

(13 febbraio 1998)

Oggetto: Imposta sul patrimonio netto delle imprese

La Direttiva n. 69/335/CEE ⁽¹⁾ del 17 luglio 1969, nel rispetto del principio secondo il quale l'applicazione dell'imposta sui conferimenti ovvero sulla raccolta di capitali non può aver luogo più di una volta all'interno della Comunità europea, in modo da non frapporre ostacoli alla libera circolazione di capitali, stabilisce all'art. 1 l'armonizzazione dell'imposta sui conferimenti nelle società di capitali. A tale scopo la Direttiva citata fa obbligo agli Stati membri di non applicare alle operazioni di raccolta del capitale realizzate dalle società in questione, imposte diverse dall'imposta sui conferimenti la cui aliquota, a seguito della modifica introdotta con la Direttiva 73/80/CEE ⁽²⁾ del 18 aprile 1973 art. 1, non può essere superiore all'1% (art. 10, Direttiva 335).

L'imposta sui conferimenti (l'unica imposta conseguita dalla normativa comunitaria citata) è rappresentata, nell'ordinamento italiano, dall'imposta di registro sui conferimenti di capitali diversi dai conferimenti di diritti reali su immobili: essa ha una aliquota pari all'1%. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese va quindi a sovrapporsi all'imposta di registro ora menzionata, andando a colpire con l'aliquota ulteriore dello 0,75%, anno dopo anno e senza alcun carattere di eccezionalità o provvisorietà, il capitale sociale esistente a fine esercizio.

Così operando l'imposta in oggetto produce pertanto un effetto equivalente a quello dell'ordinaria imposta sui conferimenti e come tale si pone in contrasto col divieto di cui all'art. 10 della Direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969.

Da tale contrasto discende, per costante giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, l'obbligo di disapplicare immediatamente e con effetto retroattivo, senza alcuna necessità di uno specifico intervento del legislatore, la normativa che regola detta imposta sul patrimonio netto delle imprese. Basandosi sulle motivazioni sopra esposte, molte società italiane hanno già inoltrato al Ministero delle Finanze richiesta di rimborso di quanto indebitamente versato per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese oltre agli interessi maturati e maturandi.

La Commissione non considera necessario richiamare il Governo italiano alla sua responsabilità di adattare il proprio ordinamento in materia ed ottenere in tempi brevi nuove disposizioni?

⁽¹⁾ GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 103 del 18.4.1973, pag. 13.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(8 aprile 1998)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(98/C 304/86)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0252/98**di Peter Skinner (PSE) alla Commissione***(5 febbraio 1998)**Oggetto:* Agricoltura

Può la Commissione comunicare se ha provveduto alla revisione della questione relativa alla quarantena negli Stati membri, come richiesto dall'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE ⁽¹⁾ e se essa intende pubblicarne i risultati?

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(4 marzo 1998)*

La situazione relativa alla quarantena per la rabbia è stata riesaminata ed aggiornata dal Comitato scientifico veterinario: una relazione in proposito è stata pubblicata nel settembre 1997. Copia di tale relazione è stata inviata direttamente all'on. parlamentare e al segretariato del Parlamento.

La relazione concludeva che, per la rabbia del cane e del gatto, esiste una valida alternativa alla quarantena, capace di offrire una garanzia di sicurezza equivalente. Riassuntivamente, il sistema alternativo suggerito comporta la vaccinazione, l'impiego di microchips e l'esame del sangue. A tempo debito, la Commissione presenterà adeguate proposte.

(98/C 304/87)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0253/98**di Karla Peijs (PPE) alla Commissione***(5 febbraio 1998)**Oggetto:* Obbligo di accettare due valute anche nell'ambito di una sola transazione

1. Saranno i commercianti tenuti per legge ad accettare, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2002, due diverse valute (la moneta nazionale e l'euro) anche nell'ambito di una sola transazione? In caso affermativo, in quale normativa figura un siffatto obbligo?
2. Il fatto di prevedere, per esempio presso le banche commerciali un gran numero di sportelli adibiti al cambio della valuta nazionale in euro potrebbe, a giudizio della Commissione, costituire una soluzione accettabile per revocare il succitato obbligo?
3. Intende la Commissione formulare raccomandazioni in merito?

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione*(2 marzo 1998)*

L'obbligo dei commercianti di accettare un pagamento si ricollega alla questione della moneta a corso legale che è un privilegio riservato alle banconote e, in misura più limitata, alle monete. Attualmente nessuno, in un qualunque Stato membro, può essere forzato ad accettare un pagamento effettuato tramite assegno o mezzi elettronici, persino quando tale pagamento è in moneta nazionale. Questo varrà anche per l'euro.

Le banconote e le monete denominate in euro verranno introdotte in tutti gli Stati membri partecipanti a partire dal 1° gennaio 2002. In base all'articolo 10 e 11 della proposta di regolamento sull'introduzione dell'euro ⁽¹⁾, le banconote e le monete metalliche denominate in euro avranno corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti e dovrebbero quindi, teoricamente, essere accettate come pagamento dai rivenditori al dettaglio.

Secondo l'articolo 15 della proposta di regolamento del Consiglio, le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio e cioè fino al 30 giugno 2002. Tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale. In effetti gli Stati membri sono liberi di eliminare completamente il periodo caratterizzato dalla circolazione di due monete a corso legale. Tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2002, inoltre, gli Stati membri possono emanare delle disposizioni in merito all'impiego delle banconote e delle monete metalliche denominate in unità monetarie nazionali, adottando tutte le misure necessarie a facilitarne il ritiro. Durante questo periodo di sei mesi spetterà quindi in primo luogo alle autorità nazionali stabilire quali banconote e monete i commercianti saranno tenuti ad accettare come pagamento.

Da dicembre 1995, quando il Consiglio europeo ha delineato lo scenario di riferimento per l'introduzione dell'euro, la maggior parte degli Stati membri si è espressa a favore di un periodo di doppia circolazione decisamente inferiore ai sei mesi: ciò consentirà di ridurre al contempo le difficoltà per i commercianti al dettaglio e l'eventuale confusione per i consumatori. In tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, si è conclusa la prima tornata di discussioni sulla durata ottimale e sull'organizzazione generale della fase C, al fine di ridurre al minimo costi ed inconvenienti.

La Commissione rimane del parere che il periodo a doppia circolazione non dovrebbe superare i tempi tecnici strettamente necessari. In questa fase, la Commissione non intende tuttavia formulare una raccomandazione formale; inviterà in ogni caso gli Stati membri ad accelerare il loro processo decisionale dando così agli utilizzatori di moneta il tempo sufficiente a preparare la transizione.

(¹) GU C 369 del 7.12.1996.

(98/C 304/88)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0258/98

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(13 febbraio 1998)

Oggetto: Invalidità professionale e inabilità al lavoro

A tutti gli Stati membri dell'UE sta certamente a cuore che il prodotto nazionale lordo non subisca contrazioni. Ma il suo mantenimento può essere assicurato solo se vengono adottate opportune misure preventive in materia di sanità, protezione dei consumatori e tutela del lavoro.

1. E' noto alla Commissione se nei singoli Stati membri si registri un aumento dei casi di invalidità professionale e di inabilità al lavoro?
2. Se è così, quali misure adotterà la Commissione per arrestare tale tendenza?

Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(17 aprile 1998)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Le comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(98/C 304/89)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0259/98

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(13 febbraio 1998)

Oggetto: Sindrome della morte in culla

1. Secondo l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA, Environmental Protection Agency), la morte improvvisa dei lattanti o sindrome della morte in culla (Sudden Infant Death Syndrome) sarebbe da mettere in relazione alla presenza di pulviscoli inquinati nell'ambiente domestico. E' in possesso la Commissione di dati al riguardo, o ha in progetto di svolgere ricerche o sostenere progetti di ricerca sull'argomento?
2. Si è osservato un aumento della «morte in culla» negli Stati membri dell'UE?
3. Se la risposta è affermativa, in quali Stati e, specificamente, in quali regioni? Si tratta più spesso di zone industriali o di zone rurali?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(17 marzo 1998)*

1. La Commissione non è a conoscenza di studi che colleghino la morte in culla alle particelle di polvere che si trovano nell'ambiente interno delle abitazioni. Come parte delle sue attività nel campo della ricerca biomedica e sulla salute, la Commissione ha finanziato un progetto intitolato «ECAS, Azione concertata europea sulla morte in culla, il cui scopo è di identificare i metodi di prevenzione. La relazione finale del progetto è in via di completamento. Inoltre, nei programmi relativi all'ambiente e alla ricerca climatica, è in corso un grande sforzo di ricerca sulla qualità dell'aria che va dalle fonti degli elementi inquinanti e al loro comportamento, fino al loro impatto sulla salute umana, includendo sia la morbilità, sia la mortalità.

2 e 3. La Commissione non dispone di dati sull'incidenza della morte in culla negli Stati membri.

(98/C 304/90)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0263/98**di Yiannis Roubatis (PSE) al Consiglio***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Sistematica e provocatoria tensione politica fomentata dal governo turco

La sistematica e provocatoria tensione politica fomentata dal governo turco nelle sue relazioni con la Grecia pone in pericolo la pace in quest'area vitale dell'Unione europea. Per la seconda volta negli ultimi mesi aerei turchi hanno tentato un'azione di disturbo contro un aeromobile che trasportava il Ministro della difesa greco. All'interno della Turchia tale politica di Ankara incoraggia elementi criminali estremisti che giorni fa hanno dato alle fiamme una chiesa ortodossa di Istanbul uccidendone il sacrestano.

Intende il Consiglio:

1. palesare alle competenti autorità turche che tale comportamento allontana ancor di più il paese dall'Unione europea e rende impossibile la sua inclusione tra i paesi che parteciperanno alla Conferenza europea;
2. prendere provvedimenti a tutela delle chiese ortodosse di Turchia e per salvaguardare il diritto dei cittadini alla libera espressione in materia di culti?

Risposta*(18 maggio 1998)*

Per quanto riguarda le relazioni UE-Turchia, il Consiglio europeo riunito a Lussemburgo il 12/13 dicembre 1997, pur confermando l'ammissibilità della Turchia all'adesione all'Unione europea ha ricordato, in linea con la posizione del Consiglio, espressa nel Consiglio di associazione con la Turchia del 29 aprile 1997, che il rafforzamento dei legami tra la Turchia e l'Unione europea dipende anche dalla prosecuzione delle riforme politiche ed economiche che questo Stato ha avviato. Esse comprendono l'allineamento delle norme e delle prassi in materia di diritti dell'uomo a quelle in vigore nell'Unione europea, il rispetto e la protezione delle minoranze, l'instaurazione di relazioni soddisfacenti e stabili tra la Grecia e la Turchia, la risoluzione delle controversie, in particolare mediante ricorso alle vie legali, in particolare dinanzi alla Corte internazionale di giustizia e l'appoggio ai negoziati svolti sotto l'egida dell'ONU per una soluzione politica a Cipro, in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha altresì invitato la Turchia a partecipare alla Conferenza europea, la cui riunione di apertura si è svolta a Londra il 12 marzo 1998. La Turchia è perfettamente consapevole del fatto che i membri della Conferenza devono assumere un impegno reciproco a favore della pace, della sicurezza e delle relazioni di buon vicinato, del rispetto della sovranità degli altri paesi, dei principi su cui è fondata l'Unione europea, dell'integrità e dell'invulnerabilità delle frontiere esterne nonché dei principi del diritto internazionale, e devono altresì impegnarsi a favore della risoluzione delle controversie territoriali con mezzi pacifici, in particolare attraverso la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia.

Quanto agli incidenti citati dall'Onorevole Parlamentare, il Consiglio rileva che ai sensi del trattato di pace, firmato a Losanna nel luglio 1923, il Governo turco si è impegnato a garantire pienamente la protezione di chiese, sinagoghe, cimiteri e altri istituti religiosi delle minoranze non musulmane. La situazione della democrazia e dei diritti dell'uomo in Turchia, ivi compresa la libertà d'espressione in campo religioso, rimane uno dei punti principali dell'ordine del giorno del Consiglio. Tali questioni sono sollevate in pratica in tutte le riunioni con le autorità turche.

(98/C 304/91)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0264/98
di Yiannis Roubatis (PSE) alla Commissione*(13 febbraio 1998)*

Oggetto: Sistemática e provocatoria tensione politica fomentata dal governo turco

La sistemática e provocatoria tensione politica fomentata dal governo turco nelle sue relazioni con la Grecia pone in pericolo la pace in quest'area vitale dell'Unione europea. Per la seconda volta negli ultimi mesi aerei turchi hanno tentato un'azione di disturbo contro un aeromobile che trasportava il Ministro della difesa greco. All'interno della Turchia tale politica di Ankara incoraggia elementi criminali estremisti che giorni fa hanno dato alle fiamme una chiesa ortodossa di Istanbul uccidendone il sacrestano.

Intende la Commissione:

1. palesare alle competenti autorità turche che tale comportamento allontana ancor di più il paese dall'Unione europea e rende impossibile la sua inclusione tra i paesi che parteciperanno alla Conferenza europea;
2. prendere provvedimenti a tutela delle chiese ortodosse di Turchia e per salvaguardare il diritto dei cittadini alla libera espressione in materia di culti?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione*(10 marzo 1998)*

Nei contatti con le autorità turche la Commissione insiste sull'importanza del miglioramento delle relazioni tra la Grecia e la Turchia per lo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e la Turchia. La Commissione condivide pienamente le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997, il quale ha ricordato che il potenziamento dei legami tra la Turchia e la Comunità dipende anche dal rispetto e dalla protezione delle minoranze nonché dall'esistenza di relazioni soddisfacenti e stabili tra la Grecia e la Turchia. Nonostante la recente decisione di Ankara di sospendere ogni dialogo politico con la Comunità, la Commissione intende continuare a comunicare ai suoi interlocutori turchi le preoccupazioni della Comunità in proposito.

La Commissione deplora il grave incidente di cui è stata oggetto la chiesa greca ortodossa di San Therapontos di Istanbul nel gennaio 1998, sul quale le autorità turche hanno aperto un'inchiesta. I primi elementi disponibili sembrano indicare che si tratterebbe di un atto criminale il cui movente essenziale era il furto di oggetti di valore.

Per quanto riguarda l'attentato commesso contro il patriarcato ortodosso di Istanbul nel dicembre 1997 e le misure di sicurezza prese, si invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-4004/97 del sig. Kakkalmanis ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 197 del 22.6.1998, pag. 53.

(98/C 304/92)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0265/98
di Yiannis Roubatis (PSE) al Consiglio*(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Tattica del regime di Tudjman in Croazia

Secondo un articolo apparso sul quotidiano «International Herald Tribune» il regime di Tudjman in Croazia ha messo all'indice il «Croatian Helsinki Committee» e il quotidiano indipendente «Ferral Tribune», mentre tenta di porre sotto controllo o financo di vietare l'attività di istituti croati e stranieri, filiali di imprese straniere, organizzazioni umanitarie e non governative invise al regime che operano per l'indipendenza dei mezzi di comunicazione di massa, la democrazia e i diritti dell'uomo in Croazia.

La logica del regime di Tudjman a proposito di tale messa all'indice è che tutti quanti questi organismi «introducono una pericolosa ideologia straniera» in Croazia.

Può il Consiglio dire:

1. se è a conoscenza di tale tattica del regime di Tudjman;
2. se intende finanziare e aiutare in qualche modo gli istituti messi all'indice in Croazia;
3. se intende chiedere al Presidente croato di porre fine alle persecuzioni nei confronti di organismi che sostengono l'indipendenza dei mezzi di comunicazione di massa, i diritti dell'uomo e la democrazia in Croazia?

Risposta

(8 giugno 1998)

Il Consiglio segue da vicino gli avvenimenti in Croazia ed è preoccupato perché tuttora in molti campi, fra cui quello della libertà dei mezzi d'informazione, le regole democratiche non sono rispettate.

L'Unione sta già offrendo assistenza nel tentativo di promuovere la democrazia e di dar vita a mezzi di informazione indipendenti, tra cui il quotidiano «Feral Tribune».

Le relazioni dell'Unione con la Croazia sono fondate sull'«approccio regionale» adottato nel febbraio 1996 e sulle condizioni generali stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997. Tali condizioni includono il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto. In ogni circostanza, il Consiglio seguirà a manifestare la preoccupazione che la Croazia rispetti le regole internazionalmente accettate. Nella riunione svoltasi a Londra nel marzo 1998, la troika dei ministri dell'Unione europea ha esposto in maniera particolareggiata al Ministro degli Affari esteri, sig. Granic, le aspettative che l'Unione europea nutre nei confronti della Croazia, segnatamente per quanto riguarda i mezzi di informazione. Nelle conclusioni del 27 aprile 1998, anche il Consiglio «Affari generali» aveva espresso i timori che la situazione dei mezzi di informazione in Croazia suscita nell'Unione europea.

(98/C 304/93)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0269/98

di Yiannis Roubatis (PSE) alla Commissione

(13 febbraio 1998)

Oggetto: Distruzione del sito archeologico di Buthrotum

Secondo il Comitato per la salvaguardia del patrimonio mondiale dell'UNESCO il sito archeologico di Buthrotum nell'Albania meridionale è uno dei siti più importanti della civiltà mondiale che rischia di andare irrimediabilmente distrutto. In sostanza, il sito archeologico di Buthrotum che si trova nella penisola di Examillio a sud di Santi Quranta ha rischiato di andare distrutto durante i recenti disordini scoppiati nella regione e i saccheggi avvenuti nel museo.

Intende la Commissione aiutare lo Stato albanese e i servizi archeologici della città di Iannina (Epiro-Grecia) a salvare il sito archeologico di Buthrotum e gli altri monumenti bizantini e tesori archeologici che rischiano di andare distrutti nell'Albania meridionale?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(6 aprile 1998)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alle risposte fornite — sullo stesso argomento — all'interrogazione orale H-350/97 posta dall'on. Alexandros Alavanos durante l'ora delle interrogazioni nel corso della I sessione del Parlamento del maggio 1997 ⁽¹⁾ ed all'interrogazione scritta E-1439/97 della on. Katerina Daskalaki ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento (I sessione del maggio 1997).

⁽²⁾ GU C 21 del 22.1.1998.

(98/C 304/94)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0272/98**di Danielle Darras (PSE) alla Commissione***(5 febbraio 1998)*

Oggetto: Soppressione di vendite intracomunitarie in franchigia a decorrere dal 1° luglio 1999

Può la Commissione precisare se intende procedere quanto prima ad uno studio d'impatto volto a valutare le conseguenze economiche e sociali della soppressione di tali vendite in franchigia?

Essendo stata eletta nella circoscrizione Nord-Pas-de-Calais ricordo alla Commissione che la mia regione è direttamente interessata al problema in quanto il traffico su navi traghetto è uno dei settori più colpiti. Occorre tener presente in effetti che la quota della franchigia nel volume d'affari di alcune compagnie marittime costituisce quasi il 60% (ad esempio Sca-France).

Inoltre la Commissione non ignora certo che metà circa degli escursionisti che viene a trascorrere una o due giornate sul nostro litorale lo fa in considerazione del costo limitato del biglietto. La soppressione delle vendite in franchigia comporterà un aumento delle tariffe dell'ordine del 25-30%, nonché una riduzione del traffico.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(9 marzo 1998)*

La decisione di abolire le vendite intracomunitarie in franchigia, adottata dal Consiglio nel 1991, nel quadro dell'istituzione del mercato interno, prevede il prolungamento del regime vigente fino al 30 giugno 1999, in modo da consentire a tutti i settori economici interessati di avvalersi del periodo di transizione, di durata superiore a sette anni, per adattarsi gradualmente alla nuova situazione.

La Commissione rileva che il Consiglio ha adottato la decisione in questione in considerazione del fatto che le vendite in franchigia costituiscono un'anomalia nell'ambito del mercato unico, causando una distorsione della concorrenza nel settore dei trasporti e rispetto alla vendita al dettaglio. Tali vendite rappresentano inoltre un vantaggio ingiustificato di cui beneficiano i viaggiatori che utilizzano abitualmente i collegamenti di linea aerei o marittimi, i quali vengono di fatto sovvenzionati a spese della collettività dei contribuenti. Inoltre, i trasporti ferroviari e gli altri servizi, di cui si assiste oggi allo sviluppo, sono destinati a risentire in misura crescente del divario causato da tale situazione. In conclusione, la Commissione non intende rimettere in discussione la decisione del Consiglio e non prevede neppure di avviare uno studio di carattere «socioeconomico» in materia.

(98/C 304/95)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0275/98**di Gary Titley (PSE) alla Commissione***(5 febbraio 1998)*

Oggetto: Interferenze nelle trasmissioni via satellite e regolamento comunitario in materia di barriere commerciali

Dal 1 al 23 luglio 1997, le trasmissioni di MED-TV sul satellite EUTELSAT sono state oggetto di continue interferenze. L'emittente trasmette da Londra in lingua curda grazie all'autorizzazione della Commissione Televisione Indipendente britannica.

Nel novembre 1997, l'interrogante ha presentato un'interrogazione alla Commissione nella quale si chiedeva se fosse possibile confermare che le interferenze nei confronti di MED-TV violassero il regolamento comunitario relativo alla barriere commerciali; la Commissione rispondeva comunicando di aver bisogno di ulteriori informazioni prima di poter procedere alla necessaria valutazione.

Può dire la Commissione se intende effettuare indagini in merito alla potenziale violazione del regolamento comunitario in oggetto?

In caso negativo può spiegarne il motivo?

Può la Commissione fornire informazioni in merito ai tempi necessari per effettuare tale valutazione?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione*(13 marzo 1998)*

Come già precisato nelle precedenti risposte all'interrogazione scritta E-3670/97 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare e E-3449/97 dell'onorevole de Vries ⁽²⁾, la direttiva 97/36/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 giugno 1997 «Televisione senza frontiere» che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sull'esercizio delle attività televisive ⁽³⁾ precisa che gli Stati membri sono tenuti a garantire la libera ricezione sul loro territorio delle trasmissioni televisive degli altri Stati membri (articolo 2a(1)).

Quest'obbligo si fonda su una delle quattro libertà fondamentali statuite dal trattato CE (la libera prestazione di servizi — articolo 59).

Considerate le circostanze particolari, la Commissione ha precisato di aver bisogno di ulteriori informazioni prima di poter procedere alla necessaria valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria. Infatti, in qualità di custode dei trattati, la Commissione deve poter valutare possibili violazioni della normativa. Il tempo necessario dipende dalla complessità delle circostanze, sempreché l'informazione sia disponibile.

⁽¹⁾ GU C 174 del 8.6.1998, pag. 95.

⁽²⁾ GU C 174 del 8.6.1998, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 202 del 30.7.1997.

(98/C 304/96)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0278/98**di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1998)*

Oggetto: Nuovo programma LEADER

Il Commissario Fischler recentemente ha dichiarato che il programma LEADER sarà esteso a tutta l'Europa agricola. Considerando che la politica agricola dell'Unione si trova in una fase di transizione, può far sapere la Commissione:

1. se intende provvedere affinché non venga pregiudicato quanto già è stato acquisito nelle regioni degli obiettivi 1 e 5b e affinché queste, con il nuovo programma LEADER, possano continuare a fruire di un aiuto finanziario adeguato alle loro esigenze, e
2. se intende incrementare opportunamente la dotazione del nuovo programma LEADER, in modo che esso risulti adeguato all'accresciuta estensione delle aree beneficiarie e consenta di aiutare in modo più efficace le aree meno sviluppate dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(24 marzo 1998)*

1. Per le regioni attualmente ammissibili agli obiettivi 1 e 5b, che non risulteranno più tali in base ai criteri di selezione previsti per il nuovo periodo di programmazione, la Commissione propone una forma di assistenza finanziaria per un periodo transitorio, nell'ambito di programmi regionali che verranno da essa stabiliti di concerto con lo Stato membro interessato.

La nuova iniziativa di sviluppo rurale — indicata come «nuovo programma Leader» dall'onorevole parlamentare — potrà costituire un'ulteriore forma di sostegno per tali regioni, nel quadro degli orientamenti che verranno stabiliti dalla Commissione in merito agli obiettivi e al settore d'intervento di tale iniziativa.

2. La Commissione propone che il 5% delle risorse disponibili per i Fondi strutturali sia stanziato a favore delle tre iniziative comunitarie, una delle quali relativa allo sviluppo rurale, ma non ha ancora effettuato una ripartizione tra tali iniziative. La concentrazione degli stanziamenti su tre iniziative comunitarie, rispetto alle 14 attuali, consentirà di potenziare le azioni nei settori prescelti.

(98/C 304/97)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0283/98**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Rispetto del codice ISM (regolamento 3051/95)

Quanti ispettori qualificati sono in funzione in ciascuno Stato membro per far rispettare il codice ISM di cui al regolamento 3051/95 ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14.

(98/C 304/98)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0284/98**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Codice ISM (regolamento del Consiglio 3051/95)

Il codice ISM (regolamento 3051/95 ⁽¹⁾) è pienamente applicato e fatto rispettare in tutti gli Stati membri?

In caso negativo perché no, e la Commissione farà una lista di tutte le denunce ricevute nonché delle altre trasgressioni per cui sono in corso indagini?

⁽¹⁾ GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14.

**Risposta comune
data dal sig. Kinnock in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0283/98 e E-0284/98**

(25 marzo 1998)

Dato che il regolamento (CE) n. 3015/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off non dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione il numero degli ispettori incaricati di garantire l'osservanza del regolamento in ciascuno Stato membro, la Commissione non è in grado di fornire i dettagli richiesti dall'onorevole parlamentare.

La Commissione è tuttavia in possesso di informazioni, aggiornate al 1° luglio 1997, relative ai documenti di conformità e ai certificati di gestione della sicurezza rilasciati alle imprese di navigazione e ai traghetti roll-on/roll-off che effettuano servizi di linea di trasporto passeggeri da e verso i porti comunitari. Da dette informazioni risulta che gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 3015/95 del Consiglio; lo conferma anche l'esito dei colloqui bilaterali (in loco) tenutisi fra la Commissione e le amministrazioni degli Stati membri, che peraltro sono tuttora in corso. In questo contesto occorre del resto tener presente che il controllo dell'applicazione del regolamento rappresenta un processo costante, che prevede, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento stesso, che la Commissione ne verifichi l'applicazione e proponga le misure del caso entro il 1999.

(98/C 304/99)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0285/98**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Trasporto di piccioni viaggiatori

La Commissione può far conoscere, se ce ne sono, le restrizioni regolamentari che si applicano al trasporto di piccioni viaggiatori ai punti di partenza negli Stati membri? Le restrizioni si applicano sia nei fine settimana che negli altri giorni della settimana?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(13 marzo 1998)

La direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽¹⁾, modificata dal capitolo II dell'allegato alla direttiva 95/29/CEE ⁽²⁾, concerne i requisiti per il trasporto dei volatili domestici, piccioni viaggiatori compresi.

Tale normativa si applica sia nel fine settimana che negli altri giorni della settimana.

⁽¹⁾ GU L 340, 11.12.1991.

⁽²⁾ GU L 148, 30.6.1995.

(98/C 304/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0287/98

di Mirja Ryyänen (ELDR) alla Commissione

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Status dell'ESIB (The National Unions of Students in Europe), l'organo coordinatore delle associazioni studentesche, in qualità di esperto dei problemi della formazione nell'Unione europea

Nell'elaborazione delle attività future (fra l'altro di nuovi programmi di formazione e di scambio), la Commissione europea cerca di agire di concerto sia con le autorità degli Stati membri che, ad esempio, con le ONG rappresentanti i destinatari delle attività. Gli studenti universitari dell'Unione europea sono rappresentati dalle associazioni nazionali, che il più delle volte li rappresentano tutti, e sono dotate di uno status giuridico nella legislazione nazionale. L'ESIB è l'organo coordinatore di tali associazioni nazionali e ne rappresenta 27, ovvero oltre 6 milioni di studenti universitari europei. Visto il suo status e la sua rappresentatività, l'ESIB, e tramite essa le associazioni nazionali, dovrebbe rivestire un ruolo particolare nell'elaborazione della politica e dei programmi in materia di formazione.

La Commissione ha invitato varie associazioni studentesche nei suoi organi e alle sue audizioni, nonché chiesto loro pareri, senza tuttavia tener conto dell'ESIB, l'organo coordinatore delle associazioni studentesche, provvisto di uno status giuridico a livello nazionale. E' possibile sapere:

1. Quale status attribuisce la Commissione, nel quadro della propria attività, all'ESIB, l'organo coordinatore delle associazioni studentesche nazionali, dotata di uno status giuridico a livello nazionale e pianamente rappresentante gli studenti?
2. Quali azioni concrete ha la Commissione intrapreso affinché, nell'elaborazione del processo decisionale comunitario, sia tenuto regolarmente conto dell'ESIB?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(8 aprile 1998)

Nella preparazione delle azioni future della Comunità nel settore dell'istruzione, la Commissione considera sempre con attenzione il punto di vista di tutti gli interessati.

In tale spirito, la Commissione ha approvato nel novembre 1997 la comunicazione «Verso un'Europa della conoscenza» ⁽¹⁾, che definisce gli orientamenti delle sue azioni future per il periodo 2000-2006 e che si prefigge di stimolare dibattiti a tutti i livelli con l'intervento delle organizzazioni rappresentanti insegnanti, studenti, università e parti sociali. Tali dibattiti saranno utili alla Commissione per elaborare le sue proposte per la nuova generazione dei programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della formazione e dei giovani.

Consapevole dell'importante ruolo che le associazioni studentesche possono svolgere nel miglioramento dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione, la Commissione, durante i primi dieci anni dell'esperienza Erasmus, ha appoggiato la creazione di associazioni studentesche settoriali (riunendo studenti di tutta Europa interessati a determinati campi di studi) e la cooperazione di associazioni europee con università nel quadro di attività quali, ad esempio, l'accoglienza di studenti Erasmus provenienti da altri Stati membri.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 819/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 1995, che stabilisce il programma di azione comunitaria «Socrates» ⁽¹⁾, «la Commissione ...consulta le parti sociali e le associazioni competenti nel campo dell'istruzione a livello europeo e informa il comitato di programma delle loro opinioni». Tutte le organizzazioni non governative (ONG) di dimensione europea che si occupano dell'istruzione, compreso l'ufficio informazioni per gli studenti europei (UISE), hanno preso parte all'ultima azione di consultazione (9-10 febbraio 1998).

La Commissione intende continuare a potenziare la partecipazione degli studenti ai programmi, nonché a migliorare il dialogo con le associazioni studentesche. Peraltro, attualmente la Commissione non prevede alcuno status formale per le ONG operanti nel settore dell'istruzione, così come per le organizzazioni studentesche. La Commissione continuerà a consultare tutte le associazioni importanti su una base equa ai sensi dell'articolo 5 della decisione suindicata.

Dato il ruolo importante dell'UISE, i suoi commenti sui programmi comunitari presenti e futuri saranno sempre accolti favorevolmente dalla Commissione.

⁽¹⁾ COM(97) 563 def.

⁽²⁾ GU L 87 del 20.4.1995.

(98/C 304/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0288/98

di Blaise Aldo (UPE) alla Commissione

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Relazione della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, nella sua relazione speciale n. 5/97 (GU C 159 del 26 maggio 1997), ha sottolineato l'importanza di rivalutare gli aiuti per la fornitura di cereali alle regioni ultraperiferiche, modificando il sistema di calcolo: «L'instaurazione di un aiuto annuale calcolato in modo tale da compensare i costi supplementari di trasporto tra le regioni interessate dal POSEI ed il territorio continentale dell'Unione potrebbe costituire un rimedio agli svantaggi di dette regioni in materia di approvvigionamento».

Può la Commissione precisare i suoi orientamenti nonché le decisioni che ha preso in materia, dato che, da due anni, le viene chiesto di rivedere il sistema di calcolo di tali aiuti?

(98/C 304/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0289/98

di Blaise Aldo (UPE) alla Commissione

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Spese di trasporto tra le varie isole

Può la Commissione spiegare il motivo per cui il regime comunitario di aiuto per la fornitura di cereali alle regioni ultraperiferiche non tiene conto delle spese risultanti dal trasporto di tali prodotti tra le varie isole, sia che appartengano alla stessa regione come le Azzorre, le Canarie o Guadalupa, sia che rientrino nella stessa zona geografica come le Antille francesi?

(98/C 304/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0324/98

di Bernard Castagnède (ARE) alla Commissione

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Fornitura di cereali a regioni ultraperiferiche

Da due anni giungono alla Commissione domande concernenti la sensibile diminuzione degli aiuti all'approvvigionamento, in particolare per i cereali. Cosa pensa di fare la Commissione per ripristinare un livello d'aiuto sufficiente che consenta di rispondere agli obiettivi definiti nei programmi POSEICAN, POSEIDOM e POSEIMA, in particolare per quanto concerne la fornitura a tali regioni di prodotti a basso prezzo?

(98/C 304/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0400/98
di Dominique Souchet (I-EDN) alla Commissione
(24 febbraio 1998)

Oggetto: Aiuti comunitari all'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche — allevamento

Da due anni gli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di cereali delle regioni ultraperiferiche sono stati drasticamente ridotti. Tale la situazione comporta un rincaro notevole degli alimenti per gli animali e una fragilizzazione di tutta la catena dell'allevamento.

Può la Commissione far sapere come è possibile, nell'ambito dello uno stesso programma POSEIDON, incoraggiare e sostenere finanziariamente lo sviluppo e la strutturazione delle catene di allevamento e al contempo maggiorare gli oneri delle aziende riducendo gli aiuti ai cereali destinati ad essere trasformati in alimenti per animali?

Risposta comune
data dal sig. Santer in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0288/98, E-0289/98, E-0324/98 e E-0400/98
(17 marzo 1998)

Si invitano gli onorevoli parlamentari a fare riferimento alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta P-327/98 dell'on. Souchet ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 78.

(98/C 304/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0290/98
di Jan Bertens (ELDR) alla Commissione
(5 febbraio)

Oggetto: Rappresentanza diplomatica dell'Unione europea in Malaysia

Consta alla Commissione che:

1. il volume del commercio estero fra la Malaysia e l'UE corrisponde grosso modo a quello degli scambi fra Messico, Russia o Brasile e Unione europea?
2. la Malaysia, da un punto di vista politico, è un paese chiave del Sud-est asiatico?
3. una parte consistente delle foreste tropicali rimaste sono situate in Malaysia e la loro salvaguardia presenta grandi difficoltà?
4. tutti gli Stati membri dell'UE hanno un'ambasciata in Malaysia, il che dimostra che sono consapevoli dell'importanza di questo paese e la Commissione, secondo il trattato di Maastricht, deve assicurare il coordinamento fra queste ambasciate?
5. Non ritiene anche la Commissione che la Malaysia sia per l'Unione europea almeno altrettanto importante di paesi come Capo Verde, Sri Lanka e Figi, dove l'UE ha rappresentanze permanenti?
6. Corrisponde al vero l'informazione secondo cui il Gruppo degli Ambasciatori in Malaysia avrebbe rivolto per iscritto all'UE la richiesta di aprire una rappresentanza dell'Unione europea in Malaysia?
7. Può la Commissione spiegare, alla luce delle risposte alle sei domande che precedono, come mai l'UE non ha alcuna rappresentanza diplomatica in Malaysia?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione
(27 febbraio 1998)

1. La Commissione è pienamente consapevole del fatto che la Malaysia è un importante partner commerciale della Comunità.
2. Essa è altresì conscia dell'importante ruolo politico svolto dalla Malaysia nel Sudest asiatico e ne riconosce il ruolo chiave nella cooperazione tra i paesi dell'ASEAN (Associazione degli Stati del Sudest asiatico) e nell'intera regione.

3. La Commissione sa che gran parte delle foreste tropicali esistenti si trovano in Malaysia e che la conservazione di tali foreste, soprattutto nelle provincie di Sarawak e Sabah, rappresenta un'importante sfida. La Comunità si adopera in questo settore attraverso progetti finanziati sulla linea di bilancio relativa alle foreste tropicali.
4. La Commissione è pienamente consapevole dell'importante ruolo che essa è chiamata a svolgere in Malaysia per quanto riguarda il coordinamento tra gli Stati membri della Comunità. Il capo della delegazione della Commissione a Bangkok è accreditato anche presso il governo della Malaysia e partecipa a pieno titolo alle riunioni organizzate dagli Stati membri a Kuala Lumpur.
5. La Commissione è conscia dell'importanza di un paese come la Malaysia. In paesi quali Capo Verde, Sri Lanka o Figi, la Commissione ha gestito per molti anni importanti programmi di aiuti allo sviluppo che richiedevano una sorveglianza ravvicinata e continua.
6. È vero che il gruppo di ambasciatori degli Stati membri in Malaysia si è espresso a favore dell'apertura di una delegazione della Commissione nel paese.
7. La Commissione sta comunque esaminando le proprie priorità in vista dell'evoluzione della rete delle sue rappresentanze esterne. Tale esame potrebbe comportare l'apertura di nuove delegazioni e la trasformazione o la chiusura di delegazioni esistenti, entro il rigido quadro stabilito dalle autorità di bilancio. L'eventuale apertura di una delegazione in Malaysia verrà esaminata in tale contesto.

(98/C 304/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0300/98

di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Chiarezza in merito all'adesione della Turchia all'UE

1. Può il Presidente del Consiglio garantire che l'adesione della Turchia all'UE non sarà subordinata alla questione di Cipro e che le relazioni reciproche tra l'UE e la Turchia non dipenderanno da tale questione?
2. Intende il Presidente del Consiglio fornire tutta la necessaria collaborazione affinché sia revocato il blocco finanziario sugli stanziamenti europei promessi alla Turchia?
3. E' il Presidente del Consiglio disposto a informare la Turchia con la massima chiarezza circa le sue possibilità di conseguire l'adesione a pieno titolo all'Unione europea qualora essa dimostri di essere pronta a rispettare le relative condizioni?
4. E' consapevole il Consiglio che l'adesione della Turchia deve essere esaminata secondo gli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati all'adesione all'UE, visto in particolare che, per quanto riguarda la situazione nelle carceri e il trattamento delle persone soggette a carcerazione preventiva, alcuni di tali paesi non evidenziano un maggiore rispetto dei criteri relativi alla salvaguardia dei diritti umani e dello stato di diritto che vigono negli Stati membri?

Risposta

(18 maggio 1998)

L'approccio dell'Unione europea nei confronti della Turchia è stato definito dal Consiglio europeo nella sessione svoltasi a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997. In quell'occasione il Consiglio europeo ha confermato l'ammissibilità della Turchia all'adesione all'Unione europea. Essa sarà giudicata sulla base degli stessi criteri stabiliti per gli altri paesi candidati. Inoltre la partecipazione alla conferenza europea consentirà agli Stati membri dell'Unione europea e alla Turchia di rafforzare il dialogo e la cooperazione in settori di interesse comune. Il Consiglio si augura che la Turchia riconsideri la sua decisione di non partecipare alla Conferenza europea, la cui riunione di apertura si è svolta il 12 marzo 1998, e si sta prodigando in tal senso.

Inoltre, il Consiglio europeo ha rammentato che il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione europea dipende altresì dalla prosecuzione delle riforme politiche e economiche che questo Stato ha avviato. Esse comprendono l'allineamento delle norme e delle prassi in materia di diritti dell'uomo a quelle in vigore nell'Unione europea, il rispetto e la protezione delle minoranze, l'instaurazione di relazioni soddisfacenti e stabili tra la Grecia e la Turchia, la risoluzione delle controversie, in particolare mediante ricorso alle vie legali, anche dinanzi alla Corte internazionale di giustizia (CIG) e l'appoggio ai negoziati svolti sotto l'egida dell'ONU per una soluzione politica a Cipro, in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Infine, il Consiglio europeo ha ritenuto che occorresse definire una strategia per preparare la Turchia all'adesione, avvicinandola all'Unione europea in tutti i campi. Tale strategia dovrebbe consistere nello sviluppo delle potenzialità dell'accordo di Ankara, nell'approfondimento dell'Unione doganale, nell'attuazione della cooperazione finanziaria, nel ravvicinamento delle legislazioni e recepimento dell'acquis dell'Unione e nella partecipazione, da decidere caso per caso, a taluni programmi e agenzie per analogia con quanto previsto per gli altri paesi candidati. La strategia sarà riesaminata dal Consiglio di associazione, segnatamente sulla base dell'articolo 28 dell'accordo di associazione, alla luce dei criteri di Copenaghen e della posizione adottata dal Consiglio il 29 aprile 1997. Per quanto riguarda la cooperazione finanziaria, la Presidenza approfondirà tutto il suo impegno per sbloccare il regolamento finanziario a favore della Turchia e consentire l'attuazione integrale del programma indicativo bilaterale per la Turchia nel quadro del programma MEDA.

(98/C 304/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0307/98
di Luis Campoy Zueco (PPE) alla Commissione
(5 febbraio 1998)

Oggetto: Aiuti alla musica

Recentemente la DG X ha lanciato un programma di sostegno alla cultura che comprende una sezione dedicata alla musica. E' un'iniziativa del tutto lodevole. Può la Commissione far sapere se esistono altri programmi di sostegno culturale nell'ambito dei quali possano essere previste delle sovvenzioni destinate a progetti musicali?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione
(17 marzo 1998)

La Commissione, esattamente come l'onorevole parlamentare, ritiene che la promozione della creazione musicale europea e la sua diffusione siano e debbano rimanere delle componenti fondamentali delle iniziative comunitarie nel settore della cultura. Nell'ambito del programma quadro per la cultura 2000-2005 dovrà essere riservata un'attenzione speciale alla attività musicale, come viene precisato nelle conclusioni del Consiglio del 18 dicembre 1997 sul ruolo della musica in Europa ⁽¹⁾. La Commissione ricorda inoltre che, fra i recenti lavori che le Istituzioni europee hanno dedicato al settore musicale, il 18 giugno 1997, il Parlamento europeo ha organizzato un'audizione su questo tema. In questa occasione la Commissione aveva distribuito, a titolo informativo, un inventario degli aiuti comunitari a questo settore, il quale dimostrava come, oltre ai programmi culturali esistenti, anche un notevole numero di programmi comunitari fornisce un sostegno, a vario titolo, all'attività musicale. Va sottolineato tuttavia, che le finalità prioritarie di tali programmi non sono di carattere culturale. Tale documento indicava inoltre che la maggior parte dei finanziamenti comunitari destinati al settore musicale, proveniva dai fondi strutturali. A titolo indicativo, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ha concesso, dal 1989 al 1997, circa 38,33 milioni di ecu. L'aiuto comunitario stanziato a favore del settore culturale ha rappresentato, dal 1991 al 1996, 13,22 milioni di ecu. Nell'ambito delle iniziative culturali, quest'anno, dei progetti di cooperazione culturale hanno potuto ricevere un aiuto essenzialmente attraverso il programma Caleidoscopio (decisione n. 719/96/CE) ⁽²⁾. A questo bisogna aggiungere, nel 1998, il quadro offerto dall'invito a presentare proposte denominato «Sostegno comunitario a progetti di sviluppo culturale» ⁽³⁾ il quale prevede, alla azione I, che venga riservata una particolare attenzione al settore musicale. Tali considerazioni figurano anche, per l'insieme del settore culturale, nella «Prima relazione sulla presa in considerazione degli aspetti culturali nell'azione della Comunità europea» ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU C 1 del 3.1.1998.

⁽²⁾ GU L 99 del 20.4.1996.

⁽³⁾ GU C 6 del 10.1.1998.

⁽⁴⁾ COM (96) 160 def.

(98/C 304/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0309/98**di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione***(10 febbraio 1998)*

Oggetto: Imposta sui carburanti per velivoli

Nel Consiglio Trasporti dell'11 marzo 1997 la Commissione è stata invitata a elaborare uno studio sugli effetti di un'eventuale introduzione di un'imposta sui carburanti per velivoli.

Può la Commissione indicare quando saranno disponibili i risultati di tale studio?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(10 marzo 1998)*

Nel maggio 1997, il Consiglio Ecofin, in risposta alla relazione della Commissione ⁽¹⁾ a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽²⁾, ha adottato una risoluzione che invitava la Commissione a fornire ulteriori informazioni su tutti gli aspetti concernenti l'introduzione di imposte sui carburanti per velivoli. Per soddisfare tale richiesta, la Commissione ha avviato uno studio volto a esaminare i diversi effetti dell'introduzione di una siffatta imposta nella Comunità, attribuendo l'incarico a un consorzio che dovrà redigere una relazione finale al termine dell'estate 1998.

⁽¹⁾ COM (96) 549 def.

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992.

(98/C 304/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0313/98**di Luis Campoy Zueco (PPE) alla Commissione***(10 febbraio 1998)*

Oggetto: Programma Urban

La Commissione europea potrebbe far conoscere i progetti spagnoli selezionati nel quadro del programma Urban 1997 e se ce n'è effettivamente qualcuno della regione Navarra?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(4 marzo 1998)*

Nel quadro dell'ampliamento dell'iniziativa comunitaria URBAN le autorità spagnole hanno trasmesso per approvazione alla Commissione il progetto di programma operativo URBAN II — Spagna — 1997-1999, che comprende progetti dei comuni di Córdoba, Avilés-Corvera, Santander, Albacete, León, Castellón, Pontevedra, Telde, Murcia, Zaragoza, Santa Coloma de Gramenet e Palma di Maiorca.

Nessuno di questi progetti riguarda la regione di Navarra.

(98/C 304/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0316/98**di Wilmya Zimmermann (PSE) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: 9 maggio: festività comune europea

La Commissione ha evidenziato, non da ultimo con il programma «Cittadini di Europa», la necessità di adoperarsi maggiormente per promuovere l'identificazione delle cittadine e dei cittadini dell'Unione europea con quest'ultima.

Un rilevante contributo in tal senso lo recherà, indubbiamente, l'introduzione della moneta comune ma l'identificazione con l'Unione europea può avvenire in maniera particolarmente riuscita tramite una festa comune che, unitamente alla bandiera e all'inno europei, fungerebbe da simbolo di comunanza per tutte le cittadine ed i cittadini di Europa.

Più che appropriato appare, all'uopo, il 9 maggio (un giorno dopo la ricorrenza annuale della fine del secondo conflitto mondiale, il giorno in cui Robert Schumann ha fatto nel 1950 la sua dichiarazione che sarebbe sfociata nell'istituzione della CECA).

1. Ciò premesso, ha già la Commissione elaborato proposte in merito?
2. Qual'è la sua opinione sulla proposta di introdurre il 9 maggio 2000 la festività europea varando azioni comuni negli Stati membri?

Risposta data dal signor Oreja a nome della Commissione

(14 aprile 1998)

La Commissione, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, i suoi uffici di Rappresentanza e le sue antenne negli Stati membri, sostiene e promuove le manifestazioni organizzate per festeggiare il 9 maggio.

Nel 1997, la Commissione ha sostenuto e promosso 4 500 azioni e manifestazioni, fornendo persino in taluni casi dei contributi finanziari.

Anche quest'anno il 9 maggio sarà variamente festeggiato in tutti gli Stati membri con mostre, distribuzione di materiale nelle scuole, discorsi e concorsi, pubblicità sui mezzi pubblici di trasporto, manifestazioni culturali.

La Commissione cerca soprattutto di promuovere e incoraggiare iniziative che coinvolgono giovani e insegnanti nella commemorazione del 9 maggio, in particolare in ambito scolastico.

Alcuni Stati membri celebreranno al contempo la giornata e la nascita dell'euro, con mostre pubbliche, conferenze e dibattiti.

La Commissione, pur attribuendo grande importanza alla celebrazione di tale giornata, non ha le competenze necessarie per proporre l'istituzione di un giorno festivo, prerogativa che appartiene invece alle autorità nazionali.

(98/C 304/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0317/98

di Nikitas Kaklamanis (UPE) al Consiglio

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Proposta della Commissione concernente l'ingresso di extracomunitari nell'UE

Sin da luglio 1997, la commissaria Gradin ha presentato proposte concernenti un progetto di convenzione sull'ingresso di extracomunitari nell'UE.

Visto però che la disoccupazione in Europa colpisce ben 18 milioni di persone, dette proposte rappresentano il minimo che si deve fare per liberare i cittadini europei dall'assillo del posto di lavoro. Occorre ricordare comunque che le proposte non sono state ancora approvate, ma solo trasmesse al Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminarle per poi decidere immediatamente le misure da prendere.

Può precisare il Consiglio i motivi di questo suo ritardo e quando intende pronunciarsi su questa questione che suscita il vivo interesse di tutti i cittadini europei?

Risposta

(28 maggio 1998)

L'Onorevole Parlamentare fa riferimento alla proposta della Commissione di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alle norme di ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri ⁽¹⁾. Il Consiglio ha ricevuto la proposta il 29 settembre 1997; essa è attualmente all'esame presso gli organi del Consiglio.

La Commissione affronta il tema della migrazione da un punto di vista globale e propone soluzioni ad ampio raggio che comportano modifiche sostanziali delle vigenti disposizioni nazionali assai diverse da uno Stato membro all'altro, alcune delle quali sono di recentissima adozione. Si prevede pertanto che i lavori sulla proposta richiederanno lunghe discussioni.

Va altresì rilevato che, conformemente all'articolo K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, la Presidenza lussemburghese del Consiglio ha trasmesso la proposta al Parlamento europeo per ottenerne il parere.

(¹) GU C 337 del 7.11.1997, pag. 9.

(98/C 304/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0322/98

di Riitta Myller (PSE) alla Commissione

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Nuovo programma comunitario nel settore della sanità pubblica

Nell'Unione europea è in preparazione un nuovo programma in materia di sanità pubblica. La necessità di un siffatto programma è incontestabile ed è bene che esso divenga operativo non appena possibile.

Può il Commissario responsabile far sapere se l'intenzione è quella di attenersi al metodo attuale, incentrato sulle varie patologie, o piuttosto quella di definire una nuova strategia basata su un metodo di osservazione globale e di ampio respiro, atto a promuovere la salute pubblica, che avrebbe fra l'altro un impatto positivo su aspetti quali la parità e la prevenzione dell'emarginazione sociale e consentirebbe di tener conto dei mutamenti della struttura demografica?

Quando sarà adottato il nuovo programma in materia di sanità pubblica? I criteri del programma e l'indirizzo della nuova politica sanitaria dell'Unione saranno discussi pubblicamente con gli Stati membri? In che modo si terrà conto delle reazioni di questi ultimi?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(13 marzo 1998)

La Commissione è del tutto d'accordo con l'on. parlamentare sulla necessità di sviluppare una nuova politica in materia di sanità pubblica al fine di far fronte ad una serie di importanti sviluppi, quali le emergenti minacce alla salute derivanti da malattie nuove e recrudescenti, la crescente pressione sui sistemi sanitari, l'allargamento della Comunità e le nuove disposizioni in materia di sanità pubblica contenute nel trattato di Amsterdam. Inoltre dovrà essere realizzata una nuova politica in quanto attorno all'anno 2000 verranno a scadenza gli attuali programmi in materia di sanità.

Proposte dettagliate di politica non possono comunque essere presentate prima della ratifica del nuovo trattato UE, in quanto tale trattato prevede importanti cambiamenti dell'attuale normativa in materia di sanità. La Commissione intende nel frattempo proporre a breve scadenza un comunicato nel quale figurino i possibili orientamenti di una nuova politica in tale campo. Tale politica dovrebbe essere sufficientemente ampia e flessibile per prevedere a seconda dei casi azioni contro particolari malattie e in favore di iniziative da stabilire in relazione agli aspetti socioeconomici importanti per la tutela della salute, quali le aree di disuguaglianza sanitaria, l'esclusione sociale e l'andamento demografico, come indicato dall'on. parlamentare.

Il comunicato previsto dovrebbe favorire un ampio dibattito sul futuro della politica sanitaria nella Comunità. La Commissione terrà debitamente conto delle reazioni manifestate nei confronti delle sue idee illustrate nel comunicato, al fine di definire proposte specifiche.

(98/C 304/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0326/98

di David Hallam (PSE) alla Commissione

(10 febbraio 1998)

Oggetto: Discriminazioni basate sull'altezza

Per quanto concerne la fissazione di norme minime per lo spazio a disposizione dei passeggeri di autoveicoli, aerei, ecc., non pensa la Commissione che l'Unione europea dovrebbe riconsiderare il sostegno all'uso da parte del CEN dei dati antropometrici tradizionali, laddove non tengano conto di esigenze presenti o future?

Poiché le popolazioni europee differiscono in modo significativo per quanto riguarda l'altezza media, non pensa la Commissione che l'UE dovrebbe cercare di imporre diversi livelli di norme adeguate, piuttosto che norme uniche insoddisfacenti?

La Commissione pensa che il CEN dovrebbe essere invitato a cercare la cooperazione di gruppi che rappresentino persone alte e basse al momento della fissazione delle norme?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(2 marzo 1998)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta P-1916/97 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 21 del 22.1.1998

(98/C 304/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0327/98

di Dominique Souchet (I-EDN) alla Commissione

(10 febbraio 1998)

Oggetto: Aiuti comunitari all'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e impatto sull'occupazione

Da due anni gli aiuti comunitari per la fornitura di cereali alle regioni ultraperiferiche hanno conosciuto un forte calo. Tale situazione comporta un indebolimento dei settori produttivi che dipendono da tali prodotti (industria molitoria, trasformazione di alimenti per animali) e crea rischi supplementari per l'occupazione in regioni che già sono, a livello comunitario, fra le più colpite dalla disoccupazione e dalla sottoccupazione.

La Commissione potrebbe precisare le misure che intende prendere per ripristinare tali aiuti e quindi salvaguardare un gran numero di posti di lavoro?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(17 marzo 1998)

La Commissione è al corrente delle attuali difficoltà di funzionamento del regime specifico di approvvigionamento istituito dal regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltre mare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, dal regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽²⁾ e dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽²⁾. La riforma della politica agricola comune (PAC) e la conclusione dell'Uruguay round hanno comportato un graduale allineamento dei prezzi mondiali e comunitari, il che ha significato una riduzione degli aiuti concessi ai prodotti di origine comunitaria che vengono forniti nelle regioni ultraperiferiche nel quadro del regime specifico di approvvigionamento. La Commissione si rende conto del fatto che le difficoltà inerenti al funzionamento di tale regime arrecano un pregiudizio alle economie delle regioni ultraperiferiche. Essa sta quindi riesaminando, nel quadro della attuale normativa, le relative modalità di calcolo, allo scopo di trovare una soluzione che possa compensare gli inconvenienti strutturali dovuti in particolare alla lontananza geografica di queste regioni e consentire lo sviluppo dei settori produttivi.

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991.

⁽²⁾ GU L 173 del 27.6.1992.

(98/C 304/115)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0335/98
di Graham Mather (PPE) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle imprese

Il 24 aprile 1997, il Parlamento europeo ha votato una relazione concernente un sistema più rigoroso di valutazione dell'impatto sulle imprese (A4-0413/96). Al riguardo, nel corso della tornata di aprile 1997, il Commissario Papoutsis affermava di essere d'accordo con l'idea generale della relazione e con la risoluzione del Parlamento europeo, garantendo altresì la sua determinazione ad appoggiare il rafforzamento di un sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese (PE 222.596).

Nel paragrafo 1 della precitata relazione si «invita la Commissione a esaminare le modalità in cui sviluppare un approccio adeguato e razionale per le valutazioni dell'impatto... e a presentare una relazione al riguardo affinché sia esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo».

Può la Commissione precisare le iniziative adottate in tal senso? Verrà elaborata una relazione formale al riguardo? In caso di risposta affermativa, per quando ne prevede la pubblicazione?

(98/C 304/116)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0336/98
di Graham Mather (PPE) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle imprese

Il 24 aprile 1997, il Parlamento europeo ha votato una relazione concernente un sistema più rigoroso di valutazione dell'impatto sulle imprese (A4-0413/96). Al riguardo, nel corso della tornata di aprile 1997, il Commissario Papoutsis affermava di essere d'accordo con l'idea generale della relazione e con la risoluzione del Parlamento europeo, garantendo altresì la sua determinazione ad appoggiare il rafforzamento di un sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese (PE 222.596).

Al paragrafo 3 della precitata risoluzione si invitava la Commissione «a conferire al sistema di valutazione dell'impatto uno status legale e ufficiale nel quadro della legislazione comunitaria».

Può la Commissione far sapere se l'attuale revisione cui sottopone le sue procedure di valutazione dell'impatto è orientata verso tale obiettivo finale? Può inoltre precisare le scadenze previste?

(98/C 304/117)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0337/98
di Graham Mather (PPE) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle imprese

Il 24 aprile 1997, il Parlamento europeo ha votato una relazione concernente un sistema più rigoroso di valutazione dell'impatto sulle imprese (A4-0413/96). Al riguardo, nel corso della tornata di aprile 1997, il Commissario Papoutsis affermava di essere d'accordo con l'idea generale della relazione e con la risoluzione del Parlamento europeo, garantendo altresì la sua determinazione ad appoggiare il rafforzamento di un sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese (PE 222.596).

Al paragrafo 5 della precitata risoluzione si propone «che la valutazione dell'impatto figuri al termine di ogni proposta legislativa comunitaria che può comportare importanti ripercussioni sull'economia» e che tale valutazione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Può la Commissione precisare se ha considerato ulteriormente tale questione specifica? Può comunicare la sua posizione al riguardo? Può inoltre illustrare il ragionamento alla base di detta posizione? Può infine indicare se in una sua relazione si farà riferimento alla questione?

(98/C 304/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0338/98
di Graham Mather (PPE) alla Commissione
(17 febbraio 1998)

Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle imprese

Il 24 aprile 1997, il Parlamento europeo ha votato una relazione concernente un sistema più rigoroso di valutazione dell'impatto sulle imprese (A4-0413/96). Al riguardo, nel corso della tornata di aprile II 1997, il Commissario Papoutsis affermava di essere d'accordo con l'idea generale della relazione e con la risoluzione del Parlamento europeo, garantendo altresì la sua determinazione ad appoggiare il rafforzamento di un sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese (PE 222.596).

Nel maggio del 1997, i ministri dell'OCSE hanno approvato le raccomandazioni contenute nella relazione OCSE sulla riforma legislativa. Conformemente a tali raccomandazioni, i governi devono integrare la valutazione dell'impatto normativo (RIA) nello sviluppo, revisione e riforma della legislazione. Venivano inoltre definiti i dieci elementi della «migliore pratica» in materia: massimizzare l'impegno politico quanto alla RIA; attenta attribuzione delle responsabilità relative agli elementi del programma RIA; formazione dei responsabili; ricorso ad un metodo analitico flessibile ma coerente; sviluppo e applicazione delle strategie per la raccolta di dati; fissazione degli obiettivi collegati agli sforzi RIA; integrazione, quanto più rapida possibile, della RIA nel processo decisionale; comunicazione dei risultati; partecipazione ampliata del pubblico; applicazione della RIA alle normative attuali e future.

Può la Commissione comunicare se, nel quadro della sua revisione costante, ha tenuto conto delle raccomandazioni sulle migliori pratiche dell'OCSE? Può indicare come valuta i risultati da essa stessa conseguiti in ciascuno dei dieci settori enunciati?

(98/C 304/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0339/98
di Graham Mather (PPE) alla Commissione
(17 febbraio 1998)

Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle imprese

Il 24 aprile 1997, il Parlamento europeo ha votato una relazione concernente un sistema più rigoroso di valutazione dell'impatto sulle imprese (A4-0413/96). Al riguardo, nel corso della tornata di aprile II 1997, il Commissario Papoutsis affermava di essere d'accordo con l'idea generale della relazione e con la risoluzione del Parlamento europeo, garantendo altresì la sua determinazione ad appoggiare il rafforzamento di un sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese (PE 222.596).

Uno dei problemi frequentemente citati quanto all'applicazione della migliore pratica di valutazione dell'impatto sulle imprese negli Stati membri è rappresentato dalla carenza di materiale scritto sull'argomento, particolarmente — per quanto concerne numerose lingue comunitarie — sulle esperienze di migliore pratica nei vari paesi.

Può la Commissione comunicare se ha proceduto ad accertare in che misura la barriera linguistica costituisce un ostacolo alla diffusione della migliore pratica in materia? Ritiene che a tale riguardo sia necessario adottare un'iniziativa?

Risposta comune
data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0335/98, E-0336/98, E-0337/98, E-0338/98 e E-0339/98

(21 Aprile 1998)

La Commissione si è impegnata a migliorare e rafforzare il suo sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese facendo ricorso a proposte legislative. Queste procedure di lavoro interne della Commissione unitamente con una consultazione delle altre parti interessate fanno parte della politica aperta e trasparente della Commissione come definita dalle direttive sulla politica legislativa annunciata dalla Commissione nel gennaio 1996.

Anche se non prevede di sottoporre al Consiglio e al Parlamento una relazione, la Commissione ha recentemente pubblicato una relazione sulla storia e lo sviluppo del sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese unitamente ad una raccolta completa delle valutazioni dell'impatto sulle imprese realizzate negli ultimi anni. Una copia di questa relazione è stata inviata all'Onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento. La Commissione ritiene che sia necessaria un'analisi dell'impatto regolamentare delle proposte legislative. Se si prevede un impatto importante sulle imprese, la valutazione dell'impatto regolamentare può comprendere

un'analisi del tipo costo/benefici o costo/efficienza, in base alla complessità della proposta. La Commissione ritiene che non sia necessario inserire il sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese in un quadro giuridico nella legislazione comunitaria.

Ogni proposta giuridica che possa avere un impatto significativo sulle imprese è corredata da una valutazione dell'impatto sulle imprese. Questa viene pubblicata come parte del documento (Com) sottoposto al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale. Questi documenti sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali e sono disponibili ai cittadini che li possono esaminare. Nella sua prossima revisione delle procedure interne di lavoro la Commissione esaminerà la possibilità di pubblicare nella Gazzetta ufficiale la valutazione dell'impatto sulle imprese. Le valutazioni dell'impatto sulle imprese sarebbero in tal caso disponibili in tutte le lingue ufficiali.

La Commissione ha infatti tenuto conto della relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla riforma regolamentare e ha preso parte alle discussioni con gli Stati membri sulla relazione dell'OCSE. Sia questo Forum che il ruolo di coordinamento svolto dalla Commissione con gli Stati membri in materia di miglioramento e semplificazione del contesto delle imprese comprendono lo scambio di informazioni sull'analisi dell'impatto regolamentare. È importante che l'impatto delle proposte legislative e amministrative sulle imprese sia considerato sia a livello comunitario che ai livelli degli Stati membri e delle autorità locali.

La Commissione ritiene di aver migliorato i suoi risultati nella maggioranza dei dieci elementi delle migliori pratiche previste dalla relazione OCSE, in particolare per quanto riguarda le procedure di consultazione più precoci ed estese, un'analisi migliore e completa dell'impatto regolamentare nonché una maggiore apertura e trasparenza in termini di comunicazione dei risultati e considerazione di interessi esterni. Questi risultati possono tuttavia essere ulteriormente migliorati.

Sia l'OCSE che la Commissione hanno qualche informazione sulle migliori pratiche negli Stati membri per quanto riguarda i sistemi di valutazione dell'impatto regolamentare. La Commissione continuerà il suo coordinamento con gli Stati membri per quanto riguarda gli scambi di esperienze sulle migliori pratiche relative ai sistemi di valutazione dell'impatto sulle imprese. La Raccomandazione della Commissione 97/344/CE del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività di impresa, per la creazione di nuove imprese ⁽¹⁾ indirizzata agli Stati membri e pubblicata in tutte le lingue invita gli Stati membri, all'art. 3, a introdurre una procedura sistematica di valutazione per valutare l'impatto delle proposte di regolamento sulle imprese. L'allegato II fornisce informazioni sui sistemi realizzati negli Stati membri per la valutazione dell'impatto sulle imprese.

Nonostante i miglioramenti realizzati, la Commissione cercherà di migliorare ulteriormente il sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese. La relazione del Parlamento dell'aprile 1997, i regolari contatti con gli Stati membri e le organizzazioni commerciali europee forniscono idee e informazioni sulle procedure di lavoro interne della Commissione. Basandosi su questi dibattiti, la Commissione intende formulare nuovi e più dettagliati orientamenti relativi alla valutazione dell'impatto sulle imprese e su come consultare tutte le parti interessate.

⁽¹⁾ GU L 145, 5 giugno 1997.

(98/C 304/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0340/98
di Luis Campoy Zueco (PPE) alla Commissione
(17 febbraio 1998)

Oggetto: Obiettivo 2

Può la Commissione precisare quali saranno i criteri previsti per il nuovo obiettivo 2 e indicare le regioni spagnole che vi faranno parte?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(25 marzo 1998)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-0329/98 dell'Onorevole Todini ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 223 del 17.7.1998, pag. 167.

(98/C 304/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0343/98**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Crisi del mercato dell'olio d'oliva

La crisi del mercato dell'olio d'oliva in Italia, con una domanda finale di olio confezionato ridotta nell'ultimo anno del 7,2%, ha determinato licenziamenti presso la ASSITOL OLIVA e la FEDEROLIO. Tale trend non sembra fermarsi e desta quindi sempre maggiori preoccupazioni. Si chiede alla Commissione:

1. Se non siano intempestivi questi provvedimenti in considerazione del fatto che la nuova OCM Olio non è stata ancora varata in sede comunitaria e pertanto è inopportuno procedere a licenziamenti prima che vengano stabilite nuove regole;
2. Se non ritenga opportuno, in una situazione di emergenza, innalzare il livello di produzione massima garantita (PMG) e fissare tetti produttivi nazionali;
3. Di provvedere ad una vera etichettatura per salvare la qualità dell'olio extra vergine d'oliva determinando in tal modo la certezza della qualità che forse è più importante di altre iniziative per garantire la concorrenza nei mercati europei e mondiali al nostro olio DOP.

Risposte data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(11 marzo 1998)*

La Commissione è a conoscenza della contrazione delle quantità di olio d'oliva confezionato in Italia con il beneficio dell'aiuto al consumo, dovuta in particolare all'importo attuale di tale aiuto relativamente basso (12 ecu/100 kg).

Tale situazione è oggetto di analisi nel quadro delle riflessioni che dovranno condurre ad una proposta di riforma dell'attuale organizzazione comune di mercato dell'olio d'oliva. In tale contesto, è stata esaminata anche la possibilità di sopprimere il regime dell'aiuto al consumo, eventualità che è stata peraltro accettata favorevolmente dal Parlamento.

E pertanto normale che le due principali associazioni di confezionatori italiane a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare abbiano adeguato le loro strutture alla nuova situazione, riducendo in particolare il personale destinato alla presentazione ed al controllo delle domande d'aiuto a consumo delle loro ditte associate.

Nel quadro dei lavori preparatori alla riforma dell'OCM dell'olio d'oliva, la Commissione sta valutando con particolare attenzione quanto proposta dell'onorevole parlamentare, come l'opportunità di innalzare la quantità massima garantita fissando al contempo dei tetti produttivi nazionali, e di prevedere nuove norme di commercializzazione destinate a proteggere più efficacemente gli olio d'oliva extra vergini.

(98/C 304/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0344/98**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Quadro per la politica comunitaria in materia di acque

In merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque» (doc. COM(97) 49 def. — 97/0067 SYN) ⁽¹⁾. Si chiede alla Commissione di inserire un nuovo articolo relativo alla partecipazione dei cittadini e della società alla gestione delle risorse idriche che faccia riferimento:

1. alla necessità e all'obbligo di creare organismi consultivi delle autorità competenti, incaricati di esaminare la definizione dei piani di gestione dei bacini idrografici e il controllo della loro attuazione e di sviluppare azioni complementari di informazione e sensibilizzazione sociale;
2. all'istituzione di registri pubblici obbligatori a livello di bacino idrografico, relativamente al controllo della qualità delle acque, di discariche, di concessioni e di quanti altri dati siano significativi per l'attuazione delle norme previste dagli articoli della direttiva quadro.

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20.

(98/C 304/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0345/98**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Quadro per la politica comunitaria in materia di acque

In merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque» (doc. COM(97) 49 def. — 97/0067 SYN) ⁽¹⁾. Per quanto riguarda l'articolo 12 si chiede alla Commissione di definire in modo del tutto chiaro i contenuti dei sistemi di tariffazione per i vari utilizzi dell'acqua, che dovranno venir stabiliti dagli Stati membri, dato che l'attuale formulazione della proposta non definisce concetti importanti come il recupero dei costi, la determinazione del prezzo, ecc.

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20.

(98/C 304/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0346/98**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Quadro per la politica comunitaria in materia di acque

In merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque» (doc. COM(97) 49 def. — 97/0067 SYN) ⁽¹⁾. Riguardo agli articoli 13 e 21 si chiede che la direttiva quadro offra una metodologia uniforme da seguire nel definire le norme di qualità ambientale necessarie nella lotta contro l'inquinamento delle acque a tutti i livelli (comunitario, nazionale, ecc.).

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20.

(98/C 304/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0347/98**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Quadro per la politica comunitaria in materia di acque

In merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque» (doc. COM(97) 49 def. — 97/0067 SYN) ⁽¹⁾. Allo scopo di orientare le possibili modalità di adempimento degli obiettivi dei piani idrologici transnazionali, qualora questi includano paesi che non fanno parte dell'Unione europea, si chiede alla Commissione di prendere l'iniziativa di predisporre o rafforzare:

1. convegni internazionali nell'ambito delle istituzioni, che trattino obiettivi e politiche da sviluppare su un piano al di sopra di quello comunitario;
2. azioni riguardanti problematiche dell'inquinamento più puntuali, rafforzando gli accordi volontari di ambito extra comunitario con settori della produzione, organismi istituzionali, utenti, ecc..

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20.

(98/C 304/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0348/98**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Quadro per la politica comunitaria in materia di acque

In merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque» (doc. COM(97) 49 def. — 97/0067 SYN) ⁽¹⁾. Per quanto concerne l'articolo 6 si chiede alla Commissione europea che le opere idrauliche e le attività economiche che utilizzano e riguardano masse di acqua richiedano obbligatoriamente studi d'impatto ambientale.

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20.

Risposta comune
data dalla Signora Bjerregaard in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0344/98, E-0345/98, E-0346/98, E-0347/98 e E-0348/98

(18 marzo 1998)

Il Parlamento europeo esaminerà, nelle riunioni del comitato per l'ambiente, che si terranno nel marzo e nell'aprile 1998, la proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per un'azione comunitaria nel settore della politica in materia di acque ⁽¹⁾. La Commissione affronterà le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare in occasione di tali riunioni.

⁽¹⁾ COM(97) 47.
COM(97) 614.
COM(98) 76.

(98/C 304/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0352/98
di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(6 febbraio 1998)

Oggetto: Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dall'FSE

Gli Organismi di Sviluppo Locale, costituiti sotto forma di Consorzi e/o Associazioni, e che raggruppano istituzioni, PMI, università e associazioni di categoria, acquisiscono oggi sempre maggior rilevanza come figura di promotori/attuatori di attività rivolte allo sviluppo territoriale, anche in virtù della capacità di aggregare istanze e di identificare obiettivi, nonché di consentire il raggiungimento di sinergie per una efficiente gestione delle risorse.

Tra le loro attività per lo sviluppo territoriale rappresentano un elemento imprescindibile le attività formative.

Premesso che i Consorzi e/o le Associazioni in parola sono giuridicamente e operativamente entità distinte e separate dai partecipanti alle compagini consortili e/o associative, in quanto titolari di proprie partite IVA, nonché di specifiche e separate attività amministrativo-contabili e di proprie strutture;

preso atto della decisione della Commissione 97/322/CE ⁽¹⁾ (in particolare della scheda 4 — «precisazioni sul concetto di costi reali»), nonché della circolare del Ministero del lavoro n. 130/95 del 25.10.1995 sul concetto di «delega dell'attività formativa»; onde evitare di far generare un'eccessiva burocratizzazione e nell'intento di salvaguardare il livello qualitativo delle attività progettuali, si chiede alla Commissione:

1. devono tali Organismi di Sviluppo Locale essere privilegiati nell'attuazione e gestione di azioni di sviluppo, tra cui quelle formative?
2. l'affidamento, da parte di uno degli Organismi titolare di un progetto formativo, di una o più fasi delle attività previste ad un proprio consorzio e/o associato, in possesso degli idonei requisiti richiesti, è preferito ad analogo affidamento ad entità esterne alla compagine consortile e/o associativa, proprio per le sinergie auspiccate e da realizzare?
3. sancito che gli Organismi di Sviluppo, titolari di progetti di formativi, non devono perseguire scopi di lucro, nell'eventualità di cui al punto 2, viene legittimato, nel rispetto del budget approvato e dei parametri stabiliti, l'addebito delle prestazioni, da parte di consorziati e/o associati, a valori di mercato?
4. attiene quindi ai soli Organismi di Sviluppo il mero recupero del costo sopportato per la relativa prestazione dal parte del proprio consorzio e/o associato?
5. è obiettivo della Commissione sostenere le attività e le progettualità sviluppate da questi Organismi?

⁽¹⁾ GU L 146 del 5.6.1997, pag. 11.

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(10 marzo 1998)

1. La Commissione non privilegia né l'uno né l'altro organismo, in quanto non interviene nel processo di selezione e di valutazione ex ante delle azioni. La Commissione si limita a fissare in linea generale e nel quadro di partnership con lo Stato membro, i criteri e le linee di orientamento cui dovranno attenersi i beneficiari finali delle azioni cofinanziate tramite il Fondo sociale europeo (FSE).

2. Allorquando le azioni non vengono svolte (parzialmente o interamente) direttamente dal beneficiario finale ma vengono subappaltate a un livello inferiore, l'organismo pubblico o privato che assegna il subappalto resta il beneficiario finale e assume quindi la responsabilità di tutte le spese per l'esecuzione delle azioni di cui si tratta. È inoltre importante precisare che l'organismo al quale è stata assegnata un'azione in subappalto non può in alcun caso subappaltarla a sua volta (parzialmente o interamente).

3. 4. Né gli organismi di sviluppo indicati dall'Onorevole parlamentare, né altri organismi di formazione, possono perseguire un fine di lucro. Così, ad esempio, soltanto le spese direttamente collegate alla preparazione e all'esecuzione di un progetto possono essere prese in considerazione per un cofinanziamento; inoltre le spese sostenute devono corrispondere ai pagamenti effettuati e devono essere giustificate con fatture o documenti contabili aventi valore giustificativo equivalente.

5. Le questioni relative alla selezione, alla realizzazione e al controllo dei progetti specifici, sono di competenza delle autorità nazionali.

(98/C 304/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0358/98

di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Linea di bilancio A-7001 — Personale provvisorio

Nel bilancio 1998 alla linea A-7001 (Personale provvisorio) è assegnata una dotazione di 12.200 mecu. In generale le società che appaltano manodopera offrono condizioni di lavoro poco favorevoli e un'inadeguata protezione sociale.

1. Può la Commissione far sapere in quali settori è previsto il ricorso a personale provvisorio?
2. Qual è il numero di persone interessate in ognuno dei settori suddetti?
3. Con quali società sono stati conclusi accordi per il subappalto di manodopera?
4. Chi si occupa dei diritti e della protezione sociale di questi lavoratori?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(2 aprile 1998)

1. Il personale provvisorio della Commissione a Bruxelles e a Lussemburgo opera essenzialmente nel settore amministrativo in qualità di segretari, dattilografi e stenodattilografi multilingui, aiuti contabili, addetti all'immissione dati, operatori telefonici, operatori di conferenza e correttori di bozze. Un numero più ridotto di lavoratori provvisori è impiegato nel settore sanitario (infermieri e tecnici di laboratorio) o dell'istruzione (maestre di scuola materna o personale didattico). Altri ancora lavorano come agenti tecnici (autisti, uscieri, magazzinieri e cuochi).

2. Il numero di lavoratori provvisori in servizio presso la Commissione si aggira in permanenza intorno a 700 fra Bruxelles e Lussemburgo (di cui il 75% impiegati come segretari multilingui, il 20% nel settore amministrativo e il 5% negli altri settori professionali).

3. In seguito agli ultimi bandi di gara (n. 97/15/IX.C.1, pubblicato il 24 luglio 1997, per i servizi a Bruxelles, e n. 14/97/IX PIM, pubblicato l'8 agosto 1997, per i servizi a Lussemburgo), la Commissione ha firmato dei contratti quadro per i prossimi tre anni (1998, 1999 e 2000), eventualmente rinnovabili, con le seguenti società:

Bruxelles:

- Vedior Gregg
- Interlabor
- Unique Intérim

Lussemburgo:

- Manpower
- Lux-Conseil International
- Rowlands
- Adecco

4. Il contraente è responsabile per quanto attiene alla retribuzione dei lavoratori provvisori messi a disposizione della Commissione e al rispetto dei loro diritti professionali e sociali. La Commissione, le società di intermediazione e il personale provvisorio sono tenuti a osservare l'ordinamento nazionale in materia, vale a dire la legge del 24 luglio 1987 sul lavoro temporaneo e la messa a disposizione di personale, pubblicata sul *Moniteur belge* del 20 agosto 1987, e la legge del 19 maggio 1994 sul lavoro temporaneo e la fornitura temporanea di manodopera, pubblicata sul *Mémorial du Luxembourg* del 31 maggio 1994. Il Belgio e il Lussemburgo sono gli Stati membri in cui vige la più completa legislazione settoriale.

(98/C 304/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0359/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Proroga del termine per la presentazione di proposte concernenti il programma di rimpatrio dei profughi in Bosnia

Durante il seminario organizzato a Bruxelles il 23 gennaio 1998 per discutere del programma di rimpatrio, nel 1998, dei profughi in Bosnia Erzegovina, la Commissione europea ha chiesto alle ONG di farsi avanti con delle proposte entro il 19 febbraio 1998.

Poiché queste proposte dovranno riguardare il rifacimento e la riparazione di case, reti idriche, cavi elettrici, ecc. e comprendere tutta una serie di misure socioeconomiche, può far sapere la Commissione se è possibile una proroga visto che per presentare programmi seri occorre un ragionevole periodo di tempo per le ricerche preliminari?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(18 marzo 1998)

La Commissione non sta esaminando la possibilità di prorogare il termine ultimo per la presentazione di progetti relativi al programma di assistenza a favore del ritorno dei profughi e degli sfollati in Bosnia ed Erzegovina.

Il documento informativo di 600 pagine consegnato ai partecipanti del seminario relativo al summenzionato programma (tenutosi il 23 gennaio 1998 a Bruxelles) conteneva materiale per la messa a punto di progetti nonché progetti campione. Ulteriori informazioni sono state fornite nel corso di seminari successivi. Per coloro che hanno già esperienza di programmi di ricostruzione e di rimpatrio il termine non dovrebbe costituire un problema.

Data la necessità di avviare la ricostruzione entro l'inizio del periodo di attività edilizia ai primi di aprile 1998, la Commissione non può consentire un tempo di preparazione più lungo. Le restanti settimane da qui ad aprile sono necessarie per la selezione dei progetti più adeguati e la conclusione dei contratti nonché per le inevitabili procedure amministrative da effettuare per ottenere l'approvazione degli Stati membri (e della Commissione) per quanto riguarda il programma.

Tuttavia, vengono accantonati ulteriori fondi da utilizzare in caso si verificassero progressi a livello politico, come richiesto dall'ufficio dell'Alto rappresentante delle Nazioni Unite.

(98/C 304/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0363/98
di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Saline di Aguamarca (Alicante)

In un'interrogazione scritta alla Commissione del 3 dicembre 1997 venivano sottolineati i gravi pericoli cui è esposta la zona umida di Aguamarca (Alicante), viste le pressioni urbanistiche cui è da sempre esposta.

Attualmente il gruppo Kelme sta realizzando nella zona un progetto urbanistico che prevede la costruzione di un complesso sportivo e di 500 abitazioni, più un lago artificiale.

Dal momento che la zona è inserita nell'elenco delle zone umide della Comunità Valenciana, per approvare il progetto sarebbe necessario modificare il piano generale di assetto urbano (PGOU) e riqualificare almeno un quarto dei terreni come area edificabile a bassa densità di popolazione.

Associazioni ambientaliste e partiti di opposizione sono risolutamente contrari all'attuazione del progetto, ma il partito al governo è disposto ad appoggiarlo ed è quindi probabile che esso venga realizzato.

Considerando che le saline costituiscono uno spazio naturale di grande valore culturale, scientifico e ricreativo,

1. può la Commissione intervenire per garantirne la salvaguardia?
2. È disposta inoltre a riesaminare le domande poste nella precedente interrogazione scritta dedicata a questo tema?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(13 marzo 1998)

Questo sito non è stato designato come zona di protezione speciale per gli uccelli nel quadro della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾. Inoltre esso non è stato classificato scientificamente come zona importante per la conservazione degli uccelli.

La Spagna non ha proposto di inserire il sito nella rete Natura 2000 nel quadro della direttiva 42/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾. Inoltre, alla Commissione non risulta che esso ospiti un tipo di habitat naturale prioritario o una specie prioritaria che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e affidabili, lo rendano indispensabile per la loro conservazione o la loro sopravvivenza. L'interesse naturalistico del sito sembra quindi più nazionale che non comunitario. La Commissione non ha pertanto un motivo specifico per intervenire in sostituzione delle autorità spagnole.

La posizione della Commissione non è cambiata rispetto a quella espressa nella risposta all'interrogazione scritta E-4039/97 dell'onorevole parlamentare⁽³⁾. Nel gennaio 1998 la Spagna ha inviato l'elenco dei luoghi proposti per l'inclusione nella rete Natura 2000 per la regione biogeografica mediterranea. La zona umida in questione non vi è inclusa.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽³⁾ GU C 196 del 22.6.1998, pag. 66.

(98/C 304/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0366/98

di Stefano De Luca (ELDR)

alla Commissione (24 febbraio 1998)

Oggetto: Aiuti comunitari per la restaurazione del teatro Petruzzelli

Il 27 ottobre 1991 il teatro Petruzzelli di Bari, unico teatro in Europa di proprietà privata e costruito tra il 1898 ed il 1903, unico teatro in Europa di proprietà privata è stato devastato da un violento incendio.

Nel 1996 un altro prestigioso teatro italiano, «La Fenicie» di Venezia, è andato completamente distrutto.

Mentre quest'ultimo ha potuto beneficiare di ingenti aiuti comunitari per la sua ricostruzione, il teatro Petruzzelli di Bari ha usufruito di soli 80.000 ecu per il parziale restauro del foyer.

1. Ritiene la Commissione che questa curiosa anomalia sia dovuta al fatto che il teatro Petruzzelli, contrariamente agli altri teatri europei, è di proprietà privata?
2. Non ritiene la Commissione che, considerato l'interesse storico ed artistico del teatro Petruzzelli di Bari, sia necessario completarne i restauri attraverso l'elargizione di fondi comunitari visto e considerato che la famiglia Messeni Nemegna, proprietaria del teatro, non dispone della somma residua occorrente al completamento delle opere di restauro?

Risposta data dal sig. Oreja in nome della Commissione*(8 aprile 1998)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-4189/97 dell'Onorevole Viceconte e M. Parodi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 196 del 22.6.1998, pag. 96.

(98/C 304/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0371/98**di Nuala Ahern (V) alla Commissione***(24 febbraio 1998)*

Oggetto: Residui radioattivi e articolo 18 della direttiva 92/3/EURATOM

Può la Commissione indicare le date in cui i singoli Stati membri le hanno trasmesso le informazioni sulle spedizioni di residui radioattivi, informazioni previste all'articolo 18 della direttiva 92/3/EURATOM ⁽¹⁾, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri? Può inoltre comunicare la data in cui prevede di pubblicare la sua seconda relazione biennale sulle spedizioni di residui radioattivi?

⁽¹⁾ GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione*(13 marzo 1998)*

La Commissione ha pubblicato nel 1995 ⁽¹⁾ la sua prima relazione sullo stato di attuazione negli Stati membri della direttiva 92/3/Euratom relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa.

La seconda relazione, che comprende il periodo 1994-1995, è attualmente in fase di preparazione. La Commissione ritiene di poterla completare alla riunione del comitato consultivo, costituito dall'articolo 19 della direttiva summenzionata, prevista nel giugno 1998.

Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 18 della direttiva, relative al periodo 1994-1995, come da seguente elenco:

Belgio	15 marzo 1996
Danimarca	1° aprile 1996
Germania	23 gennaio 1996
Grecia	
Spagna	23 giugno 1997
Francia	30 ottobre 1996
Irlanda	19 agosto 1996
Italia	27 novembre 1996
Lussemburgo	12 novembre 1996
Paesi Bassi	25 novembre 1996
Austria	3 ottobre 1996
Portogallo	31 ottobre 1996
Finlandia	31 ottobre 1996
Svezia	30 ottobre 1996
Regno Unito	29 ottobre 1996

⁽¹⁾ COM(95) 192 def.

(98/C 304/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0372/98**di Nuala Ahern (V) al Consiglio***(19 febbraio 1998)*

Oggetto: Spedizione di residui altamente radioattivi dall'impianto COGEMA di La Hague

Può la Presidenza del Consiglio indicare quali reclami ha ricevuto relativamente alle sicurezza della spedizione in Giappone, attraverso il Canale di Panama — a partire dal gennaio del 1998 — di residui altamente radioattivi provenienti dall'impianto COGEMA di La Hague, utilizzando il porto di Cherbourg?

Risposta*(18 maggio 1998)*

1. Il Consiglio non è a conoscenza di reclami specifici relativamente alla sicurezza della spedizione di residui radioattivi dall'impianto nucleare di La Hague.
2. Il Consiglio desidera ricordare all'Onorevole Parlamentare che le questioni relative alla sicurezza delle spedizioni di residui radioattivi sono trattate in vari atti della normativa comunitaria.
3. La direttiva 96/29/Euratom del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽¹⁾ fornisce un quadro giuridico vincolante in materia di tutela della salute, fissando norme severe sui livelli massimi di radiazione autorizzati per l'intera popolazione.
4. La direttiva 92/3/Euratom del 3 febbraio 1992 relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa ⁽²⁾ si occupa specificamente del movimento di residui radioattivi stabilendo un severo sistema di controllo.
5. Lo Stato membro in questione applica inoltre i regolamenti in materia di trasporto di materie nucleari adottati nel quadro dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

⁽¹⁾ GU L 159 del 29.06.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 35 del 12.02.1992, pag. 24.

(98/C 304/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0373/98**di Nuala Ahern (V) al Consiglio***(19 febbraio 1998)*

Oggetto: Azione proposta in merito ai pericoli connessi all'impianto di Sellafield

Può la Presidenza britannica comunicare quali misure intende adottare per rispondere ai timori sollevati nel corso del dibattito, svoltosi in seguito alla dichiarazione del Presidente in carica dinanzi al Parlamento europeo il 14 gennaio 1998, sulle minacce ambientali, sanitarie, di sicurezza e di altro tipo connesse all'impianto di Sellafield? Può inoltre comunicare quali consultazioni intende avviare con il Governo irlandese in merito a Sellafield nel corso del suo mandato?

Risposta*(18 maggio 1998)*

1. Il Consiglio è pienamente consapevole dell'importanza delle questioni ambientali, sanitarie e di sicurezza connesse agli impianti nucleari.
2. Al riguardo il Consiglio desidera ricordare all'Onorevole Parlamentare che il capo 3 del trattato Euratom fornisce il quadro giuridico per la protezione della salute e della sicurezza in tutta la Comunità. In tale contesto, l'articolo 37 tratta specificamente delle relazioni con gli altri Stati membri.

3. Nel 1996 è stata inoltre adottata una direttiva del Consiglio che tiene conto degli ultimi dati scientifici e tecnologici, ossia la direttiva 96/29/Euratom del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽¹⁾.

4. Gli impianti nucleari situati nel territorio degli Stati membri, compreso l'impianto nucleare specifico citato nell'interrogazione, sono pertanto soggetti alla normativa comunitaria intesa a garantire il loro funzionamento con il minor rischio possibile. L'attuazione di tali disposizioni spetta allo Stato membro in questione.

⁽¹⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(98/C 304/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0391/98

di Leoluca Orlando (V) alla Commissione

(16 febbraio 1998)

Oggetto: Mancato recepimento della direttiva 93/42/CEE da parte delle autorità italiane

A quasi cinque anni dalla sua adozione l'Italia non ha ancora recepito la direttiva 93/42/CEE ⁽¹⁾, che definisce il profilo professionale e le forme di esercizio dell'attività dell'odontotecnico, creando con ciò un vuoto legislativo che costringe la categoria odontotecnica italiana ad una situazione di grave disagio mantenendo in vigore degli ormai obsoleti provvedimenti, carenti sul piano degli standard in ambiti quali la tutela della salute, le tecnologie e l'organizzazione aziendale.

Intende pertanto la Commissione sollecitare le autorità italiane affinché rendano conto del ritardo nel recepire la direttiva europea 93/42/CEE così come dello stato di elaborazione della legislazione atta al recepimento di tale direttiva?

⁽¹⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione

(9 marzo 1998)

L'Italia ha recepito nel proprio diritto nazionale la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici mediante decreto legislativo del 24 febbraio 1997, quindi con due anni e mezzo di ritardo rispetto alla scadenza prevista dalla direttiva stessa.

La Commissione sta valutando la conformità dell'attuazione della direttiva da parte dell'Italia.

Tutte le questioni relative ad eventuali pregiudizi dovuti al ritardo con cui la direttiva è stata attuata sono di competenza delle giurisdizioni nazionali.

(98/C 304/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0393/98

di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Considerazione delle zone di montagna nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali

Le zone di montagne, e in particolare l'area alpina, rientrano fra le regioni più sensibili dell'Unione europea. Nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali sono già stati più volte ricordati i problemi economici, strutturali, sociali, ma anche culturali di queste zone, ed è stata sottolineata l'importanza di una politica di sviluppo regionale coordinata e efficace in una prospettiva a lungo termine.

È previsto un obiettivo specifico per le zone di montagna una volta ultimata la riforma dei Fondi strutturali?

In caso affermativo, in base a quali criteri verranno assegnati i finanziamenti e quali saranno i beneficiari?

Quali altre iniziative sono previste a favore delle zone di montagna, per tener conto delle loro caratteristiche specifiche?

Esistono studi che analizzano le ripercussioni sulla situazione ambientale e economica delle zone montane di un ulteriore protrarsi del fenomeno della fuga dalle campagne?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(31 marzo 1998)

La Commissione è consapevole dell'importanza, ma anche dei problemi particolari delle regioni di montagna quali indicati dall'onorevole parlamentare. Tale preoccupazione si manifesta in aiuti specifici a vantaggio di queste zone nell'ambito della politica agricola comune e dello sviluppo rurale. Le proposte della Commissione riguardanti la futura politica di sviluppo rurale non prevedono un obiettivo distinto per le regioni di montagna, né per le regioni alpine. I programmi di sviluppo rurale consentiranno tuttavia di rafforzare e decentrare il sostegno alle funzioni multiple dell'agricoltura e delle regioni di montagna e di adottare misure più idonee e mirate alle esigenze specifiche del settore agricolo nelle diverse regioni della Comunità; ciò dovrebbe avvantaggiare in particolare le zone di montagna a causa delle loro peculiarità.

Per quanto riguarda l'ultima domanda dell'onorevole parlamentare, a livello comunitario non è disponibile alcuno studio concernente l'impatto che il continuo esodo rurale esercita sulla situazione economica e ambientale delle zone di montagna. La Commissione ha tuttavia avviato uno studio sull'integrazione degli aspetti ambientali nell'agricoltura di montagna che tratta anche della situazione socioeconomica di queste regioni.

(98/C 304/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0395/98

di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Conseguenze di Agenda 2000 per l'attuale Comunità a Quindici

Nel quadro di Agenda 2000 sono stati esaminati dettagliatamente vantaggi e svantaggi dell'ampliamento ad Est dal punto di vista dei paesi candidati, mentre l'attenzione dedicata alle ripercussioni per l'attuale Comunità a Quindici è stata decisamente scarsa.

Esistono studi che analizzano le conseguenze dell'ampliamento ad Est per l'attuale Comunità a Quindici?

In caso affermativo, dove è possibile consultare tali studi e chi li ha redatti?

Sono stati effettuati studi che tengono conto della situazione particolare dell'Austria in quanto paese con la frontiera esterna più lunga con i paesi candidati all'adesione?

Sono state analizzate le ripercussioni dell'ampliamento ad Est sulla situazione del mercato del lavoro nella Comunità a Quindici e in Austria, in primo luogo nelle zone poste in prossimità della frontiera? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

Sono state analizzate le ripercussioni dell'ampliamento ad Est sull'evoluzione delle retribuzioni nella Comunità a Quindici e in Austria, in primo luogo nelle zone poste in prossimità della frontiera? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

Sono state analizzate le ripercussioni dell'ampliamento ad Est sui flussi migratori nella Comunità a Quindici? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

Sono state effettuate ricerche in merito al numero di cittadini dei futuri Stati membri che cercheranno lavoro o intenderanno stabilirsi nei paesi dell'attuale Comunità a Quindici, in particolare nelle regioni poste in prossimità dei confini per quanto riguarda l'Austria? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

È stato analizzato l'impatto dell'ampliamento ad Est sui vari settori dell'economia nella Comunità a Quindici, in particolare nelle regioni poste in prossimità dei confini per quanto riguarda l'Austria? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

Sono state analizzate le ripercussioni dell'ampliamento ad Est sulla sicurezza interna nella Comunità e in Austria? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

Qualora non siano stati realizzati studi in merito ai singoli punti indicati, per quale motivo ciò non è avvenuto?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione

(19 marzo 1998)

Durante l'elaborazione delle proposte contenute nel documento «Agenda 2000» ⁽¹⁾ e nel corso degli attuali lavori preparatori in vista dell'ampliamento, la Commissione ha attentamente valutato un elevato numero di studi sui diversi probabili effetti dell'ampliamento sulla Comunità. Tra essi figurano le ricerche condotte da noti istituti austriaci quali WIFO, WIIW e IHS, che concordano sui vantaggi che, a lungo termine, l'economia austriaca trarrà dall'adesione di paesi in cui le riforme sono già avanzate.

L'analisi della Commissione sull'impatto dell'ampliamento sulla Comunità e sulle sue politiche è stata pubblicata e presentata al Parlamento e al Consiglio quale parte integrante di «Agenda 2000» (volume II).

Gli effetti sulle strutture regionali, sul mercato del lavoro e sui vari settori citati dall'onorevole parlamentare sono stati analizzati in dettaglio nella suddetta comunicazione della Commissione.

Quanto alle ripercussioni sulle regioni frontaliere dell'Austria, si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta P-293/98 dell'onorevole Swoboda ⁽²⁾.

⁽¹⁾ COM (97) 2000 def.

⁽²⁾ GU C 223 del 17.7.1998, pag. 159.

(98/C 304/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0396/98

di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Sostegno alle regioni di confine

Nel quadro dell'ampliamento ad Est l'Austria, in quanto paese con la frontiera più lunga con i paesi candidati, si troverà in prima linea nel dover fare i conti con la nuova situazione di una Comunità allargata. Anche per questo motivo all'interno del paese sono sempre più numerosi quanti chiedono un sostegno specifico a favore delle zone di confine, così da controbilanciare gli svantaggi previsti.

Può la Commissione far sapere se l'Austria ha già presentato ufficialmente richiesta all'Unione europea per un sostegno mirato a favore delle zone di confine?

Quali sono l'opinione e le idee della Commissione al riguardo?

Come potrebbe essere impostato tale sostegno a giudizio della Commissione?

Quale sarebbe il volume del quadro di sostegno?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(18 marzo 1998)

Le autorità austriache hanno presentato alla Commissione un documento che propone un programma speciale di assistenza alle regioni della Comunità attigue ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO).

Le regioni confinanti con i PECO potranno subire l'impatto dell'apertura dei mercati e dell'ampliamento più rapidamente ed intensamente delle altre regioni, ma beneficeranno altresì della vicinanza a nuovi mercati che forniranno nuove opportunità. L'importanza dei suddetti nuovi mercati per i produttori comunitari è messa in evidenza dalla rapida espansione degli scambi tra la Comunità e i PECO e dalle crescenti eccedenze della bilancia commerciale comunitaria con gli stessi. Anche se le remunerazioni nei PECO sono notevolmente al di sotto dei livelli austriaci, ciò non si riflette direttamente nel costo dei prodotti, dato che la produttività dei lavoratori austriaci è considerata più elevata. Inoltre, l'impatto dell'ampliamento, soprattutto nei settori sensibili, sarà attenuato mediante disposizioni transitorie.

Parecchie delle regioni frontaliere beneficiano già dei Fondi strutturali. I nuovi Länder tedeschi e la regione del Burgenland in Austria sono attualmente e, rimarranno probabilmente, regioni dell'obiettivo 1. La maggior parte delle altre regioni frontaliere in Germania, Austria ed Italia ricevono attualmente sovvenzioni nell'ambito dell'obiettivo 5b. Dato che il nuovo obiettivo 2 prevede che gli Stati membri adottino criteri nazionali per selezionare gran parte delle regioni ammissibili a sovvenzioni, essi potranno includervi le zone frontaliere se riterranno che esse abbiano problemi specifici.

La Commissione propone inoltre di mantenere l'iniziativa comunitaria INTERREG che, associata al programma di cooperazione transfrontaliera PHARE, è uno strumento adeguato ad affrontare i problemi delle regioni confinanti con i PECO. L'obiettivo specifico di INTERREG per il nuovo periodo di programmazione non è stato definito, ma consentirà una flessibilità sufficiente per far fronte alle esigenze delle regioni frontaliere, dato che saranno gli Stati membri a proporre le regioni su cui intervenire e i progetti da sostenere.

Di conseguenza, anche se le regioni frontaliere saranno particolarmente interessate dall'ampliamento della Comunità, gli strumenti di politica strutturale proposti nell'«Agenda 2000»⁽¹⁾ consentiranno possibilità d'azione e flessibilità sufficienti ad affrontare tali problemi.

⁽¹⁾ COM (97) 2000.

(98/C 304/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0397/98
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(24 febbraio 1998)

Oggetto: Riciclaggio di denaro sporco nella zona settentrionale di Cipro

La zona settentrionale di Cipro, occupata dalla Turchia, si è trasformata in una specie di centro borsistico del crimine internazionale. Infatti, stando a quanto riferito dai giornali europei che hanno pubblicato anche denunce firmate, la parte settentrionale di Cipro occupata dai turchi è un paradiso per il narcotraffico, i rifiuti chimici, la vendita di armi e l'emigrazione clandestina. Solo nell'ultimo semestre si sono aperti infatti 18 nuovi casinò, mentre negli ultimi 3-4 anni sono state create 36 banche off-shore e 29 agenzie di banche commerciali. Tutte queste infrastrutture assicurano il riciclaggio del denaro sporco proveniente dallo spaccio di eroina, dalla vendita di armi, dai rifiuti chimici e dall'emigrazione clandestina verso l'Europa.

Intende la Commissione avvalersi dei dati forniti dalla stampa per porre un argine alla situazione sopra descritta e sostanzialmente sotto il controllo di un paese legato all'UE da un accordo di associazione doganale, ossia la Turchia?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione
(6 aprile 1998)

La Commissione non dispone di informazioni specifiche riguardo alle presunte attività illecite alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare.

La Commissione rammenta il proprio sostegno al progresso verso una soluzione equa e sostenibile del problema di Cipro e verso l'adesione alla Comunità ed è fiduciosa del fatto che ciò contribuirà a creare le condizioni per affrontare efficacemente tali questioni.

(98/C 304/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0401/98**di Gianni Tamino (V) alla Commissione***(24 febbraio 1998)**Oggetto:* «Consorzio Venezia Nuova»

La legge italiana n. 798/84, art. 3, autorizza il Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esecuzione delle spese, dei progetti e degli interventi necessari alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, a ricorrere alla concessione a società e/o consorzi di progettazioni e opere «da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti». Il soggetto al quale affidare in concessione la progettazione e la realizzazione dell'insieme delle opere previste dalla legge citata è stato individuato nel «Consorzio Venezia Nuova». Nel corso degli anni, tale concessione unica, anche grazie a nuove leggi e decreti, è divenuta, di fatto, un monopolio per ogni sorta di lavori (manutenzione territoriale, ambientale e urbana), in realtà realizzabili — e realizzati da decenni — da imprese in base a normali gare d'appalto. Il mantenimento di questa concessione monopolistica è avvenuto anche dopo l'emanazione di una specifica legge italiana su Venezia (206/95) che vieta la concessione unitaria facendone salvi solo gli obblighi giuridici derivanti dai precedenti atti e dai loro effetti, e dopo l'emanazione delle diverse direttive comunitarie sugli appalti pubblici e persino dopo la emanazione di norme italiane di recepimento di tali direttive, fino a tutto il 1997. Per non applicare o aggirare tali norme europee, probabilmente si sono considerate le convenzioni e gli atti aggiuntivi alle convenzioni originarie come atti già facenti parte delle precedenti, e le nuove convenzioni sono state considerate come attuative e derivanti dalla convenzione iniziale o da qualche convenzione successiva, ma comunque precedente all'entrata in vigore delle norme comunitarie (come ad esempio la 9a e 10a concessione del '96, la 11a, 12a e 13a del '97).

Ritiene la Commissione che questa procedura di concessione e di successive convenzioni — che non prevede termini temporali e che perciò, con artifici vari, potrebbe durare all'infinito — sia coerente con la lettera e lo spirito delle direttive comunitarie (come ad esempio è spiegato nel Libro verde sugli appalti pubblici del 27.11.97)?

E' altresì legittimo l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ad uno stesso Consorzio?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(27 aprile 1998)*

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(98/C 304/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0402/98**di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione***(24 febbraio 1998)**Oggetto:* Legge Helms-Burton e ricorso dell'UE dinanzi all'OMC

Il 13 aprile p.v. decorre il termine di cui dispone la Commissione europea per impugnare la decisione del panel dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulla extraterritorialità delle legge Helms-Burton relativa al potenziamento dell'embargo a carico di Cuba.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione confermare la sua intenzione di interporre, in tempo utile, appello contro detta decisione dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio?

Risposta data dal sig. Leon Brittan in nome della Commissione*(13 marzo 1998)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alle risposte da essa date alle interrogazioni orali H-106/98 dall'On Bontempi, H-107/98 dall'On. Maset Campos, H-108/98 dall'On Manisco, H-115/98 dall'On. Newens e H-117/98 dall'On. Carnero Gonzalez nell'ora delle interrogazioni della sessione di febbraio 1998 ⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento (Febbraio 1998)

(98/C 304/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0403/98**di Lis Jensen (I-EDN) alla Commissione***(24 febbraio 1998)*

Oggetto: Numero di raccomandazioni del Consiglio dal 1986

Qualora esistano dati statistici sulle varie raccomandazioni presentate dal Consiglio, può la Commissione far sapere il numero delle stesse dal 1986 e la misura in cui sono state seguite dai vari paesi membri?

Risposta data dal signor Santer a nome della Commissione*(24 marzo 1998)*

Nel corso degli anni 1986-1997, il Consiglio ha adottato 37 raccomandazioni agli Stati membri.

La Commissione non dispone di dati statistici in merito al seguito riservato alle raccomandazioni degli Stati membri.

(98/C 304/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0409/98**di Carmen Fraga Estévez (PPE) alla Commissione***(24 febbraio 1998)*

Oggetto: Coordinamento per gli aiuti allo sviluppo dei settori peschieri dei Paesi ACP

Visto lo straordinario interesse dell'Unione europea nello sviluppo dei settori peschieri dei Paesi ACP, tenuto conto anche che i progetti sono gestiti dalla DG VIII; è la DG XIV competente per la politica della pesca e, in questo senso, per il fatto che molte delle azioni di sviluppo nei paesi terzi si producono, con una tendenza che va sempre crescendo, nel quadro dei protocolli degli accordi commerciali di pesca, e tenendo conto della risposta comune data dal commissario Pinheiro, in data 23 aprile 1997, alle interrogazioni scritte dell'on. Arias Cañete da E-0923/97 a E-0934/97 ⁽¹⁾, si chiede alla Commissione:

Può spiegare, visto quanto sopra, se esiste un coordinamento reale tra le due Direzioni Generali riguardo all'esame dei progetti di sviluppo relativi alla pesca, e come si svolgono, se detto coordinamento esiste, questi lavori congiunti in modo da non produrre contraddizioni che possano presupporre uno spreco dei fondi comunitari per lo sviluppo?

Qual'è in concreto il ruolo che svolgono rispettivamente la Direzione Generale VIII, e la Direzione Generale XIV nelle decisioni che si prendono nella UE con riguardo allo sviluppo di programmi di pesca per i paesi ACP?

⁽¹⁾ GU C 319 del 18.10.1997, pag. 197.

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione*(11 marzo 1998)*

Come sottolinea l'onorevole parlamentare, in seno alla Commissione, la direzione generale XIV è responsabile della politica comune della pesca, compresa la sezione esterna, mentre la direzione generale VIII è responsabile della politica di sviluppo, in particolare per i paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi di pesca.

La Commissione ha più volte ricordato che occorre aumentare la coerenza fra gli accordi di pesca e la politica di sviluppo, vale a dire garantire, conformemente agli articoli 130 U e V del trattato CE, che la conclusione e l'attuazione degli accordi di pesca siano coerenti con le strategie definite nei programmi nazionali e regionali di cooperazione allo sviluppo della pesca ai quali contribuisce, eventualmente, la Commissione. La necessità di coerenza e complementarità è stata sottolineata dal Consiglio «Sviluppo» del 5 giugno 1997 (risoluzione sulla coerenza), dal Consiglio «Pesca» del 30 ottobre 1997 e dallo stesso Parlamento nella risoluzione sugli accordi internazionali di pesca del 15 maggio 1997 (A4-0149/97).

Per migliorare il coordinamento nel settore tra i servizi della Commissione interessati, nell'ottobre 1997 è stato creato un gruppo interservizi pesca e sviluppo, che si riunisce periodicamente rappresentanti delle direzioni generali XIV e VIII. Esso si prefigge non soltanto di evitare le contraddizioni, ma anche di garantire una sinergia tra le politiche comunitarie della pesca e dello sviluppo mediante lo scambio di informazioni tra le due direzioni generali e lo scambio di vedute approfondito sui fascicoli pertinenti del settore della pesca. Tenendo conto di tali meccanismi e delle basi giuridiche dei vari strumenti delle politiche comunitarie, ciascuna direzione generale gestisce i fascicoli di cui è responsabile.

A titolo d'esempio, si può citare la collaborazione fra le direzioni generali XII, XIV e VIII sull'organizzazione di tre conferenze relative all'iniziativa di ricerca ittica fra i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la Comunità, che avranno luogo in occasione dell'EXPO '98 e che intendono, da un lato, promuovere un approccio coordinato di ricerca tra gli scienziati europei e quelli dei paesi in via di sviluppo, compresa l'esplorazione di nuovi concetti relativi al futuro del settore e, dall'altro, creare legami tra gli scienziati e i responsabili delle decisioni.

(98/C 304/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0413/98

di Jan Andersson (PSE) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Aiuti dell'UE alle organizzazioni attive sul piano della politica degli stupefacenti

Sembrerebbe che tanto nel 1996 che nel 1997 la UE abbia versato aiuti a organizzazioni, come ad esempio l'European Cities on Drugs Policy (ECDP), che si adopera tra l'altro per la legalizzazione degli stupefacenti, la creazione dei cosiddetti coffee-shops e la prescrizione legale dell'eroina. Sembrerebbe anche che l'European Cities Against Drugs (ECAD), che è un'associazione di 180 città europee contrarie alla politica di liberalizzazione delle droghe, non abbia ottenuto nessun aiuto.

Può la Commissione far sapere quali organizzazioni attive sul piano della politica degli stupefacenti hanno ottenuto aiuti, quali sono stati i motivi alla base dell'accoglimento delle loro domande e per quali motivi sono stati negati aiuti all'ECAD, e infine spiegare qual è la strategia politica in tema di droghe che presiede alla ripartizione delle risorse destinate agli aiuti e alla concessione di aiuti a organizzazioni che impediscono agli Stati membri di conformarsi alle convenzioni ONU applicabili?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione

(3 aprile 1998)

Il piano di azione comunitaria in materia di lotta contro la droga (1995-1999) ⁽¹⁾ costituisce il quadro di riferimento per le attività condotte in questo settore dalla Comunità e dai suoi Stati membri e non favorisce nessun tipo di approccio basato sulla legalizzazione di sostanze illegali.

La Commissione sottolinea che gli obiettivi del piano di azione comunitaria per la prevenzione della tossicodipendenza includono la prevenzione dei rischi ad essa connessi. Le attività proposte in questo campo dalla rete dell'«European Cities on Drug Policy» sono state esaminate ai sensi degli accordi, dei criteri e delle procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti, e sono stati appoggiati dopo aver consultato il comitato istituito dalla decisione 102/97/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000) ⁽²⁾, tenendo conto della loro conformità a certe misure prioritarie del programma

La Commissione invita tutte le organizzazioni attive nel campo della riduzione della domanda di stupefacenti a presentare progetti di interesse comunitario, da esaminarsi sulla base del loro contributo agli obiettivi e alle priorità del programma.

La Commissione tiene ad informare l'onorevole parlamentare che dalla rete dell'«European Cities on Drug Policy» non è pervenuta alcuna domanda di sostegno finanziario.

La Commissione non ritiene che i progetti attualmente sostenuti siano contrari alle convenzioni delle Nazioni Unite, puntualizza inoltre che la legislazione sull'uso di stupefacenti è responsabilità esclusiva degli Stati membri.

(¹) COM(94)234 DEF.

(²) GU C L 19 del 22.1.1997.

(98/C 304/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0414/98

di John Cushnahan (PPE) al Consiglio

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Blocco della carne di manzo

Sulla scorta della sua precedente interrogazione (H-1020/97) (¹) e della relativa risposta del Consiglio, l'interrogante, nell'interesse della trasparenza, chiede formalmente al Consiglio di rispondere alla domanda da esso posta, che recitava: «In quale data è stata presentata la richiesta»?

(¹) Discussioni del Parlamento europeo (gennaio 1998).

Risposta

(8 giugno 1998)

Nella riunione del Comitato speciale Agricoltura dell'8 e 9 dicembre 1997, l'Irlanda ha chiesto di poter affrontare a livello ministeriale la questione degli ostacoli agli scambi verificatisi nei porti inglesi. Come già affermato nella risposta orale alla quale fa riferimento l'Onorevole parlamentare, la questione è stata di conseguenza esaminata dal Consiglio nella sessione del 15 e 16 dicembre 1997. In tale occasione la Commissione ha riconosciuto che il Regno Unito stava prendendo le misure necessarie per consentire che la libera circolazione dei prodotti avvenisse senza ostacoli.

(98/C 304/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0416/98

di Freddy Blak (PSE) al Consiglio

(25 febbraio 1998)

Oggetto: Direttiva SAFE

Può dire la Presidenza se, durante il suo mandato, intende far approvare la direttiva SAFE, da tempo «congelata»?

Risposta

(18 maggio 1998)

Nel 1995, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione che adotta un programma comunitario inteso a migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (programma SAFE). Detta proposta è stata modificata nel marzo 1997 ed i lavori sono proseguiti nel corso di questo stesso anno in seno agli organi del Consiglio. Finora si è dovuta constatare l'impossibilità di raggiungere l'unanimità necessaria per l'adozione della suddetta decisione (la cui base giuridica è l'articolo 235 del TCE).

In mancanza di elementi nuovi, la Presidenza britannica non ha previsto di iscrivere questo fascicolo all'ordine del giorno del Consiglio (Lavoro ed Affari sociali) nel corso dell'attuale semestre.

(98/C 304/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0418/98**di Paul Rübìg (PPE) alla Commissione***(24 febbraio 1998)*

Oggetto: Rappresentanza permanente UE negli Stati ASEAN

In occasione di un viaggio in Malaysia ed Indonesia, una delegazione del Parlamento europeo ha potuto farsi un quadro esauriente dalla crisi finanziaria che colpisce l'Asia.

Nonostante le molteplici attività dell'UE e dei suoi Stati membri, non da ultimo tramite le iniziative dell'Istituto monetario internazionale, e le eventuali ripercussioni di tale crisi in Europa, vi è la necessità, a livello ufficiale UE, di impegnarsi ancora più a fondo — con iniziative concrete anche nel campo mediale — per affrontare tali problematiche. A tal fine sembra particolarmente auspicabile istituire rappresentanze permanenti dell'Unione europea, sull'esempio di quelle di Kuala Lumpur e Singapore. Ciò è stato ribadito, tra l'altro, nel corso della discussione plenaria del Parlamento europeo a fine gennaio.

Riconosce la Commissione europea che una maggiore presenza in campo mediale e un maggior numero di rappresentanze negli Stati ASEAN possa avere effetti positivi sull'azione dell'UE e le sue possibilità di influenza in tutta la regione?

Prevede la Commissione europea di assumere iniziative concrete e di istituire delegazioni nell'area ASEAN?

Può essa, se del caso, indicare sin d'ora un calendario di tali iniziative?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione*(17 marzo 1998)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-290/98 dell'Onorevole Bertens ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 72.

(98/C 304/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0422/98**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(24 febbraio 1998)*

Oggetto: Il Millenium Bug

Quali analisi ha intrapreso la Commissione sull'impatto del virus del millennio sulle istituzioni della UE?

(98/C 304/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0425/98**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(24 febbraio 1998)*

Oggetto: Il Millenium Bug

A quanto stima la Commissione i costi per far sì che le istituzioni della UE siano indenni dal virus del millennio?

**Risposta comune
data dal sig. Liikanen in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0422/98 e E-0425/98***(3 aprile 1988)*

La Commissione si preoccupa della vulnerabilità delle imprese, delle infrastrutture e delle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda il problema informatico del 2000 nonché delle possibili conseguenze per i consumatori. La Commissione ha adottato una comunicazione ⁽¹⁾ al fine di fare opera di sensibilizzazione e intraprendere iniziative per affrontare le problematiche relative all'anno 2000. Per integrare le attività già avviate

da parte del settore privato e dagli Stati membri la Commissione ha cominciato ad attuare alcune iniziative in stretto coordinamento con le attività inerenti all'impatto dell'euro sulla tecnologia dell'informazione (IT).

La Commissione ha istituito una task force interservizi per studiare e definire l'impatto sui sistemi interni sia dell'anno 2000 sia della transizione all'euro e i lavori relativi sono in corso. Data l'importanza della materia, la task force sarà diretta da un gruppo di lavoro presieduto ai massimi livelli nell'ambito della Commissione.

Per favorire la consapevolezza e la mobilitazione generali sono state organizzate ampie consultazioni con i settori pubblico e privato nel 1997 per individuare le principali priorità per quanto riguarda le azioni da intraprendere ed i ruoli per le imprese, le associazioni, le amministrazioni e la stessa Comunità.

La Commissione incoraggerà lo scambio d'informazioni e di esperienze sulle iniziative in merito all'anno 2000 intraprese dagli Stati membri e dalle associazioni europee nell'intento di identificare le modalità con cui è possibile elaborare una sinergia volta a ridurre sforzi superflui e potenziare l'impatto globale.

La Commissione coordinerà la propria azione con le organizzazioni europee ed internazionali responsabili della disciplina o del controllo dei settori infrastrutturali con rilevanti effetti transfrontalieri (finanze, telecomunicazioni, energia, trasporti) al fine di uno scambio d'informazioni sulle attività rispettive ed individuare i campi in cui può rendersi necessaria una cooperazione.

La Commissione mantiene un sito world wide web sul problema informatico del 2000 e sull'impatto dell'euro in materia di IT (<http://www.ispo.cec.be/y2keuro>). Il sito fornisce un accesso all'informazione in merito all'attività in svariati settori economici e negli Stati membri, indica le fonti per consulenze su aspetti specifici del problema e si collega con altri siti nonché con altri documenti e relazioni elaborati dalla Commissione sull'argomento.

La Commissione discuterà del 2000 e delle sue implicazioni in tutti i contatti disponibili nel comparto industriale e negli Stati membri. Particolare attenzione sarà prestata all'impatto sui settori infrastrutturali e sulla relativa preparazione, alle conseguenze per i consumatori e le piccole e medie imprese (PMI) e alle potenziali conseguenze sul funzionamento del mercato interno, inclusa l'unione economica e monetaria.

Assieme agli Stati membri ma Commissione verificherà i progressi compiuti, scambierà informazioni e darà un marchio di eccellenza alle migliori prassi riferendo regolarmente al Consiglio sui progressi effettuati rispetto alla preparazione al 2000 ed alle problematiche relative.

Nel contesto delle proprie politiche quali quelle relative all'industria, alle PMI, ai consumatori ed alla formazione, la Commissione esaminerà la possibilità di prestare il proprio aiuto nel potenziare la sensibilizzazione ed affrontare le problematiche del 2000.

Nell'ambito della Commissione stessa, il cosiddetto «millennium bug» o virus del terzo millennio viene trattato dalla direzione informatica per gli aspetti centrali e da ciascuna direzione generale per i rispettivi sistemi informativi. Fin dalla metà del 1996 la consapevolezza del problema del 2000 è stata continuamente promossa dalla direzione informatica in seno alla Commissione. All'inizio del 1997 sono stati istituiti gruppi di lavoro volti a sostenere analisi e soluzioni riguardo a problemi identificati. Gli obiettivi del progetto sono stati fissati nel 1997 e si è provveduto ad assegnarvi le necessarie risorse. Nel 1998 si fisseranno e risolveranno gli eventuali problemi mentre il 1999 sarà l'anno critico ai fini della prova e dell'attuazione delle soluzioni. Il progetto anno 2000 nella Commissione segue l'approccio per fasi con ampia applicazione nei settori privato e pubblico e comprensivo di provvidenze inerenti alla gestione del rischio.

Per quanto riguarda la cooperazione a un livello interistituzionale alla fine del 1997 è stato costituito un gruppo di contatto tra i servizi informatici delle varie istituzioni. Tale gruppo segue la stessa impostazione di quella adottata nell'ambito della Commissione stessa ed il calendario delle varie fasi è programmato per consentire un'adeguata soluzione del problema in questione per tutte le istituzioni. Gli sviluppi vengono riveduti regolarmente in seno al comitato informatico interistituzionale e, ove necessario, verranno adottate le opportune misure per affrontare le problematiche specifiche.

Venendo al costo dell'intero esercizio, va tenuto a mente che il millennium bug non è considerato soltanto alla stregua di un rischio tecnico per gli elaboratori ed i sistemi informatici, ma viene anche trattato come un'opportunità per ristrutturare i campi connessi alla IT. Ciò ha già dato adito a cambiamenti (nella modernizzazione dell'infrastruttura, nel rinnovo dei sistemi informativi o nel passaggio ai pacchetti software) che sono stati soltanto leggermente anticipati rispetto al programma precedentemente stabilito. È altresì difficile distinguere tra investimenti IT resi necessari dalle attività di conformità, manutenzione o ammodernamento.

Sebbene non sia possibile confrontare il problema del 2000 e l'introduzione dell'euro con riferimento alle modalità per una soluzione al riguardo, è per esempio prassi comune per la modernizzazione di un sistema informativo renderlo compatibile col 2000 e con l'euro, operazione da effettuarsi simultaneamente e dalle stesse persone. Sarebbe pertanto estremamente difficile e non redditizio cercare di dissociare i costi di entrambe le trasformazioni. Infatti, l'adattamento dei sistemi informativi al 2000 ha già avuto inizio all'interno della Commissione nel 1996 ed è continuato nel 1997 ed è tuttora in corso nel 1998. Esso è stato prevalentemente incorporato nel costo globale dei bilanci per la manutenzione e la modernizzazione delle applicazioni. Non è possibile identificarne con precisione il relativo costo.

(¹) COM(1998) 102

(98/C 304/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0427/98
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione
(24 febbraio 1998)

Oggetto: Pensioni di anzianità dei funzionari della Comunità

Il progetto di bilancio comunitario non prevede le spese per le pensioni d'anzianità dei funzionari della Comunità; nondimeno si tratta di spese che gli Stati membri dovranno sostenere. Può la Commissione far sapere a quanto valuta l'importo delle spese per le pensioni di anzianità non previste dal bilancio e come si potrà tenerne meglio conto nei bilanci futuri?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(2 aprile 1998)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare all'articolo 83 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Esso stabilisce da un lato che il pagamento delle prestazioni del regime pensionistico è garantito collettivamente dagli Stati membri, ed è a carico del bilancio delle Comunità e dall'altro che i funzionari e altri agenti contribuiscono per un terzo al suo finanziamento (tale contributo è attualmente pari all'8,25% dello stipendio base), dato che gli importi corrispondenti costituiscono un'entrata del bilancio.

Quanto al problema del costo attuariale delle pensioni per il bilancio comunitario, che costituisce un obbligo finanziario, la Corte dei conti ha invitato la Commissione a iscrivere, d'ora in poi, questo costo nel bilancio della Comunità.

Tale prassi, che entra in vigore a partire dall'esercizio 1997 (al 31 dicembre 1997), è particolarmente lenta e complessa, non essendo mai stata applicata in precedenza. Essa si avvale delle informazioni provenienti da tutte le istituzioni e agenzie che partecipano al regime comune delle pensioni e richiede pertanto competenze specifiche. La Commissione ha quindi deciso di affidare a un'impresa specializzata il compito di quantificare tali costi nel quadro più ampio di uno studio attuariale le cui finalità comprendono anche questioni connesse con il regime pensionistico comunitario e il suo equilibrio a lungo termine. Poiché i risultati di tale studio non saranno disponibili prima della fine del settembre 1998, la Commissione ha iscritto nel bilancio finanziario, al 31 dicembre 1997, una stima indicativa dell'importo di tale debito attuariale.

L'onorevole parlamentare potrà pertanto attingere le informazioni richieste dalla pubblicazione contenente il conto di gestione e il bilancio finanziario per l'esercizio 1997, attualmente in preparazione.

(98/C 304/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0428/98
di Spalato Belleré (NI) alla Commissione
(24 febbraio 1998)

Oggetto: Rappresentanze della Commissione

In molteplici paesi del mondo e presso le istituzioni internazionali, l'Unione europea viene rappresentata dalla Commissione, che a sua volta incarica alti funzionari con qualifica di ambasciatori a rappresentare l'Unione medesima.

I rapporti tra l'Unione europea con queste nazioni sono prevalentemente di carattere politico, economico-commerciale nonché, in particolari regioni, di cooperazione e di aiuto, in ambito di specifici programmi pluriennali.

La funzione dell'ambasciatore, in tale contesto, è essenziale, una funzione cardine per i rapporti tra l'Unione e questi paesi.

Potrebbe la Commissione rendere note le modalità ed i criteri di assegnazione di tali mandati diplomatici?

Potrebbe la Commissione far sapere quale organismo o struttura opera per la verifica ed il controllo delle attività in queste sedi di rappresentanza e, più in generale, della funzionalità e della gestione del mandato diplomatico?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione

(17 marzo 1998)

I capi delle delegazioni della Commissione sono scelti conformemente alle norme della Commissione in materia di nomina dei funzionari chiamati a svolgere mansioni direttive. Inoltre, la proposta dei futuri capi delle delegazioni è sottoposta al «Gruppo Antici» (Consiglio) per avere il parere degli Stati membri. Se non vi sono obiezioni viene presentata al governo del futuro paese di destinazione una richiesta di gradimento. Soltanto dopo l'ottenimento del gradimento e la presentazione delle lettere di credenziali al capo dello Stato il nuovo capo della delegazione esercita pienamente le proprie funzioni.

Esistono numerosi organi di controllo, fra cui in seno alla Commissione la direzione incaricata della gestione del servizio esterno che vigila al buon funzionamento quotidiano delle delegazioni e degli uffici, le direzioni generali responsabili dal punto di vista geografico, il controllo finanziario e infine il servizio d'ispezione delle delegazioni. Vi sono inoltre un organo esterno di controllo, la Corte dei conti, e naturalmente il Parlamento quando controlla la gestione della Commissione conformemente alle disposizioni del trattato.

(98/C 304/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0429/98 di Spalato Belleré (NI) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Cuba

Potrebbe la Commissione far sapere se sono in essere relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica popolare di Cuba a livello politico, commerciale e in forma di programmi di sviluppo?

Inoltre, possiede la Commissione dati, statistiche e un effettivo monitoraggio sulla situazione dei diritti dell'uomo, in particolare sulle violazioni dei diritti fondamentali e sullo stato di detenzione dei prigionieri politici a Cuba?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione

(26 marzo 1998)

L'Unione e Cuba intrattengono relazioni diplomatiche regolari. Presso l'Unione è accreditato un ambasciatore cubano residente a Bruxelles, mentre il capo della delegazione della Commissione residente a Città del Messico è accreditato presso il governo cubano.

Le due parti intrattengono anche normali relazioni commerciali senza restrizioni particolari. Cuba beneficia del schema di preferenze generalizzate concesso dalla Comunità ai paesi in via di sviluppo (PVS).

Sul piano politico e su quello della cooperazione, le relazioni tra l'Unione e Cuba sono rette dalla posizione comune dell'Unione approvata il 2 dicembre 1996 e prorogata due volte, il 26 giugno e l'8 dicembre 1997. Essa prevede quali elementi essenziali della posizione europea nei confronti di Cuba:

- la promozione di un processo che porti al pluralismo democratico, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché a un miglioramento duraturo del livello di vita del popolo cubano;
- l'opposizione all'introduzione di mutamenti mediante misure coercitive;

- la disponibilità dell'Unione (Stati membri e Commissione) di concedere a Cuba, a determinate condizioni, aiuti umanitari e cooperazione economica volta a sostenere le riforme e ad aprire spazi di libertà;
- un rapporto tra i progressi del regime cubano sulla via della democrazia e l'intensificazione delle relazioni di cooperazione tra l'Unione e Cuba, compresa eventualmente la conclusione di un accordo di cooperazione.

La Comunità concede a Cuba, conformemente agli orientamenti della posizione comune, una cooperazione pari a circa 15 Mecu l'anno, la maggior parte dei quali sono destinati agli aiuti umanitari e alimentari nonché a microprogetti realizzati da organizzazioni non governative (ONG) europee; il resto degli aiuti è destinato ad azioni di sostegno alle riforme economiche e al rafforzamento della presenza culturale europea a Cuba.

La Commissione segue con attenzione l'evolversi della situazione dei diritti umani a Cuba. Questo compito sarà progressivamente assunto dal gruppo di lavoro «Diritti umani» costituito nel 1997 dagli Stati membri rappresentati a Cuba.

(98/C 304/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0430/98

di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio

(25 febbraio 1998)

Oggetto: Emittente radiofonica antisemita in Polonia

1. E' a conoscenza il Consiglio dell'emittente radiofonica polacca «Maria» che gode di grande popolarità presso la popolazione?
2. Sa il Consiglio che tale emittente durante le sue trasmissioni diffonde via etere dichiarazioni violentemente antisemite?
3. Conviene il Consiglio che tali emittenti incitano le persone alla xenofobia?
4. E' disposto il Consiglio, nel quadro dei prossimi negoziati di adesione con la Polonia a verificare se la legge polacca contiene una disposizione che dichiara perseguibile la xenofobia?
5. In caso negativo, è disposto il Consiglio, in consultazione con il governo polacco, ad esaminare tale legislazione?

Risposta

(28 maggio 1998)

I negoziati di adesione con la Polonia hanno avuto inizio il 31 marzo 1998. La posizione dell'Unione è che l'adesione implica l'accettazione integrale e l'applicazione dell'«acquis». Ciò vale segnatamente per le disposizioni nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia e le altre misure connesse. Le più importanti di tali disposizioni sono elencate di seguito.

- i) Azione comune del 15 luglio 1996 adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia (GU L 185, del 24.7.1996, pag. 5).

Titolo I A (a): Per facilitare la lotta contro il razzismo e la xenofobia ciascuno Stato membro si impegna, secondo la procedura prevista al titolo II, ad assicurare un'effettiva cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui seguenti comportamenti e, se necessario ai fini di detta cooperazione, o a fare in modo che tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali o, in mancanza di tali sanzioni e in attesa dell'eventuale adozione delle disposizioni necessarie, a derogare al principio della duplice imputazione per tali comportamenti:

- a) l'istigazione pubblica alla discriminazione, alla violenza ed all'odio razziale nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di tale gruppo definito rispetto al colore, alla razza, alla religione o all'origine nazionale o etnica;

- ii) direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GUL 298, del 17.10.1989, pag. 23)

Articolo 12: La pubblicità televisiva non deve comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità.

Articolo 22: Gli Stati membri vigilano a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

- iii) Regolamento del Consiglio del 2 giugno 1997 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (GU L 151, del 10.6.1997, pag. 1).

(98/C 304/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0434/98
di Leonie van Bladel (UPE) alla Commissione
(24 febbraio 1998)

Oggetto: Libertà di stampa in Bosnia, Serbia e Croazia

In Bosnia, su istigazione di alcune autorità, i mezzi d'informazione pubblici conducono di tanto in tanto campagne contro giornalisti indipendenti.

In Serbia, i mezzi d'informazione pubblici sono utilizzati in permanenza come strumenti di propaganda a favore del partito al potere e le opinioni diverse sono combattute senza diritto di replica, le stazioni televisive e radiofoniche locali sono sottoposte sempre più spesso al controllo dei partiti politici che nei comuni in questione sono al potere, mentre la stampa è regolarmente affetta da «penuria di carta».

In Croazia, la maggior parte dei mezzi d'informazione, nazionali e locali, è controllata direttamente o indirettamente dal partito al potere, l'HDZ, è utilizzato a fini di propaganda, ancora una volta senza diritto di replica per le opinioni differenti. I mezzi di informazione indipendenti sono intimiditi con procedure civili avviate da membri eminenti dell'HDZ, spesso membri del governo, in cui invariabilmente sono richiesti risarcimenti elevati per «diffamazione».

Può la Commissione far sapere di quali mezzi essa dispone per contribuire a migliorare la situazione dei mezzi d'informazione nei paesi in questione, quali di questi mezzi sono attualmente impiegati e in relazione a quali aspetti della situazione dovranno essere sviluppati strumenti nuovi?

Risposta data dal Sig. van den Broek in nome della Commissione

(13 marzo 1998)

La Commissione condivide l'analisi della situazione dei media in Bosnia-Erzegovina, Croazia e Repubblica federale di Jugoslavia e, come l'onorevole parlamentare, è convinta che la libertà di stampa svolga un ruolo essenziale nel processo di democratizzazione. Per questo motivo nel 1994 ha messo a punto un programma di assistenza ai media indipendenti nei paesi dell'ex Jugoslavia.

Il programma gestito dalla Commissione riguarda tutti i paesi dell'ex Jugoslavia ad eccezione della Slovenia. I mezzi di comunicazione che hanno beneficiato delle sovvenzioni nel 1997 appartengono alla stampa scritta e audiovisiva (giornali, radio, televisioni e agenzie di stampa).

I progetti sostenuti dalla Commissione riguardano in particolare i mezzi di produzione di informazioni o di programmi, la formazione dei giornalisti, il miglioramento dei mezzi di distribuzione e di diffusione nonché la protezione legale dei media.

Nel 1997 sono stati approvati 77 progetti, per un importo totale di 11,24 Mecu. La Commissione prevede di destinare un importo simile a quello dell'esercizio 1997 alla sua politica di assistenza ai media indipendenti nell'ex Jugoslavia nel corso dell'esercizio finanziario 1998.

Per adattarsi alla situazione di tali paesi, la Commissione prevede di affidare la gestione dei progetti di piccole dimensioni alle delegazioni. Tale decentramento intende rendere più flessibile e più rapida la realizzazione dei programmi riguardanti i mezzi di comunicazione indipendenti.

(98/C 304/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0435/98**di Leonie van Bladel (UPE) alla Commissione***(24 febbraio 1998)*

Oggetto: Sostegno alla politica della sicurezza in Europa attraverso la ripresa dell'economia iugoslava

Conviene la Commissione che il mantenimento della pace e della stabilità nei Balcani è nell'interesse della sicurezza europea, che la Repubblica federale iugoslava (RFI) vi svolge comunque un ruolo importante e che la leadership della RFI, malgrado la conduzione non democratica del paese, non può svolgere tale ruolo senza un appoggio sufficiente da parte della popolazione?

Non ritiene la Commissione che il protrarsi dell'isolamento finanziario ed economico già da lungo tempo imposto al paese dalla comunità internazionale unito ad un'inadeguata politica economica interna di fatto si traduce in una politica dell'impoverimento di cui gran parte della popolazione ritiene responsabile appunto la comunità internazionale, per cui viene a mancare un ampio appoggio alla politica che l'Europa intende adottare e le autorità per motivi interni non dispongono di un ampio margine di manovra?

In considerazione di quanto precede è disposta la Commissione a sollecitare organismi quali la Banca mondiale e l'FMI a fornire alla RFI il necessario capitale d'investimento e, se del caso, il «know how» necessario per investire in modo razionale tale capitale, o, qualora tali istanze non fossero disposte ovvero in grado di provvedere a questa necessità, è disposta la Commissione a promuovere la ripresa dell'economia iugoslava in altri modi perché la popolazione possa confidare maggiormente negli obiettivi della comunità internazionale ed eventualmente anche nelle concezioni politiche che si basano sul pensiero europeo?

Risposta data dal Sig. van den Broek in nome della Commissione*(24 marzo 1998)*

La crisi in corso nel Kosovo e il timore di una sua diffusione a livello regionale dimostrano chiaramente l'importante ruolo che deve svolgere la Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) per quanto riguarda la stabilità nei Balcani. Purtroppo, dimostrano anche la mancanza di volontà delle autorità di Belgrado ad assumersi responsabilità al riguardo.

Il deteriorarsi dell'economia serba non può essere imputato alla comunità internazionale oppure ai «continui effetti» di precedenti sanzioni ma deriva piuttosto dal fatto che le autorità di Belgrado non hanno introdotto le necessarie misure di riforma economica e non hanno rispettato le pertinenti condizioni politiche ed economiche collegate al sostegno finanziario da parte delle istituzioni finanziarie internazionali o della Comunità. Dimostra inoltre che la leadership della RFI non sente molto la necessità di godere del sostegno del suo popolo.

La Commissione è disposta a proporre il ripristino delle preferenze commerciali autonome o l'inclusione della RFI nel programma PHARE non appena saranno rispettate le pertinenti condizioni politiche ed economiche. Tali condizioni, che riguardano anche gli altri paesi contemplati dall'approccio regionale, includono il rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, che sono norme internazionalmente riconosciute non negoziabili. Inoltre, il rispetto di tali condizioni è nell'interesse della popolazione serba, le cui necessità attualmente non sono tenute in debita considerazione da parte dei leader politici.

(98/C 304/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0437/98**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(16 febbraio 1998)*

Oggetto: Concessioni per le vendite esentasse

Dal momento che la Commissione ha affermato molte volte che l'abolizione delle vendite esentasse all'interno della UE avrà luogo come previsto verso la metà del 1999, può essa confermare la data entro la quale presenterà il progetto di direttiva necessario per introdurre i regimi alternativi dell'IVA e delle accise che dovranno essere recepiti negli Stati membri per consentire una regolare gestione delle varie rotte dei traghetti e aerei che rimarranno anche dopo l'abolizione?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(10 marzo 1998)

La Commissione intende precisare che il regime speciale di vendite intracomunitarie in esenzione doganale deroga alle norme generali in materia fiscale. Allo scadere del periodo di transizione, le vendite nell'area degli aeroporti e a bordo di aerei e traghetti andranno soggette a imposizione fiscale conformemente alle normative vigenti in materia di IVA e accise.

Per quanto concerne l'IVA, ciò significa che le merci vendute a bordo di aerei e traghetti saranno gravate d'imposta nello Stato membro di partenza, mentre quelle vendute nell'area di un aeroporto lo saranno nello Stato membro in cui esso è ubicato. Per quanto riguarda invece le accise, le merci, come regola generale, saranno soggette a imposizione fiscale nello Stato membro di consumo.

Va rilevato che, quando il Consiglio ha deciso di abolire le vendite intracomunitarie in esenzione doganale, non ha considerato come necessario un adattamento della normativa fiscale.

(98/C 304/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0439/98

di Niels Sindal (PSE) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Sussidi statali

Come considera la Commissione la possibilità di autorizzare la Francia ad erogare sussidi statali affinché l'impresa automobilistica giapponese Toyota effettui investimenti in Francia?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(13 marzo 1998)

Le autorità francesi non hanno ancora notificato alla Commissione il progetto di erogazione di aiuti di stato in relazione all'investimento a Valenciennes della società Toyota. In ogni caso, dopo la notifica, la Commissione esaminerà la questione alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica.

Quest'ultima è volta a garantire la trasparenza dei flussi di aiuti e impone una disciplina rigorosa per quanto concerne l'autorizzazione dell'erogazione di sovvenzioni, in modo da limitare al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore industriale all'interno della Comunità. Nel contempo, la disciplina tiene conto delle esigenze dello sviluppo regionale e delle caratteristiche dell'industria automobilistica, che in Europa deve affrontare il problema di considerevoli eccessi di capacità produttiva.

All'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento verrà direttamente inviata una presentazione sintetica della disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore dell'industria automobilistica per il periodo 1998-2000.

(98/C 304/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0440/98

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Inondazioni in alcune isole dell'Egeo

Le violenti piogge che hanno recentemente colpito alcune isole del Mar Egeo (Lesbo, Santorini, ecc.) hanno causato vittime e danneggiato fortemente le reti stradali (provinciali e rurali), gli stabilimenti industriali, i negozi e gli uffici, le case, nonché le aziende e le infrastrutture agricole. Considerata la necessità di risolvere i gravi problemi venutisi a creare, si chiede alla Commissione:

1. Intende mettere a disposizione aiuti d'emergenza a titolo degli stanziamenti di bilancio previsti per le catastrofi naturali?
2. Quali sono, nel contesto del Quadro comunitario di sostegno, le possibilità di finanziamento per interventi intesi a risarcire i danni e per opere che proteggano dalle inondazioni?

(98/C 304/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0441/98**di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione***(27 febbraio 1998)*

Oggetto: Tragiche conseguenze del maltempo a Lesbo e Samo (Grecia)

Considerate le catastrofi provocate dal maltempo nelle isole di Lesbo e di Samo il 2 febbraio 1998, le perdite in termini di vite umane (due bambini e una donna), la completa distruzione della produzione agricola, l'annegamento di decine di animali, i danni materiali e le conseguenze economiche incalcolabili, quali misure intende prendere la Commissione per assistere finanziariamente le regioni colpite?

Risposta comune**data dal Sig. Santer in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0440/98 e E-0441/98***(27 marzo 1998)*

La Commissione, pur deplorando i danni causati dalle recenti intemperie abbattutesi sulle isole greche di Lesbo (Mitilene) e Samo, ritiene utile sottolineare che non rientra fra gli obiettivi dei Fondi strutturali intervenire nei casi di catastrofe naturale. Obiettivi e campo di applicazione di tali fondi sono definiti nei regolamenti del Consiglio del dicembre 1988 (successivamente modificato nel luglio 1993) relativi al finanziamento di investimenti e infrastrutture nelle regioni in ritardo di sviluppo, nelle regioni industriali in declino e nelle regioni rurali. L'aiuto messo a disposizione dai fondi sarebbe quindi solo indiretto, in quanto le autorità regionali potrebbero proporre di destinare in via prioritaria alle zone colpite dalle intemperie le sovvenzioni per le infrastrutture e gli investimenti per lo sviluppo economico.

Quanto agli aiuti d'urgenza a favore della popolazione colpita, la Commissione ricorda che questa forma di intervento simbolico a beneficio di persone fisiche non è più praticabile dacché è stata soppressa, nel corso del presente esercizio, la linea di bilancio B4-3400.

Per quanto riguarda più particolarmente il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, il regolamento (CEE) n. 4256/88 ⁽¹⁾ prevede misure riparatorie e preventive nel caso di catastrofi naturali. Nondimeno, data l'avanzata fase di applicazione dei relativi programmi operativi, la dotazione del FEAOG è quasi del tutto impegnata per la realizzazione di progetti e interventi concreti e non resta praticamente alcun margine di disponibilità per altri stanziamenti. Tuttavia, in considerazione dell'emergenza creatasi e sempre che le autorità responsabili chiedano alla Commissione di modificare le priorità all'interno dei programmi, la Commissione non si opporrà a esaminare la richiesta con spirito positivo, a condizione, ovviamente, che siano rispettati i criteri di ammissibilità e le altre disposizioni di applicazione dei Fondi strutturali. Deve comunque essere chiaro che un eventuale intervento del FEAOG avrebbe comunque carattere eccezionale e limitato.

⁽¹⁾ GU L 374, 31.12.1988

(98/C 304/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0443/98**di Eryl McNally (PSE) alla Commissione***(27 febbraio 1998)*

Oggetto: Accordo di associazione UE-Israele

Con riferimento all'accordo d'associazione UE-Israele del novembre 1995, è al corrente la Commissione delle preoccupazioni che sono state espresse in merito al fatto che Israele non sta di fatto rispettando i termini e le condizioni di tale accordo? In particolare, sono note alla Commissione

- l'evidente violazione da parte di Israele delle norme sul paese d'origine in relazione alla riesportazione nell'UE di succo d'arancia originario del Brasile,
- la falsa etichettatura di succo d'arancia originario di insediamenti illegali a Gaza, e
- l'indagine condotta dalle autorità doganali britanniche (HM Customs & Excise) sulla vera origine di un'ampia gamma di esportazioni israeliane nel Regno Unito, ad esempio cascami tessili e apparecchiature di telecomunicazione?

Dal momento che tali comportamenti hanno conseguenze economiche negative e danneggiano il processo di pace in Medio Oriente, che cosa intende fare la Commissione per assicurare che l'accordo di associazione UE-Israele sia rispettato da tutte le parti?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione

(2 aprile 1998)

Nel 1994 la Commissione ha chiesto la cooperazione amministrativa delle autorità doganali israeliane, prevista dall'accordo di cooperazione del 1975 tra la Comunità e Israele, per far luce su casi di presunte esportazioni di succo d'arancia non originario di Israele nella Comunità a tasso preferenziale. Conformemente alla procedura prevista in questi casi, la Commissione ha chiesto alle autorità israeliane di verificare l'autenticità dei certificati di esportazione EUR 1 emessi per le esportazioni di succo d'arancia durante il periodo oggetto dell'inchiesta.

Le autorità israeliane, però, frapponendo una serie di ostacoli giuridici, amministrativi e tecnici, hanno dichiarato di non essere in grado di procedere alle verifiche richieste. La questione è stata sollevata durante la riunione del comitato di cooperazione doganale Comunità-Israele tenutasi nel dicembre 1995 al fine di trovare una soluzione al problema. Durante la riunione non è stato però raggiunto alcun accordo. La mancata cooperazione da parte delle autorità doganali israeliane e gli argomenti addotti di fronte alle ripetute richieste di verificare i certificati di esportazione EUR 1 hanno spinto la Commissione a mettere in dubbio la capacità complessiva delle autorità israeliane di attuare le disposizioni del Protocollo sulle norme di origine.

In attesa di una soluzione, la Commissione, al fine di proteggere gli interessi finanziari degli importatori comunitari di merci israeliane, ha pubblicato un avviso ⁽¹⁾ in cui esprime le proprie riserve riguardo all'efficacia dell'attuazione degli accordi commerciali preferenziali da parte d'Israele.

La questione è stata nuovamente discussa durante la dodicesima riunione del comitato di cooperazione Comunità-Israele convocato su iniziativa della Commissione il 28 novembre 1997. In questa occasione, Israele ha iniziato ad applicare una serie di misure necessaria per rispondere alle ripetute richieste della Comunità.

La Commissione è soddisfatta della maggiore collaborazione mostrata dalle autorità israeliane nel rispettare gli impegni assunti durante la riunione. Una prima serie di risultati relativa alle verifiche effettuate sui certificati EUR 1 emessi nel 1995 è già stata trasmessa alla Commissione entro i termini concordati, congiuntamente alla normativa nazionale israeliana in materia. Un'altra serie riguardante le verifiche dei certificati EUR 1 emessi nel 1996 e nel 1997 dovrebbe essere trasmessa entro breve termine.

La Commissione è disposta a riesaminare la propria posizione e a ritirare l'avviso agli importatori comunitari non appena Israele rispetterà gli obblighi assunti durante la riunione del comitato di cooperazione del novembre 1997.

⁽¹⁾ GU C 338 dell'8.11.1997.

(98/C 304/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0446/98

di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione

(27 febbraio 1998)

Oggetto: Programma Interreg II

Scopo del programma operativo Interreg II per la cooperazione transfrontaliera è l'utilizzazione di meccanismi efficienti per facilitare la cooperazione tra regioni frontaliere. Può la Commissione specificare, per ognuna delle quattro misure del programma Interreg II destinate alla Spagna, quali sono i progetti approvati per il periodo 1994-1999, quale l'importo concesso, l'ubicazione e la percentuale del totale concessa a ciascuno dei progetti?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(31 marzo 1998)*

Come avviene per i fondi strutturali in generale, l'iniziativa comunitaria Interreg II ⁽¹⁾ è attuata nel rispetto del principio della sussidiarietà. La Commissione ha pertanto approvato programmi operativi pluriennali, mentre la selezione e l'approvazione dei progetti spetta alle autorità nazionali, regionali o locali.

Nel quadro di Interreg II la Commissione ha assegnato alla Spagna 484,7 milioni di ecu (prezzi 1994) per Interreg IIA (sviluppo delle zone frontaliere e cooperazione transfrontaliera), 80 milioni di ecu (prezzi 1995) per Interreg IIB (realizzazione di interconnessioni tra i sistemi di trasporto del gas portoghesi e spagnoli) e 116,1 milioni di ecu (prezzi 1996) per Interreg IIC (assetto del territorio), di cui circa 10 milioni di ecu destinati alle azioni di cooperazione transnazionale e 106 milioni di ecu alla lotta contro la siccità.

Nel quadro del sostegno finanziario comunitario la Spagna partecipa attualmente a numerosi programmi operativi (PO) che hanno carattere transfrontaliero o transnazionale, e in particolare:

- PO Spagna-Francia: costo totale di circa 140 milioni di ecu con un contributo comunitario complessivo di 61,6 milioni di ecu;
- PO Spagna-Portogallo: costo totale di circa 755 milioni di ecu con un contributo comunitario complessivo di 552 milioni di ecu;
- PO Spagna nelle zone alla frontiera con il Marocco: costo totale di circa 185 milioni di ecu con un contributo comunitario complessivo di 100 milioni di ecu;
- PO Spazio mediterraneo e Alpi latine: costo totale di circa 23 milioni di ecu con un contributo comunitario complessivo di 13,3 milioni di ecu;
- PO Europa sudoccidentale: costo totale di circa 10 milioni di ecu con un contributo comunitario complessivo di 5,2 milioni di ecu.

⁽¹⁾ GU C 180 dell'1.7.1994.

(98/C 304/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0448/98**di Gerardo Bianco (PPE), Michl Ebner (PPE) e Pierluigi Castagnetti (PPE) al Consiglio***(27 febbraio 1998)*

Oggetto: Tragedia di Cavalese (TN)

Il 3 febbraio 1998, un aereo militare americano ha tranciato i cavi della funivia del monte «Cermis» di Cavalese (TN) causando la morte di 20 persone di sei nazionalità differenti. Il velivolo stava effettuando un volo di addestramento a bassa quota con sospetta violazione delle norme di sicurezza previste per tali operazioni militari.

Intende la Presidenza di turno intervenire su tutti i comandi delle forze aeronautiche operanti sul territorio europeo per prendere tutte le misure necessarie per il rispetto delle norme di sicurezza stabilite dai regolamenti di volo?

Risposta*(4 giugno 1998)*

Come è sicuramente noto agli Onorevoli Parlamentari, il Consiglio annette grande importanza alle questioni riguardanti la sicurezza dell'aviazione.

Allo scopo di migliorare gli standard, la Comunità europea è attualmente in procinto di chiedere l'adesione a Eurocontrol al fine di istituire e attuare un meccanismo per lo sviluppo multilaterale e l'armonizzazione delle norme di sicurezza nel settore della gestione del traffico aereo. Nel contempo la Comunità europea sta esaminando la possibilità di creare un'autorità europea per la sicurezza dell'aviazione civile.

Quanto agli insegnamenti da trarre dal particolare incidente cui fanno riferimento gli Onorevoli Parlamentari, al Consiglio non è giunta alcuna proposta della Commissione.

(98/C 304/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0452/98**di Luigi Florio (PPE), Claudio Azzolini (PPE), Giacomo Santini (PPE),
Alessandro Danesin (PPE), Livio Filippi (PPE) e Alessandro Fontana (PPE) alla Commissione***(27 febbraio 1998)**Oggetto:* Quote latte in Italia e somme trattenute dagli acquirenti

Premesso che la gestione delle quote latte in Italia è notoriamente avvenuta in modo a dir poco caotico; che l'apposita commissione d'indagine nominata lo scorso anno dal governo italiano ha finora tra l'altro messo in luce come gravissime responsabilità in tale fallimentare gestione siano da attribuirsi alla pubblica amministrazione; che le rappresentanze dei Cobas-latte ricevute il 29 gennaio 1998 a Bruxelles dal capo-gabinetto del commissario Fischler, Corrado Pirzio Biroli, e dal direttore aggiunto della DG VI, Franco Milano, hanno tra l'altro chiesto, come misura atta a evitare il probabile tracollo di molte aziende agricole, l'affidamento in custodia ai produttori delle ingenti somme da tempo trattenute dagli acquirenti in attesa che sia fatta luce sulle vere responsabilità degli splafonamenti; si chiede alla Commissione se giudichi percorribile tale procedura, posto che non vi è motivo di ritenere che gli acquirenti offrano maggiori garanzie di solvibilità dei produttori e che il regolamento comunitario 3950/92 ⁽¹⁾ non pare al riguardo particolarmente chiaro.

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(25 marzo 1998)*

La Commissione trova inaccettabile la proposta presentata dai rappresentanti dei comitati di base lattieri, di affidare ai produttori le somme dovute del prelievo trattenute dagli acquirenti. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all'organismo competente dello Stato membro l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato. È pertanto l'acquirente che rappresenta l'elemento centrale che deve trattenere il prelievo e versare la somma dovuta all'organismo dello Stato membro.

L'acquirente diventa inoltre la figura centrale di riferimento in materia di comunicazione dei dati di raccolta del latte nei confronti dell'autorità, la quale deve verificare presso l'acquirente stesso il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3 del regolamento n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾. In caso di mancato rispetto dei propri obblighi, l'acquirente può essere oggetto di sanzioni.

La Commissione attribuisce particolare importanza tanto al rispetto dei termini per la trasmissione dei quantitativi raccolti, quanto al pagamento del prelievo. Un ritardo nell'espletamento di uno o dell'altro di questi due compiti da parte dell'acquirente impedirebbe il funzionamento efficace del regime. Va ricordato che la scelta dell'acquirente come punto di riferimento tanto nei confronti della Commissione, quanto dello Stato membro, è dovuta al numero di acquirenti, che è molto ridotto rispetto a quello dei produttori.

⁽¹⁾ GU L 57 del 10.3.1993.

(98/C 304/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0461/98**di Ilona Graenitz (PSE) alla Commissione***(16 febbraio 1998)**Oggetto:* Controlli sui prodotti alimentari

E' la DG XXIV al corrente di una iniziativa privata, attualmente in corso, da parte di singoli Stati membri denominata «Comunità europea di lavoro sul controllo sui prodotti alimentari e la tutela dei consumatori (EALV, EWFC)» che si propone, tra l'altro, di armonizzare le attività di controllo in Europa e, quindi, garantire una migliore tutela dei consumatori?

Detta iniziativa è stata finora appoggiata, e dal 1995 sovvenzionata, dalla DG III. Intende la DG attualmente competente continuare ad appoggiare e sovvenzionare ulteriormente tale iniziativa privata?

Considera la Commissione opportuno estendere tale iniziativa a tutti gli altri Stati membri?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino a nome della Commissione

(30 marzo 1998)

(1) La Commissione è al corrente dell'esistenza dell'organizzazione privata in questione e delle sovvenzioni di cui essa avrebbe beneficiato.

(2) La Commissione ha pubblicato un invito a presentare progetti destinati a tutelare gli interessi dei consumatori nel 1998.

La «Europäische Arbeitsgemeinschaft der Lebensmittelkontrolle und des Verbraucherschutzes» è una delle associazioni che hanno presentato un progetto del genere. Il procedimento di selezione non è ancora terminato e le risposte agli offerenti dovrebbero essere comunicate una volta che esso sia stato portato a termine.

(3) La Commissione si compiace delle iniziative finalizzate all'efficacia dei controlli, onde garantire la sicurezza delle derrate alimentari e la tutela dei consumatori in Europa e ritiene positivo che tale iniziativa venga estesa agli altri Stati membri.

(98/C 304/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0462/98

di Mark Watts (PSE) al Consiglio

(27 febbraio 1998)

Oggetto: Sicurezza aerea nel 2000

I piloti hanno minacciato un boicottaggio a livello mondiale per l'anno 2000 nel timore che il «Virus del Millennium» sconvolga i sistemi computerizzati che permettono agli aeroplani di volare e di evitare collisioni.

Dal momento che le necessarie modifiche dei sistemi computerizzati e le sostituzioni richieste saranno ampie, costose e tali da richiedere molto tempo, il Consiglio può comunicare quali misure intende adottare per coordinare e incoraggiare gli sforzi per placare questi timori e garantire che i nostri cieli siano sicuri?

Risposta

(28 maggio 1998)

In materia di sicurezza aerea, il Consiglio non ha ricevuto alcuna proposta da parte della Commissione riguardo al cosiddetto «Virus del Millennium». Tuttavia, in base alle informazioni disponibili, la Commissione sta attualmente compiendo un'indagine al fine di accertare il grado di consapevolezza, preparazione e reazione degli operatori del trasporto aereo in relazione a tale questione.

E' opportuno ricordare che il settore stesso non ritiene tale problema insormontabile. Gli operatori dei satelliti GPS (sistema di localizzazione globale via satellite) e le loro stazioni di controllo a terra stanno migliorando i programmi informatici in grado di controllare il sistema a terra al fine di rimediare alla presunta incapacità di adeguarsi al cambiamento di millennio. Tali miglioramenti e correzioni dovrebbero concludersi entro la fine del 1998. Anche i fabbricanti privati hanno intrapreso le necessarie azioni correttive ed i ricevitori GPS acquistati negli ultimi due o tre anni saranno «compatibili» con il cambiamento di millennio.

L'Onorevole Parlamentare può tranquillizzarsi sul fatto che il Consiglio attribuisce la massima importanza alle questioni relative alla sicurezza aerea. A tale proposito esso sta esaminando la possibilità di istituire una Autorità europea per la sicurezza dell'aviazione civile (EASA).

(98/C 304/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0464/98**di Allan Macartney (ARE) alla Commissione***(27 febbraio 1998)*

Oggetto: Commissione consultiva per la pesca

La Commissione può render noti i nomi delle persone e delle organizzazioni commerciali rappresentate in seno alla commissione consultiva per la pesca, tracciare nelle grandi linee il suo programma di lavoro per il 1998 e fornire in dettaglio la composizione del suo Ufficio di presidenza e dei membri del gruppo di lavoro per ciascuna area politica?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione*(27 marzo 1998)*

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

(98/C 304/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0466/98**di Allan Macartney (ARE) alla Commissione***(27 febbraio 1998)*

Oggetto: Norme di concorrenza e diritti televisivi per i campionati di calcio europei del 2000

L'offerta coronata da successo di Canale 5 per i diritti televisivi dei campionati di calcio europei del 2000 significa che oltre un milione di scozzesi (il 30% della popolazione) non saranno in grado di vedere in diretta i cinque incontri di qualificazione della Scozia. La Commissione è cosciente del fatto che l'organizzazione che ha assegnato i contratti — l'emittente lussemburghese CLT-UFA — detiene il 29% delle azioni di Canale 5?

La Commissione può approvare il procedimento secondo cui i diritti di trasmissione in diretta dei campionati di calcio europei del 2000 sono stati concessi a compagnie televisive?

Inoltre, alla Commissione è stato chiesto di decidere se alcuni aspetti delle norme sulla concorrenza sono state violate dal momento che, a quanto pare, ad alcune emittenti scozzesi è stata negata la possibilità di fare delle offerte?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(25 marzo 1998)*

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la concessione del contratto dei diritti televisivi del campionato da parte dell'emittente CLT-UFA, detentrica dei diritti, a Channel 5, società in cui CLT-UFA ha una partecipazione del 29%, comporterà che il 30% della popolazione scozzese non sarà in grado di vedere in diretta i cinque incontri di qualificazione della Scozia. Questo fatto non sembra configurare alcun illecito.

Gli organizzatori dei campionati europei di calcio non sono soggetti alle regole degli appalti pubblici che prevedono che i contratti siano aggiudicati previa pubblicazione di bandi di gara.

La Commissione non ha ricevuto reclami da parte di emittenti televisive che lamentassero una violazione delle norme sulla concorrenza del trattato CE in seguito alla concessione del contratto. Prima di stabilire se si sia verificata un'infrazione dell'articolo 85 riguardante gli accordi che limitano la concorrenza, o dell'articolo 86 riguardante lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, sarebbe necessario valutare tutte le circostanze legali ed economiche. Anche se si potesse stabilire che CLT-UFA detiene una posizione dominante in un mercato definito, la concessione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva a un'altra società non sembra configurare di per sé una violazione delle regole della concorrenza a meno che l'esclusività non risulti di durata eccessiva o sia applicata a un gran numero di diritti. Può accadere, inoltre, che il contratto induca nel tempo un aumento della concorrenza per le trasmissioni televisive nel Regno Unito poiché Channel 5 è entrato nel mercato in tempi relativamente recenti e ha la necessità di consolidarsi tra il pubblico proponendo programmi di grande interesse.

La questione dell'esclusività dei diritti di trasmissione di eventi sportivi importanti può essere anche esaminata nel quadro di un'altra misura che non è mirata ai problemi della concorrenza. L'articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE, recentemente modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾, consente agli Stati membri di prendere misure volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione «non trasmettano in esclusiva eventi che lo Stato membro considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili.» La direttiva (considerando n. 21) precisa che queste misure nazionali possono essere applicate in occasione di eventi che «presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro.»

Tuttavia la normativa attuale del Regno Unito («listed events» o «elenco degli eventi» sezione 97 del Broadcasting Act 1996) non include gli incontri di qualificazione della Scozia per i campionati europei di calcio. L'aggiornamento dell'elenco suddetto è di competenza del «Department of media, culture and sport» del Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 202 del 30.7.1997.

(98/C 304/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0467/98

di Allan Macartney (ARE) alla Commissione

(27 febbraio 1998)

Oggetto: Definizione del tempo in mare in base ai programmi guida pluriennali IV

La Commissione può fornire dettagli di quegli Stati membri che intendono raggiungere gli obiettivi fissati dai programmi guida pluriennali IV con una riduzione dell'attività (ad esempio il numero dei giorni in mare), e se le definizioni di tempo in mare corrispondono in ogni caso a quelle fissate nei programmi guida pluriennali?

La Commissione comprende che tali definizioni devono essere comuni per permettere un'adeguata valutazione degli sforzi di pesca in base ai programmi guida pluriennali?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione

(2 aprile 1998)

Gli Stati membri che hanno manifestato l'intenzione di ricorrere a misure di riduzione dell'attività nel corso del Programma di orientamento pluriennale (POP) IV, sono la Germania, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito.

Ai fini del POP, l'attività di un peschereccio è misurata in numero di giorni in mare, quali definiti dal regolamento (CE) n. 109/94 ⁽¹⁾ della Commissione, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca.

La definizione si applica a tutti gli Stati membri. Nel periodo stabilito per il POP IV, la Commissione verificherà che per tutti gli Stati membri le modalità di definizione dell'attività risultino conformi alla normativa comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 19 del 22.1.1994.

(98/C 304/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0473/98**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(27 febbraio 1998)**Oggetto:* Aiuti statali

La Commissione può approntare un prospetto che indichi per ciascuno Stato membro cifre comparative relative alle zone che hanno ricevuto aiuti statali e le zone che hanno beneficiato del FESR, sia per numero di zone che per copertura della popolazione, indicando il grado di sovrapposizione tra i due per il periodo 1994-1999?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(27 marzo 1998)*

Nelle tabelle seguenti è riportato un confronto, espresso in termini di copertura della popolazione, fra le zone che hanno fruito di aiuti statali e quelle ammissibili all'assistenza nell'ambito dei Fondi strutturali nel quadro dell'obiettivo 1, 2, 5b e 6 per il periodo di programmazione 1994-1999. Non sono disponibili invece dati sul numero di zone interessate, dati che non sarebbero, d'altra parte, di alcuna utilità visto che la grandezza delle aree spesso non è confrontabile.

Tabella 1: Confronto fra le zone che beneficiano dei fondi strutturali e le zone ammissibili agli aiuti di Stato per finalità regionali a livello comunitario (% della popolazione comunitaria).

	Regioni ammissibili all'assistenza dei fondi strutturali	Regioni non ammissibili all'assistenza dei fondi strutturali	Totale
Regioni ammissibili ad aiuti di Stato per finalità regionali	44,0 %	2,7 %	46,7 %
Regioni non ammissibili ad aiuti di Stato per finalità regionali	6,6 %	46,7 %	53,3 %
TOTALE	50,6 %	49,4 %	100,0 %

Tabella 2: Regioni ammissibili all'assistenza dei Fondi strutturali per Stato membro (% della popolazione dello Stato membro)

B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FI	S	UK
31	15	38	100	84	45,9	100	54	42,6	24	40,6	100	53	25	41

Tabella 3: Regioni ammissibili ad aiuti di Stato per finalità regionali per Stato membro (% della popolazione dello Stato membro)

B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FI	S	UK
35	20	38,1	100	76	42,4	100	48,9	42,7	17,3	35,1	100	41,6	18,5	38,2

Tabella 4: Regioni ammissibili all'assistenza dei fondi strutturali ma non ad aiuti di Stato per finalità regionali per Stato membro (% della popolazione dello Stato membro)

B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FI	SE	UK
0	0	5,3	0	8,9	9,6	0	7,5	6,4	10,4	5,9	0	12,6	8,7	9

(98/C 304/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0475/98**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(27 febbraio 1998)**Oggetto:* Sana procreazione

Attualmente la DG 1B sta elaborando una politica in materia di sana procreazione, ivi compresa la lotta contro il virus HIV. Questo lavoro quando sarà completato e pubblicato? La Commissione è impegnata ad assicurare che ci sia un'unica politica a livello di Commissione la quale assicuri che l'obiettivo di una sana procreazione costituisca la priorità in tutti i programmi di sviluppo appoggiati dalla DG 1, DG 1A, DG 1B, DG 8 ed ECHO? Il Parlamento europeo sarà consultato al riguardo?

Risposta data dal Sig. Marìn in nome della Commissione*(23 marzo 1998)*

In vista del quinto anniversario, il prossimo anno, dell'adozione del programma d'azione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), la Commissione prevede di fare nel 1998 una nuova comunicazione in cui definirà le sue politiche e strategie in materia di cooperazione allo sviluppo, segnatamente per quanto riguarda il sostegno alle attività demografiche e di salute riproduttiva. La comunicazione si baserà sulle politiche e sui programmi esistenti in materia di sanità, popolazione, pianificazione familiare, salute materna, virus dell'immunodeficienza umana/sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV/AIDS), integrazione uomo/donna e sfruttamento sessuale. La Commissione intende consultare ampiamente il Parlamento e gli Stati membri sul contenuto di tale comunicazione.

(98/C 304/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0480/98**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(27 febbraio 1998)**Oggetto:* Rispetto per la diversità locale e regionale all'interno dei programmi dei fondi strutturali

La Commissione condivide la critica secondo cui Documenti unici di programmazione concordati con il Regno Unito nel periodo 1994-97 sono stati troppo spesso identici tra le differenti regioni, col nome della regione semplicemente «cancellato col bianchetto» e riscritto nei DOCUP delle varie regioni così come sono stati presentati dall'ex governo del Regno Unito? Quali misure la Commissione ha preso e prenderà per promuovere la diversità basata sulla valutazione del bisogno da parte delle autorità locali e regionali e delle parti sociali all'interno delle rispettive regioni interessate? Quale ruolo al riguardo svolge la produzione di orientamenti come convenuto nel Consiglio informale in Irlanda nel novembre 1996? E' opportuno semplicemente porre fine alla produzione di orientamenti?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(31 marzo 1998)*

La Commissione non accetta le critiche secondo le quali i Documenti unici di programmazione (DOCUP) concordati con il Regno Unito per il periodo 1994-1999 sarebbero identici, anche se riguardano regioni diverse. I DOCUP relativi alle regioni che rientrano negli obiettivi 1, 2 e 5b sono stati oggetto di negoziati tra la Commissione e il partenariato della regione sulla base di singoli piani regionali. Inevitabilmente a problemi simili sono state date risposte simili, ma gli elementi di ciascun programma differiscono in modo significativo da regione a regione. Per il periodo in corso 1997-1999 dell'obiettivo 2, ciascun partenariato regionale ha presentato piani radicalmente diversi, elaborati a partire dalla percezione che ciascuno di essi aveva dei bisogni e delle potenzialità locali. I DOCUP stabiliti nel quadro dei negoziati condotti in base a tali piani differiscono in modo significativo dai DOCUP del periodo 1994-1996. La Commissione ritiene perciò i DOCUP attuati dal 1994 in poi perfettamente adeguati alle singole regioni interessate. Tale opinione è condivisa dal Parlamento che, nel corso del dibattito condotto l'anno scorso sulla politica regionale nel Regno Unito, ha riconosciuto che in linea generale i DOCUP sono i soli documenti strategici esistenti nel Regno Unito a livello regionale.

Al fine di promuovere una diversità basata sulla valutazione dei bisogni da parte dei partenariati locali nelle regioni ammissibili, la Commissione si è accertata che i DOCUP regionali fossero sviluppati a partire da piani regionali effettivamente elaborati dai partenariati suddetti. Ciascun programma è poi riveduto da uno specifico comitato di sorveglianza, formato da autorità locali e da competenti operatori economici a livello regionale, che stabilisce le proprie procedure amministrative e i criteri di selezione dei progetti. A questo proposito, la Commissione si compiace della decisione presa dal governo britannico di estendere alle parti sociali la partecipazione al comitato di sorveglianza del programma. Essa accorda notevole importanza all'identità regionale dei programmi dei Fondi strutturali e alla loro gestione locale. Ove possibile, la Commissione incoraggia un approccio dalla base nella ricerca di soluzioni per i problemi locali riguardanti l'economia e l'occupazione ed in molti casi lo sviluppo di strategie locali, ad esempio per l'assistenza alle attività imprenditoriali, è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto.

L'elaborazione di orientamenti per le domande presentate nel quadro dei Fondi strutturali è un importante strumento per concentrare gli aiuti su tematiche fondamentali a livello europeo, pur tenendo presenti le necessità locali. La Commissione non ritiene opportuno abbandonarli. Ad esempio le priorità definite nel novembre 1995, in occasione del Consiglio europeo di Madrid, sono state in seguito trasposte negli orientamenti su cui si è basata la Commissione per condurre i negoziati relativi a tutti i DOCUP dell'obiettivo 2 per il periodo 1996-1997. Tali orientamenti si sono dimostrati essenziali per l'elaborazione di progetti regionali in grado di conciliare le necessità locali con le priorità comunitarie. Ciascun nuovo programma del Regno Unito include un capitolo specifico che illustra in qual modo si è tenuto conto di tali priorità nel contesto locale.

(98/C 304/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0484/98

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(27 febbraio 1998)

Oggetto: Accordi provvisori per le zone KONVER che perderanno l'idoneità dopo il 1999

Dato che il 50% delle zone che rientrano nell'iniziativa comunitaria KONVER si trovano a livello europeo al di fuori delle regioni atte a beneficiare dei programmi mainstream del FESR, la Commissione prenderà in considerazione l'idea di finanziare accordi provvisori relativi a tali aree che non usufruiscono dei nuovi programmi dei fondi strutturali dopo il 1999? In caso di risposta negativa, quali spiegazioni può fornire la Commissione per il diverso trattamento riservato a tali regioni rispetto a quelle dell'obiettivo due che hanno perso l'idoneità ma che sono destinate a usufruire degli accordi transitori?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(31 marzo 1998)

Gli orientamenti della Commissione concernenti l'iniziativa comunitaria Konver, pubblicati nel 1994⁽¹⁾, prevedevano in effetti la possibilità per gli Stati membri di proporre zone non ammissibili ai fondi strutturali, purché i contributi a favore di tali zone non superassero il 50% del contributo comunitario complessivo.

Nell'elenco delle zone ammissibili pubblicato⁽²⁾ le zone non ammissibili ai fondi strutturali rappresentano soltanto il 35% circa del contributo comunitario.

Nell'ambito della revisione dei fondi strutturali la Commissione prevede del resto un periodo transitorio soltanto per le zone attualmente ammissibili agli obiettivi 1 e 2 che non lo sarebbero più nel periodo 2000-2006. L'esistenza di un periodo transitorio presuppone l'ammissibilità; le zone non ammissibili non potrebbero pertanto usufruirne.

Tuttavia, le zone situate al di fuori degli obiettivi 1 e 2 potrebbero beneficiare delle misure del nuovo obiettivo 3. Tale obiettivo deve consentire di realizzare azioni di ammodernamento dei mercati del lavoro in linea con i piani pluriennali per l'occupazione e il nuovo titolo sull'occupazione contenuto nel trattato di Amsterdam. Verranno così privilegiate le misure di adeguamento e di ammodernamento dei sistemi d'istruzione, di formazione e di occupazione nella prospettiva di accrescere la competitività dell'economia comunitaria e di assecondare i cambiamenti economici e sociali su tutto il territorio.

⁽¹⁾ GU C 180 dell'1.7.1994.

⁽²⁾ GU C 402 del 31.12.1994.

(98/C 304/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0487/98**di Honor Funk (PPE) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Divieto di importazione nell'UE di carni di animali trattati con ormoni (lodo arbitrale dell'Organo d'appello dell'OMC)

Secondo il lodo arbitrale dell'Organo d'appello dell'OMC, l'UE ha il diritto di stabilire, su basi scientifiche, un livello di tutela dei consumatori a suo giudizio adeguato, che può essere più elevato di quello deducibile da norme internazionali in campo sanitario.

1. In quali campi specifici devono essere prodotte le necessarie prove scientifiche di possibili rischi?
2. Quali scienziati sono stati incaricati dall'UE di produrre tali prove?
3. Qual è l'importo delle risorse disponibili per i lavori scientifici in questione?
4. Vi partecipano anche gli Stati membri?
5. Quali sono i lavori scientifici in programma e quando è previsto il loro inizio?

(98/C 304/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0568/98**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(4 marzo 1998)*

Oggetto: Divieto di importazione nell'UE di carni di animali trattati con ormoni

Secondo il lodo arbitrale dell'organo d'appello dell'OMC, l'UE ha il diritto di stabilire, su basi scientifiche, un livello di tutela dei consumatori a suo giudizio adeguato, che può essere più elevato di quello deducibile da norme internazionali in campo sanitario.

1. In quali campi specifici devono essere prodotte le necessarie prove scientifiche di possibili rischi?
2. Quali scienziati sono stati incaricati dall'UE di produrre tali prove?
3. Qual è l'importo delle risorse disponibili per i lavori scientifici in questione?
4. Vi partecipano anche gli Stati membri?
5. Quali sono i lavori scientifici in programma e quando è previsto il loro inizio?
6. In che forma e con quali importi il governo tedesco dà il proprio sostegno all'auspicata messa a punto di un'argomentazione scientifica contro la carne agli ormoni?

Risposta comune**data dal Sig.ra Bonino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-0487/98 e E-0568/98***(30 marzo 1998)*

L'organo di appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha confermato che la Comunità aveva il diritto di stabilire un livello di protezione della salute dei consumatori più elevato rispetto a quello derivante dalle norme internazionali, a condizione che le misure fossero basate su una valutazione dei rischi esistenti. Peraltro, tale organo di appello ha confermato il parere espresso dal gruppo di esperti, secondo il quale il provvedimento sul divieto dell'uso di ormoni nella Comunità non era basato su una valutazione del rischio sufficientemente specifica, segnatamente per quanto riguarda gli aspetti cancerogeni e genotossici dei residui di ormoni nelle carni degli animali trattati.

Il 13 marzo 1998 la Comunità ha informato l'OMC delle sue intenzioni di dare attuazione alle raccomandazioni e alle decisioni dell'organo di appello.

La Commissione sta attualmente studiando gli strumenti più idonei da impiegare al fine di ottemperare ai suoi obblighi internazionali. In tale fase del processo di riflessione, la Commissione non è in grado di rispondere a domande così precise e dettagliate quali quelle formulate dall'on. parlamentare.

(98/C 304/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0489/98
di Karl Habsburg-Lothringen (PPE) alla Commissione
(17 febbraio 1998)

Oggetto: Relazione sul ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche

Con la direttiva 92/84/CEE ⁽¹⁾, del 19 ottobre 1992, è stato introdotto, ai fini del ravvicinamento delle aliquote di accisa, un sistema di aliquote minime per tale imposta. A norma dell'articolo 8 di detta direttiva, il Consiglio procede ogni 2 anni, e la prima volta entro il 31 dicembre del 1994, al riesame delle aliquote di accisa prescritte nella direttiva stessa e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie.

La revisione si basa su una relazione ed eventualmente su una proposta della Commissione. Detta relazione deve tener conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale, nonché della concorrenza fra le varie categorie di bevande alcoliche.

Una prima relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 13 settembre 1995, ha proposto in sostanza di rinviare l'adeguamento delle aliquote minime per i prodotti alcolici in attesa della conclusione di ulteriori indagini e consultazioni.

Non è stata finora presentata una seconda relazione e quindi, a norma della predetta direttiva, vi è un ritardo di oltre un anno.

Quando presenterà la Commissione al Parlamento europeo una relazione concernente il ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche?

Come spiega il ritardo di oltre un anno nella presentazione di tale relazione?

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(10 marzo 1998)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-37/98 dell'Onorevole Miller ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 196 del 22.6.1998, pag. 110.

(98/C 304/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0490/98
di Klaus Lukas (NI) al Consiglio
(27 febbraio 1998)

Oggetto: Vendite esentasse

L'interrogante ha preso atto che nella risposta all'interrogazione E-2666/97 ⁽¹⁾ il Consiglio ha fornito una spiegazione molto superficiale e di conseguenza formula nuovamente i precedenti quesiti.

Il Consiglio ha deciso che nel 1999 saranno soppresse le vendite duty-free, adducendo a motivo il fatto che tali vendite non sono compatibili a rigore di logica con il mercato interno.

Quale obiettivo persegue il Consiglio con tale decisione?

Può questo obiettivo essere raggiunto con mezzi meno drastici?

In caso affermativo, quali misure possono essere giudicate sufficienti?

In caso negativo, perché?

In che modo le vendite duty-free ostacolano il regolare funzionamento del mercato interno?

Su quali basi si fonda la suddetta decisione del Consiglio?

Quanti posti di lavoro nell'UE saranno colpiti da tale decisione del Consiglio?

In che modo ha esso valutato in passato e valuta oggi gli effetti occupazionali di tale decisione?

Come giustifica il Consiglio la soppressione di migliaia di posti di lavoro per motivi puramente ideologici?

Creerà esso posti di lavoro sostitutivi per le persone defraudate del lavoro a causa di una decisione presa per motivi ideologici?

In caso affermativo, quando e dove saranno creati questi posti di lavoro?

In che modo saranno essi finanziati?

In caso negativo, che rapporto vi è tra tali decisioni e le ripetute dichiarazioni dei più diversi Consigli di fare tutto il possibile per creare posti di lavoro?

(¹) GU C 102 del 3.4.1998, pag. 85.

Risposta

(18 maggio 1998)

Il Consiglio non ha nulla da aggiungere alla risposta fornita all'interrogazione scritta E-2666/97 presentata dall'Onorevole parlamentare.

(98/C 304/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0491/98

di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione

(2 marzo 1998)

Oggetto: Inondazioni nella Grecia settentrionale

Il maltempo di ieri (5 febbraio 1998) ha colpito con particolare durezza le isole dell'Egeo settentrionale, la Macedonia orientale e la Tracia causando l'annegamento di una persona a Thasos, gravi danni alla rete stradale e ferroviaria, alle colture agricole e a centinaia di case e depositi allagati da precipitazioni catastrofiche di intensità mai vista. Tali danni vengono ad aggiungersi a quelli del 2 febbraio 1998 quando tre persone hanno perso la vita a Lesbo.

Intende la Commissione esaminare la possibilità di mettere a disposizione risorse comunitarie per indennizzare i danni causati da questa calamità naturale?

(98/C 304/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0740/98

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Inondazioni a Lesbo

Con riferimento alle intense piogge che hanno recentemente colpito Lesbo (gennaio 1998) causando ingenti danni, si chiede alla Commissione di far sapere quanti e quali lavori di canalizzazione e di prevenzione delle inondazioni ha finanziato a Lesbo dall'adesione della Grecia alla Comunità, precisando gli importi stanziati e indicando quanti di tali interventi sono stati finora portati a termine ovvero qual è il loro stato di avanzamento.

Si chiede altresì se intende fornire un contributo finanziario, qualora le competenti autorità elleniche presentino richiesta di aiuti per interventi strutturali, al fine di coprire l'urgente fabbisogno di investimenti in infrastrutture, soprattutto per la prevenzione delle inondazioni nei vari villaggi di Lesbo.

**Risposta comune
data dal Sig. Santer in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0491/98 e E-0740/98**

(27 marzo 1998)

La Commissione si pregia di rinviare gli Onorevoli Parlamentari alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-440/98 dell'Onorevole Alavanos ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 105.

(98/C 304/179)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0492/98
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**

(2 marzo 1998)

Oggetto: Sovvenzioni a colture illegali con fondi comunitari

Stando a taluni articoli apparsi sulla stampa europea la Commissione sembra particolarmente preoccupata dal sospetto che parte delle sovvenzioni alle colture di piante farmaceutiche e aromatiche vengano stornate verso colture illegali come la marijuana. Secondo gli stessi articoli l'insufficienza dei controlli da parte dei governi nazionali circa il modo in cui vengono utilizzate dette sovvenzioni suscita dubbi quanto al loro impiego.

L'intera questione ha ripercussioni morali enormi in quanto fa sospettare che il denaro dei cittadini europei venga indirizzato al sostegno di attività illegali proprio nel momento in cui l'Unione europea cerca di difendere i giovani del nostro continente dall'uso della droga.

Può la Commissione riferire quali sono i dati in suo possesso circa i fondi comunitari che sovvenzionano le coltivazioni di canapa indiana nell'Unione europea, come pure quali provvedimenti intende prendere per un corretto utilizzo delle risorse del bilancio comunitario?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(26 marzo 1998)

La normativa comunitaria relativa alle condizioni di concessione di aiuti alla canapa comporta esigenze rigorose sotto vari aspetti. Essa restringe infatti la concessione dell'aiuto alle sementi certificate di varietà il cui contenuto di sostanze inebrianti sia tale che il tenore in tetraidrocannabinolo non ecceda lo 0,3%. A tal fine è stata elaborata una lista comunitaria di varietà rispondenti a questo criterio: un metodo comunitario di determinazione chimica quantitativa permette di verificarne il rispetto. Sono inoltre d'obbligo la consegna delle etichette ufficiali delle sementi utilizzate e il raccolto dopo la formazione dei semi.

La Commissione sta inoltre esaminando la possibilità di rendere le condizioni di concessione dell'aiuto ancora più rigorose di quelle attuali, e specialmente attraverso un sistema di contratti obbligatori fra i produttori e l'industria di trasformazione.

Alla Commissione non risultano casi di superfici a canapa che abbiano avuto diritto ad un aiuto comunitario ma che in realtà siano servite a coltivare canapa in vista della produzione di droghe. Tuttavia, essa continua a preoccuparsi del problema del controllo. Se la sua soluzione si rivelasse impossibile, la Commissione si riserva di proporre la soppressione del regime di aiuti in questo settore.

(98/C 304/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0494/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) al Consiglio
(27 febbraio 1998)

Oggetto: Applicazione dell'articolo 14 del trattato di Losanna da parte delle autorità turche

L'atto sacrilego compiuto ieri (3 febbraio 1998) ai danni della chiesa di Evangelismòs tis Theotoku nell'isola di Imbros, i cui autori resteranno anche questa volta ignoti, fa parte della politica posta sistematicamente in atto da lunghi anni per terrorizzare l'elemento greco dell'isola di Imbros. Tale politica è sia diretta, come ad esempio nel recente caso della procedura da seguire per la redazione del catasto del dipartimento di Kallipoli (cfr. le interrogazioni E-375/96 ⁽¹⁾ e E-3973/96 ⁽²⁾), sia indiretta a motivo della scandalosa indifferenza delle autorità turche nel ricercare i colpevoli di siffatti atti delittuosi nei confronti della minoranza greca e della chiesa ortodossa.

Poiché l'articolo 14 del trattato di Losanna stabilisce che «le isole di Imbros e Tenedos rimangono sotto sovranità turca, ma godranno di una particolare organizzazione amministrativa che sarà costituita da elementi locali e darà ogni garanzia per la popolazione autoctona non musulmana quanto all'amministrazione locale e alla tutela delle persone e dei beni.

Il mantenimento dell'ordine sarà assicurato da agenti arruolati tra la popolazione autoctona, scelti dall'amministrazione locale di cui sopra e posti ai suoi ordini», cosa intende fare il Consiglio per indurre la Turchia a applicare questa speciale disposizione del trattato che ha lo scopo di preservare i diritti dell'uomo, di culto e della minoranza dei greci di Imbros e Tenedos?

⁽¹⁾ GU C 122 del 25.4.1996, pag. 39.

⁽²⁾ GU C 186 del 18.6.1997, pag. 146.

Risposta

(28 maggio 1998)

Il Consiglio deplora i recenti sviluppi ed è consapevole del fatto che, con il trattato di pace di Losanna del luglio 1923, il governo turco ha preso impegni nei confronti delle minoranze non musulmane in merito alla tutela delle persone e dei beni.

Il Consiglio europeo, riunitosi a Lussemburgo il 12-13 dicembre 1997, ha rammentato, in linea con la posizione espressa dal Consiglio durante il Consiglio di associazione con la Turchia il 29 aprile 1997, che il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione europea dipende altresì dalla prosecuzione delle riforme che questo Stato ha avviato, segnatamente l'allineamento delle norme e delle prassi in materia di diritti dell'uomo a quelle in vigore nell'Unione europea, nonché dal rispetto e dalla protezione delle minoranze, comprese anche le minoranze religiose.

Il Consiglio esige da tutti i paesi che aspirano ad aderire all'Unione europea il rispetto del diritto internazionale e degli obblighi derivanti dai trattati ad esso relativi, nonché la sottoscrizione degli obiettivi dell'Unione.

La situazione della Turchia per quanto riguarda la democrazia e i diritti dell'uomo resta prioritaria per il Consiglio. Tali questioni sono sollevate in ogni riunione con le autorità turche.

(98/C 304/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0512/98
di Carlos Carnero González (GUE/NGL) alla Commissione
(17 febbraio 1998)

Oggetto: Utilizzazione dei fondi strutturali dell'obiettivo 2 nella Comunità autonoma di Madrid

I mezzi d'informazione hanno riportato in questi giorni le critiche della Federazione dei Municipi di Madrid (FMM) alla gestione, ad opera del governo della Comunità autonoma di Madrid (CAM), dei fondi strutturali che tale regione ha ricevuto nel quadro dell'obiettivo 2. Tenendo conto dell'importanza della questione:

1. sono noti alla Commissione i motivi per i quali la CAM ha lasciato inutilizzati, nel triennio 1994-1996, circa 9 miliardi di pesetas dei Fondi strutturali e, in tal caso, come si deve valutare una situazione che può comportare costi considerevoli, in termini di opportunità, per i potenziali beneficiari di tali risorse?

2. Le è noto che, venendo meno ai propri accordi con la FMM, la CAM ha comunicato ai sindaci dei 23 comuni interessati, quando i loro bilanci di previsione per il 1998 erano praticamente ultimati sulla base di tali impegni, che quasi il 46% delle somme che si prevedeva di ricevere per il periodo 1997-1999 a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (4,7 miliardi di pesetas) sarebbe stato invece concesso a titolo del Fondo sociale europeo (senza che vi sia una pianificazione in tal senso, essendo inatteso tale cambiamento), cosa che comporterà gravi danni per le località interessate e per le loro iniziative di investimento (2 miliardi di pesetas in meno rispetto a quanto programmato)? Se la risposta è affermativa, le sembra questo un comportamento corretto da parte dell'Esecutivo regionale?
3. Ritiene che la difficile situazione creatasi in seguito alla decisione della CAM potrebbe essere risolta attraverso le proposte avanzate il 2 febbraio dalla commissione per gli affari europei della FMM?
4. Ritiene che si possa considerare sia pur minimamente equilibrata la ripartizione stabilita dalla CAM fra amministrazione regionale e amministrazioni locali dei fondi ricevuti a titolo dell'obiettivo 2, in base alla quale i comuni — che si trovano oltretutto in una situazione finanziaria precaria — amministrano circa il 15% dell'importo disponibile?
5. Ritiene fondate le accuse di scarsa trasparenza che vengono mosse da più parti alla gestione dei fondi strutturali e di coesione da parte della CAM?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(23 marzo 1998)

Le diverse amministrazioni spagnole che partecipano all'attuazione dei programmi operativi concernenti le regioni dell'obiettivo 2, per il periodo 1994-1996, hanno incontrato delle difficoltà nell'impegnare i fondi entro il termine previsto. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di proporre alla Spagna non una proroga, che avrebbe implicato una sovrapposizione di diversi programmi, ma il riporto al periodo successivo delle risorse non utilizzate, fermo restando, come previsto dal programma, che tali risorse debbono essere utilizzate unicamente per le misure alle quali erano destinate e la cui attuazione ha subito ritardi. In tal modo i beneficiari dispongono di un periodo di esecuzione più esteso rispetto ad una semplice proroga e non si può pertanto dichiarare che essi subiscono un danno. Inoltre tale misura riguarda tutti i programmi dell'obiettivo 2 e non soltanto quello di Madrid.

Questo roporto di risorse provoca un leggero aumento della quota del Fondo sociale europeo (FSE) a favore del programma operativo per Madrid nel periodo 1997-1999, rispetto al periodo precedente. Nel quadro della cooperazione e della sorveglianza congiunte del programma, cui partecipano autorità nazionali e comunitarie, l'utilizzazione degli importi concessi è regolarmente verificata, per ciascun fondo e ciascuna azione. Ciò consente di adottare le opportune disposizioni (modifiche, riprogrammazioni), secondo l'abituale prassi di gestione dei fondi. Comunque, fino ad oggi, nell'ambito dei programmi dell'obiettivo 2 per Madrid non è mai stato effettuato un trasferimento di risorse dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) verso il FSE.

Quanto alla quota gestita dagli enti locali, il Quadro comunitario di sostegno stabilito dalla Commissione e dal governo spagnolo non ne impone nessuna. Peraltro la quota applicata per tale programma non si discosta sensibilmente da quella prevista abitualmente per gli altri programmi dell'obiettivo 2, o anche dell'obiettivo 1.

La Commissione non è in grado di prendere posizione sugli altri punti sollevati, dato che si tratta di questioni interne della Spagna.

(98/C 304/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0513/98

di Jan Sonneveld (PPE) alla Commissione

(19 febbraio 1998)

Oggetto: Critiche europee alla strategia adottata contro la peste suina nei Paesi Bassi

Il ministro olandese dell'agricoltura ha comunicato alla Seconda Camera che i Paesi Bassi « non sono stati trattati in modo corretto e leale dai servizi della Commissione » nella loro valutazione della strategia seguita in occasione della recente peste suina.

Può la Commissione far sapere qual è esattamente il suo giudizio circa la strategia adottata dal governo olandese contro la peste suina e su quali elementi è basato tale giudizio?

E' vero che tali critiche comporteranno delle conseguenze finanziarie e, in caso affermativo, che tipo di conseguenze e su quale base?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(16 marzo 1998)*

Come per gli altri Stati membri, la Commissione ha controllato meticolosamente le spese per l'eradicazione della peste suina nei Paesi Bassi, di cui è stato chiesto il rimborso da parte della Comunità.

In merito a tali verifiche è stata elaborata una relazione, che è stata trasmessa ai Paesi Bassi; lo Stato membro in questione ha potuto in diverse occasioni presentare le sue osservazioni in proposito, sia oralmente che per iscritto.

La Commissione è consapevole della situazione eccezionale in cui si trova l'allevamento suino nella regione colpita dall'epidemia. Tuttavia, nel corso dei controlli in loco sono state rilevate talune inadempienze per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾.

La Commissione deciderà sul rimborso definitivo in base al conteggio finale, e tenendo chiaramente conto delle inadempienze constatate.

⁽¹⁾ GU L 47 del 21. 2.1980.

(98/C 304/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0515/98**di Paul Rübige (PPE) al Consiglio***(27 febbraio 1998)*

Oggetto: Diritto d'informazione nel regolamento di esenzione di gruppo

La posizione giuridica dei beneficiari degli aiuti UE, così come dei terzi interessati, può essere ulteriormente migliorata. Attualmente i beneficiari degli aiuti non hanno alcuna possibilità di esigere una notifica dall'ente di erogazione e restano pertanto esposti al rischio di un obbligo di restituzione. Anche i terzi interessati dai sussidi che alterano la concorrenza nella maggior parte dei casi non possono informarsi direttamente negli Stati membri sulla correttezza giuridica degli atti di concessione, ma hanno a disposizione soltanto l'iter complicato del ricorso alla Commissione europea.

La proposta di regolamento di esenzione di gruppo per determinati aiuti di Stato orizzontali (COM(97)0396) prevede finalmente con modalità favorevoli detto diritto d'informazione dei beneficiari degli aiuti e dei terzi interessati. Con la proposta è stato notevolmente ridotto l'onere amministrativo della procedura di aiuto e viene garantito anche un sistema trasparente di tutela giuridica.

Secondo talune informazioni, il gruppo di lavoro competente del Consiglio si discosta dal previsto diritto d'informazione e quindi la tutela giuridica dei circoli economici interessati non soltanto non resta allo stesso livello, ma di fatto viene peggiorata.

Come giudica il Consiglio lo stato attuale della discussione in materia? Secondo il Consiglio un simile modo di procedere soddisfa effettivamente le esigenze di tutela giuridica in un mercato interno europeo?

Risposta*(18 maggio 1998)*

Si rammenta all'Onorevole Parlamentare che i lavori di preparazione concernenti la proposta di regolamento sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE a determinati aiuti di Stato orizzontali continuano attualmente nell'ambito degli organi del Consiglio, il quale, in attesa del parere del Parlamento europeo, non ha ancora stabilito una posizione definitiva.

Non appena avrà ricevuto tale parere, il Consiglio non mancherà di concludere tempestivamente i suoi lavori.

(98/C 304/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0516/98**di Paul Rübzig (PPE) al Consiglio***(27 febbraio 1998)*

Oggetto: VIII Fondo europeo di sviluppo

Nel quadro della Convenzione Lomé IV alla fine del 1997 dovrebbe iniziare a funzionare l'VIII Fondo europeo di sviluppo, destinato alla cooperazione finanziaria e tecnica per eliminare gli squilibri strutturali dei paesi beneficiari dell'Accordo di Lomé. Come priorità sono state indicate la lotta alla povertà, la formazione e l'industrializzazione, ma anche la sanità, l'aumento della competitività o l'agricoltura. Per la prima volta anche l'Austria dovrebbe partecipare al programma.

L'VIII Fondo europeo di sviluppo non ha potuto tuttavia iniziare alla data prevista e accumula ulteriori ritardi poiché non tutti gli Stati membri hanno ratificato il piano in seno al Consiglio europeo.

Può il Consiglio comunicare i motivi sostanziali di tale ritardo?

Secondo il Consiglio, quando si può prevedere la ratifica definitiva?

Risposta*(18 maggio 1998)*

In applicazione dell'articolo 360, paragrafo 1 della Quarta Convenzione di Lomé, modificata dall'Accordo di Maurizio del 4 novembre 1995, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica degli Stati membri e di almeno i due terzi degli Stati ACP, nonché l'atto di notifica della conclusione della convenzione da parte della Comunità, saranno stati depositati.

Tale condizione è ora soddisfatta sia dagli Stati ACP che dai quindici Stati membri. Nella sessione del 27 aprile 1998, il Consiglio ha adottato la decisione concernente la conclusione dell'accordo che modifica la Quarta Convenzione di Lomé. Pertanto, la convenzione riveduta entrerà in vigore il 1° giugno 1998.

(98/C 304/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0517/98**di Paul Rübzig (PPE) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: VIII Fondo europeo di sviluppo

Nel quadro della Convenzione Lomé IV alla fine del 1997 dovrebbe iniziare a funzionare l'VIII Fondo europeo di sviluppo, destinato alla cooperazione finanziaria e tecnica per eliminare gli squilibri strutturali dei paesi beneficiari dell'Accordo di Lomé. Come priorità sono state indicate la lotta alla povertà, la formazione e l'industrializzazione, ma anche la sanità, l'aumento della competitività o l'agricoltura. Per la prima volta anche l'Austria dovrebbe partecipare al programma.

L'VIII Fondo europeo di sviluppo non ha potuto tuttavia iniziare alla data prevista e accumula ulteriori ritardi poiché non tutti gli Stati membri hanno ratificato il piano in seno al Consiglio europeo.

Può la Commissione comunicare i motivi sostanziali di tale ritardo?

Secondo la Commissione, quando si può prevedere la ratifica definitiva?

Risposta data dal sig. Pinheiro a nome della Commissione*(27 marzo 1998)*

La Commissione condivide la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare in merito ai ritardi subiti dall'avvio dell'8° fondo europeo di sviluppo (FES), che rappresenta il principale sostegno finanziario per il proseguimento della cooperazione tra i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la Comunità nel periodo 1995-2000.

Tale avvio è subordinato alla ratifica, da parte di almeno due terzi dei paesi ACP (ossia 47 Stati) e di tutti gli Stati membri della Comunità, dell'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 ai fini del riesame intermedio e del completamento della Quarta Convenzione di Lomé.

In base ai dati a disposizione della Commissione al 1° marzo 1998, il processo di ratifica è stato completato da 56 paesi ACP e da 13 Stati membri.

Pur riconoscendo che i ritardi constatati negli Stati membri interessati sono causati da fattori puramente interni, la Commissione ha compiuto vari passi — ai diversi livelli di competenza in materia di procedure costituzionali di ratifica —, per sensibilizzare detti paesi alle conseguenze di tali lentezze. Pur non essendo in grado, per ora, di indicare con precisione la data della ratifica definitiva, la Commissione ha motivo di ritenere che le sue iniziative, rivelatesi fruttuose nel caso di alcuni Stati membri, contribuiranno a porre fine, entro un termine ragionevole, alla situazione di stallo sottolineata dall'onorevole parlamentare.

(98/C 304/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0519/98

di Ilona Graenitz (PSE) alla Commissione

(2 marzo 1998)

Oggetto: Vendite esentasse

La cifra d'affari dei negozi esentasse europei è pari a circa 60 miliardi di scellini austriaci all'anno. Oltre due terzi del fatturato vengono prodotti a livello intracomunitario. Con la soppressione dell'esenzione fiscale si possono temere, malgrado i prolungati termini transitori, che soltanto in Austria siano a rischio da 300 a 500 posti di lavoro.

Dispone la Commissione di uno studio sulle ripercussioni sul mercato del lavoro in seguito alla soppressione del commercio esentasse?

In caso di risposta negativa, intende la Commissione affidare l'incarico di elaborare un simile studio?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(6 aprile 1998)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-272/98 dell'Onorevole Danielle Darras ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 67.

(98/C 304/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0520/98

di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione

(2 marzo 1998)

Oggetto: Sostegno finanziario per i coltivatori di droghe che danno assuefazione

Data la decisione della Commissione di continuare ad aiutare la produzione di tabacco al ritmo di un miliardo di ecu all'anno, i coltivatori di sostanze relativamente innocue come l'eroina (che prende soltanto una piccola percentuale delle vite perse ogni anno per il tabacco) potranno aspettarsi analoghe sovvenzioni? In alternativa, la Commissione ha esaminato la possibilità di spendere i nostri soldi in qualcosa di più benefico?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 marzo 1998)

(98/C 304/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0522/98**di Shaun Spiers (PSE) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Trattamento dignitoso degli animali al macello

Quando intende la Commissione presentare proposte sul miglioramento delle condizioni degli animali nei macelli?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(16 marzo 1998)*

L'articolo 13 della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento ⁽¹⁾ dispone che la Commissione presenti al Consiglio una relazione elaborata sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, corredata delle opportune proposte per quanto riguarda, in particolare, l'impiego della pistola a proiettile libero, dei gas o loro combinazioni per lo stordimento e l'abbattimento o altri procedimenti scientificamente riconosciuti per lo stordimento o l'abbattimento. La Commissione intende presentare al Consiglio la relazione e le opportune proposte nel prossimo futuro.

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993.

(98/C 304/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0523/98**di Susan Waddington (PSE) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Uso delle derrate conferite all'intervento agricolo — frutta e verdura

Secondo notizie stampa si denuncia che milioni di chilogrammi di eccedenze di verdure e di frutta vengono distrutte piuttosto che essere consumate nelle scuole in tutta l'Unione, quali misure sta prendendo la Commissione per promuovere la messa a disposizione delle eccedenze di frutta e verdura alle scuole?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(2 aprile 1998)*

La possibilità di distribuire gratuitamente alle scuole la frutta ritirata dal mercato è prevista dal regolamento (CE) 2200/96 del Consiglio ⁽¹⁾. Gli ortofrutticoli possono essere distribuiti gratuitamente anche ad organismi caritatevoli e ad altre istituzioni, come ospedali, carceri ecc.

Gli Stati membri pubblicizzano quest'iniziativa, informandone da una parte le organizzazioni di produttori e dall'altra le scuole e le altre istituzioni capaci di condurre a buon fine la distribuzione gratuita dei prodotti, e facilitano i necessari contatti.

Gli elevati costi del trasporto e la natura dei prodotti impongono che la distribuzione dei prodotti abbia carattere locale. Per sostenerla, la Comunità prende a proprio carico vari costi, e segnatamente le spese di trasporto fra il punto di ritiro e il punto di consegna, esattamente come per le spese di cernita e di imballaggio nel caso degli agrumi e delle mele.

Per la campagna 1997/1998 è stato altresì previsto un aiuto forfettario al condizionamento dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da consentire alle organizzazioni di produttori di inviarli alle scuole e alle istituzioni interessate.

Le organizzazioni di produttori che procedono al ritiro dei prodotti debbono ricorrere alla loro distribuzione gratuita prima di inviarli alla biodegradazione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 28.10.1996.

(98/C 304/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0524/98
di Susan Waddington (PSE) alla Commissione
(2 marzo 1998)

Oggetto: La promozione di taluni prodotti alimentari

Le consulenze dietetiche correnti insistono affinché si riduca il consumo di carne, latte, grassi e zucchero e si aumentino invece i consumi di frutta e verdure. Viste le recenti notizie riportate dalla stampa, nel Regno Unito cresce la preoccupazione che una parte del bilancio PAC sia usata per promuovere il consumo di carne e di prodotti lattiero caseari, e non per promuovere il consumo di frutta e verdure fresche. Detti rapporti ne deducono che la PAC non promuove il consumo di una dieta bilanciata. Queste notizie stampa sono esatte? E in caso affermativo, quali misure prenderà la Commissione per incoraggiare il consumo di frutta e verdure fresche in avvenire?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 marzo 1998)

La Commissione risponde all'on. interpellante che il bilancio comunitario dedicato alla promozione dei prodotti agricoli serve particolarmente a incoraggiare il consumo di certi ortofrutticoli. Il Consiglio ha così adottato misure di promozione per le mele, gli agrumi, l'uva secca e la frutta a guscio, rispettivamente attraverso i regolamenti (CEE) n. 1195/90⁽¹⁾, (CEE) n. 1201/90⁽²⁾, (CE) n. 399/94⁽³⁾ e (CE) n. 2200/96 (articolo 54)⁽⁴⁾. Dopo che il settore degli ortofrutticoli è stato riformato attraverso il regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione concede inoltre aiuti finanziari ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori; detti programmi possono comportare azioni promozionali.

Una parte considerevole del bilancio comunitario dedicato alla promozione dei prodotti agricoli è perciò destinata agli ortofrutticoli. Le campagne di promozione comportano regolarmente azioni che evidenziano gli effetti benefici per la salute derivanti dal loro consumo. Tale è anche il caso per la promozione del consumo dell'olio di oliva: in tale quadro viene diffuso un messaggio nutrizionale imperniato sulla dieta mediterranea, nella quale l'olio d'oliva e gli ortofrutticoli svolgono una funzione importante.

⁽¹⁾ GU L 119 dell'11.5.1990.

⁽²⁾ GU L 119 dell'11.5.1990.

⁽³⁾ GU L 54 del 25.2.1994.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 21.11.1996.

(98/C 304/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0531/98
di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione
(2 marzo 1998)

Oggetto: Programma Raphaël

La Commissione ha approvato 92 degli 841 progetti presentati in tema di salvaguardia del patrimonio culturale nel quadro del Programma Raphaël e ad essi verrà attribuito un importo totale di 9,2 mecu. Dato che tali 92 progetti sono stati ripartiti su cinque distinte azioni, è in grado la Commissione di indicare, per ognuna di tali azioni, quali sono i progetti approvati per ciascuno degli Stati membri, a quali organizzazioni sono stati attribuiti gli aiuti, gli importi da esse già ricevuti e gli scopi a cui li destinano?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(14 aprile 1998)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare del fatto che la messa in opera del programma Raffaello per il 1997 ha riguardato 92 progetti, per le cinque azioni del programma. Il numero di progetti e la dotazione di bilancio per ogni azione si presentano come segue:

- Azione 1 — Manifestazioni e azioni di diffusione — su scala europea — intese a favorire la salvaguardia del patrimonio culturale europeo e la sensibilizzazione del pubblico all'argomento: 43 progetti selezionati sui 511 presentati, per una dotazione di bilancio di 1,80 Mecu;
- Azione 2 — Cooperazione per lo sviluppo di reti tematiche di collegamento fra i musei d'Europa: 13 progetti selezionati sui 103 presentati, per una dotazione di bilancio di 2,55 Mecu;

- Azione 3 — Formazione e mobilità di professionisti del settore; 14 progettiselezionati sui 92 presentati, per una dotazione di bilancio di 742.000 ecu;
- Azione 4 — Studio, salvaguardia e restauro delle facciate decorate in Europa; 10 progetti selezionati sui 65 presentati, per una dotazione di bilancio di 1,74 Mecu;
- Azione 5 — Studio, salvaguardia ed incremento del patrimonio culturale europeo preindustriale: 12 progetti selezionati sui 70 presentati, per una dotazione di bilancio di 2,66 Mecu.

Il contributo finanziario della Comunità ai progetti selezionati viene ripartito fra tutte le parti impegnate nell'attuazione dei singoli progetti per il tramite del coordinatore o del responsabile del progetto, il quale riceve la sovvenzione comunitaria. In questo contesto, data la dimensione europea prescritta per i progetti, i progetti non possono essere raggruppati per nazione.

Quanto al contributo finanziario concesso ai singoli progetti, la Commissione sta attualmente procedendo all'invio, direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato del Parlamento, di un elenco completo delle parti impegnate nei singoli progetti (il primo dei quali è, appunto, il coordinatore), degli obiettivi da raggiungere e degli importi concessi.

(98/C 304/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0533/98
di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione
(2 marzo 1998)

Oggetto: Aiuti al governo messicano per far luce sui massacri di Acteal

Il massacro perpetrato il 22.12.1997 nel villaggio messicano di Acteal, situato nello stato di Chiapas, ha sconvolto il mondo intero. Per risalire ai colpevoli e chiarire i motivi del fatto di sangue, il governo messicano ha avviato indagini su vasta scala in tutto il paese; sono state altresì organizzate operazioni di soccorso in aiuto degli abitanti di Acteal.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere quali azioni concrete ha adottato per inviare aiuti umanitari alle vittime della catastrofe, nonché per fornire al governo messicano l'aiuto di specialisti per indagare sui crimini?

Risposta data dal signor Marin in nome della Commissione
(31 marzo 1988)

Dopo i tragici fatti di Acteal del dicembre 1997 e in linea con la risoluzione adottata in proposito dal Parlamento nel gennaio del 1998, la Commissione ha esaminato la possibilità di fornire aiuti umanitari alle popolazioni sradicate a seguito del massacro. Il 19 febbraio 1998 la Commissione ha approvato un pacchetto di aiuti umanitari per un totale di 1,45 Mecu.

L'aiuto sarà canalizzato attraverso la Croce rossa tedesca e spagnola e l'organizzazione non governativa Medicos del Mundo, in collaborazione con ONG locali (Croce rossa messicana e Caritas Mexico). Le attività previste da tale decisione comprendono aiuti alimentati e sanitari e alloggi provvisori per la popolazione colpita.

(98/C 304/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0534/98
di Raimo Ilaskivi (PPE) alla Commissione
(2 marzo 1998)

Oggetto: Seguito: tariffe postali uniformi

In data 29.1.1998 il Commissario Bangemann ha risposto all'interrogazione (E-3942/97) ⁽¹⁾ sulla questione in oggetto, sostenendo che la prassi delle poste finlandesi non è contraria ai principi prescritti dalla proposta di direttiva sulle norme comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali della Comunità e il miglioramento della qualità di servizio, a condizione che l'importo della tariffa sia proporzionale ai costi supplementari causati.

In Finlandia, gli abitanti di una residenza estiva pagano un'imposta settimanale di 25 FIM, ossia di ca. un ecu al giorno, non riscossa dagli altri abitanti della località. Nella maggior parte dei casi, la distribuzione della corrispondenza all'indirizzo abituale è interrotta per il periodo delle vacanze, le tariffe non cambiano e le cassette delle lettere dei villeggianti sono inoltre situate lungo il tragitto postale abituale. Ritiene pertanto la Commissione che l'imposta riscossa dalle poste finlandesi (un ecu al giorno) sia conforme ai principi della citata direttiva, ovvero proporzionale ai costi supplementari causati?

(¹) GU C 223 del 17.7.1998, pag. 35.

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(20 marzo 1998)

Nell'interrogazione complementare concernente le tariffe dei servizi postali, l'onorevole parlamentare fa sapere che l'imposta settimanale che la posta in Finlandia fa pagare agli occupanti di residenze secondarie ammonta a 25 FIM.

La Commissione ha fatto conoscere la sua opinione di principio nella sua risposta all'interrogazione precedente E-3942/97 dell'onorevole parlamentare.

Per quanto concerne il livello dei prezzi, spetta in primo luogo al responsabile nazionale valutare, in base alle informazioni contabili relative al caso specifico, se l'imposta sia o meno adeguata alle esigenze nazionali e comunitarie.

(98/C 304/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0538/98

di Michl Ebner (PPE) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Livello delle sovvenzioni al trasporto di animali da macello

Premesso che i trasporti di animali da macello sovvenzionati dall'Unione europea spesso comportano sofferenze inutili per gli animali, può dire la Commissione

1. qual è l'ammontare degli stanziamenti che mette a disposizione ogni anno per sovvenzionare i trasporti di animali da macello,
2. se il pagamento di tali stanziamenti è subordinato al rispetto di determinate norme minime,
3. se appoggia l'abolizione delle misure di sostegno al trasporto di animali da macello proponendo invece di sovvenzionare il trasporto di animali già macellati e di carne congelata?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 aprile 1998)

1. La Commissione non sussidia il trasporto dei bovini vivi destinati alla macellazione, ma accorda restituzioni all'esportazione di bovini e carni bovine. Per l'anno finanziario 1995 (16.10.1994-15.10.1995), sono stati accordati 302,1 milioni di ecu per la restituzione all'esportazione di animali vivi. Tale somma è passata a 296,2 milioni di ecu per il 1996 ed a 134,9 milioni di ecu per il 1997.

2. Il regolamento del Consiglio (CE) n. 2634/97 del 18 dicembre 1997 (¹) stabilisce che, nel caso dell'esportazione di animali vivi, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto. Il Parlamento è stato consultato e sul piano generale si è espresso favorevolmente alla proposta della Commissione. Il 17 febbraio 1998 il comitato di gestione meccanismi degli scambi si è pronunciato a favore di un regolamento della Commissione (²) che istituisce specifiche e particolareggiate norme di applicazione delle disposizioni di restituzione all'esportazione sotto l'aspetto del benessere dei bovini vivi durante il trasporto.

La direttiva 91/628/CEE, modificata dalla direttiva 95/29/CE e relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽³⁾, contiene disposizioni intese ad assicurare che il trasporto di animali dal territorio comunitario a paesi terzi venga subordinato al rispetto di adeguate condizioni di benessere degli animali da parte dei trasportatori. In particolare, le autorità dello Stato membro esportatore devono garantire che nessun animale venga trasportato se non sono state prese idonee misure per assicurarne la cura durante il viaggio. Gli animali debbono essere trasportati a mezzo di veicoli e natanti adeguati allo scopo. A norma della direttiva 95/29/CE, il viaggio dev'essere programmato in anticipo ed il programma dev'essere trasmesso alle autorità. Il personale incaricato del trasporto deve far vistare il piano di trasporto al punto in cui gli animali abbandonano la Comunità, dopo che essi sono stati controllati dal veterinario ufficiale e giudicati idonei a proseguire il viaggio.

3. L'esportazione di animali vivi rappresenta uno sbocco importante per il mercato delle carni bovine comunitarie: è difficile che esso possa essere sostituito dall'esportazione di carni bovine, tenuto conto della diversità dei riti di macellazione, della mancanza di depositi frigoriferi nei paesi importatori o dalla specifiche esigenze di qualità degli stessi. Qualora l'esportazione di animali vivi dalla Comunità fosse resa impossibile da esigenze irrealistiche, da costi sproporzionati o semplicemente dalla soppressione delle restituzioni all'esportazione, il mercato verrebbe ripreso da altri paesi (l'Australia, ad esempio, esporta in misura sempre crescente verso il mondo arabo animali vivi, imponendo a questi ultimi percorsi considerevolmente più lunghi di quelli che partono dalla Comunità).

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1997.

⁽²⁾ La procedura scritta è in corso, e la pubblicazione dovrebbe essere prossima.

⁽³⁾ GU L 148 del 30.6.1995.

(98/C 304/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0559/98

di John McCartin (PPE) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Esclusione dai mercati agricoli

E' possibile una situazione che vede gli agricoltori di determinati Stati membri beneficiare dei sussidi ed incentivi della Commissione, nel momento stesso in cui escludono dai propri mercati, ricorrendo all'intimidazione, i prodotti degli agricoltori di altri Stati membri?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(31 marzo 1998)

La legislazione comunitaria com'è attualmente non potrebbe in alcun modo giustificare l'esclusione di agricoltori dai sussidi nel contesto della politica agricola comune, anche se essi si rendessero responsabili delle azioni menzionate dall'onorevole parlamentare.

Si richiama tuttavia l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla sentenza della Corte di giustizia del dicembre 1997 relativa al caso C-265/95 (Commissione contro Repubblica francese). La Corte ha concluso che gli avvenimenti che hanno dato luogo all'azione, non contestati dal governo francese, hanno manifestamente ostacolato la libera circolazione dei prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri, dal momento che incidenti gravi, quali l'intercettazione di camion, la distruzione del loro carico, violenze contro i conducenti, intimidazioni nei confronti di grossisti e dettaglianti e danneggiamento di merci esposte negli esercizi commerciali, si sono ripetuti regolarmente per oltre una decina d'anni, e che i provvedimenti adottati dal governo francese non sono stati sufficienti a prevenire e a dissuadere efficacemente gli autori delle infrazioni dal commetterle e dal reiterarle. Tali avvenimenti hanno inoltre creato un clima di insicurezza con un effetto dissuasivo sulle correnti di scambi nella loro globalità.

A tale riguardo, le disposizioni del trattato CE riguardanti la libera circolazione delle merci e l'obbligo degli Stati membri di collaborare per l'adempimento degli obblighi derivanti dal trattato impongono agli Stati membri non soltanto di astenersi dall'adottare misure che possano ostacolare gli scambi intracomunitari, ma anche di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati per evitare che tali scambi vengano ostacolati da atti di privati sul loro territorio.

Gli Stati membri sono competenti per quanto riguarda la definizione delle misure più adeguate a garantire la libera circolazione delle merci; alla Corte di giustizia spetta invece accertare, nei casi di cui è investita, se le misure adottate erano idonee.

Qualora uno Stato membro non adotti i provvedimenti necessari e adeguati può essere ritenuto responsabile dal giudice nazionale sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. casi allegati C-46/93 e C-48/93 *Brasserie du pêcheur*).

(98/C 304/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0561/98

di Olivier Dupuis (ARE) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Diritto civile in Belgio

Funzionari comunitari residenti in Belgio, per motivi strettamente professionali o fortuiti, sono sottoposti, agli effetti del diritto civile, ad una legislazione diversa da quella in base alla quale hanno acquisito il loro stato civile (il che può peggiorare la loro posizione rispetto ai loro connazionali). In modo concreto, si applica la legge sul divorzio belga, più restrittiva di quelle vigenti in altri Stati membri dell'Unione europea, a coppie con nazionalità diverse da quella belga e le cui unioni sono state celebrate sulla base di regimi e condizioni diverse, e varie volte migliori, di quelle previste dalla legislazione belga.

E' in grado la Commissione di indicare se esistono disposizioni in materia nell'accordo di stabilimento di sede tra la Comunità europea e il Belgio?

Supponendo che possa essere applicabile il diritto internazionale privato ai cittadini non belgi, è in grado la Commissione di chiedere alle autorità belghe i motivi che impediscono la sua applicazione ai funzionari europei non belgi residenti in Belgio, nel corso di un processo di divorzio?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(23 marzo 1998)

I funzionari comunitari sono coperti, per quanto riguarda gli atti che essi compiono nella loro qualità ufficiale, dal protocollo sui privilegi e sulle immunità e in particolare l'articolo 12.

Per quanto riguarda gli atti di diritto privato e quindi anche i casi di divorzio, l'articolo 23 dello statuto applicabile ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee prevede che, fatte salve le disposizioni del suddetto protocollo sui privilegi e sulle immunità, i funzionari non sono dispensati dall'adempimento dei loro obblighi privati né dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore. Conseguentemente, la situazione dei funzionari comunitari non è diversa per il semplice fatto del loro statuto, da quella delle altre persone che risiedono nello stesso Stato membro.

In materia di divorzio, i funzionari comunitari non belgi residenti in Belgio sono quindi soggetti alla legislazione belga e alle regole di diritto internazionale privato.

(98/C 304/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0562/98

di Olivier Dupuis (ARE) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Conflitto agricoltura-fauna selvatica nel Camerun

La conversione di ecosistemi selvatici in terre agricole è senza alcun dubbio il più grave problema ecologico di fronte a cui si trova oggi l'Africa nonché la più pesante minaccia alla biodiversità del continente. Sempre più, gli esperti ritengono che una maggior valorizzazione delle risorse naturali e della fauna selvatica, in particolare, sia la sola soluzione di questo grave problema umano ed ecologico.

Paradossalmente, sembrerebbe che nel Camerun il governo francese sovvenzioni da qualche anno la produzione di cotone, che ha effetti rovinosi per gli ecosistemi naturali (impoverimento dei suoli) e per la fauna, ma che è molto più redditizio per i contadini del Camerun.

E' la Commissione al corrente del problema? Potrebbe essa compiere un passo presso il governo francese onde analizzare gli impatti ecologici, economici e sociali, a lungo termine, delle strategie in atto? Non ritiene la Commissione che le esperienze sviluppate nell'Africa australe (maggior valorizzazione della fauna) potrebbero essere d'aiuto per individuare delle soluzioni?

Risposta data dal sig. Pinheiro a nome della Commissione

(26 marzo 1998)

La Commissione e gli Stati membri condividono le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare circa l'impatto economico, sociale ed ecologico della coltura del cotone.

Dato che la questione sollevata riguarda la cooperazione bilaterale francese, la Commissione suggerisce all'onorevole parlamentare di rivolgersi direttamente alle autorità francesi per quanto riguarda l'analisi dell'impatto della coltura cotoniera sovvenzionata dalla Francia nel Camerun settentrionale.

La Commissione tiene comunque a rammentare che, da una decina d'anni, essa finanzia in Camerun e, più in generale, in Africa centrale, importanti programmi sull'impiego razionale degli ecosistemi forestali, riguardanti soprattutto la conservazione della biodiversità e la valorizzazione della fauna selvatica.

(98/C 304/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0565/98

di Karla Peijs (PPE) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Efficacia della legislazione contro le frodi perpetrate mediante mezzi elettronici di pagamento

Premesso che gli Stati membri hanno normative quanto mai divergenti in materia di lotta contro le frodi perpetrate mediante i nuovi strumenti di pagamento; che nella maggior parte degli Stati membri dell'UE non esistono specifiche norme penali per il denaro versato a fronte di carte elettroniche prepagate; che, in generale, i vari paesi seguono approcci notevolmente differenti; che tali discrepanze e carenze nelle legislazioni e nelle politiche provocano gravi difficoltà nella lotta contro il crimine organizzato; che tale situazione rischia di minare la fiducia del pubblico verso i nuovi mezzi di pagamento e porre ostacoli al pieno funzionamento del mercato unico; che la Commissione è stata formalmente investita di tale problema già nel 1995 dagli emittenti di carte internazionali di pagamento e dalle tre associazioni europee del settore creditizio;

che in vari documenti la Commissione ha riconosciuto la necessità di un'iniziativa in tale settore (rinviamo al riguardo al Libro verde della Commissione sugli aspetti pratici dell'introduzione della moneta unica [maggio 1995, § 136]; alla politica della Commissione relativa ai nuovi mezzi di pagamento [XV/111/96 del 21 giugno 1996, pag. 7] e all'iniziativa europea sul commercio elettronico [Com (97)157, § 49]); che il Piano d'azione del Consiglio contro la criminalità organizzata (GU C 251/97, p. 1), adottato il 28 aprile 1997, chiedeva al Consiglio e alla Commissione di «affrontare il problema del riciclaggio di denaro tramite Internet e gli strumenti monetari elettronici» (orientamenti politici, n. 11, pag. 5),

si chiede alla Commissione di indicare quali azioni ha in programma e di informare il Parlamento europeo sui progressi compiuti in tal campo.

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(31 marzo 1998)

Nell'approvare il piano d'azione contro la criminalità organizzata⁽¹⁾, il Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 ha optato per un approccio coerente e coordinato all'interno della Comunità. Il piano d'azione chiedeva al Consiglio e alla Commissione di esaminare e affrontare, entro la fine del 1998, il problema delle frodi e della contraffazione di tutti i mezzi di pagamento, ivi compresi quelli elettronici. La Commissione accoglierà tale richiesta proponendo agli organismi competenti una serie di misure coerenti intese a promuovere un «contesto adeguatamente sicuro» per i mezzi di pagamento.

A tal fine, la Commissione ha avviato una serie di consultazioni con tutte le parti interessate (industria dei sistemi di pagamento, piccole e medie imprese (PMI) e consumatori) per valutare la portata del problema e la natura delle possibili soluzioni. Pur non potendo ancora formulare proposte, essa ritiene di avere già qualche opinione preliminare sulla questione.

In primo luogo, non è opportuno affrontare il problema solo dal punto di vista di strumenti o mezzi di pagamento specifici. Ogni approccio parziale comporta una scelta arbitraria che rischia di deviare la frode e la contraffazione su altri sistemi e strumenti. La Commissione ritiene pertanto che il problema della frode debba essere affrontato per tutti i mezzi di pagamento, compresi quelli elettronici.

In secondo luogo, per capire il fenomeno è necessario valutare dapprima le forme potenziali di comportamento fraudolento. Mentre i mezzi di pagamento sono solitamente oggetto diretto di violazione, la frode e la contraffazione possono intervenire anche a livello della transazione effettuata con tali mezzi o nella preparazione dell'attività criminosa. Di primo acchito, la Commissione ritiene che, data la rapidità con cui si innovano le tecnologie e i servizi, sia opportuno evitare una codificazione troppo precisa dei tipi di frode.

In terzo luogo, un'eventuale azione sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà la sua coerenza a livello internazionale. Occorrerà pertanto fare in modo che vi sia coerenza e compatibilità di approccio all'interno della Comunità. A tal fine, è di capitale importanza che tutte le parti interessate (autorità, industria e utilizzatori) cerchino di coordinare le rispettive iniziative a livello internazionale come nell'ambito dei singoli gruppi, raggiungendo là dove possibile un accordo globale. Pertanto, nell'elaborare un approccio coerente, la Commissione intende massimizzare la collaborazione e la cooperazione a tutti i livelli e in tutte le forme adeguate.

Infine, nessuna iniziativa isolata, legislativa o meno, sarà in grado di offrire una soluzione ottimale del problema. Per attaccarlo alla radice saranno piuttosto necessarie azioni globali e coerenti intese a prevenire la frode e a reprimere i comportamenti fraudolenti. In tale contesto, la Commissione valuterà se la mancanza di armonizzazione in materia di leggi contro le frodi costituisca una debolezza significativa e quale debba essere il programma d'azione più adeguato.

(¹) Piano d'azione contro la criminalità organizzata, adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997, GU C 251 del 15.8.1997.

(98/C 304/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0567/98

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(3 marzo 1998)

Oggetto: Divieto di importazione nell'UE di carni di animali trattati con ormoni

Secondo il lodo arbitrale dell'organo d'appello dell'OMC, l'UE ha il diritto di stabilire, su basi scientifiche, un livello di tutela dei consumatori a suo giudizio adeguato, che può essere più elevato di quello deducibile da norme internazionali in campo sanitario.

1. In quali campi specifici devono essere prodotte le necessarie prove scientifiche di possibili rischi?
2. Quali scienziati sono stati incaricati dall'UE di produrre tali prove?
3. Qual è l'importo delle risorse disponibili per i lavori scientifici in questione?
4. Vi partecipano anche gli Stati membri?
5. Quali sono i lavori scientifici in programma e quando è previsto il loro inizio?
6. In che forma e con quali importi il governo tedesco dà il proprio sostegno all'auspicata messa a punto di un'argomentazione scientifica contro la carne agli ormoni?

Risposta*(8 giugno 1998)*

A norma del trattato compete alla Commissione rappresentare la Comunità in seno all'OMC e, di conseguenza, dinanzi al gruppo speciale e al relativo organo di appello.

L'Onorevole Parlamentare dovrebbe quindi rivolgere i suoi quesiti alla Commissione.

(98/C 304/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0575/98**di Gérard Caudron (PSE) al Consiglio***(3 marzo 1998)*

Oggetto: Circolazione autostradale in condizioni di nebbia spessa

Una nuova tragedia si è consumata su un'asse autostradale a causa della nebbia.

In meno di 2 anni, l'autostrada Lille-Gand è stata teatro di 2 tamponamenti di rilievo, che hanno causato una cinquantina di vittime e un numero di feriti ancora più elevato, e ciò in condizioni climatiche estreme.

Questo esempio non è, evidentemente, isolato nell'Unione europea e le statistiche in materia sono eloquenti.

È necessario constatare che il richiamo alla prudenza, per tentare di evitare il peggio, sono vani.

È in grado il Consiglio di pronunciarsi sulla possibilità di chiudere, provvisoriamente, alla circolazione un'autostrada quando sussistano condizioni di nebbia spessa?

È in grado il Consiglio di indicare se ha intenzione di adottare misure, che possano porre termine a questi incidenti mortali sugli assi autostradali, quando sussistono condizioni di nebbia particolarmente spessa?

Risposta*(28 maggio 1998)*

Il miglioramento della sicurezza nel settore dei trasporti costituisce una priorità della politica comune dei trasporti, come previsto all'articolo 75, lettera c) del trattato, ed è al centro delle preoccupazioni del Consiglio.

Per quanto riguarda in particolare la sicurezza stradale il Consiglio, nella sessione del 17 e 18 giugno 1997, ha adottato delle conclusioni relative alla comunicazione della Commissione «Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea: il programma 1997-2001».

Nelle conclusioni il Consiglio definisce una serie di orientamenti volti a favorire la promozione della sicurezza stradale sia a livello nazionale sia sul piano comunitario.

Occorre tuttavia ricordare che è alla Commissione che il trattato conferisce il potere di presentare proposte e che le misure concrete a cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare sono di competenza degli Stati membri.

(98/C 304/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0576/98**di Gérard Caudron (PSE) al Consiglio***(3 marzo 1998)*

Oggetto: Doppia imposizione dei lavoratori frontalieri

La Commissione ed il Parlamento europeo si sono già più volte espressi sulla doppia imposizione, che colpisce alcuni lavoratori transfrontalieri.

Il lavoro legislativo affrontato dal nostro collega Van Lancker sta per terminare e dovrebbe permettere un progresso significativo verso risoluzioni di questa aberrazione nel contesto del mercato unico e del lancio dell'euro.

Comunque, in oggi alcuni lavoratori frontalieri devono sottoporre a richieste retroattive di imposizione, che minacciano la solvibilità delle loro famiglie.

È in grado il Consiglio di precisare se pensa di adottare misure urgenti, in particolare per far fronte a tali situazioni, imponendo un congelamento di questi arretrati in attesa che termini la relativa procedura legislativa?

È in grado il Consiglio di indicare se ha intenzione di obbligare gli Stati membri ad applicare la nuova legislazione, quando essa sarà approvata dal Parlamento europeo?

Risposta

(18 maggio 1998)

Le misure come quella richiesta dall'Onorevole Parlamentare possono essere prese dal Consiglio soltanto in base a una proposta della Commissione.

Il Consiglio non ha ricevuto nessuna proposta in materia.

(98/C 304/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0590/98

di Sirkka-Liisa Anttila (ELDR) alla Commissione

(23 febbraio 1998)

Oggetto: Differenze di principio fra l'approccio statunitense in materia di accertamento dell'igiene dei prodotti alimentari e i controlli comunitari «dall'agricoltore al consumatore»

Stati Uniti e Unione europea stanno negoziando le condizioni per la firma di un accordo concernente i medicinali veterinari e i requisiti in materia sanitaria. Le procedure utilizzate dagli Stati Uniti e dall'Unione europea per salvaguardare la salute dei consumatori sono radicalmente diverse fra loro. Negli USA i controlli riguardano unicamente il prodotto finale, mentre in Europa la tutela dei consumatori viene garantita da efficaci controlli lungo tutto il processo di produzione, per così dire dall'agricoltore al consumatore. La produzione zootecnica statunitense ha un'impostazione di tipo industriale e prevede il largo impiego di antibiotici e ormoni per aumentare le rese. Viceversa, l'Unione europea punta su una produzione agricola estensiva, rispondente agli obiettivi della protezione dell'ambiente, del benessere degli animali e dello sviluppo sostenibile, nonché a controlli lungo l'intera catena di produzione dei generi alimentari, il che determina ovviamente costi supplementari.

La Commissione sembra attribuire notevole importanza alla conclusione del «Veterinary Agreement» con gli Stati Uniti. Per quale motivo? Per difendere la salute dei propri consumatori l'Unione non dovrebbe fare in modo che i generi alimentari di importazione commercializzati nel suo territorio rispondano agli stessi elevati requisiti in materia di qualità, igiene e medicinali veterinari cui è soggetta la produzione europea? Il Commissario Fischler ha usato parole solenni riferendosi all'elevata qualità degli alimenti e alla tutela della salute dei consumatori. Il compito della Commissione non sarebbe ora quello di difendere le norme di produzione imposte dall'Unione e i relativi controlli approfonditi? È in gioco il mantenimento dei principi dell'Unione sulla tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente in occasione del prossimo round OMC del 1999. Se la Commissione approva ora l'accordo veterinario, perderemo la possibilità di far valere i meccanismi di controllo dell'UE, volti a salvaguardare la qualità dei generi alimentari dall'agricoltore al consumatore.

Intende la Commissione richiedere ai suoi partner commerciali, fra cui gli USA, l'applicazione di sistemi di controllo dell'igiene e della qualità degli alimenti altrettanto approfonditi come quelli dell'Unione stessa?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 marzo 1998)

Da quando, a metà degli anni '80, la Commissione ha incominciato ad effettuare negli Stati Uniti ispezioni presso gli stabilimenti che esportano carni, sono sorte difficoltà negli scambi per via delle divergenze sulle misure di protezione della salute tra la Comunità e gli Stati Uniti. Per superare tali problemi, nei primi anni '90 è stato negoziato un accordo (detto «accordo sulle carni rosse») che il Consiglio ha adottato nell'ottobre 1992 con la decisione 93/158/CEE (1). La decisione riconosceva il fatto che i sistemi normativi di entrambe le parti

sostanzialmente forniscono garanzie equivalenti contro i rischi sanitari. Essa ha stabilito le soluzioni tecniche necessarie alla continuazione degli scambi e ha concluso che le parti avrebbero avviato in tempi rapidi discussioni su altri problemi in campo veterinario concernenti gli scambi di animali e di prodotti di origine animale.

Ulteriore slancio a tali discussioni è stato dato dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (il cosiddetto accordo SPS), il cui articolo 4 prevede che i membri accettino come equivalenti le misure sanitarie degli altri membri, anche se differiscono dalle proprie, qualora il membro esportatore dimostri oggettivamente al membro importatore che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria di quest'ultimo. Lo stesso articolo stabilisce che su richiesta i membri avviano consultazioni allo scopo di concludere accordi bilaterali e multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie.

Il progetto di accordo tra gli Stati Uniti e la Comunità, che la Commissione ha trasmesso al Consiglio ⁽¹⁾ e al quale si riferisce l'onorevole parlamentare, interessa le misure sanitarie afferenti agli scambi di taluni animali e prodotti di origine animale. Le misure relative ai residui di medicinali veterinari, come ormoni e antibiotici, sono attualmente escluse dal progetto di accordo e rimangono pertanto soggette alla legislazione di ciascuna parte in materia di scambi.

Scopo dell'accordo proposto è agevolare gli scambi di animali e di prodotti di origine animale tra le parti, istituendo un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie ove possibile e un quadro giuridico per arrivare all'equivalenza in altri settori. Ciascuna parte accetta l'equivalenza soltanto se ritiene che le condizioni concordate degli scambi soddisfino al proprio livello di protezione sanitaria. La parte importatrice mantiene comunque il diritto di decidere se le misure della parte esportatrice soddisfano al suo livello di protezione. Anche se i diritti delle parti nell'ambito degli accordi dell'OMC non sono infirmati dalle disposizioni del progetto di accordo, lo scopo di quest'ultimo è di arrivare a soluzioni reciprocamente accettabili affinché non si creino controversie che danneggiano gli scambi.

Il progetto di accordo contiene altresì disposizioni per lo scambio di informazioni sulle materie afferenti all'accordo stesso, comprese disposizioni specifiche sulla notifica reciproca di focolai di malattie. È prevista anche una clausola di salvaguardia che consente alle parti di adottare misure unilaterali di emergenza volte a tutelare la salute dell'uomo e degli animali.

Va sottolineato che nessun elemento del progetto di accordo modifica la legislazione comunitaria di base. Qualsiasi modifica di questo genere dovrebbe infatti essere adottata dal Consiglio e dal Parlamento, conformemente all'articolo 100 A del trattato.

Durante la riunione del Consiglio del 16 e 17 marzo 1998, l'accordo è stato adottato all'unanimità e prevede salvaguardie di procedura relative alla firma dell'accordo.

(1) GU L 68 del 19.3.1993.

(2) COM(97) 566 def.

(98/C 304/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0593/98
di W.G. van Velzen (PPE) alla Commissione
(23 febbraio 1998)

Oggetto: Risposta della Commissione europea a un reclamo di EnerTel N.V.

Il 15 luglio dello scorso anno EnerTel N.V., consorzio olandese di telecomunicazioni, ha presentato un reclamo presso la Commissione europea riguardante il progetto di legge sull'aggiudicazione delle frequenze per telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi. Il 18 dicembre 1997 EnerTel ha corredato il reclamo iniziale di elementi integrativi e ha chiesto alla Commissione di adottare una decisione in tempi rapidi, segnatamente entro la fine del 1997, dato che la società concorreva all'aggiudicazione di una licenza per la fornitura di servizi mobili. Anche in virtù dell'incertezza economica dovuta alla lentezza del processo legislativo e al silenzio della Commissione europea, EnerTel N.V. si è vista costretta il 6 gennaio scorso a ritirarsi dall'asta per l'aggiudicazione delle licenze per telecomunicazioni mobili. Nella sua risposta in data 3 febbraio 1998, la Commissione ha successivamente comunicato che «l'oggetto del reclamo pare essere decaduto visto che, a quanto risulta da notizie di stampa, la società si è ritirata dall'asta».

1. E' consapevole la Commissione della relazione tra le lungaggini nell'esame del reclamo di EnerTel N.V. e la decisione di quest'ultima di ritirarsi dall'asta?
2. E' consapevole la Commissione che la sua condotta non ha giovato alla sua credibilità di arbitro?
3. Non pensa la Commissione che sarebbe quanto meno auspicabile che rispondesse al reclamo di EnerTel sul piano dei contenuti, anche alla luce della sua rilevanza generale, e in caso affermativo intende la Commissione rendere pubblica tale risposta?
4. E' consapevole la Commissione che, nell'ambito della rapida liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, è di grande importanza, in particolare per le società di telecomunicazioni di recente costituzione, ottenere risposta in tempi rapidi ai reclami e non ritiene la Commissione che una risposta sollecita costituisca uno dei suoi strumenti efficaci per promuovere concretamente la concorrenza? In caso affermativo, come intende la Commissione accelerare in futuro le procedure concernenti i reclami?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(19 marzo 1998)

1. La Commissione si sforza di rispondere ai reclami entro tempi ragionevoli, avviando una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro interessato entro un anno dalla presentazione del reclamo oppure informando il denunziante che la Commissione non darà seguito al reclamo entro quel periodo. Al reclamo al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento è stata data risposta entro tale limite di tempo. Va sottolineato, inoltre, che gli organi giudiziari nazionali sono competenti a loro volta ad applicare la legislazione europea. Le imprese, anche in presenza di reclami pendenti davanti alla Commissione, possono promuovere una causa presso un tribunale nazionale e richiedere delle misure provvisorie a tutela dei loro diritti.
2. A rigor di termini, i denunzianti non sono parti in causa nei procedimenti come quello in esame. Dopo tutto, la Commissione dispone di un potere discrezionale nel decidere se avviare o meno una procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro. Tale discrezionalità è stata ripetutamente confermata dalla Corte di giustizia.
3. Dopo la ricezione del reclamo al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento, il governo olandese ha approvato la legge sull'aggiudicazione delle frequenze per le telecomunicazioni mobili e ha proceduto a tale aggiudicazione per i futuri operatori DCS 1800. In questo modo i Paesi Bassi hanno recepito l'articolo 2 della direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali ⁽¹⁾. Le principali questioni sollevate dal denunziante risultano quindi superate.
4. Come già detto, la Commissione si sforza di rispondere ai reclami in un tempo ragionevole. Verrà intensificata, inoltre, la cooperazione con le autorità nazionali. Nell'immediato futuro ciò dovrebbe portare a una gestione ancora migliore dei possibili reclami relativi a una presunta limitazione della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni.

⁽¹⁾ GU L 20 del 26.1.1996.

(98/C 304/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0594/98

di Luigi Florio (PPE) alla Commissione

(23 febbraio 1998)

Oggetto: Rischi da radiazioni nucleari per i cittadini europei

L'Unione europea si appresta a partecipare al finanziamento — per 100 milioni di ecu, su una spesa totale di circa 650 mecu — del nuovo «sarcofago» di Chernobyl, che dovrebbe fornire quelle garanzie di sicurezza, per la natura e per l'uomo, che il sarcofago attuale non fornisce.

Ha mai cercato la Commissione di verificare scientificamente quale rapporto esista tra l'aumento della diffusione del cancro in Europa e il gravissimo incidente nucleare di Chernobyl?

Non ritiene la Commissione sia doveroso, oltre che utile, proporre un programma europeo per tutelare cittadini dal possibile pericolo di contagio causato da vecchie e nuove radiazioni nucleari?

Quali iniziative ha assunto la Commissione, dal 1986 ad oggi, per fare sì che un eventuale nuovo incidente nucleare trovi la popolazione europea meglio attrezzata a difendersi rispetto ai tempi dell'incidente di Chernobyl?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(24 marzo 1998)

Nell'ottobre 1988 la Commissione ha avviato un'indagine epidemiologica sull'incidenza della leucemia nei bambini a livello europeo con particolare riferimento all'incidente di Chernobyl. È stato inoltre nominato un gruppo di esperti incaricati di valutare la probabilità con cui si verificano effetti dannosi da radiazioni in territorio comunitario. Nella loro relazione finale (EUR 12551, 1990) gli esperti sono giunti alla conclusione che l'unico effettivo rischio per la salute umana da tenere sotto osservazione fosse la leucemia nei bambini. All'epoca esisteva già uno studio europeo sull'incidenza della leucemia nei bambini, oggi noto come ECLIS (European childhood leukaemia incidence study), in seguito esteso a tutti gli Stati membri e ai paesi dell'Europa centrale che potevano fornire dati affidabili sul cancro nell'età evolutiva. Tale studio epidemiologico è ancora in corso.

Verso l'inizio degli anni '90 si è osservato un inaspettato aumento della prevalenza di cancro alla tiroide nei bambini bielorusi e ucraini. La Commissione ha inviato un gruppo di esperti in Bielorussia perché indagassero su questi dati, in seguito da essi confermati in una relazione pubblicata nel 1993 (EUR 15248). Subito dopo sono stati avviati due progetti di collaborazione tra ricercatori di Bielorussia, Russia e Ucraina concernenti le procedure diagnostiche e il trattamento dei pazienti, che continuano a tutt'oggi. Inoltre sono stati forniti aiuti umanitari (ECHO) e assistenza tecnica (TACIS).

Per quanto riguarda il territorio comunitario la Commissione ritiene che non vi siano prove di una correlazione tra la precipitazione radioattiva seguita all'incidente di Chernobyl ed eventuali effetti negativi per la salute umana. D'altro canto in alcune pubblicazioni è stato segnalato un aumento dei casi di leucemia nei bambini a livello regionale. Il numero estremamente ridotto di casi osservati non consente tuttavia di comprovare l'esistenza di un rapporto diretto di causa-effetto. In effetti il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) ha comunicato alla Commissione che al momento non esistono prove scientifiche a dimostrazione di un aumento dei casi di cancro nel territorio comunitario in relazione al disastro nucleare di Chernobyl.

Per quanto riguarda la contaminazione da radiazioni vecchie e nuove, ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom, gli Stati membri hanno da sempre provveduto agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente e garantire l'osservanza delle norme fondamentali in materia di sicurezza al fine di tutelare la salute dei lavoratori e della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti. Inoltre la Commissione ha il potere di verificare il funzionamento e l'efficacia di tali impianti. Conformemente all'articolo 36 del trattato Euratom le informazioni relative ai controlli sono regolarmente comunicate alla Commissione, la quale pubblica ad intervalli regolari relazioni sui livelli di contaminazione. Le norme fondamentali sulla sicurezza, in base alle quali vengono valutati questi livelli, sono state adottate per la prima volta nel 1959 e ripetutamente riviste per essere adeguate al progresso scientifico. L'ultima revisione risale al 1996 (direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 ⁽¹⁾). L'evidenza mostra che l'attuale sistema garantisce la protezione della popolazione contro l'esposizione alle radiazioni. Le disposizioni in vigore continueranno ad essere applicate e non c'è motivo quindi di assumere ulteriori iniziative a livello europeo, come suggerito dall'onorevole parlamentare.

Inoltre, dopo il disastro di Chernobyl sono stati adottati opportuni provvedimenti per la protezione dei cittadini in caso di incidenti gravi. Tali provvedimenti includono disposizioni concernenti lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione (decisione 87/600/Euratom del Consiglio del 14 dicembre 1987 ⁽²⁾), i livelli massimi ammissibili di radioattività nei prodotti alimentari applicabili rapidamente in caso di necessità e con possibilità di successive revisioni per adeguarli alle situazioni contingenti (regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 ⁽³⁾) e le informazioni da dare alla popolazione (direttiva 89/618/Euratom del 27 novembre 1989 ⁽⁴⁾). Inoltre, le norme fondamentali di sicurezza del 1996 definiscono molto più dettagliatamente i provvedimenti che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per affrontare eventuali incidenti futuri.

Sono stati messi a punto svariati importanti progetti nel quadro del programma di ricerca sulla protezione contro le radiazioni. In particolare, attualmente circa 20 paesi dell'Europa occidentale ed orientale partecipano allo sviluppo di un sistema di supporto in linea per l'adozione di decisioni in tempo reale (RODOS, Real-time on-line decision support system) per la gestione delle emergenze fuori dal sito. Tale sistema è stato applicato nei centri di emergenza nucleare di diversi paesi in fase preoperativa. L'ampia diffusione e l'impiego del sistema RODOS consentiranno di reagire in maniera efficace e coordinata di fronte ad eventuali futuri incidenti che potrebbero coinvolgere l'Europa.

Nel 1995 è stato costituito in seno alla Commissione un gruppo interservizi di allerta per la gestione delle emergenze fuori dal sito (OSEP, Off-site emergency preparedness) con il compito di coordinare e migliorare la predisposizione operativa per affrontare le emergenze nell'Europa orientale e di ottimizzare lo scambio di informazioni sia tra i paesi dell'Europa orientale, sia con la Comunità, allo scopo di reagire tempestivamente in caso di incidenti. Grazie ai finanziamenti di TACIS, PHARE ed ECHO sono stati avviati una dozzina di progetti per il raggiungimento di questi obiettivi ed altri ancora sono in fase di preparazione.

(¹) GU L 159 del 29.6.1996.

(²) GU L 371 del 30.12.1987.

(³) GU L 371 del 30.12.1987.

(⁴) GU L 357 del 7.12.1989.

(98/C 304/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0596/98
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Opere relative all'organizzazione delle Olimpiadi nel 2004

In risposta all'interrogazione E-3097/97 (¹) la Commissione afferma che «continuerà a assicurare il rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE (²) qualora esse risultino applicabili ai progetti connessi con i giochi olimpici». Il piano delle autorità greche per la realizzazione di opere per le Olimpiadi del 2004 propone la costruzione di sei campi sul litorale che costeggia il golfo Saroniko, laddove talune organizzazioni ecologiste e enti locali hanno già denunciato che tali impianti deturperanno la regione, la cui sistemazione era già prevista (attraverso la realizzazione di spazi verdi, ecc.) stando ai bandi indetti dal ministero dell'ambiente.

Al riguardo erano già state effettuate valutazioni di impatto ambientale, una parte delle quali con finanziamenti dalla stessa Commissione.

E' la Commissione al corrente della situazione e come reagirà a questa contraddizione? E' in grado inoltre di garantire che supervisionerà i relativi investimenti e provvederà a che venga rispettata la normativa comunitaria?

(¹) GU C 117 del 16.4.1998, pag. 151.

(²) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(31 marzo 1998)

La Commissione non ha ulteriori informazioni concernenti le Olimpiadi del 2004 dall'ultima risposta data all'interrogazione scritta E-3097/97 dell'onorevole parlamentare.

La pianificazione nell'area del golfo Saroniko è di competenza delle autorità greche che decidono in merito a destinazioni specifiche o progetti di sviluppo nonché in merito all'eventuale utilizzo di progetti e studi precedenti, alcuni dei quali possono essere stati cofinanziati dalla Comunità. Ancorché vada deplorato un eventuale spreco di risorse, non è da escludere che eventi quali, ad esempio, le Olimpiadi del 2004, possano certamente portare le autorità a modificare le loro scelte.

Tuttavia in ogni caso permane l'obbligo, per le autorità greche di rispettare ogniqualvolta risulti applicabile la legislazione ambientale comunitaria. La Commissione si avvarrà delle procedure esistenti per assicurare che questo avvenga.

(98/C 304/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0606/98**di José Valverde López (PPE) al Consiglio***(16 marzo 1998)**Oggetto:* Ratifica del trattato di Amsterdam

Il 2 ottobre 1997, nel palazzo reale della capitale olandese, è stato firmato il trattato di Amsterdam. Può il Consiglio indicare quali sono le sue previsioni circa la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali? Data l'importanza politica del trattato, può il Consiglio altresì precisare quali misure ha avviato a livello istituzionale per creare un'opinione pubblica favorevole e qual è la situazione nei singoli Stati membri?

Risposta*(28 maggio 1998)*

Il trattato di Amsterdam, frutto dei lavori della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri svoltasi tra il marzo 1996 e il giugno 1997, deve essere ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali. Non spetta al Consiglio fare previsioni sui tempi di tale ratifica né intraprendere in tale contesto azioni destinate all'opinione pubblica degli Stati membri.

(98/C 304/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0611/98**di Bartho Pronk (PPE) alla Commissione***(9 marzo 1998)**Oggetto:* Contributo netto dei Paesi Bassi nel 1997

Con riferimento alla mia interrogazione del 10 dicembre 1997 (P-4054/97) ⁽¹⁾ e alla risposta della Commissione data il 19 gennaio 1998 desidero porre le seguenti domande complementari.

1. Se non era possibile dare una risposta alla mia interrogazione, come mai ci è voluto tanto prima che io ricevessi una risposta da parte della Commissione? Si noti bene che si trattava di una interrogazione urgente.
2. La risposta non è inutilmente denigratoria dal momento che la Commissione sembra dare per scontato che i membri del Parlamento europeo non sappiano che le pubblicazioni della Commissione sono reperibili su Internet?
3. Nella sua risposta la Commissione afferma di non disporre dei dati relativi al contributo netto dei Paesi Bassi nel 1997. Dopodiché però il commissario parla della posizione della Commissione. La posizione della Commissione è quella di non fornire nessuna informazione al riguardo. A norma dell'articolo 140 del Trattato UE, la Commissione deve fornire una risposta orale o scritta alle interrogazioni formulate dal Parlamento europeo o dai suoi membri. La Commissione deve fornire informazioni alle interrogazioni dei membri del Parlamento europeo.

Rifiutandosi di comunicare informazioni di cui dispone, la Commissione non agisce in violazione dell'articolo 140 del Trattato?

⁽¹⁾ GU C 196 del 22.6.1998, pag. 69.

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione*(16 marzo 1998)*

1. La Commissione ritiene di aver fornito una risposta completa alla precedente interrogazione dell'onorevole parlamentare. Inoltre essa è stata fornita entro il termine comunicato dal Parlamento alla Commissione.
2. La Commissione non rende disponibili su Internet tutti i documenti che essa presenta al Consiglio. La precedente risposta non conteneva alcun commento sui membri del Parlamento.
3. La Commissione attribuisce una grande importanza al fatto di fornire risposte complete e rapide alle interrogazioni parlamentari e dedica attenzione e risorse notevoli all'espletamento di questo suo compito a norma dell'articolo 140 del trattato CE.

(98/C 304/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0614/98**di María Izquierdo Rojo (PSE) al Consiglio***(16 marzo 1998)*

Oggetto: Contro la violenza nei confronti delle donne

L'ultima risoluzione del Parlamento europeo sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea contro la violenza nei confronti delle donne ⁽¹⁾ invita i governi degli Stati membri a prendere maggiormente sul serio la violenza contro le donne e ad inserirla nel loro ordine del giorno politico.

Tenendo conto del fatto che nel 1997 solo in Spagna 61 donne sono state assassinate, e che questa cifra supera il numero di morti dovuti alla violenza terroristica dell'ETA, quali misure e azioni saranno adottate nell'anno in corso dal Consiglio per combattere su scala europea la violenza nei confronti delle donne?

⁽¹⁾ GU C 304 del 6.10.1997, pag. 25.

Risposta*(28 maggio 1998)*

La violenza nei confronti delle donne è un fenomeno che gli Stati membri dell'Unione europea considerano con particolare attenzione. Ad esempio, nell'ultima sessione del Consiglio «Lavoro e affari sociali», svoltasi il 15 dicembre 1997, uno dei tre temi discussi, nell'ambito del dibattito sul seguito da dare alla conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla donna tenutasi a Pechino nel 1995, era quello della violenza nei confronti delle donne. Il Consiglio ha passato in rassegna le misure adottate dagli Stati membri rilevando l'importanza del lavoro svolto mediante i programmi STOP e DAPHNE per lottare contro la violenza sotto qualsiasi forma nei confronti delle donne e dei bambini.

Nel marzo 1998 la Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile ha incentrato i suoi lavori sul fenomeno della violenza contro le donne. L'Unione Europea, che era rappresentata a tale conferenza, ha adottato una dichiarazione di condanna di tutte le forme di violenza contro le donne.

La Presidenza sta attualmente esaminando, con la Commissione, la possibilità che l'Unione europea vari nel 1999 iniziative atte a combattere la violenza contro le donne.

(98/C 304/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0615/98**di Angela Billingham (PSE) alla Commissione***(25 febbraio 1998)*

Oggetto: Studio sui rischi di insorgenza di tumori causati da prodotti tessili e di pelletteria

Ritiene la Commissione che le conclusioni dello studio sui rischi di insorgenza di tumori causati da prodotti tessili e di pelletteria trattati con coloranti azoici, di cui al bando di gara n. III/96/61 del luglio 1996, richiederanno un intervento dei commercianti di calzature nell'Unione europea?

Ritiene la Commissione che i rischi per la salute siano tali da giustificare un intervento legislativo e, in caso contrario, intende intraprendere azioni per abolire i divieti nazionali sui coloranti azoici che contrastano con il mercato unico?

Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione*(25 marzo 1998)*

Lo studio sui rischi di insorgenza di tumori causati da prodotti tessili e di pelletteria trattati con coloranti azoici rientra in un programma lanciato dalla Commissione per valutare la necessità di armonizzare le restrizioni sulla commercializzazione e l'uso di coloranti azoici cancerogeni nonché sulle conseguenze (economiche e di altro tipo) di tali restrizioni.

La valutazione dei rischi è tuttora in corso e appare quindi prematuro adottare conclusioni definitive sulla necessità di intervenire in determinati settori. A breve, tuttavia, sarà disponibile la relazione finale.

L'esito della valutazione del rischio e i risultati dello studio su vantaggi e svantaggi dell'interdizione di taluni coloranti azoici e dei prodotti trattati con essi e di quello sugli effetti di un blocco delle forniture provenienti da paesi in via di sviluppo forniranno le informazioni per valutare la necessità di armonizzare le restrizioni e, eventualmente, in che misura. Il programma di studio servirà da base per ulteriori discussioni con gli esperti degli Stati membri e per una eventuale proposta di legislazione armonizzata della Commissione.

(98/C 304/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0621/98
di Angela Billingham (PSE) alla Commissione
(9 marzo 1998)

Oggetto: Comunità curda a Diyarbakir

Può la Commissione comunicare se è al corrente delle accuse secondo cui la comunità curda a Diyarbakir viene avvelenata mediante l'immissione di acque di scolo nella sua rete di approvvigionamento idrico? Si sostiene altresì che quella che una volta era una valle fertile sta morendo e che molti bambini si ammalano. Nel caso in cui le accuse siano fondate, ritiene la Commissione che questo sia un comportamento accettabile da parte di un paese che chiede di aderire all'Unione europea?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(31 marzo 1998)

L'insufficiente livello di sviluppo socioeconomico che caratterizza il sud-est della Turchia è ben noto alla Commissione e una delle situazioni da affrontare è il problema della tenuta delle reti fognarie riscontrato in numerose città. Le perdite che si verificano a causa del cattivo stato di conservazione di tali reti influiscono soprattutto sulla salute dei cittadini più vulnerabili, fra i quali i bambini. Consapevoli della situazione, le autorità turche hanno inserito proprio questo problema all'ordine del giorno della riunione del Consiglio nazionale di sicurezza turco tenutasi il 26 febbraio 1998.

Dal 1997, la Commissione propone, nel quadro del programma MEDA, di concentrare gli interventi sulle infrastrutture di base e su progetti volti a favorire lo sviluppo socioeconomico del sud-est della Turchia. Nello stesso anno è stato approvato un progetto, per un importo superiore a 21 Mecu, destinato al rifornimento idrico della città di Sanliurfa. La Commissione ha inoltre concesso finanziamenti (circa 23 Mecu) sotto forma di bonifico di interessi per prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) destinati alla ristrutturazione delle reti fognarie di Adana e Izmit.

Per quanto riguarda in particolare la città di Diyarbakir, la Commissione ha previsto per il 1998 un bonifico di interessi per un prestito della BEI a favore dell'Amministrazione per le risorse idriche e lo smaltimento delle acque reflue di Diyarbakir al fine di costruire un impianto per il trattamento delle acque reflue e una rete fognaria.

(98/C 304/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0625/98
di Juan Colino Salamanca (PSE) e Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione
(9 marzo 1998)

Oggetto: OCM del tabacco greggio: utilizzazione del Fondo per la ricerca

L'attuale proposta di riforma dell'OCM del tabacco greggio istituisce un Fondo comunitario per il tabacco finanziato tramite un prelievo pari al 2% del premio in luogo dell'attuale 1%.

1. Può la Commissione far sapere in che misura il suddetto prelievo ha contribuito, negli ultimi tre anni, al finanziamento del Fondo?
2. Quali sono i programmi di ricerca e le eventuali altre azioni svolte negli anni precedenti a titolo del Fondo per la ricerca?

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione

(27 marzo 1998)

La Commissione informa gli onorevoli parlamentari che negli ultimi tre anni (1995, 1996 e 1997) ha effettuato pagamenti per complessivi 3,26 milioni di ecu nel quadro del Fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco. Questi pagamenti corrispondono all'esecuzione delle prime fasi dei progetti che, il più delle volte, sono pluriennali (e nel caso della ricerca, durano fino a 5 anni). La Commissione ha così deciso di stanziare 25,88 milioni di ecu per il finanziamento di progetti di ricerca e d'informazione, gli ultimi dei quali si concluderanno nel 2003.

L'elenco dei programmi ammessi al finanziamento nel quadro del Fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco, selezionati tra quelli presentati in risposta ai due bandi di gara figura nella tabella trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

(98/C 304/212)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0648/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(25 febbraio 1998)

Oggetto: Soppressione della corresponsabilità per l'olio d'oliva

Appare disastrosa la situazione nel mercato dell'olio d'oliva in Grecia. Il superamento della produzione nell'Unione europea ha condotto alla riduzione del 27% dell'aiuto comunitario alla produzione, mentre i prezzi di mercato registrano un crollo spettacolare a causa delle eccedenze.

Alla luce dell'estrema importanza per la Grecia della produzione di olio d'oliva, potrebbe la Commissione procedere ad una soppressione della corresponsabilità per la Grecia relativamente all'anno in corso affinché i produttori ellenici di olio d'oliva non debbano essere penalizzati dalla quasi triplicazione della produzione spagnola?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 marzo 1998)

La Commissione segue con attenzione l'andamento del mercato dell'olio d'oliva comunitario ed ha già preso misure intese ad alleviare la situazione, sotto forma di aiuti al magazzinaggio privato.

Essa non può derogare alle norme fissate nel regolamento (CEE) n. 136/66 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾. Tale regolamento rientra nelle competenze del Consiglio, per cui la Commissione non può annullare gli effetti dello stabilizzatore sull'aiuto alla produzione per la Grecia e per questa campagna.

Tuttavia, si richiama l'attenzione dell'on. parlamentare sul fatto che, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, l'aiuto viene ridotto unicamente per produzioni superiori ai 500 kg (dei cosiddetti «grandi» produttori). Secondo i dati della Commissione, in Grecia soltanto il 25% circa degli oleicoltori è interessato da tale riduzione.

Osserviamo infine che durante le campagne 1994/1995 e 1995/1996 gli oleicoltori spagnoli hanno subito gli effetti dello stabilizzatore in un periodo in cui lo Stato membro in questione era colpito da una grave siccità e la produzione registrava un valore record minimo.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966.

(98/C 304/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0660/98**di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio***(16 marzo 1998)*

Oggetto: Ostruzionismo olandese relativamente alla ricerca internazionale di un trafficante di droga

1. Conosce il Presidente del Consiglio la decisione del ministro della giustizia olandese (D66) di rimuovere dall'incarico Arthur Docters van Leeuwen, procuratore generale dell'Aia?
2. E' il Consiglio a conoscenza di un rapporto informativo olandese segreto e personale (rapporto Larnid, n. 913 del 21 gennaio 1982) in cui l'allora ministro olandese della difesa e attuale ministro per gli affari esteri H.A.F.M.O. van Mierlo (D66) manifestava l'intenzione di curare l'addestramento del servizio di sicurezza dell'ex dittatore surinamese Desi Bouterse?
3. Crede il Consiglio che il servizio di sicurezza militare di un dittatore serva scopi diversi dalla repressione della popolazione civile?
4. Sa il Consiglio che la giustizia olandese ha emesso un mandato di cattura internazionale contro l'ex dittatore surinamese Bouterse, sospettato di grossi traffici internazionali di cocaina?
5. Sa il Consiglio che, lo scorso anno, i ministri Van Mierlo e Sorgdrager non hanno permesso che si procedesse all'arresto di Bouterse in Brasile?
6. Conosce il Consiglio le circostanze per cui il magistrato responsabile del procedimento a carico di Bouterse, Charles van der Voort, è stato sospeso?
7. Sa il Consiglio che il procuratore generale dell'Aia, A. Docters van Leeuwen, era di fatto l'unico che intendesse proseguire le ricerche e il procedimento giudiziario contro Bouterse?
8. Non ritiene il Consiglio che la sospensione di Docters van Leeuwen si è compiuta l'ennesima azione volta a vanificare il procedimento contro Desi Bouterse?
9. Può il Consiglio esigere dai Paesi Bassi che il procuratore generale Docters van Leeuwen sia reintegrato nell'incarico per consentirgli di procedere con le ricerche e l'arresto di Bouterse?

Risposta*(25 maggio 1998)*

I quesiti posti dall'Onorevole Membro del Parlamento europeo riguardano unicamente materie che costituiscono affari interni dei Paesi Bassi.

(98/C 304/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0662/98**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Installazione di un pericoloso reattore nucleare ad Akkuyu

E' noto che la Turchia intende entro il mese di aprile 1998 scegliere il tipo di reattore nucleare da installare nella zona di Akkuyu particolarmente sensibile dal punto di vista sismico. Tale zona costituisce tra l'altro un biotopo della foca «Monachus-Monachus» che è una specie rara e protetta.

Stando a talune informazioni, la Turchia intende scegliere il reattore canadese di tipo «Candu» mediante il quale, com'è noto, è possibile, attraverso un metodo particolare, aumentare la quantità di plutonio prodotta, procedimento questo che è alla base della produzione di armi nucleari. Non è un caso infatti che questi reattori vengono installati in regioni sensibili di paesi come la Corea del Nord, l'India, il Pakistan e la Cina. Taluni ambienti degli USA e del Canada esprimono forti critiche circa la qualità e il livello di sicurezza di questo tipo di reattori, laddove alla Conferenza di Kyoto sull'ambiente nello scorso dicembre il Canada si è assunto l'impegno di chiudere 7 centrali nucleari di questo tipo.

Cosa intende fare la Commissione per impedire l'installazione di un reattore di questo tipo a poche miglia di distanza dai confini dell'UE?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione*(23 marzo 1998)*

Si invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta della Commissione alla sua interrogazione E-3787/97 ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda le referenze che le autorità turche esigono dai candidati scelti, questi ultimi devono dimostrare di possedere una buona reputazione in materia di concezione, costruzione e prestazioni di almeno due centrali nucleari, di cui almeno una deve poter servire da referenza al progetto Akkuyu. I candidati devono inoltre aver dato prova di capacità nella gestione di progetti internazionali. Le offerte dovrebbero infine provenire da società o organizzazioni che dispongono di adeguate risorse finanziarie per rispettare gli obblighi derivanti da progetti di tale entità.

Le autorità turche si avvalgono inoltre della collaborazione di alcune società di consulenza specializzate in materia di valutazione tecnica delle offerte, di negoziato dei contratti e di questioni giuridiche ed economiche. Si tratta in particolare dell'Istituto coreano di ricerca sull'energia atomica e della società spagnola Empresarios Agrupados Internacional.

La Commissione ricorda che per i fatti menzionati dall'onorevole parlamentare riguardanti impianti situati all'esterno del territorio comunitario, non si applicano le direttive comunitarie.

⁽¹⁾ GU C 223 del 17.7.1998, pag. 22.

(98/C 304/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0683/98**di Umberto Bossi (NI) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Oro della Banca d'Italia e fabbisogno pubblico italiano

La questione della vendita dell'oro della Banca d'Italia all'Ufficio italiano cambi si profila come l'ennesimo scandalo che vede come protagonista in negativo l'Italia nel disperato tentativo di raggiungere il traguardo di Maastricht.

Con un documento recentemente approvato a Bruxelles dalla Commissione europea per dire che il caso verrà sottoposto all'esame del Consiglio e che l'Eurostat lo sta esaminando per valutare la natura dell'operazione, si ricorda che nel 1974, per combattere gli attacchi speculativi sulla lira, la Banca d'Italia ottenne un prestito di 2 miliardi di dollari dalla Bundesbank. Per garantire quel prestito, l'UIC acquistò dalla Banca d'Italia 543 tonnellate d'oro. Il prestito fu estinto nel settembre 1978, ma l'oro rimase da allora in bilancio dell'Ufficio italiano cambi. Fu rivalutato nel corso degli anni, ma i relativi capital gains non sono mai stati tassati perché, secondo le leggi tributarie italiane, questi sono sottoposti ad imposizione solo all'atto del realizzo. Nel luglio del '97 l'UIC, tra l'altro in corso di liquidazione, ha rivenduto quell'oro alla Banca d'Italia. Questa operazione ha generato un capital gain per l'Ufficio pari a circa 7.600 miliardi di lire, e di conseguenza l'obbligo di un versamento d'imposta di 4 mila miliardi, parte dei quali (3.400) versati a novembre '97. Pertanto «in cassa» sono stati trovati 3.400 miliardi che sono stati regolarmente registrati nel fabbisogno, inchiodato al 2,7% del PIL a fine '97, cioè ben al di sotto della fatidica soglia del 3% prevista dai criteri di Maastricht.

Intende la Commissione chiarire finalmente di che natura sia quell'operazione?

Intende la Commissione chiarire se sia lecito incoraggiare quegli introiti fiscali nel fabbisogno?

In caso negativo, non ritiene la Commissione che questa vicenda dimostri per l'ennesima volta che l'Italia non è affatto cambiata e che si accinge ad entrare in Europa utilizzando anche meschini trucchi contabili?

Risposta data dal sig. de Silguy a nome della Commissione*(17 marzo 1998)*

Nel quadro dei procedimenti di controllo istituiti dal trattato CE, quali la sorveglianza multilaterale (articolo 103) e la procedura in ordine ai disavanzi pubblici eccessivi (articolo 104 C), la Commissione ha sempre valutato in modo approfondito la portata e la natura degli adeguamenti macroeconomici e fiscali dei singoli Stati membri,

operando una netta distinzione tra le misure di carattere strutturale e le misure temporanee. In tal modo, la Commissione ha tenuto sotto controllo la trasparenza e l'accuratezza dei sistemi contabili di tutti gli Stati membri.

Riguardo all'esercizio specifico, oggetto della presente interrogazione, la Commissione ne ha già analizzato la natura e ne ha stabilito il trattamento contabile appropriato sulla base del sistema europeo di conti economici integrati «SEC 79». In particolare, nella decisione n. 5/98 del 27 gennaio 1998 «EUROSTAT ha deciso di considerare tale pagamento come un'operazione finanziaria che non ha alcun effetto sulla misurazione del disavanzo pubblico come definito ai fini della procedura di determinazione del disavanzo pubblico eccessivo.» In altre parole, quest'operazione non ridurrà il disavanzo nell'accezione rilevante ai fini dell'accesso all'Unione monetaria europea (UEM), cioè l'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

La Commissione presenterà, in conformità all'articolo 109 J, paragrafo 1 del trattato CE, una valutazione della sostenibilità della posizione di bilancio italiana, come pure di quella degli altri Stati membri, nella sua relazione sulla convergenza che dovrà essere resa pubblica entro il 25 marzo 1998.

(98/C 304/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0684/98

di **Umberto Bossi (NI)** al Consiglio

(16 marzo 1998)

Oggetto: Oro della Banca d'Italia e fabbisogno pubblico italiano

La questione della vendita dell'oro della Banca d'Italia all'Ufficio italiano cambi si profila come l'ennesimo scandalo che vede come protagonista in negativo l'Italia nel disperato tentativo di raggiungere il traguardo di Maastricht.

Con un documento recentemente approvato a Bruxelles dalla Commissione europea per dire che il caso verrà sottoposto all'esame del Consiglio e che l'Eurostat lo sta esaminando per valutare la natura dell'operazione, si ricorda che nel 1974, per combattere gli attacchi speculativi sulla lira, la Banca d'Italia ottenne un prestito di 2 miliardi di dollari dalla Bundesbank. Per garantire quel prestito, l'UIC acquistò dalla Banca d'Italia 543 tonnellate d'oro. Il prestito fu estinto nel settembre 1978, ma l'oro rimase da allora in bilancio dell'Ufficio italiano cambi. Fu rivalutato nel corso degli anni, ma i relativi «capital gains» non sono mai stati tassati perché, secondo le leggi tributarie italiane, questi sono sottoposti ad imposizione solo all'atto del realizzo. Nel luglio del '97 l'UIC, tra l'altro in corso di liquidazione, ha rivenduto quell'oro alla Banca d'Italia. Questa operazione ha generato un «capital gain» per l'Ufficio pari a circa 7.600 miliardi di lire, e di conseguenza l'obbligo di un versamento d'imposta di 4 mila miliardi, parte dei quali (3.400) versati a novembre '97. Pertanto «in cassa» sono stati trovati 3.400 miliardi che sono stati regolarmente registrati nel fabbisogno, inchiodato al 2,7% del PIL a fine '97, cioè ben al di sotto della fatidica soglia del 3% prevista dai criteri di Maastricht.

Intende il Consiglio chiarire finalmente di che natura sia quell'operazione?

Intende il Consiglio chiarire se sia lecito incoraggiare quegli introiti fiscali nel fabbisogno?

In caso negativo, non ritiene il Consiglio che questa vicenda dimostri per l'ennesima volta che l'Italia non è affatto cambiata e che si accinge ad entrare in Europa utilizzando anche meschini trucchi contabili?

Risposta

(8 giugno 1998)

In base alle relazioni sulla convergenza presentate dalla Commissione e dall'Istituto monetario europeo e tenuto conto del parere favorevole del Parlamento europeo, il Consiglio, riunito a livello dei Capi di Stato e di Governo ha giudicato, il 2 maggio 1998, che undici Stati membri — tra cui l'Italia — soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

In tale valutazione il Consiglio ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti, esaminando in particolare il carattere sostenibile della situazione della finanza pubblica italiana.

(98/C 304/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0686/98**di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) al Consiglio***(16 marzo 1998)*

Oggetto: Imposizione dei prodotti energetici

In merito alla «proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici» (Doc. COM(97)30 def. — 97/0111 CNS) ⁽¹⁾ si fa rilevare che, nella misura in cui agli Stati membri viene concesso un certo margine di manovra per la definizione tecnica delle imposte sui prodotti energetici, non devono però determinarsi distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Nel rammaricarsi che non sia stata fornita alcuna indicazione chiara riguardo alla neutralità sotto il profilo del gettito fiscale, si sottolinea che l'esperienza ha purtroppo dimostrato che le imposte sull'energia di nuova introduzione non sono controbilanciate nel regime impositivo da una riduzione del carico fiscale.

Si chiede al Consiglio di impegnarsi, di pari passo con l'adozione della direttiva, ad utilizzare l'eventuale incremento del gettito fiscale per ridurre il carico impositivo che grava sul fattore lavoro. Dal momento che sono soprattutto le famiglie a risentire di un eventuale aumento dei limiti minimi di imposizione, sarebbe opportuno adottare misure sociali di compensazione soprattutto a favore delle categorie a più basso reddito.

⁽¹⁾ GU C 139 del 6.5.1997, pag. 14.

Risposta*(28 maggio 1998)*

L'articolo 1, paragrafo 2 della proposta citata degli Onorevoli Parlamentari stabilisce quanto segue:

«Nell'applicare la direttiva gli Stati membri si sforzano di evitare ogni aumento del prelievo tributario complessivo. Per raggiungere tale obiettivo gli Stati membri si adoperano, in particolare, per ridurre nel contempo i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.»

La proposta è attualmente all'esame presso gli organi del Consiglio. In questo contesto il Consiglio ricorda le conclusioni del Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, svoltosi a Lussemburgo nel novembre 1997, secondo cui:

«Ciascuno Stato membro fisserà, per quanto necessario e tenendo conto del livello attuale, un obiettivo di riduzione progressiva del carico fiscale totale e, laddove appropriato, un obiettivo di riduzione progressiva della pressione fiscale sul lavoro e dei costi non salariali dello stesso — in particolare per quanto riguarda il lavoro scarsamente qualificato e a bassa retribuzione — senza mettere in discussione il risanamento delle finanze pubbliche e l'equilibrio finanziario dei sistemi di previdenza sociale. Esaminerà, se del caso, l'opportunità di introdurre un'imposta sull'energia o sulle emissioni inquinanti ovvero altro provvedimento fiscale.»

(98/C 304/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0693/98**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Realizzazione del programma operativo per il turismo

Rispondendo all'interrogazione H-0813/96 ⁽¹⁾ sulla realizzazione del programma operativo greco per il turismo, la Commissione aveva sottolineato lo scarso tasso di utilizzazione dei relativi fondi e chiesto alle autorità nazionali di restituire i residui, comunicando inoltre le sue decisioni finali in ordine alla programmazione da parte delle autorità nazionali degli scali marittimi e delle zone di sviluppo turistico integrato.

Dato che è trascorso un anno e più dalla risposta della Commissione e che il programma operativo scade il 31 dicembre 1999 può la Commissione riferire:

1. qual è il tasso attuale di utilizzazione del programma operativo per il turismo,
2. se sono state scelte le località in cui realizzare le anzidette zone di sviluppo turistico integrato e, se sì, quali sono,

3. se ha stabilito quali categorie di spesa finanziare e
4. se verranno finanziate strutture pubbliche e/o private?

(¹) Discussione del Parlamento europeo (ottobre 1996).

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(23 marzo 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 304/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0695/98

di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione

(10 marzo 1998)

Oggetto: Malattie connesse con l'inquinamento

La Commissione ha presentato una «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria 1999-2003 sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica» (COM(97)266 def. — 97/0153 COD) (¹). Per evitare un'inutile ripetizione di lavori, si chiede alla Commissione di verificare la coerenza e la complementarità delle misure proposte con le azioni previste dal programma d'azione comunitaria in materia di monitoraggio sanitario e con le altre azioni comunitarie sulle malattie connesse con l'inquinamento.

(¹) GU C 214 del 16.7.1997, pag. 7.

(98/C 304/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0696/98

di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Malattie connesse con l'inquinamento

La Commissione ha presentato una «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria 1999-2003 sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica» (COM(97)266 def. — 97/0153 COD) (¹). Si chiede che la Commissione presenti almeno una bozza del fabbisogno finanziario per gli anni 2000-2003 e che l'autorità di bilancio ne garantisca il successivo soddisfacimento.

(¹) GU C 214 del 16.7.1997, pag. 7.

(98/C 304/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0697/98

di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Malattie connesse con l'inquinamento

La Commissione ha presentato una «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria 1999-2003 sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica» (COM(97)266 def. — 97/0153 COD) (¹). Per quanto riguarda il primo obiettivo specifico del programma d'azione («Migliorare le informazioni»), si chiede alla Commissione europea di evidenziare l'importanza della raccolta di dati scientifici sul nesso causale fra inquinamento e malattia, e del raffronto e della valutazione dei dati disponibili sulla causalità in collaborazione con gli Stati membri.

(¹) GU C 214 del 16.7.1997, pag. 7.

(98/C 304/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0698/98**di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto:* Malattie connesse con l'inquinamento

La Commissione ha presentato una «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria 1999-2003 sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica» (COM(97)266 def. — 97/0153 COD) ⁽¹⁾. Quanto al secondo obiettivo specifico («La percezione e la gestione dei rischi»), si chiede alla Commissione europea se non ritiene che, allo scopo di evitare allarmismi ingiustificati tra la popolazione e di incoraggiare i cittadini a ridurre al minimo l'esposizione ai rischi ambientali, occorra molto di più che non la semplice diffusione di informazioni: la gente deve avere fiducia in coloro che forniscono le informazioni. Si chiede inoltre di prestare attenzione ad aspetti quali l'ambiente sociale e la competenza delle persone interessate. Infine, la comunicazione e la diffusione delle informazioni vanno organizzate con sistematicità.

⁽¹⁾ GU C 214 del 16.7.1997, pag. 7.

(98/C 304/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0699/98**di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto:* Malattie connesse con l'inquinamento

La Commissione ha presentato una «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria 1999-2003 sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica» (COM(97)266 def. — 97/0153 COD) ⁽¹⁾. Per quanto riguarda il terzo obiettivo specifico («Le malattie respiratorie e le allergie»), si chiede alla Commissione europea che, in base agli stessi criteri generali, il programma d'azione sia mirato ad altre importanti malattie, e si sottolinea inoltre l'importanza della prevenzione anche di altre allergie, come quelle alimentari.

⁽¹⁾ GU C 214 del 16.7.1997, pag. 7.

Risposta comune
data dal sig. Flynn in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E- 0695/98, E-0696/98, E-0697/98, E-0698/98 e E-0699/98

(16 aprile 1998)

Nella sua comunicazione e proposta di un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica ⁽¹⁾, la Commissione ha adottato un triplice approccio in merito alle malattie legate all'inquinamento dell'ambiente: in primo luogo, si propone di affrontare il problema dell'inquinamento alla radice, in secondo luogo, di adottare delle misure riguardo alle concentrazioni di sostanze inquinanti e alle persone ad esse esposte. Entrambi questi aspetti sono elementi essenziali della politica comunitaria sull'ambiente. Il terzo elemento è complementare ai precedenti e consiste nel finalizzare l'azione per la salute pubblica alla riduzione degli effetti sulle persone di quelle forme di inquinamento che, per motivazioni tecniche o economiche, non possono essere evitate. Le misure proposte sono coerenti con altre iniziative prese nel contesto delle malattie connesse con l'inquinamento.

Come indicato dalla Commissione in occasione della sessione parlamentare del marzo 1998, la presente situazione finanziaria non renderà possibile un finanziamento del programma proposto per ciascuno dei cinque anni della sua durata superiore a 1,3 Mecu, cifra stanziata per il primo anno (1999).

Nella sua comunicazione, la Commissione ha sottolineato l'importanza dei dati scientifici sulla relazione causale tra l'inquinamento e la malattia, nonché la necessità di raccogliere e valutare i dati esistenti sulla causalità.

Poichè i rischi non sono percepiti nello stesso modo dalla comunità scientifica, dai responsabili politici e dal pubblico, la Commissione ha inoltre proposto delle misure per accrescere il livello di conoscenza, comprensione, valutazione e trattamento delle malattie connesse con l'inquinamento e favorire un'adeguata comunicazione tra le parti in causa.

Infine, è evidente che si è verificata una crescita notevole nel numero di malattie respiratorie ed allergie, che non solo costituiscono un notevole onere sociale ed economico per gli Stati membri, ma testimoniano anche una preoccupante esposizione della popolazione- in ambienti sia interni che esterni — a sostanze inquinanti, considerate responsabili dell'insorgenza e dell'aggravamento di malattie ed allergie. Poiché patologie connesse con l'inquinamento diverse dalle malattie respiratorie e dalle allergie sono già oggetto di altri programmi d'azione comunitaria (come il programma «l'Europa contro il cancro») la Commissione ha incluso nelle proposte delle iniziative specifiche in materia di queste ultime. Il sostegno a misure preventive nei confronti di allergie alimentari, come per esempio l'allattamento materno, potrebbe essere preso in considerazione nella realizzazione del programma proposto, per integrare altre misure quali un'etichettatura adeguata e informazioni sugli ingredienti che garantiscano la sicurezza dei prodotti alimentari. La politica comunitaria sulla sicurezza dei prodotti alimentari presta particolare attenzione a questo punto.

(¹) GU C 214 del 16.7.1997.

(98/C 304/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0704/98

di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Prevenzione delle lesioni personali

La Commissione ha presentato la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria 1999-2003 sulla prevenzione delle lesioni personali, nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica» (COM(97)178 def. — 97/0132 COD) (¹).

Monitoraggio sanitario: per ottenere una efficace interazione tra un futuro programma d'azione comunitaria sul monitoraggio sanitario e quello proposto, si chiede di evitare qualsiasi duplicazione o sovrapposizione fra le iniziative che essi prevedono.

(¹) GU C 202 del 2.7.1997, pag. 20.

(98/C 304/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0705/98

di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Prevenzione delle lesioni personali

La Commissione ha presentato la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria 1999-2003 sulla prevenzione delle lesioni personali, nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica» (COM(97)178 def. — 97/0132 COD) (¹).

Coerenza e complementarità: è vitale che siano garantite la coerenza e la complementarità con altre azioni e programmi comunitari inerenti alla stessa materia, in particolare per quanto riguarda il sistema EHLASS, che potrebbe scadere alla fine del 1997. Si ritiene che senza l'ausilio del sistema EHLASS il programma d'azione sulla prevenzione delle lesioni personali non possa funzionare e si chiede alla Commissione europea che il suo impiego venga prolungato. E' pure vitale che la Commissione pubblichi degli orientamenti circa le metodologie da seguire per la raccolta dei dati al fine di raggiungere la comparabilità delle informazioni fra Stati membri.

(¹) GU C 202 del 2.7.1997, pag. 20.

(98/C 304/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0706/98

di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Prevenzione delle lesioni personali

La Commissione ha presentato la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria 1999-2003 sulla prevenzione delle lesioni personali, nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica» (COM(97)178 def. — 97/0132 COD) (¹).

Bilancio: dato che i fondi sono stati assegnati solo fino al 1999, reputandolo indispensabile, si chiede alla Commissione europea di garantire sin dall'inizio la continuità del programma fino all'anno 2003, cioè sino alla fine del periodo previsto.

(¹) GU C 202 del 2.7.1997, pag. 20.

(98/C 304/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0707/98

di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Prevenzione delle lesioni personali

La Commissione ha presentato la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria 1999-2003 sulla prevenzione delle lesioni personali, nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica» (COM(97)178 def. — 97/0132 COD) (¹).

Sicurezza dei prodotti: si chiede alla Commissione europea di stabilire un solido collegamento trasversale tra la prevenzione delle lesioni personali e la direttiva 92/59/CEE (²) sulla sicurezza generale dei prodotti.

In proposito, si sottolineano le misure proposte (vedasi il tema della capacità di prevenzione delle lesioni) allo scopo di sviluppare gli aspetti di sanità pubblica in altre politiche comunitarie finalizzate alla prevenzione delle lesioni personali, come nel caso della direttiva sopracitata.

(¹) GU C 202 del 2.7.1997, pag. 20.

(²) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

Risposta comune

data dal sig. Flynn in nome della Commissione

alle interrogazioni scritte E-0704/98, E-0705/98, E-0706/98 e E-0707/98

(16 aprile 1998)

Il programma proposto sulla prevenzione delle lesioni è finalizzato ad una raccolta sistematica di informazioni sempre più accurate sulle lesioni, sulla loro prevenzione ed epidemiologia, nonché alla condivisione delle conoscenze per la selezione e l'adattamento dei migliori interventi preventivi. Questo programma non rappresenta dunque un duplicato del programma di monitoraggio sanitario, inteso a stabilire indicatori sanitari in certi settori, come strumento per la definizione e valutazione generale della politica sanitaria nazionale e comunitaria. Al contrario, il programma sulla prevenzione delle lesioni costituisce un'integrazione di quest'ultimo, in quanto fornisce gli elementi di base sui quali può essere eseguita un'adeguata selezione degli indicatori. Inoltre, il programma sulla prevenzione delle lesioni favorirà la valutazione e la diffusione delle migliori misure protettive e promuoverà la messa a punto di politiche efficaci. Per quanto riguarda lo sviluppo futuro della politica sanitaria, le attività correnti giudicate prioritarie avranno particolare rilievo nelle future proposte della Commissione.

Il 3 novembre 1997 il Consiglio ha confermato il suo appoggio alla continuazione ed al miglioramento del sistema europeo di raccolta dati sugli incidenti domestici e del tempo libero (Ehlass). In data 11 marzo 1998, la Commissione ha accettato gran parte degli emendamenti alla proposta per un programma sulla prevenzione delle lesioni, presentati dal Parlamento in prima lettura, riguardo all'integrazione, lo sviluppo e l'estensione del precedente sistema Ehlass. La proposta della Commissione riguardo questo programma viene modificata di conseguenza.

La decisione proposta prevede che la Commissione garantisca coerenza e complementarità tra le azioni da intraprendere nell'ambito del programma proposto e quelle attuate nell'ambito di altri rilevanti programmi e provvedimenti comunitari. Per questo motivo, è già stato istituito un rimando alla Direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (¹). Inoltre, per quanto riguarda la capacità di prevenzione delle lesioni, si appoggeranno iniziative per incrementare l'utilizzo da parte degli enti di sanità pubblica di altre politiche comunitarie per la prevenzione delle lesioni.

Verrà proposto un finanziamento di 14 Mecu per un periodo di 5 anni — dal 1999 al 2003 — per le azioni previste dal programma.

(¹) GU L 228 dell'11.8.1992.

(98/C 304/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0732/98**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Fondi dell'UE alla Renania-Palatinato e al Saarland a partire dal gennaio 1995

Nell'ambito di quali dei seguenti progetti e Fondi, e per quali importi, sono affluiti finanziamenti comunitari, a partire dal gennaio 1995, rispettivamente alla Renania-Palatinato e al Saarland, e quali sono stati i rispettivi beneficiari?

1. per il sostegno dell'occupazione e la lotta contro la disoccupazione di lunga durata: dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo, dal FEAOG e da altre fonti comunitarie di finanziamento;
2. per il sostegno del settore della ricerca e dello sviluppo, del settore universitario e del settore dell'economia privata;
3. per il sostegno delle relazioni e degli scambi commerciali con i paesi dell'Europa centrale e orientale;
4. nell'ambito dei programmi a favore della gioventù;
5. nell'ambito dei programmi nel settore dell'istruzione;
6. per progetti a favore delle donne;
7. per progetti culturali.

Qual è la valutazione dell'UE circa il successo delle azioni finanziate?

Quanti posti di lavoro sono stati creati attraverso tali iniziative, e a favore di quali categorie professionali?

Si tratta di posti di lavoro a tempo determinato o a lungo termine?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione*(19 marzo 1998)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 304/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0733/98**di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Esecuzione dei Fondi strutturali 1994-1995

Può la Commissione fornire le seguenti informazioni:

- esecuzione, distinta per paese e per obiettivo, dei quadri comunitari di sostegno, rispetto alla programmazione 1997, nonché un quadro riassuntivo del periodo 1994-1997 paese per paese (in linea con le risposte alle mie interrogazioni 1877/96 e 1991/97), e
- esecuzione rispetto alla programmazione delle iniziative comunitarie nel periodo 1994-1997?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(13 marzo 1998)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 304/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0735/98**di Rinaldo Bontempi (PSE) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Seconda sollecitazione di un accordo tra l'Unione europea ed il Principato di Monaco in materia di sicurezza sociale

A seguito dell'interrogazione E-4012/96 ⁽¹⁾ che sollecitava un accordo tra l'Unione europea ed il Principato di Monaco in materia di sicurezza sociale, la Commissione si era espressa promettendo il proprio impegno a favorirne la conclusione.

Nonostante sia trascorso più di un anno l'accordo deve ancora essere siglato e i cittadini dell'Unione europea che lavorano nel Principato di Monaco incontrano ostacoli sempre più evidenti. In particolare si sottolinea il problema di quei lavoratori frontalieri che, avendo lavorato in Italia, in Francia e nel Principato non possono mettere insieme i periodi contributivi nel momento in cui presentano la domanda di pensione.

I lavoratori frontalieri italiani, inoltre, sono penalizzati in quanto, grazie ad un accordo tra Francia e Principato, i primi ad essere assunti sono, oltre i cittadini monegaschi, i residenti dei comuni limitrofi francesi.

Intende la Commissione concludere, a breve termine, un accordo di cooperazione o associazione tra l'Unione europea ed il Principato di Monaco comprendente intese nel settore sociale, applicando così le norme comunitarie di coordinamento previste dal regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾? Può inoltre far sapere quali sono i motivi di questi ritardi?

⁽¹⁾ GU C 138 del 5.5.1997, pag. 165.

⁽²⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione*(2 aprile 1998)*

La Commissione è conscia delle difficoltà incontrate dai cittadini comunitari per ottenere prestazioni di sicurezza sociale quando si spostano a Monaco, tenuto conto della particolarità di questo paese.

In effetti, la Commissione ha studiato la possibilità di proporre un accordo dello stesso tipo di quello previsto per San Marino. Tuttavia, tale accordo supererebbe ampiamente il quadro della sicurezza sociale e, attualmente, non è possibile formulare alcuna proposta.

(98/C 304/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0736/98**di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Domanda di finanziamento a titolo del Fondo di coesione del progetto di disinquinamento del bacino dei fiumi Lis e Seiça — Portogallo

Il 6 gennaio 1998 la Commissione ha risposto all'interrogazione P-3932/97 ⁽¹⁾ sulla rete idrografica del fiume Lis e del bacino del Seiça (Portogallo) / Fondo di coesione, comunicando di aver ricevuto la domanda concernente la prima fase di un progetto di disinquinamento e di voler procedere all'esame della stessa «sulla base della valutazione tecnica ed economica del progetto, delle disponibilità finanziarie del Fondo di coesione per il Portogallo e delle priorità definite dalla Commissione e dallo Stato membro».

Può la Commissione far sapere a che punto sono la valutazione e la definizione delle priorità e se ha già preso una decisione in merito alla domanda?

⁽¹⁾ GU C 187 del 16.6.1998, pag. 94.

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(30 marzo 1998)

La domanda di cofinanziamento a titolo del Fondo di coesione del progetto di disinquinamento integrato dei bacini idrografici dei fiumi Lis e Seiça è tuttora all'esame. L'importo richiesto è tuttavia ampiamente superiore alle disponibilità finanziarie del Fondo di coesione per il Portogallo fino al 1999. La decisione definitiva in merito a tale progetto sarà pertanto subordinata alla definizione delle priorità del Fondo di coesione, di concerto con le autorità portoghesi.

(98/C 304/232)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0737/98
di Werner Langen (PPE) alla Commissione**

(2 marzo 1998)

Oggetto: Direttiva dell'Unione europea sui marchi

La direttiva dell'Unione europea sui marchi prevede una tutela giuridica particolare per i produttori di articoli di marca e consente loro di mantenere artificialmente alto il livello dei prezzi dei loro prodotti. Questa norma appare molto problematica sotto l'aspetto del diritto commerciale, dato che colloca la protezione dei produttori di articoli di marca al di sopra degli accordi e delle convenzioni internazionali. Ciò costituisce una limitazione alla libera circolazione delle merci e contrasta con gli interessi dei consumatori costretti a pagare prezzi eccessivi.

1. Può quindi la Commissione far sapere come valuta le conseguenze, in termini di politica concorrenziale e dei consumatori, della limitazione alla libera circolazione delle merci causata dalla direttiva sui marchi del 1995 e come giustifica il predominio, di fatto, degli interessi dei produttori di articoli di marca rispetto a quelli del libero commercio mondiale e dei consumatori?
2. Dispone la Commissione d'informazioni per quanto riguarda la misura in cui la direttiva sui marchi dell'UE impedisce l'importazione di prodotti di marca più convenienti? Quali effetti ha avuto la direttiva, dalla sua entrata in vigore, sul livello dei prezzi di vendita dei prodotti di marca commercializzati a livello internazionale?
3. Dispone la Commissione d'informazioni sull'applicazione pratica della direttiva in questione negli Stati membri dell'Unione europea e può confermare che in Belgio, ad esempio, l'applicazione della direttiva finalizzata ad impedire l'importazione parallela è stata condannata come abuso da una sentenza di tribunale?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(8 aprile 1998)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(98/C 304/233)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0743/98
di Richard Corbett (PSE) al Consiglio**

(16 marzo 1998)

Oggetto: Rispetto della legge e dell'ordine pubblico da parte dei turisti

Il Consiglio ha esaminato, nel quadro dei suoi lavori in materia di giustizia e affari interni, come assicurare il rispetto della legge e dell'ordine pubblico quando si verificano incidenti tra turisti in visita in un altro Stato membro?

Il Consiglio conviene sul fatto che incidenti quali l'aggressione violenta da parte di un turista nei confronti di un altro dovrebbero essere affrontati con azioni adeguate, inclusa l'azione giudiziaria, anziché limitarsi all'espulsione del responsabile senza dare ulteriore seguito all'episodio o, persino, permettere agli operatori turistici di trasferire i responsabili in un'altra località turistica?

Risposta*(28 maggio 1998)*

1. Sinora il Consiglio non ha ricevuto alcuna proposta basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente lo specifico problema menzionato dall'Onorevole Parlamentare.

2. Il Consiglio ha tuttavia affrontato alcuni problemi inerenti al teppismo in occasione delle partite di calcio nella sua risoluzione del 9 giugno 1997 ⁽¹⁾ sulla prevenzione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa.

Si è anche occupato delle minacce all'ordine pubblico derivanti da altri tipi di raduni internazionali in un'azione comune del Consiglio, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.

(98/C 304/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0744/98**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(18 marzo 1998)*

Oggetto: Violazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza

Le associazioni irlandese e scozzese del calcio hanno minacciato di impedire il trasferimento a Dublino del Wimbledon e, ora, anche del Clydebank. La Commissione non ravvede in ciò una palese violazione del diritto europeo in materia di concorrenza?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(31 marzo 1998)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-200/98 posta dall'On. Crowley nell'ora delle interrogazioni della sessione di marzo 1998 ⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento (Marzo 1998)

(98/C 304/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0759/98**di Christa Randzio-Plath (PSE) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Informazioni sui finanziamenti affluiti ad Amburgo, dal 1995 ad oggi

Può la Commissione far sapere attraverso quali programmi e fondi sono affluiti ad Amburgo, a partire dal 1995, i contributi comunitari e per quali importi, nella fattispecie:

1. per promuovere l'occupazione ad Amburgo
 - a) a titolo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale
 - b) a titolo del Fondo sociale europeo
 - c) a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e di altre risorse comunitarie
 - d) iniziative particolari a favore delle donne;
2. per la lotta alla disoccupazione di lunga durata;
3. per la promozione di attività di ricerca e sviluppo
 - a) per l'Università di Amburgo
 - b) per il Politecnico di Amburgo

- c) per la Scuola superiore di economia e politica
- d) per le imprese di Amburgo;
- 4. per la promozione delle relazioni e degli scambi commerciali con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e le repubbliche della CSI;
- 5. a titolo dei programmi nel settore dell'energia e dell'ambiente;
- 6. a titolo dei programmi per i giovani (Youth for Europe e Voluntary Service);
- 7. a titolo dei programmi nel settore della formazione (SOCRATE, ERASMUS, LINGUA, Leonardo da VINCI, TEMPUS e altri);
- 8. per progetti destinati alle donne;
- 9. per la promozione dei mezzi d'informazione e dei progetti culturali?
- 10. Come valuta l'UE il successo delle misure intraprese ad Amburgo?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(19 marzo 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 304/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0760/98

di Peter Truscott (PSE) alla Commissione

(5 marzo 1998)

Oggetto: Finanziamenti PAC

Può il Commissario spiegare se un agricoltore della mia circoscrizione elettorale dell'Hertfordshire, che per inavvertenza ha commesso un errore nel compilare i suoi formulari ICAS, abbia diritto o meno a un risarcimento? Stando al Ministero per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, non gli verrà versato nulla per la zona in questione, e dovrà inoltre subire, ai sensi della normativa CEE vigente, una penalizzazione del 20% anche sulle zone per le quali la dichiarazione è stata compilata correttamente. Non vi è alcun margine nella normativa CEE in caso di puri e semplici errori che possono indurre a pagamenti insufficienti?

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione

(23 marzo 1998)

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ⁽¹⁾, prevede sanzioni qualora l'agricoltore dichiari una superficie superiore alla reale allo scopo di beneficiare di un aiuto o non siano state rispettate altre norme.

Ciononostante, la Commissione ha riconosciuto che in alcuni casi occorra dar prova di flessibilità. Il summenzionato regolamento ed il documento di lavoro VI/646/96 (di cui copia è direttamente inviata all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento) prevedono che gli Stati membri ammettano la liquidazione di domande di aiuto per superficie senza sanzioni, in caso di puri e semplici errori materiali, riconosciuti tali dallo Stato membro. La Commissione non è in grado di prendere posizione su casi particolari, dato che la competenza è dello Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 391, 31.12.1992

(98/C 304/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0766/98
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(18 marzo 1998)

Oggetto: Stanziamenti dei Fondi strutturali

Stando alle informazioni disponibili gli stanziamenti non utilizzati che restano da liquidare dei Fondi strutturali sono aumentati nel 1997 di 2.800.000 ecu.

Al momento dell'adozione del bilancio UE per il 1997 la Commissione ha sottostimato gli stanziamenti di pagamento di 2 miliardi di ecu, mentre l'autorità di bilancio ha tagliato un altro miliardo di ecu sempre di detti stanziamenti. Ciò ha fatto sì che nel 1997 sono stati prematuramente bloccati taluni esborsi per mancanza di stanziamenti di pagamento.

Per quanto riguarda invece gli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali per gli esercizi 1998 e 1999 risulta che non vi sarà alcuna proroga della loro esecuzione al di là del 1999 e che gli stanziamenti non ancora impegnati andranno perduti per sempre riducendo di conseguenza il relativo pacchetto delle azioni strutturali.

Il problema è particolarmente critico soprattutto per i paesi del Sud dell'Unione europea i quali hanno assoluto bisogno degli stanziamenti dei Fondi strutturali per eseguire le opere infrastrutturali necessarie. Può perciò la Commissione precisare:

1. in che modo la mancanza di stanziamenti di pagamento ha contribuito a far aumentare gli importi che restano da liquidare dei Fondi strutturali;
2. qual è la sua posizione ufficiale circa lo storno degli stanziamenti d'impegno degli esercizi 1998 e 1999 nei bilanci degli esercizi successivi del nuovo quadro finanziario 2000-2006?

Risposta data dal Sig. Liikanen in nome della Commissione

(8 aprile 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 304/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0774/98
di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione
(5 marzo 1998)

Oggetto: Progetti DAPHNE

Può la Commissione far sapere quali progetti sono stati approvati nell'ambito dell'iniziativa DAPHNE, quanti progetti portoghesi sono stati presentati e per quale ragione nessuno di questi ultimi è stato approvato?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione

(24 marzo 1998)

Nel 1997, nel quadro dell'iniziativa DAPHNE, sono stati presentati 428 progetti. Di questi 47 sono stati giudicati dalla Commissione ammissibili a ricevere un contributo finanziario. Dei 428 progetti solo due sono stati presentati da organizzazioni non governative (ONG) portoghesi. Uno non ha potuto essere accolto per ragioni tecniche, in quanto la somma richiesta era di 110 ecu, mentre per ragioni amministrative la sovvenzione minima che può essere presa in considerazione è di 10 000 ecu. L'altro progetto è stato respinto in quanto mancava di valore aggiunto a livello europeo e dei necessari partner principali.

(98/C 304/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0776/98
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione*(5 marzo 1998)*

Oggetto: Misure legislative francesi concernenti la liberalizzazione del mercato dell'elettricità

Nell'ambito della liberalizzazione del mercato dell'elettricità diversi Stati membri si apprestano a modificare le loro normative concernenti la produzione e l'erogazione di elettricità.

1. E' noto alla Commissione che in Francia sono allo studio ovvero sono già state adottate modifiche legislative che presumono che il «réseau d'alimentation générale en énergie électrique» sia proprietà di Electricité de France (EDF), titolare della concessione di tale rete?
2. Può essa appurare se la concessione che EDF ha avuto finora dallo Stato francese prevedeva che la proprietà della rete elettrica fosse trasferita a EDF alla scadenza della concessione?
3. In caso negativo, non ritiene essa che tale modifica della legge miri ad aumentare il capitale proprio di EDF mediante un trasferimento «gratuito» della proprietà della rete elettrica, procurandole in tal modo un vantaggio concorrenziale su un mercato dell'elettricità liberalizzato?
4. In caso affermativo, è questa una forma di aiuto di Stato compatibile con il trattato CEE?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(26 marzo 1998)*

La Commissione non è a conoscenza di un progetto di legge da parte delle autorità francesi per il trasferimento della proprietà della rete di distribuzione elettrica a Electricité de France (EDF) alla scadenza della concessione.

Se la cessione di questa rete dallo Stato a EDF avvenisse senza l'applicazione di un adeguato prezzo di trasferimento, si potrebbe verificare un indebito aumento degli attivi patrimoniali totali di EDF e quindi un vantaggio economico per l'impresa.

La Commissione effettuerà un'inchiesta sui fatti riferiti dall'onorevole parlamentare, al fine di accertare se siano compatibili o meno con le disposizioni del trattato CE.

(98/C 304/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0789/98
di Wilmya Zimmermann (PSE) al Consiglio*(16 marzo 1998)*

Oggetto: 9 maggio: festività europea comune

Grazie anche al programma «Cittadini d'Europa» la Commissione europea ha messo in chiaro la necessità di adoperarsi maggiormente affinché le cittadine e i cittadini dell'Unione europea riescano anche a identificarsi con quest'ultima. Un contributo importante in tal senso sarà senz'altro l'introduzione della moneta unica. L'identificazione con l'Unione europea può essere tuttavia rafforzata anche creando una festività europea comune. La bandiera europea e l'inno europeo sarebbero così integrati da un simbolo di unione a vantaggio di tutte le cittadine e i cittadini europei.

Il 9 maggio rappresenta una data quanto mai opportuna (un giorno dopo l'anniversario della fine della seconda guerra mondiale, giorno della dichiarazione del 1950 di Robert Schumann che portò alla creazione della CECA).

1. Il Consiglio ha esso già elaborato proposte in proposito?
2. Come giudica la proposta di creare, a partire dal 9 maggio 2000 sulla scorta di azioni comuni negli Stati membri, la festività europea comune?

Risposta*(28 maggio 1998)*

1. A norma dei trattati, spetta alla Commissione presentare proposte al Consiglio secondo le procedure previste dai trattati stessi.
2. Attualmente il Consiglio non ha ricevuto nessuna proposta della Commissione nel settore cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare.

Va rammentato che gli avvenimenti culturali organizzati per festeggiare la giornata europea del 9 maggio possono beneficiare del sostegno finanziario ai sensi del programma Caleidoscopio ⁽¹⁾ se sono organizzati congiuntamente da operatori culturali di almeno tre Stati membri.

3. Inoltre il 20 novembre 1995, data la particolare importanza simbolica dell'anno 2000, i Ministri degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno espresso il proprio accordo sulla designazione a «Città europee della cultura del 2000» delle nove città seguenti: Avignone (Francia), Bergen (Norvegia), Bologna (Italia), Bruxelles (Belgio), Cracovia (Polonia), Helsinki (Finlandia), Praga (Repubblica ceca), Reykjavik (Islanda), Santiago de Compostela (Spagna).

Le suddette città sono invitate a coordinare i propri programmi ed a definire un tema comune per tale avvenimento; esse potranno partecipare congiuntamente in tal modo all'organizzazione di uno spazio culturale europeo del 2000.

⁽¹⁾ Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 1996 concernente l'istituzione di un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea, GU L 99 del 20.4.1996.

(98/C 304/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0790/98**di Nuala Ahern (V) al Consiglio***(16 marzo 1998)*

Oggetto: Rifiuti altamente radioattivi presso la centrale di Dounreay a Caithness in Scozia

Alla luce della rivelazione fatta dal quotidiano Guardian nell'edizione del 2 febbraio 1998 secondo cui presso la centrale di Caithness in Scozia esisterebbe un secondo pozzo segreto adibito a discarica contenente oltre 700.000 kg di rifiuti altamente radioattivi, è disposta la presidenza del Regno Unito a far proprio l'impegno assunto dalla presidenza irlandese dinanzi al Parlamento il 13 novembre 1996 acciocché le autorità dell'Unione europea eseguano una verifica ambientale presso la centrale?

Risposta*(28 maggio 1998)*

Dall'epoca dell'adesione del Regno Unito alla Comunità europea dell'energia atomica, tutti gli impianti menzionati dall'Onorevole Parlamentare sono soggetti alla normativa comunitaria in vigore, in particolare alle disposizioni dei capi III (protezione sanitaria) e VII (controllo di sicurezza) del trattato Euratom.

Il Consiglio rammenta che la Commissione ha il compito di curare che tale normativa sia rispettata. In questo contesto la Commissione, ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom, ha il diritto di accedere a tutti gli impianti per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, e il controllo sull'osservanza delle norme fondamentali stabilite dalla direttiva 96/29/Euratom ⁽¹⁾. Inoltre, ai sensi dell'articolo 81 del trattato Euratom, la Commissione può inviare ispettori nei territori degli Stati membri nell'ambito dei controlli di sicurezza.

Il Consiglio ritiene che le disposizioni legislative vigenti permettano alla Commissione di assicurarsi, in collegamento con lo Stato membro interessato, delle condizioni ottimali di protezione sanitaria del pubblico.

⁽¹⁾ GU L 159 del 29 giugno 1996, pag. 1.

(98/C 304/242)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0791/98**di André Laignel (PSE) al Consiglio***(16 marzo 1998)*

Oggetto: Iniziativa per la riduzione del tempo di lavoro a 35 ore settimanali in tutta l'Unione europea

In tutta l'Unione europea la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali produrrebbe, a quanto pare, un effetto benefico sull'occupazione, la qualità della vita dei cittadini europei e la parità di accesso al posto di lavoro.

A tal fine è necessario un impegno chiaro e volontaristico del Consiglio. Secondo quali forme e quali termini intende il Consiglio adoperarsi a favore dell'armonizzazione verso l'alto delle legislazioni sociali, in particolare introducendo una durata legale dell'orario di lavoro di 35 ore settimanali in tutti i paesi dell'Unione europea?

Risposta*(4 giugno 1998)*

Il Consiglio rammenta all'Onorevole Parlamentare che gli orientamenti in materia di occupazione per il 1998 adottati il 15 dicembre 1997 ⁽¹⁾ perseguono, tra gli altri obiettivi, quello di incoraggiare l'adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori, in particolare tramite l'ammodernamento dell'organizzazione del lavoro. In questo contesto, il Consiglio invita le parti sociali a negoziare, ai livelli appropriati, accordi volti a favorire la produttività e la competitività delle imprese per raggiungere il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza. Tali orientamenti precisano che: «Questi accordi possono vertere sull'annualizzazione delle ore di lavoro, sulla riduzione dell'orario di lavoro, sulla riduzione degli straordinari, sullo sviluppo del lavoro a tempo parziale, sulla formazione nell'arco di tutta la vita e sulle interruzioni della carriera».

L'Onorevole Parlamentare è certamente a conoscenza che l'articolo 118 B del trattato di Amsterdam, attualmente sottoposto alla ratifica degli Stati membri, prevede che «il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi» e che la loro attuazione a livello comunitario può aver luogo a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

Per quanto concerne la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali nell'Unione europea, alla quale si riferisce l'Onorevole Parlamentare, il Consiglio desidera precisare di non aver ricevuto alcuna proposta dalla Commissione a tale riguardo.

⁽¹⁾ GU C 30 del 28.1.98, pag. 1.

(98/C 304/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0843/98**di Jean-Antoine Giansily (UPE) alla Commissione***(11 marzo 1998)*

Oggetto: Sostegno dell'Unione all'organizzazione delle elezioni in Togo

Nell'ambito delle prossime elezioni presidenziali in Togo, una missione della Commissione ha reso ufficiale un insieme di raccomandazioni volte a garantire la trasparenza assoluta dello scrutinio.

Nel quadro dell'aiuto finanziario all'organizzazione delle elezioni, parrebbe che un esperto della Commissione sia incaricato di assistere la commissione elettorale nazionale istituita con legge del 9 settembre 1997, la totalità dei membri della quale — appartenenti per metà alla maggioranza presidenziale e metà all'opposizione — hanno fatto giuramento in occasione della loro nomina. Si chiede pertanto alla Commissione:

1. se ha già provveduto alla nomina del suo esperto e, in caso affermativo, per quale data questa è prevista, e
2. di fornire i dettagli relativi alla sua missione.

Risposta data dal Sig. Pinheiro a nome della Commissione*(26 marzo 1998)*

La completa trasparenza dello scrutinio e, ancor prima, la trasparenza e l'equità dei preparativi delle elezioni presidenziali sono fondamentali per garantire il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto in Togo.

In risposta alla sua interrogazione, si comunica all'onorevole parlamentare che all'inizio di marzo è partito per il Togo un esperto incaricato di fornire consulenza sulle possibilità e sulle condizioni di sostegno alla commissione elettorale nazionale, creata con molto ritardo, visto che il primo turno delle elezioni presidenziali è previsto per il giugno 1998.

La Commissione intende seguire con attenzione lo svolgimento del processo elettorale, in coordinamento con gli Stati membri. Essa sovvenziona programmi di sensibilizzazione in materia di elezioni realizzati da organizzazioni non governative (ONG), togolesi e sosterrà inoltre un programma di formazione a favore dei partecipanti delle istituzioni.

(98/C 304/244)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0854/98
di Lyndon Harrison (PSE) alla Commissione***(11 marzo 1998)*

Oggetto: Responsabilità in caso di incendio

In caso di incendio la responsabilità è ripartita tra varie Direzioni generali della Commissione. In che modo la Commissione assicura che queste questioni vengano trattate in modo coerente e mirato?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione*(8 aprile 1998)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 304/245)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0867/98
di Armelle Guinebertière (UPE) al Consiglio***(31 marzo 1998)*

Oggetto: Progetto di legge olandese relativo al trattamento della prostituzione e del suo sfruttamento

Richiamo l'attenzione del Consiglio dei ministri della giustizia sulla presentazione di un progetto di legge del governo dei Paesi Bassi in codesto paese sul trattamento della prostituzione e del suo sfruttamento.

Il progetto sopprime il divieto delle case chiuse, elabora uno statuto di lavoratrici sessuali per le prostitute definite volontarie e ne depenalizza lo sfruttamento. Ove sia approvato, questo testo rischia di provocare un precedente europeo.

Il Consiglio dei ministri dell'Unione europea può accettare un testo che mira l'invulnerabilità e l'inalienabilità del corpo umano e nega la convenzione per la repressione e l'abolizione della tratta degli esseri umani delle Nazioni Unite del dicembre 1949?

Risposta*(4 giugno 1998)*

Il Consiglio non è competente a commentare i progetti di legge presentati dai Governi degli Stati membri.

(98/C 304/246)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0873/98**di John Cushnahan (PPE) al Consiglio***(31 marzo 1998)**Oggetto:* Diritti umani nel Messico

Sa il Consiglio che, secondo gruppi attivi nel settore dei diritti umani, 45 indigeni disarmati sono stati uccisi nello Stato di Chiapas, Messico, nel dicembre 1997 da gruppi paramilitari di sostenitori del partito al potere PRI?

Ha ricevuto il Consiglio informazioni in merito a tale incidente e quali azioni propone esso di adottare alla luce della clausola sull'osservanza dei diritti umani e dei principi della democrazia contenuta nel recente accordo commerciale concordato tra l'UE e il Messico?

Risposta*(8 giugno 1998)*

Il 24 dicembre 1997, sulla base di informazioni immediatamente diffuse dai media e confermate dalle stesse autorità messicane, la Presidenza, a nome dell'Unione europea, ha reso la seguente dichiarazione, in cui condanna nel modo più fermo la strage compiuta da gruppi paramilitari contro Indios Tzotzil il 23 dicembre 1997 nello Stato messicano del Chiapas, che ha causato la morte di 46 civili:

«La Presidenza dell'Unione europea chiede al Governo degli Stati Uniti del Messico che si proceda senza indugio ad un'inchiesta per far luce su detta strage e che i colpevoli siano processati. Ha preso nota dell'impegno assunto in tal senso dal Presidente Zedillo ed esige che alle parole seguano fatti.

La Presidenza dell'Unione europea esprime preoccupazione per la situazione dei diritti dell'uomo in questa regione del Messico.

Invita le autorità messicane ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della popolazione civile nello Stato del Chiapas.

Rammenta in tale contesto che l'Unione europea e gli Stati Uniti del Messico hanno appena firmato un accordo di cooperazione attraverso il quale entrambe le parti si impegnano senza riserve a rispettare i principi democratici e i diritti fondamentali dell'uomo nonché i principi dello Stato di diritto.»

Il Consiglio continua a seguire da vicino gli sviluppi nel Chiapas, anche tramite i suoi capimissione in Messico. Nel contesto di una riunione informale a livello ministeriale fra la Troika dell'Unione europea e il Messico, svoltasi a Panama il 12 febbraio 1998, il ministro messicano ha colto l'occasione per informare delle iniziative intraprese dal suo Governo dopo i tragici avvenimenti del Chiapas. I ministri dell'UE hanno preso atto delle assicurazioni fornite dal ministro messicano sull'importanza attribuita dal suo Governo a una soluzione pacifica del conflitto nel Chiapas. Al riguardo il ministro ha ribadito che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i principi democratici e il pluralismo costituiscono la base delle relazioni tra l'UE e il Messico, e i ministri dell'UE si sono detti d'accordo.

(98/C 304/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0950/98**di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) al Consiglio***(31 marzo 1998)**Oggetto:* Combattimenti da ambo i lati della frontiera tra il Ruanda e il Congo

La frontiera che divide l'ex Zaire dal Ruanda si è trasformata in un campo di battaglia sul quale sono attualmente in corso varie guerre. Da un lato della frontiera il conflitto che oppone le milizie maimai all'esercito di Kabila ha fatto 300 morti nel Butembo; dall'altro lato, nei pressi di Guitarama 2.000 estremisti hutu sono circondati dall'esercito ruandese il cui obiettivo è quello di sterminarli; si contano finora già 135 morti hutu. Complessivamente gli scontri avvenuti da ambo i lati della frontiera hanno causato 435 morti. La situazione sui due fronti è estremamente instabile al punto che né l'esercito di Kabila né quello del Ruanda sembrano in grado di controllarla.

È consapevole il Consiglio della gravità della situazione? Ha intrapreso, o intende intraprendere, iniziative al riguardo?

Risposta

(8 giugno 1998)

Il Consiglio condivide la preoccupazione dell'Onorevole Parlamentare sul persistere dell'instabilità e sulla ripresa dei combattimenti da ambo i lati della frontiera tra il Ruanda e la Repubblica democratica del Congo (RDC). L'Unione europea è decisa a promuovere la stabilità politica, la democratizzazione e lo sviluppo economico e sociale attraverso il partenariato con i governi e altri operatori nella regione, anche tramite i buoni uffici del suo inviato speciale nella regione dei Grandi Laghi. Quest'ultimo, Sig. Ajello, ha riferito al Consiglio il 30 marzo 1998 in merito alla sua ultima missione nella zona e ha in seguito effettuato una nuova missione nella regione dei Grandi Laghi.

Riguardo alla RDC, l'Unione europea resta preoccupata in particolare per la fragile situazione della regione del Kivu. Il Governo della RDC ha recentemente inviato numerosi uomini nelle province del Kivu per ristabilire l'ordine e impedire ai gruppi ribelli di usare il territorio della RDC per preparare incursioni nei paesi vicini. Sembra che tali paesi abbiano detto chiaramente che potrebbero risolvere il problema da soli, se la RDC non è in grado di prendere il controllo delle sue zone di frontiera. Si sa poco dell'origine della sollevazione dei Mai Mai. I Mai Mai sono stati tra i primi sostenitori della sollevazione di Kabila contro Mobutu alla fine del 1996, ma le loro forze hanno rifiutato l'integrazione nel nuovo esercito della RDC, che non è mai stato in grado di controllare efficacemente i territori della tribù. Guerrieri tradizionali Mai Mai, ex truppe governative di Mobutu, tribù locali contrarie alla presenza di truppe ruandesi Tutsi nella RDC e ribelli Hutu dei vicini Ruanda e Burundi potrebbero trovarsi a combattere gli uni accanto agli altri.

L'azione di estremisti Hutu, milizie Interahamwe ed ex FAR in Ruanda è un problema diverso che riguarda in primo luogo il Governo ruandese. Il Consiglio si avvale di ogni occasione per far passare al Governo ruandese il messaggio che solo una soluzione politica può portare pace e riconciliazione durature nel Ruanda. Il 30 marzo 1998 il Consiglio ha adottato una posizione comune che stabilisce i principi politici su cui l'UE intende basare le sue future relazioni con il Ruanda. Esso ha inoltre adottato conclusioni sulla regione dei Grandi Laghi. I capi missione della Troika a Kigali hanno presentato la posizione comune al Governo ruandese, il quale ha convenuto di avere come obiettivi l'unità e la riconciliazione nazionali, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo, la promozione della democrazia e la ripartizione dei poteri.

Il Consiglio lavora a stretto contatto con altre parti interessate, quali l'ONU, l'OUA, i leader regionali e gli Stati Uniti, per promuovere una soluzione politica dei conflitti della regione. Al momento opportuno si dovrebbe prendere in considerazione l'idea di una conferenza internazionale su pace, sicurezza e sviluppo sotto gli auspici dell'ONU e dell'OUA. Il Consiglio continuerà a seguire da vicino la situazione nella regione dei Grandi Laghi.

(98/C 304/248)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0975/98

di Carlos Robles Piquer (PPE) al Consiglio

(31 marzo 1998)

Oggetto: Prigionieri politici a Cuba

L'interrogante, ringraziando vivamente della risposta alla sua interrogazione scritta E-3519/97 ⁽¹⁾ sulle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, desidera sapere innanzitutto se l'ivi menzionato «dialogo a tappe, che inizierebbe a livello tecnico» rispetterà rigorosamente le condizioni stabilite nell'attuale posizione comune relativa al governo di tale paese e, in secondo luogo, se si è insistito affinché tra i prigionieri politici rilasciati in ossequio a Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II fossero inclusi i sigg. Félix Antonio Boné Carcasses, René Gómez Manzano e Vladimiro Roca Antúnez nonché la Sig.ra Marta Beatriz Roque Cabello, i quali si trovano tutti in carcere per aver commesso l'unico reato di scrivere «La patria è di tutti».

⁽¹⁾ GU C 158 del 25.2.1998, pag. 138.

Risposta*(8 giugno 1998)*

La posizione comune dell'Unione europea relativa a Cuba, del 2 dicembre 1996, precisa che l'Unione, per facilitare il cambiamento pacifico di quel paese, ne incoraggerà la riforma della legislazione interna relativa ai diritti politici e civili, compreso il codice penale. Nel quadro di questo assunto si colloca la missione di esperti del settore giuridico dotata di un mandato tecnico che la Commissione ha inviato a Cuba, in ottemperanza alle raccomandazioni della Presidenza approvate dal Consiglio l'8 dicembre 1997. La relazione della missione, che sarà analizzata dal Consiglio, costituirà un elemento da prendere in considerazione nella prossima valutazione della posizione comune, che avrà luogo nel giugno 1998. Secondo le disposizioni del paragrafo 4 della posizione comune, man mano che le autorità cubane avanzeranno verso la democrazia l'Unione darà il proprio appoggio al processo, vagliando l'uso adeguato dei mezzi di cui dispone a tal fine.

Per quanto riguarda il secondo quesito sollevato dall'Onorevole Parlamentare, il Consiglio vorrebbe segnalare che il 24 febbraio 1998 la Presidenza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione europea in cui saluta la decisione del Governo cubano di liberare immediatamente un certo numero di prigionieri in seguito all'appello del Papa e sollecita le autorità a liberare e reintegrare in pieno nella società tutti coloro che sono stati incarcerati per aver espresso pacificamente le proprie opinioni politiche, tra cui i quattro dirigenti del gruppo di dissidenza interna.

(98/C 304/249)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1051/98**di Jens-Peter Bonde (I-EDN) al Consiglio***(3 aprile 1998)*

Oggetto: Abolizione dei controlli alle frontiere e deroghe

Può il Consiglio precisare l'interpretazione del combinato disposto degli articoli 14 e 62 e indicare lo stato di avanzamento del calendario previsto dall'accordo di Schengen per l'abolizione dei controlli alle frontiere rispetto agli articoli 14 e 62?

In che modo si differenziano le deroghe concesse a Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda relativamente all'articolo 14?

Beneficia la Danimarca anche di deroghe relativamente alla disposizione sull'abolizione dei controlli alle frontiere?

La deroga di cui all'articolo 14 si applica anche al Regno di Danimarca?

Risposta*(4 giugno 1998)*

Il Consiglio ritiene di non potersi pronunciare in merito all'interpretazione di articoli del trattato di Amsterdam fintantoché esso non sia entrato in vigore.

(98/C 304/250)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1085/98**di Jannis Sakellariou (PSE) al Consiglio***(31 marzo 1998)*

Oggetto: Realizzazione dell'Accordo di associazione con la Tunisia

L'Accordo tra la Tunisia e l'Unione europea, malgrado la sua ratifica da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo e la sua entrata in vigore il 1° marzo 1998, non viene ancora applicato per quanto riguarda gli impegni assunti dall'Unione europea nel settore agricolo, segnatamente in materia di olio d'oliva, a causa della mancata adozione del necessario regolamento di attuazione da parte del Consiglio. Può dire il Consiglio se tale situazione non rischia di recare pregiudizio ad un partenariato che non abbiamo cessato di promuovere?

Risposta*(8 giugno 1998)*

La proposta di regolamento sull'olio d'oliva cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare è stata presentata dalla Commissione il 20 febbraio 1998 e adottata dal Consiglio il 27 aprile 1998.

Il Consiglio desidera altresì informare l'Onorevole Parlamentare che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di associazione, la prima riunione del Consiglio di associazione CE/Tunisia è prevista per il secondo semestre del 1998.

(98/C 304/251)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1098/98**di Olivier Dupuis (ARE) al Consiglio***(31 marzo 1998)*

Oggetto: La vicenda di Ukshin Hoti

Ukshin Hoti, docente di scienze politiche all'Università di Pristina (Kosovo) è incarcerato dal 1994 a seguito di un processo svoltosi in condizioni quantomeno dubbiose, al termine del quale è stato condannato per «aver minacciato l'ordine costituzionale» e per «attentato all'integrità territoriale della Repubblica federale di Jugoslavia». Hoti era già stato arrestato nel 1981 per «crimini antirivoluzionari», e una seconda volta nel 1993. Ha già trascorso otto anni della sua vita in carcere per reati di opinione connessi alla sua militanza a favore di una soluzione non violenta e negoziata della questione del Kosovo.

Quali azioni ha già avviato il Consiglio e quali sono i passi che intende intraprendere per ottenere dalle autorità serbe la scarcerazione di Ukshin Hoti e quali passi conta di effettuare per ottenere l'appoggio delle autorità del Kosovo a favore della sua liberazione?

Risposta*(4 giugno 1998)*

Il Consiglio deplora profondamente la sentenza inflitta al Sig. Ukshin Hoti nonché le circostanze della condanna.

Esso sottolinea che la libertà di espressione è un diritto fondamentale universale, che ogni paese democratico ha il dovere di garantire come il diritto ad un processo equo e gratuito. Il rispetto dei diritti dell'uomo e i principi democratici sono gli elementi di base dell'approccio regionale dell'Unione e i pilastri su cui poggia la politica della condizionalità nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI). È proprio per l'insoddisfazione riguardo alla questione del Kosovo e alla situazione dei diritti dell'uomo nella RFI che l'Unione ha revocato alla fine del 1997 le misure commerciali autonome concesse a questo paese il 29 aprile 1997. Una soluzione duratura della questione del Kosovo unitamente al pieno rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici restano al primo posto delle richieste dell'UE nei rapporti con la RFI, e continuano ad essere un presupposto per il miglioramento delle relazioni bilaterali.

Un'azione a favore della scarcerazione del Sig. Hoti deve inserirsi nell'azione generale dell'UE a favore del rispetto dei diritti dell'uomo e delle norme democratiche nella RFI. In tale contesto l'UE continuerà ad esercitare pressioni sulle autorità serbe in tutti i casi analoghi a quello sollevato dall'Onorevole Parlamentare.

(98/C 304/252)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1155/98**di Concepció Ferrer (PPE) al Consiglio***(3 aprile 1998)*

Oggetto: Detenuti nella Guinea equatoriale

La giustizia della Guinea potrebbe condannare a morte quattro cittadini spagnoli se verrà accolta la richiesta del pubblico ministero nel processo politico cominciato ieri a Malabo contro 90 supposti attivisti dell'etnia bubi che sono stati accusati di promuovere la rivolta indipendentista nell'isola di Bioco alla fine dello scorso mese di gennaio.

Data la gravità dell'accusa e della pena che dovrebbe essere comminata ove, fossero dichiarati colpevoli, e tenendo conto della mancanza di libertà e di garanzie giuridiche in una dittatura, come è effettivamente nella Guinea, il Consiglio ha effettuato qualche passo in relazione a questo fatto? Ha in programma di effettuare qualche azione per cercare di evitare che gli attivisti spagnoli siano condannati a morte?

Risposta

(8 giugno 1998)

Il Consiglio è consapevole che, stando alle informazioni disponibili, varie persone appartenenti all'etnia Bubi dell'isola di Bioko, una delle due parti della Guinea equatoriale, sono in arresto dal 21 gennaio 1998 in quanto sospettate di sostenere il movimento indipendentista (Movimiento para la Autodeterminacion de la Isla de Bioko (MAIB)) o di farne parte.

Il Governo della Guinea equatoriale ha accusato il MAIB di un attacco alle caserme della città di Luba sull'isola di Bioko il 21 gennaio. Risulta che il ministro degli esteri della Guinea equatoriale, Sig. Oyono, abbia confermato l'arresto di sette persone a Bioko dopo, a suo dire, due settimane di scontri nel conflitto separatista della Guinea equatoriale. Tra gli arrestati vi sono un nigeriano e tre spagnoli originari della Guinea equatoriale, tutti presunti membri del MAIB. Il ministro sembra aver confermato che rischiano la pena di morte. Risulta che il MAIB abbia negato ogni responsabilità di questi attacchi o di altri atti di violenza. Esso sostiene che oltre 800 persone appartenenti all'etnia Bubi sono stati arrestate.

Il processo dei quattro cittadini spagnoli è iniziato il 25 maggio. Nel frattempo ad essi era stata accordata la libertà vigilata: non potevano lasciare la Guinea equatoriale e dovevano presentarsi alle autorità ogni tre giorni. Il 16 aprile 1998 il Ministro degli esteri della Guinea equatoriale, Sig. Oyono, ha dichiarato che il processo dei quattro spagnoli sarà pubblico e si svolgerà rispettando la massima trasparenza. Egli avrebbe inoltre informato il Primo Ministro spagnolo, Sig. José Maria Aznar, circa la sua intenzione di consentire ad osservatori internazionali di seguire il processo.

La Commissione europea ha convocato il 24 febbraio 1998 l'ambasciatore della Guinea equatoriale per esprimergli preoccupazione per le violazioni dei diritti dell'uomo commesse dopo l'attacco del 21 gennaio. Risulta che parecchie centinaia di persone siano state arrestate e che almeno tre di esse siano morte in detenzione dopo l'interrogatorio. La Commissione ha chiesto che le autorità identifichino e puniscano i responsabili di tali violazioni. L'ambasciatore ha dichiarato che in seno al Ministero dell'interno è stata creata un'apposita commissione incaricata di ricevere i reclami su violazioni dei diritti dell'uomo e ha sottolineato l'impegno personale del Presidente per far sì che tali reati non rimangano impuniti. L'ambasciatore ha dato assicurazione che i responsabili dell'attacco del 21 gennaio sono stati identificati e saranno portati in tribunale. Tutti gli altri detenuti sono stati liberati.

Durante la recente visita in Camerun effettuata dal Presidente Obiang, i Capi delle missioni dell'Unione europea in Guinea equatoriale hanno comunicato al Presidente le loro preoccupazioni sulla situazione dei diritti dell'uomo in Guinea equatoriale.

Il Consiglio rammenta la risoluzione della Commissione dei diritti dell'uomo del 21 aprile 1998 che invita la Guinea equatoriale ad aderire alla convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché alla convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Esso esorta la Guinea equatoriale a divenire rapidamente parte delle due convenzioni.

Il Consiglio si appella alle autorità della Guinea equatoriale affinché il trattamento dei presunti sovversivi sia conforme agli obblighi internazionali derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che è stato sottoscritto da tale paese. Il Patto stipula tra l'altro che qualsiasi persona riconosciuta colpevole di un reato ha il diritto di fare esaminare la dichiarazione di colpevolezza e la condanna da una corte superiore e che ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena.

Il Consiglio non può interferire con gli esiti del processo, ma reagirà un modo appropriato in base al verdetto. Il Consiglio continuerà a seguire da vicino gli sviluppi in Guinea equatoriale e coglierà ogni occasione per sottolineare l'importanza che attribuisce al rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici.